

Regolamento Urbanistico Edilizio

RUE 5.1 Norme Tecniche di Attuazione: Parte Prima-Caratteri Generali del RUE Parte Seconda-Urbanistica

Elaborato prescrittivo

ADOTTATO	Delibera di C.C. N. 64552/102 del 3/7/2008
APPROVATO	Delibera di C.C. N. del
PUBBLICATO	B.U.R N. del


RUE 5 Norme Tecniche di Attuazione

5.1 Parte Prima : Caratteri Generali del RUE Parte Seconda: Urbanistica

5.1.1 I QUADERNI DEL RUE
Allegati: A), B), C), D), E), F), G)

5.2 Parte Terza : Edilizia
Parte Quarta: Disposizioni Transitorie

5.2.1 I QUADERNI DEL RUE:
Allegato H) - Requisiti cogenti e volontari



Sindaco Fabrizio Matteucci
Segretario Generale Dott. Amedeo Penserino
Assessore Urbanistica Fabio Poggioli

CONSULENTI

Consulente generale Prof. Arch. Gianluigi Nigro
Collaboratori Arch. Tiziana Altieri
Consulente operativo Arch. Edoardo Preger
Consulente paesaggio Arch. Francesco Nigro

UNITA' DI PROGETTO

Responsabile	Arch. Franco Stringa	Resp. ambiente	Dott. Angela Vistoli		
Coordinatore	Arch. Alberto Mutti	Resp. edilizia	Arch. Flavio Magnani	Collaboratori:	Arch. Raffaella Bendazzi
Responsabile attività	Arch. Francesca Proni	S.I.T.	Dott. Alessandro Morini		Arch. Stefania Bertozzi
	Arch. Antonio Olivucci		Silvia Casavecchia		Arch. Paola Billi
	Arch. Leonardo Rossi		Dott. Roberto Zenobi		Arch. Elisa Giunchi
	Arch. Antonia Tassinari	Segreteria	Giovanna Galassi Minguzzi		Arch. Daniela Giunchi
Istruttori tecnici	Francesca Brusi		Franca Gordini		Arch. Caterina Gramantieri
	Federica Proni	Comunicazione	Maurizia Pasi		Dott. Paolo Minguzzi

RUE 5.1

Regolamento Urbanistico Edilizio

RUE 5.1 Norme Tecniche di Attuazione:
Parte Prima-Caratteri Generali del RUE
Parte Seconda-Urbanistica

La presente normativa è stata elaborata con la consulenza giuridica dell'Avv. Fortunato Pagano.

Hanno inoltre collaborato per le rispettive competenze:

Resp. commercio	Dr.ssa Patrizia Alberici
Resp. sviluppo economico	Dr.ssa Paola Bissi
Resp. gestione urbanistica	Arch. Gloria Dradi
Resp. pianificazione mobilità	Ing. Ennio Milia

Arch. Roberto Braghini
Arch. Doriana Casilio
Geom. Agostino Cortesi
Dr.ssa Silvia Ulazzi
Arch. Domenico Zamagna

<u>Parte Prima CARATTERI GENERALI DEL RUE</u>		
Art. 1	Oggetto e finalità	Pag. 10
Art. 2	Forma ed elaborati	Pag. 10
Art. 3	Ambiti e componenti soggetti a POC	Pag. 11
Art. 4	Modalità attuative ed applicative	Pag. 12
<u>Parte Seconda URBANISTICA</u>		
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Capo 1°	<i>Parametri urbanistici e definizioni</i>	
Art. I.1	Grandezze urbanistiche	Pag. 14
Art. I.2	Indici	Pag. 15
Capo 2°	<i>Classificazione degli usi</i>	
Art. I.3	Classificazione degli usi del suolo nello Spazio naturalistico e nello Spazio rurale	Pag. 16
Art. I.4	Classificazione degli impianti	Pag. 16
Art. I.5	Classificazione degli usi degli edifici e delle aree attrezzate in tutti gli Spazi e in tutti i Sistemi	Pag. 17
Capo 3°	<i>Classificazione degli interventi</i>	
Art. I.6	Categorie di intervento urbanistico-edilizio	Pag. 22
Art. I.7	Categorie di intervento ambientale	Pag. 24
Capo 4°	<i>Modalità attuative</i>	
Art. I.8	Articolazione della Attuazione diretta	Pag. 25
Art. I.9	Attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Atto d'Obbligo (PUAO) o Convenzione (PUC)	Pag. 25
Art. I.10	Attuazione diretta programmata e concertata previo PUC definito tramite accordi con i privati	Pag. 26
Art. I.11	Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa	Pag. 26
Art. I.12	Obiettivi di località	Pag. 27
Art. I.13	Aree pubbliche soggette a meccanismo compensativo	Pag. 27
Capo 5°	<i>Strumenti di valutazione ambientale</i>	
Art. I.14	Strumenti preventivi per la compatibilità ambientale previsti da normativa sovraordinata	Pag. 31
Art. I.15	Strumenti preventivi per la compatibilità ambientale previsti dalla presente normativa	Pag. 32
Capo 6°	<i>Riferimenti per la gestione</i>	
Art. I.16	Corrispondenze tra l'articolazione del territorio comunale e le zone territoriali omogenee di cui al DI 1444/68	Pag. 33
Art. I.17	Coefficiente di conversione volumetrica	Pag. 36
Art. I.18	Opere di pre-urbanizzazione	Pag. 36
Art. I.19	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	Pag. 36
Art. I.20	Asservimento di aree	Pag. 37
Art. I.21	Registro degli asservimenti	Pag. 37
Art. I.22	Destinazione d'uso degli edifici	Pag. 37
Art. I.23	Parcheggi privati e privati di uso pubblico - definizione e quantificazione	Pag. 37
Art. I.24	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Pag. 42
Capo 7°	<i>Promozione del paesaggio</i>	
Art. I.25	Finalità ed elaborati	Pag. 45
Art. I.26	Campo di applicazione della Disciplina paesaggistica	Pag. 46
Art. I.27	Classificazione paesaggistica degli interventi e modalità e procedura di definizione progettuale dell'inserimento paesaggistico degli interventi	Pag. 46
Art. I.28	Criteri di valutazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi	Pag. 48
TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA DI RUE DEI SISTEMI		
Capo 1°	<i>Sistema paesaggistico-ambientale</i>	
Art. II.1	Finalità	Pag. 50

Art. II.2	Articolazione delle componenti: Rete ecologica, Paesaggio, Perimetri/limiti	Pag. 50
Art. II.3	Articolazione delle Componenti della Rete Ecologica	Pag. 50
Art. II.4	Componenti di Primo livello	Pag. 50
Art. II.5	Componenti di Secondo livello	Pag. 51
Art. II.6	Articolazione delle componenti del Paesaggio	Pag. 52
Art. II.7	Contesti paesistici locali	Pag. 53
Art. II.8	Emergenze e reti del paesaggio	Pag. 53
Art. II.9	Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico	Pag. 53
Art. II.10	Viabilità e canali storici	Pag. 54
Art. II.11	Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico	Pag. 54
Art. II.12	Edifici di valore tipologico documentario	Pag. 58
Art. II.13	Edifici di valore testimoniale	Pag. 59
Art. II.14	Verde privato	Pag. 60
Art. II.15	Alberature monumentali	Pag. 61
Art. II.16	Percorsi ciclopedonali naturalistici, agropaesaggistici, e itinerari enogastronomici e turistici	Pag. 61
Art. II.17	Aree di interesse archeologico	Pag. 62
Art. II.18	Perimetri e limiti	Pag. 63
Capo 2°	Sistema della mobilità	
Art. II.19	Finalità	Pag. 67
Art. II.20	Articolazione delle componenti del Sistema della Mobilità	Pag. 67
Art. II.21	Articolazione e disciplina della viabilità carrabile e relativi svincoli e connessioni, fasce di rispetto e verde di pertinenza della viabilità	Pag. 67
Art. II.22	Percorsi pedonali ciclabili e piste ciclopedonali	Pag. 69
Art. II.23	Articolazione e disciplina della linea ferroviaria e stazioni	Pag. 69
Art. II.24	Articolazione di nodi di scambio e di servizio, parcheggi	Pag. 70
Art. II.25	Disciplina di nodi di scambio e di servizio	Pag. 70
Art. II.26	Disciplina di parcheggi principali	Pag. 70
Capo 3°	Sistema delle Dotazioni territoriali	
Art. II.27	Finalità	Pag. 72
Art. II.28	Articolazione delle dotazioni territoriali	Pag. 72
Art. II.29	Articolazione delle Attrezzature e spazi pubblici	Pag. 73
Art. II.30	Articolazione delle Attrezzature pubbliche	Pag. 73
Art. II.31	Articolazione del Verde pubblico	Pag. 74
Art. II.32	Articolazione degli spazi pubblici di sosta e di relazione	Pag. 77
Art. II.33	Articolazione delle Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico	Pag. 77
Art. II.34	Articolazione delle Attrezzature private	Pag. 77
Art. II.35	Articolazione del Verde privato	Pag. 79
Art. II.36	Articolazione degli spazi privati di sosta e di relazione	Pag. 79
Art. II.37	Articolazione dei Poli funzionali	Pag. 80
Art. II.38	Articolazione Impianti tecnologici	Pag. 80
TITOLO III - SPAZIO NATURALISTICO		
Capo 1°	Finalità e disposizioni generali	
Art. III.1	Finalità	Pag. 83
Art. III.2	Articolazione delle componenti dello Spazio naturalistico: Idrogeomorfologiche-vegetazionali, Forme insediative, Attrezzature e impianti	Pag. 83
Art. III.3	Articolazione delle componenti Idrogeomorfologiche-vegetazionali dello Spazio Naturalistico	Pag. 83
Capo 2°	Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali	
Art. III.4	Boschi e pinete	Pag. 85
Art. III.5	Aree boscate golenali	Pag. 85
Art. III.6	Zone di recente Rimboschimento	Pag. 85
Art. III.7	Reticolo Idrografico	Pag. 86
Art. III.8	Zone Umide	Pag. 86
Art. III.9	Zone Umide Artificiali di Recente Formazione	Pag. 86
Art. III.10	Zone d'acqua a Bassa Giacitura	Pag. 87
Art. III.11	Zone di integrazione dello spazio naturalistico	Pag. 87
Art. III.12	Arenile Naturale	Pag. 88
Art. III.13	Arenile attrezzato	Pag. 88

Capo 3°	Forme insediative	
Art. III.14	Centro aziendale integrabile	Pag. 89
Art. III.15	Campeggi ricadenti in zone pinetate	Pag. 89
Capo 4°	Attrezzature e impianti	
Art. III.16	Allevamento ittico	Pag. 90
Art. III.17	Servizi e attrezzature del Corpo Forestale dello Stato	Pag. 90
Art. III.18	Altro impianto	Pag. 90
TITOLO IV - SPAZIO RURALE		
Capo 1°	Finalità e disposizioni generali	
Art. IV.1	Finalità	Pag. 92
Art. IV.2	Articolazione delle componenti dello Spazio rurale: Uso produttivo del suolo, Uso insediativo	Pag. 92
Art. IV.3	Prescrizioni di carattere generale	Pag. 92
Art. IV.4	Prescrizioni di carattere Paesaggistico	Pag. 92
Capo 2°	Uso produttivo del suolo	
Art. IV.5	Articolazione delle componenti dell'uso produttivo del suolo	Pag. 93
Art. IV.6	Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola	Pag. 93
Art. IV.7	Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola	Pag. 95
Art. IV.8	Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria (ex ERSA), ad alta vocazione produttiva agricola	Pag. 96
Art. IV.9	Zone agricole periurbane	Pag. 96
Art. IV.10	Zone di cava in corso di coltivazione	Pag. 97
Art. IV.11	Movimenti di terra, sbancamenti e scavi	Pag. 97
	Tab. "A" Disciplina degli usi del suolo e degli impianti nelle componenti dello Spazio rurale	Pag. 99
	Tab. "B" Regole per la nuova edificazione nelle componenti dello Spazio rurale	Pag. 101
Capo 3°	Uso insediativo	
Art. IV.12	Articolazione dell'uso insediativo: Forme insediative, Altre forme insediative, Impianti e attrezzature per attività	Pag. 103
Art. IV.13	Forme insediative storiche dello Spazio rurale	Pag. 103
Art. IV.14	Edifici ricadenti negli appoderamenti ex ERSA	Pag. 103
Art. IV.15	Altre Forme insediative dello Spazio rurale	Pag. 104
Art. IV.16	Abitazioni non agricole	Pag. 104
Art. IV.17	Insedimenti lineari residenziali	Pag. 105
Art. IV.18	Aree a completamento edilizio	Pag. 107
Art. IV.19	Nuovi edifici con ampio verde privato	Pag. 107
Art. IV.20	Zone di valorizzazione turistico-ricreativa	Pag. 108
Art. IV.21	Impianti e attrezzature per attività dello Spazio rurale	Pag. 108
Art. IV.22	Allevamenti e relative fasce di rispetto e allevamenti da dismettere	Pag. 109
Art. IV.23	Impianti produttivi legati all'agricoltura	Pag. 109
Art. IV.24	Strutture dismesse da rifunzionalizzare	Pag. 110
Art. IV.25	Aree espositive e di deposito all'aperto	Pag. 110
Art. IV.26	Centri di autodemolizioni	Pag. 111
TITOLO V - SPAZIO PORTUALE		
Capo 1°	Finalità e disciplina dello Spazio portuale	
Art. V.1	Finalità	Pag. 113
Art. V.2	Articolazione delle componenti dello Spazio portuale	Pag. 113
Art. V.3	Aree consolidate per attività produttive portuali Destinazioni/esclusioni	Pag. 113
Art. V.4	Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di Progetti Unitari vigenti alla data di adozione del PSC	Pag. 114
Art. V.5	Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)	Pag. 114
Art. V.6	Aree consolidate per attività produttive industriali	Pag. 115
Art. V.7	Aree consolidate per cantieristica	Pag. 115
Art. V.8	Centro Direzionale del porto	Pag. 116
Art. V.9	Servizi al Porto	Pag. 116
Art. V.10	Particolari modalità attuative	Pag. 117

TITOLO VI - SPAZIO URBANO		
Capo 1°	Finalità e disposizioni generali	
Art. VI.1	Finalità	Pag. 120
Art. VI.2	Articolazione delle componenti dello Spazio urbano	Pag. 120
Art. VI.3	Modalità attuative particolari: per la Città storica, per la Città a conservazione morfologica e per la città consolidata o in via di consolidamento	Pag. 120
Capo 2°	Città storica	
Art. VI.4	Articolazione della Città storica: Edifici e Spazi aperti privati	Pag. 121
Art. VI.5	Norme generali e destinazioni d'uso ammesse	Pag. 121
Art. VI.6	Edifici e/o complessi di valore monumentale - patrimonio UNESCO- CSU	Pag. 123
Art. VI.7	Edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale CSM	Pag. 123
Art. VI.8	Edifici e/o complessi di valore storico artistico e/o architettonico CSA	Pag. 124
Art. VI.9	Edifici prevalentemente residenziali di valore documentario e/o tipologico CSD	Pag. 124
Art. VI.10	Edifici di recente edificazione CSR	Pag. 124
Art. VI.11	Edifici incompatibili con il contesto CSI	Pag. 125
Art. VI.12	Aree da riedificare	Pag. 126
Art. VI.13	Superfettazione edilizia	Pag. 126
Art. VI.14	Aree di pertinenza degli edifici	Pag. 126
Art. VI.15	Giardini e/o orti privati da conservare	Pag. 127
Capo 3°	Elementi di caratterizzazione della Città storica	
Art. VI.16	Articolazione degli Elementi di caratterizzazione	Pag. 128
Art. VI.17	Piazze e spazi da riqualificare	Pag. 128
Art. VI.18	Assi strutturanti di interesse turistico-monumentale	Pag. 128
Art. VI.19	Assi strutturanti di particolare interesse turistico commerciale	Pag. 128
Art. VI.20	Assi verdi strutturanti	Pag. 128
Capo 4°	Città a conservazione morfologica	
Art. VI.21	Articolazione del Tessuto edilizio caratterizzato da edifici a conservazione morfologica	Pag. 129
Art. VI.22	Norme generali e destinazioni d'uso ammesse	Pag. 129
Art. VI.23	Edifici di interesse architettonico documentario CMA	Pag. 130
Art. VI.24	Edifici di interesse tipomorfologico CMT	Pag. 130
Art. VI.25	Edifici di recente edificazione CMR	Pag. 130
Art. VI.26	Edifici non compatibili con il contesto CMI	Pag. 130
Art. VI.27	Spazi aperti	Pag. 131
Capo 5°	Elementi di caratterizzazione della Città a conservazione morfologica	
Art. VI.28	Articolazione degli elementi di caratterizzazione della città a conservazione morfologica	Pag. 132
Art. VI.29	Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica	Pag. 132
Art. VI.30	Assi verdi strutturanti	Pag. 132
Capo 6°	Città consolidata o in via di consolidamento	
Art. VI.31	Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento: prevalentemente residenziale, prevalentemente per attività produttiva, prevalentemente per attività turistica, per attività miste	Pag. 133
Art. VI.32	Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente residenziale	Pag. 133
Art. VI.33	Norme generali e destinazioni d'uso ammesse	Pag. 133
Art. VI.34	Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera ad 1 o 2 piani fuori terra	Pag. 135
Art. VI.35	Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 3 piani fuori terra	Pag. 136
Art. VI.36	Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 4 piani fuori terra e oltre	Pag. 136
Art. VI.37	Tessuti saturi	Pag. 136
Art. VI.38	Aree inedificate interne ai tessuti ad alta densità di standard pubblico	Pag. 136
Art. VI.39	Aree residenziali integrate	Pag. 137
Art. VI.40	Tessuto a morfotipologia autonoma	Pag. 137
Art. VI.41	Tessuto a morfotipologia unitaria autonoma da mantenere	Pag. 137
Art. VI.42	Complessi e/o edifici di valore storico architettonico	Pag. 137
Art. VI.43	Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto	Pag. 137

Art. VI.44	Aree e/o edifici da riqualificare	Pag.	138
Art. VI.45	Articolazione della Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività produttive	Pag.	138
Art. VI.46	Disciplina dei tessuti e/o manufatti per attività produttive	Pag.	139
Art. VI.47	Articolazione della Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività turistica	Pag.	141
Art. VI.48	Disciplina dei Complessi, edifici e/o impianti per attività ricettive	Pag.	141
Art. VI.49	Articolazione della Città consolidata o in via di consolidamento per attività terziarie e/o miste	Pag.	144
Art. VI.50	Disciplina dei Complessi, edifici e/o impianti per attività terziarie e/o miste	Pag.	144
Capo 7°	<i>Elementi di caratterizzazione della Città consolidata o in via di consolidamento</i>		
Art. VI.51	Articolazione degli elementi di caratterizzazione della città consolidata o in via di consolidamento	Pag.	147
Art. VI.52	Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica	Pag.	147
Art. VI.53	Tessuto con impianto urbano di qualità	Pag.	147
Art. VI.54	Assi verdi strutturanti	Pag.	148
Art. VI.55	Assi da riqualificare	Pag.	148

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Ace	Area di concentrazione dei diritti edificatori
Ai	Area di insediamento
Ap	Area di pertinenza
ARPA	Agenzia Regionale di Protezione Ambientale
AUSL	Azienda Unità Sanitaria Locale
Ca	Cubature accessorie
C.C.	Consiglio Comunale
Ci	Capacità insediativa
Cit	Capacità insediativa teorica
CQAP	Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
CMA	Edifici d'interesse architettonico-documentario e relative pertinenza
CSA	Edifici e/o complessi di valore storico artistico e/o architettonico
CSM	Edifici e/o complessi di valore storico artistico o monumentale
Cu	Carico urbanistico
D	Distanza
Da	Densità arborea
Dar	Densità arbustiva
Dc	Distanza dal confine stradale
De	Distanza fra elementi
D.I.A.	Denuncia di inizio attività
Dlgs	Decreto Legislativo
Dmuie	Dimensione media delle unità immobiliari di un edificio
DR	Demolizione e ricostruzione
D1	Distanza dai confini di proprietà e di zona
D2	Distanza fra edifici
E	Edificio
Fe	Fronte dell'edificio
G.M.	Giunta Municipale / Giunta Comunale
H	Altezza minima
Hf	Altezza delle fronti
Hi	Altezza interna
Hmax	Altezza massima
I	Isolato
Ic	Indice di copertura
If	Indice di fabbricabilità fondiaria
Imi	Indice di utilizzazione fondiaria medio di isolato
Ip	Indice di permeabilità
It	Indice di fabbricabilità territoriale
L.	Legge Nazionale
L.R.	Legge Regionale
Nc	Nuova costruzione
N.d.A.	Norme di Attuazione del PRG
Nu.V.I.	Nucleo di Valutazione Interna
P.A.E.	Piano Comunale Attività Estrattive
Pe	Pertinenza edilizia
PK	Parcheggio
P.P.A.	Programma Pluriennale di Attuazione
P.R.G.	Piano Regolatore Generale
P.R.U.	Programma di Riqualificazione Urbana
P.S.A	Piano di Sviluppo Aziendale o interaziendale
P.T.	Piano Terra
P.T.C.P.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.T.P.R.	Piano Territoriale Paesistico Regionale
P.U.	Progetti Unitari
PUA	Piani Urbanistici Attuativi
PUAO	Progetto unitario assistito da Atto d'Obbligo
PUC	Progetto Unitario assistito da Convenzione
P.U.E.	Piani Urbanistici Esecutivi
P.U.E.P.	Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa Pubblica
RC	Requisiti cogenti.

rc	Rapporto di copertura
RCI	Regolamento Comunale d'Igiene
RE	Ristrutturazione edilizia
R.E.C.	Regolamento Edilizio Comunale
Ri	Rapporto illuminante
RR.II.	Registri Immobiliari
RV	Requisiti volontari
Sa	Superficie accessoria
SAU	Superficie agricola utilizzata
SBAP	Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio
SC	Superficie complessiva
Scp	Superficie coperta
Sf	Superficie fondiaria.
SIA	Studio di Impatto Ambientale
SIE	Sistema Informativo Edilizio
SIT	Sistema Informativo Territoriale
s.m.i.	Successive modifiche e/o integrazioni
SN	Superficie utile non abitativa
S.N.R.	Superfici non residenziali
Sp	Superficie permeabile
SpK	Superficie parcheggi
Spm	Servizi di uso pubblico
Spr	Servizi privati
SS	Standards per servizi pubblici
ST	Superficie territoriale
St	Superficie totale
Su	Superficie utile
Suc	Superficie utile complessiva
S.U.A.	Superficie utile abitabile
S.V.	Superficie di Vendita
Ue	Unità Edilizia
Uf	Indice di utilizzazione fondiaria
UI	Unità immobiliare
UNESCO-CSU	Edifici e/o complessi di valore monumentale patrimonio UNESCO
Ut	Indice di utilizzazione territoriale
U.T.C.	Ufficio Tecnico Comunale
Vc	Volume del fabbricato
V.I.A.	Valutazione di impatto ambientale
VI	Visuale libera
Vt	Volumi tecnici
VV.F.	Vigili del Fuoco

PARTE PRIMA

CARATTERI GENERALI DEL RUE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le presenti norme di attuazione del RUE, redatto ai sensi della LR 20/2000 ed in conformità al PSC del Comune di Ravenna, approvato con deliberazione di C.C. - P.V. n 25/2007, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi. Qualora le problematiche riguardino casi unici e specifici sono disciplinate dagli *Obiettivi di località*, in particolare per lo *Spazio urbano*, *Obiettivi di località* di cui all'art. I.12; nonché dagli Obiettivi di Contesto paesaggistico, questi ultimi in particolare per lo Spazio naturalistico e per lo Spazio rurale.

2. Le presenti norme di attuazione del RUE sono articolate in due parti: Parte urbanistica, Parte edilizia.

3. La Parte urbanistica riguarda la disciplina generale delle trasformazioni diffuse, fisiche e d'uso, della città esistente e del territorio extraurbano, con esclusione, in conformità alle previsioni del PSC, di parti della città esistente da riqualificare soggette a strumento urbanistico preventivo e delle porzioni del territorio per il nuovo insediamento. Le modalità d'intervento del RUE sono di tipo diretto, eventualmente convenzionato. L'intervento diretto può essere preceduto da progetto unitario preventivo di valenza edilizio-architettonica.

4. La parte edilizia riguarda la definizione delle grandezze e dei requisiti igienico, tecnologico, ambientali edilizi, delle procedure di abilitazione, realizzazione e controllo delle attività edilizie, delle regole e prestazioni per il perseguimento della qualità architettonica ed urbana e della sostenibilità ambientale, anche alla luce dei criteri di **VALSAT** definiti in sede di PSC.

Art. 2 Forma ed elaborati

1. Il RUE organizza i propri contenuti urbanistici di cui al precedente articolo in riferimento ai Sistemi ed agli Spazi individuati dal PSC e di cui all'art.4, c2 delle relative NTA. Ove necessario il RUE specifica ed integra le componenti in cui il PSC divide Sistemi e Spazi.

2. Gli elaborati del RUE sono quelli di cui all'art.7, c2 del PSC, e cioè:

a) descrittivi:

RUE 1 *Relazione;*

b) prescrittivi:

RUE 2/n *Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano* quadro d'unione, n° 100 planimetrie in rapp.1:5.000;

RUE 3 *Regimi normativi della città a conservazione morfologica:*
RUE 3.1 *Capoluogo e San Pietro in Vincoli* in rapp. 1:2.000
RUE 3.2 *Marina di Ravenna* in rapp. 1:2.000

RUE 4.1.n *Regimi normativi della Città storica:*
RUE 4/1.1-9 *Capoluogo* in rapp.1:1.000
RUE 4/1.10 *Centri del Forese* in rapp.1:2.000

RUE 4.2.n *Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche*
RUE 4/2.1 *Capoluogo* (1:2000)
RUE 4/2.2 *Centri del forese* (1:2000)

RUE 5 *Norme tecniche di attuazione:*
Le norme tecniche d'attuazione sono accompagnate inoltre da allegati (I QUADERNI DEL RUE) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

5.1 Norme Tecniche di Attuazione:

Parte Prima: Caratteri Generali del RUE

Parte Seconda: Urbanistica:

5.1.1 QUADERNI DEL RUE:

Allegato A) - Definizione degli interventi edilizi (art. I.6)

Allegato B) - Modalità di approvazione e presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) – elaborati e documenti costitutivi – convenzione (art. I.11)

Allegato C) - Obiettivi di località (art. I.12)

Allegato D) - Rete ecologica: abaco degli interventi tipo (art. II.3)

Allegato E) - Edifici di valore tipologico documentario: abaco degli schemi di ampliamento (art. II.12)

Allegato F) - Edifici degli appoderamenti ex ERSA: abaco degli schemi di ampliamento e di aggregazione (art. IV.17)

Allegato G) - Attenzioni e regole per interventi: nella *Città storica* e su edifici e/o

complessi di valore storico-architettonico; nella città a conservazione morfologica; su edifici di valore tipologico documentario; nello spazio rurale (art.II.11, . II.12, IV.3; VI.5, VI.22)

5.2 Norme Tecniche di Attuazione:

Parte Terza: Edilizia

Parte Quarta: Disposizioni transitorie

5.2.1 I QUADERNI DEL RUE:

Allegato H) – Requisiti cogenti e volontari

c) gestionali:

RUE 6	<i>Piano dei servizi</i>
RUE 7	<i>Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi:</i>
RUE 7.1	<i>Carta dei caratteri del paesaggio e contesti paesistici locali</i>
RUE 7.2	<i>Abaco delle morfotipologie paesistiche ricorrenti</i>
RUE 7.3	<i>Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi.</i>
RUE 8	<i>Relazione di VALSAT</i>

Art. 3

Ambiti e componenti soggetti a POC

1. Nelle tavole piano e in *Legenda* sono riportati le componenti che il PSC rinvia al POC. Dette componenti, in riferimento allo Spazio o al Sistema di appartenenza, sono elencate nei commi che seguono.

2. Ricade nello *Spazio naturalistico: Piano dell'arenile*

3. Ricadono nello *Spazio rurale: Zone di coltivazione di cava.*

4. Ricadono nel *Sistema paesaggistico ambientale: Ambiti di valorizzazione naturalistica (Avn) da 1 a 6; Aree di riqualificazione ambientale (Ara) da 1 a 16.*

5. Ricadono nel *Sistema della mobilità:*

a) *viabilità extraurbana carrabile di progetto comprensiva di svincoli a piani sfalsati di 1^a livello, a raso di 2^a livello e di 3^a livello.*

b) *linea ferroviaria e stazione ponte di progetto;*

c) *parcheggi e nodi di scambio e di servizio di progetto.*

6. Ricadono nel *Sistema delle dotazioni territoriali:*

- *attrezzature e spazi pubblici di progetto;*

- *attrezzature e spazi privati di interesse pubblico di progetto;*

- *impianti tecnologici di progetto;*

- *poli funzionali di progetto.*

7. Ricadono nello *Spazio portuale: Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali; Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali; Aree di ristrutturazione per attività produttive-terziarie; Aree di nuovo impianto per la logistica portuale; Aree di transizione allo spazio urbano.*

8. Ricadono nello *Spazio urbano: Città da riqualificare: prevalentemente residenziale, per attività miste, per attività turistica; Città di nuovo impianto: prevalentemente residenziale, prevalentemente per attività turistica, prevalentemente per attività produttiva, per attività miste.*

9. Nelle tavole RUE 2 le aree della *Città di nuovo impianto* previste dal PSC sono ulteriormente specificate in aree già previste dal PRG'93 e confermate dal PSC, contraddistinte con la simbologia **(C/93)** "Aree consolidata per PSC, già presenti nel PRG 93" e aree di nuova previsione del PSC contraddistinte con la simbologia **(NI/93)** "Aree di nuovo impianto per PSC, già presenti nel PRG 93"; per le prime, qualora classificate dal PSC come aree appartenenti alla *Città consolidata o in via di consolidamento*, non si applicano le riduzioni di cui agli artt. 104 c4 e 106 c5.

10. Il RUE individua nelle Tavole RUE 2 e RUE 4 con specifico perimetro gli *Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria*, gli *Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa pubblica, di iniziativa privata e concertata* e gli *Ambiti soggetti ad attuazione indiretta con selezione*; tali ambiti sono disciplinati dal POC.

11. Fino all'adozione del POC negli Ambiti e componenti soggetti allo stesso possono essere attuate le previsioni del PRG 93 qualora compatibili con quanto previsto dal PSC e in particolare dagli artt. 104 c4 e 106 c5.

12. Fino all'approvazione del POC negli Ambiti e componenti soggetti allo stesso e che non derivino da previsioni già presenti nel PRG 93, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 31/02.

Art. 4
Modalità attuative ed applicative

1. Nell'ambito della competenza tecnico-gestionale di cui all'art. 107 Dlgs 267/00 e s.m.i. ed in ossequio ai principi di imparzialità, parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione, il dirigente può adottare atti a contenuto generale con finalità meramente interpretative ed applicative degli strumenti urbanistici.

2. Detti atti, oltre alle forme di pubblicizzazione previste dalla legge, sono comunicati alla commissione consiliare competente e pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurare la più ampia conoscenza.

3. Qualora emergano fattispecie non disciplinate dalla presente normativa, anche su proposta del dirigente, gli organi comunali competenti adottano gli atti all'uopo necessari.

PARTE SECONDA URBANISTICA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1°

Parametri urbanistici e definizioni

Capo 2°

Classificazione degli usi

Capo 3°

Classificazione degli interventi

Capo 4°

Modalità attuative

Capo 5°

Strumenti di valutazione

Capo 6°

Riferimenti per la gestione

Capo 1° Parametri urbanistici e definizioni

Art. I.1 Grandezze urbanistiche

1. Le grandezze urbanistiche sono:

Superficie territoriale (St)
Superficie fondiaria (Sf)
Superficie coperta (Scp)
Superficie permeabile (Sp)
Capacità insediativa teorica (Cit)
Carico urbanistico (Cu)
Area di concentrazione dei diritti edificatori (Ace)
Area di pertinenza (Ap)
Unità immobiliare (UI)
Unità edilizia (Ue)
Edificio (E)
Pertinenza edilizia (Pe)
Isolato (I)

2. Superficie territoriale (St): misura in m² l'intera superficie di un'area la cui trasformazione è sottoposta a POC dal PSC ed a PUA dal POC.

3. Superficie fondiaria (Sf): misura in m² la superficie dell'area di sedime e di pertinenza degli edifici esistenti o futuri, corrispondente al lotto o al fondo agricolo da asservire alla costruzione al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito nonché delle aree destinate a dotazioni pubbliche e/o a verde di mitigazione e filtro pubblico e/o privato. La **Sf** è utilizzata per la definizione della disciplina urbanistica di RUE e di PUA. In caso di non coincidenza tra la superficie individuata su carta tecnica, quella su mappa catastale e quella realmente rilevata, si assume quest'ultima come **Sf**.

4. Superficie coperta (Scp): misura in m² la superficie della proiezione sul piano orizzontale a terra della massima sagoma esterna degli edifici compresi cavedi, chiostrine balconi e porticati.

5. Superficie permeabile (Sp): è la porzione non edificata del lotto stesso al netto di pavimentazioni o di altri manufatti interrati, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Per le parti pavimentate con elementi filtranti, la **Sp** viene conteggiata nella percentuale del 50%.

6. Capacità insediativa teorica (Cit): è data dal rapporto tra *Superficie utile complessiva (Suc)*, (art. VII.1) e la misura di 30 m² nelle aree prevalentemente residenziali, 15 m² nelle aree residenziali turistiche del litorale; essa esprime il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici.

7. Carico urbanistico (Cu): si definisce *carico urbanistico Cu* di un insediamento, l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Il **Cu** si valuta applicando i relativi standard delle opere di urbanizzazione alle dimensioni ed alle attività funzionali dell'insediamento stesso. Si ha modifica e/o incremento del **Cu** in funzione di:

- a) un aumento delle superfici utili degli edifici;
- b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali come definite nel capo A - V della LR 20/2000;
- c) un aumento delle *Unità immobiliari*.

8. Area di concentrazione dei diritti edificatori (Ace): individua, in termini di ubicazione e/o percentuale rispetto alla **St**, l'area sulla quale deve essere concentrata la nuova edificazione cui tali diritti sono riferiti.

9. Area di pertinenza (Ap): si definisce area di pertinenza di un edificio la parte della superficie del lotto catastalmente individuato, o da individuare in sede di progetto del nuovo edificio, non occupata dal sedime dell'edificio stesso.

10. Unità immobiliare (UI): rappresenta l'entità edilizia, con o senza *Area di pertinenza*, catastalmente identificabile ed autonoma, capace di assolvere alle funzioni di uno o più degli usi dell'*Unità edilizia* cui appartiene.

11. Unità edilizia (Ue): rappresenta l'entità costruita, composta da una o più *Unità immobiliari*, organizzata secondo un tipo edilizio e configurantesi – dal punto di vista spaziale, statico e funzionale – come costruzione autonoma, a meno degli spazi di pertinenza condominiale, fatto salvo quanto precisato agli artt. VI.5 c2 e VI.22 cc 1.

12. Edificio (E): rappresenta l'unità costruita, composta da una o più *Unità edilizie*, configuratesi dal punto di vista spaziale e statico come costruzione autonoma.

13. Pertinenza Edilizia: rappresenta quell'opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia fisica, è in durevole rapporto di subordinazione funzionale dell'*Unità immobiliare* di cui fa parte. La sua *Superficie utile complessiva (Suc)* ha carattere di *Superficie accessoria (Sa)* oppure *Superficie non residenziale (SNR)*. Si considerano pertinenze quelle opere che rispondano ad una oggettiva esigenza dell'*Unità immobiliare*, siano ad essa legate da un vincolo durevole (non possono essere né frazionate né trasferite autonomamente rispetto all'immobile cui si riferiscono), siano di una dimensione non superiore al 20% della **Suc** della medesima unità.

14. Isolato (I): costituisce l'unità base del tessuto urbano e corrisponde ad una porzione costruita di territorio, delimitata da spazi e/o infrastrutture pubblici o di uso pubblico esistenti o di progetto e/o da elementi fisici naturali.

Art. I.2 Indici

1. Gli indici sono:

- *Indice di utilizzazione territoriale (Ut)*
- *Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)*
- *Indice di utilizzazione fondiaria medio di isolato (Imi)*
- *Indice di copertura (Ic)*
- *Indice di permeabilità (Ip)*
- *Dimensione media delle unità immobiliari di un edificio (Dmuie)*
- *Densità arborea (Da)* e *Densità arbustiva (Dar)*

In caso di non coincidenza tra la superficie catastale e reale, l'applicazione degli indici avverrà sull'area reale (realmente rilevata).

2. Indice di utilizzazione territoriale (Ut): rappresenta la **Suc** massima realizzabile per ogni m² di **St**, escluse le componenti idrogeomorfologiche–vegetazionali dello Spazio naturalistico ad eccezione di quelle ricadenti in ambiti perequati. Il rapporto è espresso in m²/m². L'indice di **Ut** determina l'edificabilità nelle zone in cui si ha l'attuazione indiretta.

3. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): rappresenta la **Suc** massima realizzabile per ogni m² di **Sf**. Il rapporto è espresso in m²/m².

L'indice di **Uf** determina l'edificabilità nei lotti in cui si ha l'attuazione diretta.

4. Indice di utilizzazione fondiaria medio di isolato (Imi): esprime la **Suc** media esistente per ogni m² di isolato così come risultante dai dati forniti dal Sistema Informativo Territoriale del comune, al momento della formazione del RUE.

5. Indice di copertura (Ic): esprime il rapporto tra la **Scp** e la **Sf**.

6. Indice di permeabilità (Ip): esprime il rapporto minimo ammissibile tra la **Sp** e la **St** o **Sf**.

7. Dimensione media delle unità immobiliari abitative di una Unità edilizia (Dmuie): è data dal rapporto tra la *Superficie utile complessiva* dell'edificio ed il numero delle *Unità immobiliari* abitative, individua pertanto il numero max di unità realizzabili. La **Dmuie** non può essere inferiore a 60 m² per il litorale, 75 m² per il Capoluogo, la Frangia, e per il Forese, salvo quanto specificato dalle norme di componente per la *Città storica* e la *Città a conservazione morfologica*. La **Dmuie** non si applica per *Unità edilizie* esistenti e/o di nuova costruzione con non più di 3 **Unità immobiliari**.

8. Densità arborea Da e densità arbustiva (Dar): esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni 100 m² di *Area di pertinenza*.

Capo 2° Classificazione degli usi

Art. 1.3 Classificazione degli usi del suolo nello Spazio naturalistico e nello Spazio rurale

1. La classificazione delle attività per la disciplina dello *Spazio naturalistico*, dello *Spazio rurale* di cui all'art. 18, c1 del PSC, risulta così integrata ed articolata in riferimento agli usi del suolo.

2. L'articolazione degli usi del suolo è la seguente:

A1 *Attività agricola e zootecnica*

A1.a - *coltivazione tradizionale e/o integrata*

A1.b - *coltivazione biologica*

A1.c - *floricoltura e orticoltura di tipo intensivo in serra*

A1.d - *allevamenti*

A1.e - *allevamento biologico*

A2 *Attività silvicolturale*

A3 *Attività vivaistica*

A4 *Coltivazione di cava e miniera*

A5 *Casse di colmata in collocazione finale e ricondotte a uso agricolo o naturalistico*

A6 *Attività di perforazione pozzi finalizzata all'attività agricola*

A7 *Attività del tempo libero all'aria aperta*

A7.1 - *ricreativo-culturali*

A7.2 - *sportive*

A7.3 - *ricettive connesse con il turismo rurale e ambientale (così come disciplinati dalla LR 26/94 e dalla LR 16/04 c9 lettera e)*

A8 *Laghetti, invasi e movimenti terra:*

A8.1 - *maceri, stagni, chiari d'acqua finalizzati ad incrementare la diversità biologica*

A8.2 - *laghetti per pesca sportiva*

A8.3 - *laghetti per l'avifauna stanziale e/o migratoria*

A8.4 - *Invasi a uso stoccaggio acqua a fini irrigui e antincendio*

A9 *Attività di deposito all'aria aperta*

A9.1 - *deposito legato all'attività agricola, zootecnica, silvicolturale*

A9.2 - *deposito legato ad attività extragricole, extrazootecniche*

A9.3 - *espositiva*

A9.4 - *centri di autodemolizione*

A10 *Attività di produzione di energia da fonti rinnovabili*

3. Per gli usi non previsti nella presente classificazione si procederà per analogia.

Art. 1.4 Classificazione degli impianti

1. Il RUE assume la seguente classificazione degli impianti:

IDS *Impianti per la difesa del suolo*

IDS.1 *vasche di laminazione*

IDS.2 *bacini di fitodepurazione*

|A| *Impianti per allevamento ittico*

IT *Impianti tecnologici e reti*

IT.1 *trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica*

IT.2 *trasformazione e distribuzione del gas*

IT.3 *captazione, manipolazione e distribuzione dell'acqua*

IT.4 *rete comunicazioni*

IT.5 *radiotelevisivi e di telefonia mobile*

IT.6 *impianto di depurazione acque*

IT.7 *impianto di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti*

IE *Impianti fissi per l'attività estrattiva*

IM *Impianti per la mobilità*

IM.1 *viabilità carrabile in terra battuta o in breccia*

IM.2 *viabilità carrabile con pavimentazione artificiale*

IM.3 *stazione di servizio, servizio di lavaggio ecc.*

2. Nella classificazione degli impianti si intendono compresi i servizi ad essi connessi.

Art. I.5
Classificazione degli usi degli edifici e delle aree attrezzate
in tutti gli Spazi e in tutti i Sistemi

1. Gli usi degli edifici sono articolati rispetto alle seguenti attività:

- a) *Abitative (A)*
- b) *Servizi di uso pubblico (Spu)*
- c) *Servizi privati (Spr)*
- d) *Commerciali (C)*
- e) *Turistico-Ricettive (T)*
- f) *Produttive (Pr)*
- g) *Servizi portuali (Po)*
- h) *Servizi alla mobilità (Sm)*
- i) *Rurali: agricole ed attività connesse (R)*

Il passaggio dall'uno all'altro dei predetti raggruppamenti costituisce variazione alla destinazione d'uso; costituisce inoltre cambio d'uso anche il passaggio da *abitazione agricola (A2)* ad *abitazione civile (A1)*.

2. Le destinazioni d'uso relative alle attività di cui al precedente c1 sono le seguenti:

A) Abitative (A)

- A1** *Abitazione civile* (residenza stabile in una *Unità immobiliare* a ciò predisposta eventualmente corredata da spazi di servizio, privati e condominiali)
- A2** *Abitazione agricola* (residenza stabile legata alla conduzione del fondo) (vedi usi "rurali" punto I)
- A3** *Abitazione collettiva* (comunità, case per anziani, collegi, convitti, conventi, studentati, centri per lavoratori stagionali, ecc.) e i relativi servizi
- A4** *Abitazione turistica* (residenza temporanea in case e appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati per uso turistico e gli affittacamere ai sensi della LR 16/2004).

B) Servizi di uso pubblico (Spu)¹

Spu1 *Servizi educativi, scolastici e formativi*

- Spu1.1** *servizi per la prima infanzia* (nidi dell'infanzia, servizi integrativi e servizi ricreativi)
- Spu1.2** *istruzione inferiore* (scuola dell'infanzia, scuola elementare e media, servizi integrativi e servizi ricreativi)
- Spu1.3** *istruzione superiore* (licei, istituti tecnici, ecc., servizi integrativi e ricreativi)
- Spu1.4** *formazione universitaria e ricerca*

Si intendono compresi in tale uso gli spazi per attività didattiche (biblioteca, mensa, bar), per attività complementari (uffici, sale riunioni), per attività sportive (palestre e aree verdi attrezzate) e le aree verdi scoperte destinate a verde e parcheggio.

Spu2 *Servizi socio-sanitari, assistenziali*

attrezzature ospedaliere e sanitarie (case di cura, cliniche, ambulatori, centri sanitari, consultori), e attrezzature e servizi per l'assistenza socio-sanitaria (attrezzature per anziani, comunità terapeutiche, centri per disabili, centri diurni). Si intendono compresi in tale uso anche le attrezzature complementari ed amministrative, gli spazi di servizio e collettivi, le aree scoperte destinate a verde, sport e parcheggio.

Spu3 *Servizi istituzionali e amministrativi*

sedi di: uffici comunali (uffici pubblici, sedi di circoscrizione, stazioni di polizia municipale, uffici turistici) e provinciali (uffici pubblici, Prefettura, Camera di Commercio); uffici periferici della Regione (ARPA, Consorzi di Bonifica, Servizi Tecnici di Bacino Reno e Fiumi Romagnoli); uffici periferici dello Stato (Soprintendenze, Agenzia del demanio, Enti previdenziali, Agenzia delle Dogane, Finanza, Banca d'Italia, Ex A.S.F.D, Capitaneria di porto); pubblica sicurezza (Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Casa circondariale); aziende per la gestione di servizi pubblici (Hera, Atm, Uffici Postali)

Spu4 *Servizi culturali, ricreativi, associativi e politici, attrezzature per attività culturali* (biblioteche, teatri, musei, sale espositive, cinema, ecc.) e sedi di attività associative e culturali (centri culturali, sociali e giovanili, ecc.). Si intendono comprese in tale uso anche le attrezzature complementari ed amministrative, gli spazi di servizio e collettivi, le aree scoperte destinate a verde, sport e parcheggio

¹ Le attività di seguito indicate tra parentesi sono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo

Spu5 *Servizi per il culto e servizi religiosi e sociali*, edifici per il culto, relative attrezzature complementari (servizi sociali parrocchiali, canoniche, attrezzature didattiche, ricreative, socio-sanitarie, assistenziali e per l'ospitalità, ecc.) e aree scoperte destinate a verde, sport e parcheggio.

Spu6 *Attrezzature e impianti sportivi per attività sportive al coperto* (palestre, palazzetti dello sport, piscine, ecc.) e allo scoperto (campi da calcio, campi da tennis, maneggi, basi operative di società sportive veliche, etc). Si intendono comprese in tale uso anche le attrezzature complementari ed amministrative, gli spazi di servizio e collettivi, le aree scoperte destinate a verde, sport e parcheggio.

Spu7 *Gioco, ricreazione, sport e tempo libero in spazi aperti attrezzati a verde*: compresi gli spazi di servizio.

Spu8 *Servizi anonari*

Spu9 *Attività congressuali, fieristiche e espositive*

Spu10 *Cimiteri*: edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e agli specifici regolamenti comunali.

Spu11 *Parcheggi* (si rinvia all'uso Servizi alla mobilità - Sm del presente articolo)

C) Servizi privati (Spr)

Spr1 *Pubblici esercizi* (bar, ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, sale gioco e di svago, pub, discoteche, agenzie di scommesse) ed esercizi di pubblico servizio (tabacchi, farmacie, ecc.) con relativi spazi di servizio, spazi tecnici e di magazzinaggio.

Spr2 *Usi di tipo integrativo*: uffici, studi professionali, ambulatori medici, esercizi commerciali di vicinato, artigianato di servizio e laboratori artigianali non molesti o nocivi, all'interno dell'*Unità immobiliare* e integrati all'attività principale, di cui non possono rappresentare più del 30% della **Suc** e comunque per una superficie non superiore a 200 m².

Spr3 *Artigianato di servizio alla persona*: compresa la commercializzazione dei prodotti accessori all'esercizio delle opere o alla prestazione del servizio. Per l'artigianato di servizi per cose e mezzi si rinvia al successivo punto **Pr3**.

Spr4 *Terziario, direzionale* uffici (privati), attività direzionali e sedi di rappresentanza di interesse generale, attività amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative, studi professionali, sedi di istituti di ricerca, servizi di informatica e di elaborazione dati, agenzie immobiliari e di mediazione in genere. Si intendono compresi in tale uso anche gli spazi di supporto e servizio, le mense e bar, i locali accessori e di archivio e gli spazi tecnici.

Spr5 *Servizi educativi, scolastici e formativi*: si rinvia alla voce **Spu1** e vi sono comprese anche le scuole di tipo specialistico (musica, danza, ecc.).

Spr6 *Servizi socio-sanitari, assistenziali*: si rinvia alla voce **Spu2**.

Spr7 *Servizi per lo sport e il tempo libero*: si rinvia alle voci **Spu6** e **Spu7**.

Spr8 *Servizi culturali e per lo spettacolo*: si rinvia alla voce **Spu4**.

Spr9 *Rimessaggi a terra dei natanti e Approdi*: spiagge attrezzate per il rimessaggio di natanti, basi operative di società sportive veliche, aree attrezzate per il rimessaggio invernale dei natanti, specchi d'acqua per lo stazionamento di natanti ed imbarcazioni e relative pertinenze a terra.

I servizi privati di interesse pubblico **Spr5**, **Spr6**, e **Spr8**, ad esclusione dei cinema realizzati da privati in regime convenzionato (**PUC** e/o **PUA**), sono computabili al 50% della **Suc** dell'*Unità immobiliare* salvo diversa specificazione delle norme di componente; in tal caso nella convenzione allegata all'intervento diretto e/o indiretto dovranno anche essere definite le opportune garanzie per la conservazione di detto uso nel tempo e i prezzi di vendita e/o di affitto, ciò anche in relazione all'uso definito per la quota non computata e trasferita ad altra destinazione d'uso compatibile con la componente in cui ricadono.

D) Commerciali (C)

Co1 *Esercizi di vicinato*: esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 m² (Dlsg 114/98) e relativi spazi di esposizione.

Co2 *Complessi e/o centri commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato*: esercizi di vicinato col la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita nonché esercizi paracommerciali e ricreativi come definiti dalle Deliberazioni di C.R. n.1253/99 e n.653/2005.

Co3 Medio-piccole strutture di vendita: esercizi e centri commerciali, così come definiti nei Dlgs.114/98 e dalle Deliberazioni di C.R. n. 1253/99 e n. 653/2005, con superficie di vendita tra 251 m² e 1.500 m².

Co4 Medio-grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali con superficie di vendita tra 1.501 m² e 2.500 m² così come definiti nei Dlgs 114/98 e dalle Deliberazioni di C.R. n. 1253/99 e n. 653/2005.

Co5 Centro commerciale di livello inferiore: alimentari con superficie di vendita complessiva inferiore ai limiti di 4.500 m²; strutture non alimentari con superficie di vendita complessiva inferiore a 10.000 m², così come definiti dalla Deliberazione di C.R. n.1253/99 e Deliberazione di C.R. n. 653/2005.

Co6 Centro commerciale di livello superiore: alimentari con superficie di vendita complessiva superiore a 4.500 m²; strutture non alimentari con superficie di vendita complessiva superiore a 10.000 m², così come definiti dalla Deliberazione di C.R. n.1253/99 e deliberazione di C.R. n.653/2005

Co7 Grande struttura di vendita: esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 m², così come definiti nei Dlgs 114/98 e dalle Deliberazioni di C.R. n. 1253/99 e n. 653/2005.

Co8 Area commerciale integrata e/o Polo funzionale: area commerciale con la presenza di strutture commerciali di medie e/o grandi dimensioni, attività paracommerciali, attività ricreative ed altri servizi complementari così come definiti dalla Deliberazione di C.R. n.1253/99 e Deliberazione di C.R. n.653/2005.

Co9 Commercio all'ingrosso e relativi magazzini, depositi, spazi espositivi, celle frigorifere, uffici, qualora non connessi ad altra attività produttiva; si intendono compresi in tale uso spazi tecnici, spazi di supporto e di servizio, alloggio di custodia compresa. E' ammesso inoltre il commercio congiunto ingrosso-dettaglio, nei soli casi previsti dall'art. 19 bis della L.R. 14/99, in locali fisicamente delimitati e con **S.V.** non superiore ai 250 m² e/o secondo le disposizioni regionali in materia.

E) Turistico-ricettive (T)²

T1 Strutture ricettive alberghiere: alberghi, residenze turistico-alberghiere (**RTA**), con relativi servizi (cucina, spazi tecnici, lavanderie, rimesse, ecc.) e spazi di ritrovo (ristoranti, bar, sale di riunione, sale congressi, ecc.), ai sensi della LR 16/2004 e s.m.i.

T2 Strutture ricettive all'aria aperta: Campeggi e Villaggi Turistici con relativi servizi commerciali e ricreativi ai sensi della LR 16/2004 e di eventuale regolamento comunale.

² a) strutture ricettive alberghiere:

1. alberghi

Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40% del totale.

2. residenze turistico-alberghiere

Sono residenze turistico – alberghiere e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40% del totale.

b) strutture ricettive all'aria aperta:

1. campeggi

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35% del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulette, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper o unità abitative fisse.

2. villaggi turistici

Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35% delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.

Possono assumere la specifica aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi e i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di giunta regionale di cui all'Art. 3 c2.

Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiore all'anno. Nei comuni appartenenti alle comunità montane fino al 70% delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50% nelle altre aree.

Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.

Non è inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone.

T3 Strutture ricettive extra alberghiere e altre tipologie ricettive: case per ferie, ostelli, aree attrezzate di sosta temporanea (camper), rifugi escursionistici, di cui alla L.R. 16/2004 e alla delibera di Giunta Regionale n. 2150 del 02.11.2004; si rinvia inoltre al punto **A4 -Abitazioni Turistiche**, al punto **A7.3** dell'art. 1.3 e al punto **Sm5** - sosta temporanea camper.

T4 Stabilimenti balneari: costruzioni a servizio della balneazione (stabilimenti e relativi servizi compresi quelli per la sicurezza) realizzate con materiali tali da consentirne la facile rimozione disciplinate dal Piano dell'Arenile.

F) Produttive (Pr)

Pr1 Industriali produttive di tipo manifatturiero: tutti i tipi di attività industriale con esclusione di quelle con frasi di rischio **R11** e **R12** di cui alla direttiva 548/67 CEE e s.m.i., e relativi spazi produttivi, uffici e sale riunioni, magazzini, spazi per mostre, spazi di servizio e di supporto, spazi tecnici e mense; alloggio di custodia con **Suc** \leq 160 m² e foresteria con **Suc** \leq 300 m².

Pr2 Artigianali produttive e laboratoriali: tutti i tipi di attività artigianale laboratoriale e produttiva e relativi spazi produttivi, laboratori, uffici, magazzini, spazi per mostre, spazi di servizio e di supporto, spazi tecnici, alloggio di custodia con **Suc** \leq 160 m² e foresteria solo per l'artigianato produttivo con **Suc** \leq 160 m², compresa la commercializzazione dei prodotti di produzione propria.

Pr3 Artigianato di servizio per cose e mezzi compresa la commercializzazione dei prodotti connessi (vedi uso **Spr3-Artigianato di servizio alla persona** del presente articolo).

Pr4 Commercio all'ingrosso si rinvia al precedente punto **Co9**.

Pr5 Depositi all'aperto: tutti i depositi e/o le esposizioni all'aperto di materiali e/o attrezzature e/o mezzi che necessitano di strutture coperte di entità limitata per ricovero o lavorazione.

Pr6 Produzione di energia da fonti fossili.

Pr7 Produzione di energie da fonti rinnovabili.

G) Portuali (PO)

PO.1 Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci con esclusione di quelle con frasi di rischio R11 ed R12 di cui alla direttiva 549/67/CEE e s.m.i.

Sono comprese in tali attività le officine di manutenzione di macchinari e containers e le attività amministrative e di servizio relative al singolo intervento.

PO.2 Attività di cantieristica, di deposito e manutenzione imbarcazioni, di manutenzione di macchinari e containers con esclusione di impianti ricadenti in zona RIR.

PO.3 Attività amministrative, direzionali e di servizio, attività di presidio ambientale

PO.4 Attività industriali in ambito portuale

PO.5 Attività di movimentazione passeggeri

PO.6 Banchine e zone d'acqua, raccordi ferroviari, e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine

PO.7 Attrezzature per l'intermodalità

H) Servizi alla mobilità (Sm)

Sm1 Autorimesse

Sm2 Autosilo

Sm3 Stazioni di servizio, lavaggio

Sm4 Parcheggi e nodi di scambio e di servizio

Sm5 Sosta temporanea camper ai sensi della LR 16/2004 e della delibera di Giunta Regionale n. 2150 del 02.11.2004 (vedi uso **(T3) Strutture ricettive alberghiere e altre tipologie ricettive** del presente articolo).

Sm6 Stazione per autocorriere, aziende di trasporto pubblico e relativi servizi

I) Rurali: agricole ed attività connesse (R)

RA1 *Abitazione agricola* (residenza stabile legata alla conduzione del fondo)

Tale uso è riservato ai soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale di cui al Dlgs. 99/04 come modificato dal Dlgs. 101/05, e loro familiari compresi nel nucleo familiare anagrafico. L'uso comprende oltre agli spazi abitativi veri e propri, anche gli spazi accessori e di servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi, ecc.) compresi nello stesso edificio.

RA2 *Abitazione non più agricola* (residenza non legata alla conduzione del fondo e/o dismessa).

Altri edifici abitativi già rurali posti in zone agricole, ad uso di civile abitazione o ad altri usi compatibili regolarmente autorizzati e/o condonati, purché risultino anche accatastati come civile abitazione ai sensi della L. 133/94, o dell'art. A-21 della L.R. 20/00. Per tali edifici non sono previste limitazioni relative ai requisiti dei soggetti di intervento.

RA3 *Servizio alla attività agricola*

Tale uso comprende i manufatti non facenti parte o non funzionalmente collegati a quelli di abitazione agricola, destinati a depositi e ricoveri attrezzi, a materie connesse all'attività agricola, fienili, serre, rimesse per macchine agricole, ed analoghe costruzioni assimilabili, al servizio di aziende singole e/o associate, anche per attività agrituristica. Nell'ambito degli usi consentiti per i fabbricati di servizio vanno ricompresi anche piccole stalle e ricoveri di animali, con un limite di 100 m² di Superficie utile lorda per quelli di bassa corte (polli, tacchini, conigli, ecc.), 100 m² per equini e bovini, 30 m² per suini; sono altresì assimilabili a tale uso le pensioni, i ricoveri per animali domestici (cani, gatti ...) ed i relativi servizi.

RA4 *Allevamenti zootecnici intensivi*

Gli allevamenti zootecnici intensivi comprendono edifici ed impianti a servizio di allevamenti le cui dimensioni eccedono quella dei ricoveri di animali previsti al precedente.

Gli allevamenti sono classificati in ragione alla legislazione vigente sugli spandimenti agronomici (vedasi Dlgs n. 152/06 – Decreto 7/04/2007 – Direttiva regionale 96/2007 – Regolamento di Igiene).

Possono essere realizzati edifici a servizio dell'attività quali, depositi, fienili, uffici e inoltre locali per la commercializzazione dei prodotti fino ad un max di 250 m² di **Suc**; è ammessa la realizzazione di alloggi per il personale con un limite di 160 m² di **Suc**.

RA5 *Impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici*

Comprendono edifici ed impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (cantine sociali o aziendali, disidratatori, caseifici sociali o aziendali, frigo, ecc.) annessi ad aziende o loro consorzi che lavorano prevalentemente prodotti propri, centri di servizio alle aziende agricole per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e le relative strutture complementari, comprese le strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse ed officine per macchine agricole, ecc.; sono inoltre comprese le abitazioni per il personale di custodia, queste ultime con una **Suc** massima di 160 m². Non sono invece ammesse attività artigianali ed industriali che rientrano negli usi produttivi (**Pr**) di cui al precedente punto F).

RA6 *Aree attrezzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

RA7 *Strutture connesse all'attività agrituristica* ai sensi della L.26/02/06 n.96 e del Dlgs 18.05.2001 n.228 e della L.R. 28/06/94.

RA8 *Strutture Ricettive alberghiere in zona rurale*

Comprendono le *strutture ricettive alberghiere* (**T1**) ai sensi della L.R. 16/2004, realizzabili anche in più edifici, in *Zone a valorizzazione turistica* ricadenti nello Spazio rurale.

RA9 *Altri servizi connessi e compatibili*

Comprendono edifici e/o impianti per:

- l'esposizione e commercializzazione di prodotti agrozooteχνici;
- la ristorazione
- per attività didattiche, culturali, sportive e di informazione turistica
- per la sosta temporanea di camper
- le sepolture private nel rispetto del DPR 285/90 e i cimiteri per animali

3. Per gli usi non previsti nella presente classificazione si procederà per analogia prevalente.

Capo 3° **Classificazione degli interventi**

Art. 1.6 **Categorie di intervento urbanistico-edilizio**

1. In attuazione della vigente normativa le categorie di intervento urbanistico-edilizio sono le seguenti:

- a) *Manutenzione Ordinaria (MO)*;
- b) *Manutenzione Straordinaria (MS)*;
- c) *Restauro Scientifico (RS)*;
- d) *Restauro e Risanamento Conservativo (RRC)*;
- e) *Ripristino Tipologico (RT)*;
- f) *Ristrutturazione Edilizia (RE)*;
- g) *Nuova Costruzione (NC)*; *Ampliamento (NC/A)*; *Sopraelevazione (NC/S)*;
- h) *Ristrutturazione Urbanistica (RU)*;
- i) *Nuovo Impianto Urbanistico (NIU)*;
- l) *Demolizione (D)*;
- m) *Demolizione e Ricostruzione (DR)*;
- n) *Recupero e risanamento delle Aree libere (RA)*;
- o) *Significativi Movimenti di Terra (SMT)*;
- p) *Variazioni di destinazioni d'Uso (VU)*

2. La definizione delle categorie elencate al c1 e riportate nei commi seguenti, in relazione ai disposti della L.R. 31/02, trovano una maggior precisazione e descrizione al fine di una corretta applicazione nell'Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Definizione degli interventi edilizi" adeguabile e integrabile in relazione a nuove disposizioni legislative e/o regolamentari, che abbiano prevalenza sugli strumenti urbanistici, con provvedimento dirigenziale.

3. Manutenzione Ordinaria (MO)

Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

4. Manutenzione Straordinaria (MS)

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole **Unità immobiliari** e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso

5. Restauro Scientifico (RS)

Gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

- c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
- c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
 - a) murature portanti sia interne che esterne
 - b) solai e volte
 - c) scale
 - d) tetto, con ripristino del manto di copertura originale
- c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

6. Restauro e Risanamento Conservativo (RRC)

Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

7. Ripristino Tipologico (RT)

Gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo di intervento prevede:

- e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura

8. Ristrutturazione Edilizia (RE)

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici

9. Nuova Costruzione (NC) - Ampliamento (NC/A) – Sopraelevazione (NC/S)

Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero *l'ampliamento* con aggiunta laterale (**NC/A**) e/o la *sopraelevazione* (**NC/S**) di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);
- g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
- g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
- g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
- g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato.

10. Ristrutturazione Urbanistica (RU)

Gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

11. Nuovo Impianto Urbanistico (NIU)

L'insieme sistematico di interventi anche diversi (urbanizzazioni, impianti, nuove costruzioni, sistemazioni ambientali) volto alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani.

12. Demolizione (D)

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a *verde privato* e a *verde pubblico*.

Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.

13. Demolizione e Ricostruzione (DR)

Gli interventi che comportano la demolizione totale dell'edificio esistente e la ricostruzione con modifica del sito di ubicazione e delle dimensioni (riconducibili ad interventi di *Nuova costruzione* di cui al precedente c9).

14. Recupero e risanamento Aree libere (RA)

Gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi

15. Significativi Movimenti di Terra (SMT)

I rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il RUE definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

16. Variazioni di destinazioni d'Uso (VU)

Sono i cambiamenti tra attività, secondo la classificazione di cui al c1 dell'art. 1.5, si rinvia inoltre all'art. 1.22:

VU1 - *Variazioni di destinazioni d'Uso senza opere* che comprendono anche quelle con opere ricadenti nella **MO**

VU2 - *Variazione di destinazione d'uso con opere*, quelle con interventi eccedenti la **MO**.

Art. 1.7

Categorie di intervento ambientale

1. Risanamento ambientale (RSA). Comprende l'insieme di interventi e misure volti ad assicurare la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati in relazione al loro successivo riutilizzo.

In base alle leggi regionali n. 5/06 e n. 13/06 gli interventi di bonifica attivati prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 152/06 e s.m.i per quanto riguarda procedure, riferimenti tecnici, modalità di indagine, progettazione ed intervento etc., devono essere completati in base alla normativa previgente (ossia dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal successivo Regolamento di attuazione DM 25 ottobre 1999, n. 471, mentre sono disciplinati dallo stesso Dlgs n. 152/06 gli interventi attivati successivamente a tale data.

2. Ripristino Ambientale - Naturalistico (RAN). Comprende l'insieme di interventi volti alla ricostituzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate e alterate da interventi trasformativi e/o alla loro integrazione, al fine di ricreare biotopi preesistenti o comunque tipici dei luoghi. Tali interventi possono prevedere: la demolizione di opere, edifici, impianti e infrastrutture degradati o dismessi; la rinaturalizzazione dei suoli, mediante riempimenti, risagomature, consolidamento di scarpate e terrapieni, ricostituzione della copertura vegetale; la rinaturalizzazione del reticolo idrografico, mediante ripristino di alvei fluviali naturali rettificati o resi artificiali, riqualificazione delle sponde, ricreazione ad uso naturalistico di zone umide connesse; la realizzazione di manufatti per la regimazione delle acque superficiali.

3. Restauro Ambientale (REA). Comprende l'insieme di interventi volti a preservare e migliorare aree verdi e naturali di particolare pregio storico-ambientale. Tali interventi possono comprendere: il recupero dei manufatti presenti nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari e di integrazione con le componenti naturalistiche dei luoghi; la rimozione di rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi; il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone anche al fine di ricostituire continuità ed integrazione nelle fitoassociazioni preesistenti.

4. Mitigazione d'Impatto Ambientale (MIA). Comprende l'insieme di interventi e misure volti a ridurre le problematiche di carattere ambientale-sanitario nei confronti delle componenti antropiche e/o migliorare l'impatto sulle componenti naturalistiche, paesistiche e rurali conseguenti alla realizzazione di interventi edilizi e urbanistici e di impianti e infrastrutture, in superficie o nel sottosuolo.

5. Valorizzazione Ambientale (VLA). Comprende l'insieme di interventi volti alla valorizzazione paesistica e funzionale di aree verdi e naturali, sia nel sistema insediativo che ambientale. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti paesistico-ambientali, mediante la piantumazione di aree alberate, cespuglieti e sistemi di siepi, nonché la realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, equestri o ciclabili, attrezzature per la sosta, servizi alle persone (sanitari, didattico-divulgativi, ristoro, parcheggi) altri usi ritenuti compatibili. Sono, in genere, finalizzate alla valorizzazione funzionale di aree verdi, aree naturalistiche e aree agricole esistenti o alla creazione, nel sistema insediativo, di aree a verde attrezzato o a parco locale.

6. Miglioramento Bio-Energetico (MBE). Comprende l'insieme di interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative. Tali interventi comprendono: la regolazione climatica degli edifici secondo principi della bio-architettura; il mantenimento della permeabilità dei suoli; l'utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l'impiego di materiali di costruzione durevoli e mantenibili tendenzialmente privilegiando quelli riciclabili e riutilizzabili; l'uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall'inquinamento acustico e atmosferico.

Capo 4° Modalità attuative

Art. I.8 Articolazione della Attuazione diretta

1. L'*Attuazione diretta* si articola in *Attuazione diretta semplice* ed *Attuazione diretta condizionata*.
2. L'attuazione diretta può avvenire purché le opere di urbanizzazione primaria siano esistenti ed adeguate ovvero esista l'impegno a realizzarle subordinatamente al rilascio di titolo edilizio oneroso o gratuito.
3. Si ha l'*Attuazione diretta semplice* nel caso definito dalle NTA del PSC all'art. 21 c1.³
4. L'*Attuazione diretta condizionata* si articola in *Attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Atto d'Obbligo (PUAO)*, in *Attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Convenzione (PUC)* e in *Attuazione diretta programmata e concertata* qualora il **PUC** sia definito tramite le procedure degli accordi con i privati (**PUCAP**) ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000.
5. L'attuazione diretta condizionata può avvenire nello Spazio rurale tramite Piani di sviluppo aziendale ed interaziendale (**PSA**) – ai sensi dell'art. 40 della L.R. 47/78 e dell'art. A19 punto b, c3 della L.R. 20/2000.

Art. I.9 Attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Atto d'Obbligo (PUAO) o Convenzione (PUC)

1. Il **Progetto Unitario (PU)** è il disegno di inquadramento dell'intervento propedeutico alla progettazione delle opere ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo; esso definisce la morfotipologia degli edifici nonché, i modi del loro utilizzo e della sistemazione delle aree interne al perimetro interessato, anche con specifica normativa attuativa, con indicazione:
 - a) delle eventuali opere di urbanizzazione primaria inadeguate e/o mancanti, da realizzare direttamente dal privato, o eventualmente da monetizzare;
 - b) delle eventuali aree private destinate ad uso pubblico ricadenti all'interno del perimetro di **PU**;
 - c) della modalità di attuazione e gestione di dette opere di urbanizzazione mancanti e di realizzazione e gestione di quelle private;
 - d) dell'assetto morfologico, delle destinazioni d'uso, della sistemazione delle aree e dei percorsi ed eventualmente delle tipologie degli edifici e/o degli schemi planivolumetrici previsti, anche in relazione al tessuto circostante e alla compatibilità morfologica dell'intervento;
 - e) degli edifici e degli ambienti da tutelare e/o salvaguardare o da riqualificare e/o rifunzionalizzare;
 - f) delle eventuali opere di mitigazione.
2. Il **PU** è presentato dal proprietario/i, è assistito da atto unilaterale d'obbligo (**PUAO**) o da convenzione col Comune (**PUC**). Previo parere della CQAP, il **PUAO** è approvato con provvedimento dirigenziale, il **PUC** con deliberazione della Giunta Comunale. Il ricorso al **PUC** è obbligatorio in caso di impegni che il Comune assume in relazione alle modalità di esecuzione, collaudo e presa in consegna di opere di urbanizzazione e/o in caso di particolare regolamentazione di usi privati e/o di interesse pubblico che, eventualmente anche godendo di incentivi, comportano la definizione di particolari modalità attuative e di gestione, quali la regolamentazione dei prezzi di vendita e affitto.
3. Qualora il **PU** presenti il livello di dettaglio richiesto per le presentazioni delle istanze relative alle opere di urbanizzazione ed agli edifici, esso può essere accompagnato da contestuale richiesta di permesso/i di costruire, o di DIA, in questo ultimo caso i 30 giorni per l'inizio dei lavori iniziano a decorrere dalla data di approvazione del **PU**.
4. Il RUE individua nelle tavole RUE 2, RUE 3 e RUE 4 le aree che richiedono obbligatoriamente la procedura della *Attuazione diretta condizionata* **PUAO** e **PUC**, altri **PUAO** e **PUC** possono essere attivati in fase di attuazione del RUE quando ricorrano i casi di cui al c1. Nella disciplina di tessuto e/o di valorizzazione ambientale-paesaggistica sono indicati gli obiettivi di qualità da perseguirsi in sede di **PUAO** e di **PUC** anche attraverso l'utilizzazione di forme premiali stabilite in relazione a quanto definito dall'art. XI.13 di cui alla Parte Terza delle presenti norme.

³ 1. Si ha "l'*attuazione diretta semplice*" per gli interventi che possono essere promossi dagli interessati, nel rispetto della disciplina di piano, solo avviando all'uopo procedimenti preordinati al rilascio di permessi di costruire e/o (ove consentito dall'ordinamento) mediante la presentazione di denunce di inizio attività (DIA). In alcuni casi previsti dalla disciplina urbanistica comunale di RUE ai fini del rilascio dei permessi di costruire o della operatività delle DIA, risulta necessaria la presentazione di atti d'obbligo relativi alle destinazioni d'uso, alla realizzazione di parcheggi ed al completamento od adeguamento delle opere di urbanizzazione e alle sistemazioni delle aree di pertinenza.

Art. I.10
Attuazione diretta programmata
e concertata previo PUC definito tramite accordi con i privati

1. Si ha l'*Attuazione diretta programmata e concertata* qualora la redazione e l'attuazione di un **PUC** siano subordinate alla sottoscrizione di un accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 al fine di un migliore più efficace raggiungimento degli obiettivi pubblici e di interesse pubblico connessi a tale progetto e quindi di un equilibrato rapporto fra convenienze private di riqualificazione e valorizzazione e convenienze pubbliche.
2. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 le aree ricadenti nell'ambito della città consolidata ad *Attuazione diretta programmata e concertata*. Per tali aree è redatta specifica scheda sia grafica che normativa allegata alle presenti norme. Ad avvenuta adozione del RUE e prima della sua approvazione è possibile sottoscrivere l'accordo con le eventuali precisazioni e integrazioni alle schede che verrà recepito nell'approvazione del RUE. Ad avvenuta approvazione del RUE e dopo la stipula dell'accordo il **PUC** è approvato dalla G.C.
3. Nelle tavole RUE 2: - Tavv. 55 e 56, è individuata l'Area soggetta ad attuazione diretta programmata e concertata denominata "Villaggio del fanciullo – Ponte Nuovo". La relativa scheda **Co.R./S1**, costituita da un testo normativo, da un elaborato grafico d'indirizzo e l'elenco delle proprietà sono allegate alle presenti norme.
4. Possono essere soggette ad *Attuazione diretta programmata e concertata* le aree interessate da *Obiettivi di località* di cui al successivo articolo art. I.12 e individuate con specifica numerazione progressiva nelle tavole RUE 2, RUE 3 e RUE 4.

Art. I.11
Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa

1. Negli ambiti ad attuazione indiretta ordinaria tramite **PUA** approvati e convenzionati così come individuati con specifica perimetrazione sulle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4, si applica la disciplina definita in sede di approvazione del **PUA**, fatto salvo quanto specificato al c2. Ad avvenuta realizzazione e scadenza della validità del **PUA**, vale la disciplina di RUE relativa ai tessuti, alle dotazioni territoriali e a quant'altro realizzato e rappresentato nelle tavole RUE.
2. Nel periodo di validità del **PUA**, per le parti non edificate e soggette a modalità diretta – in quanto urbanizzate alla data di adozione del RUE - si applica la disciplina generale urbanistica vigente al momento dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione relativamente al dimensionamento dei parcheggi privati e la disciplina definita nella Parte Terza delle presenti norme per la parte edilizia.
3. Nei casi di **PUA** approvati e convenzionati prospicienti gli *Assi da riqualificare* (art.VI.55), *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica* (art. VI.52), al fine dell'integrazione e/o modificazione delle destinazioni d'uso ammesse dal RUE, nonché dell'applicazione di meccanismi incentivanti relativi alle singole componenti e/o di valenza generale previste dal RUE, sono ammesse, compatibilmente con il tessuto insediato, Varianti ai **PUA** vigenti finalizzate ai seguenti obiettivi:
 - riqualificazione fisico/funzionale degli edifici e spazi pubblici;
 - incentivazione e riarticolazione delle destinazioni d'uso, in particolare per attività commerciali e di interesse pubblico.
 Tali varianti potranno inoltre comportare l'incremento di **Suc** destinata ad edilizia residenziale pubblica e a servizi privati di interesse pubblico, senza incremento della quota di **Suc** destinata a residenza libera. Gli eventuali aumenti di **Suc** dovuti a meccanismi incentivanti definiti nelle specifiche norme di componente, possono essere realizzati anche in ampliamento e/o sopraelevazione, anche in deroga al parametro di altezza massima prevista dal **PUA** vigente, comunque nel rispetto della Visuale libera e del distacco minimo di 10 ml fra edifici; è ammissibile la monetizzazione degli standard pubblici e privati non fisicamente realizzabili e/o una loro diversa ripartizione (si veda art. I.23, c9).
 Le varianti in oggetto possono essere avviate a RUE approvato e sono redatte ed approvate con le procedure dell'art.35 della L.R. 20/2000.
4. Le modalità di approvazione e presentazione del PUA, i suoi elaborati costitutivi, il contenuto della convenzione sono illustrate nell'Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Modalità di approvazione e presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) – elaborati e documenti costitutivi – convenzione"
5. I **PUA** approvati e non totalmente o parzialmente attuati, qualora decaduti, sono disciplinati dal POC.
6. La stessa disciplina di cui commi precedenti si applica anche ai Progetti unitari approvati ai sensi del PRG 93.

Art. I.12 **Obiettivi di località**

1. Gli *Obiettivi di località* indicano finalità, indirizzi, attenzioni e prescrizioni che si devono perseguire nella fase di attuazione del RUE nei luoghi individuati nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 ed indicati con specifica numerazione progressiva; tali obiettivi sono descritti e disciplinati nell'Allegato C) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "*Obiettivi di località*".

2. Qualora gli *Obiettivi di località* siano riferiti ad un'area perimetrata nelle planimetrie di RUE, essi sono accompagnati dai parametri urbanistici ed edilizi, dagli usi pubblici e privati ammessi, dalle eventuali aree e/o opere pubbliche da cedere e/o realizzare. Al fine di un reale e più efficace raggiungimento di tali obiettivi a RUE adottato e prima della sua approvazione i privati possono proporre al comune un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, in tal caso gli eventuali incrementi di potenzialità o variazione degli usi, oltre ad essere soggetti agli oneri di U1 e U2, comportano l'applicazione degli oneri aggiuntivi così come definiti dal PSC.

3. Qualora gli *Obiettivi di località* non riportino la potenzialità edificatoria e/o gli usi ammessi si applicano quelli definiti dalle specifiche norme di componente.

4. Per lo Spazio Portuale è sempre fissato un *obiettivo di località*, non individuato graficamente nelle tavole RUE 2, finalizzato a consentire la maggior funzionalità e competitività del porto nel rispetto degli aspetti territoriali ed ambientali mediante operazioni di insediamento complesse e che coinvolgono nel processo produttivo aree anche non contigue. Al fine di un reale e più efficace raggiungimento di una maggior funzionalità e competitività del porto, dalla data di adozione del RUE è sempre consentito proporre al comune un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000: in tal caso eventuali incrementi di potenzialità e/o variazione degli usi, oltre ad essere soggetti ad oneri di U1 e U2, comportano l'applicazione di oneri aggiuntivi.

Art. I.13 **Aree pubbliche soggette a meccanismo compensativo**

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 con specifico perimetro rosso le aree per attrezzature e spazi pubblici, la cui acquisizione, ai sensi del c4 dell'art. 11 del PSC, può avvenire, in alternativa all'esproprio, tramite compensazione applicando, qualora non specificatamente indicati sulle stesse planimetrie, i seguenti indici, riferiti alle diverse zone omogenee territoriali definite dal PSC:

- 0,25 m²/m² nella *Città storica* e nelle *Zone a conservazione morfologica*
- 0,20 m²/m² negli ambiti consolidati del capoluogo e del centro del litorale di Marina di Ravenna
- 0,15 m²/m² negli ambiti consolidati dei centri di Frangia, degli altri centri del Litorale e dei centri maggiori del Forese
- 0,10 m²/m² negli ambiti consolidati degli altri centri del Forese
- 0,05 m²/m² nelle Zone periurbane
- 0,02 m²/m² nelle Zone agricole

Analogamente potranno assumere la medesima disciplina le aree di proprietà privata ritenute necessarie per ampliamenti di servizi pubblici esistenti (cimiteri, parcheggi, verde, ecc.) ricadenti nello spazio rurale.

2. La realizzazione della potenzialità edificatoria di compensazione, prodotta dalle aree di cui al c1, è ammessa:

- a) in loco per *attività/usi privati* se ed in quanto compatibili con l'attrezzatura pubblica prevista e i valori ambientali e paesaggistici del sito;
- b) a distanza nelle aree individuate dal PSC e dal POC ove è prevista la possibilità di utilizzare quote aggiuntive, destinabile ad ogni tipo d'uso ammesso nella zona ospitante.

S1/RUE FRANGIA	COMPARTI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE UNITARIA CONCERTATA															
	VILLAGGIO DEL FANCIULLO – PONTE NUOVO															
RICHIEDENTE: Soc. Il Parco srl – Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo P.G.																
PROPRIETA' DEL COMPARTO INDIVIDUATO NEL RUE: Soc. Il Parco srl – Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo																
OBIETTIVI – USI – QUANTITA' OBIETTIVI Realizzazione del tratto di viabilità di circuitazione al paese, fino a via 56 Martiri e relativo sistema rotatorio Riqualificazione dell'area di pertinenza della fondazione "Nuovo Villaggio del Fanciullo" con ridefinizione dei suoi perimetri, della sua funzione e per il completamento del comparto urbanistico di via Dei Nespoli Realizzazione della fascia verde di filtro alla nuova viabilità di circuitazione USI Viabilità – verde di filtro – residenza – servizi privati di interesse pubblico QUANTITA' Superficie PUC: SF = 40654 + Viabilità e Filtro mq. 16.020 SU = realizzabile prodotta da: Residuo Ex zona C "PUE via Dei Nespoli" (Ex lotti 4,5,6 e Parte lotto 3) S.F. = mq. 7.680 SU mq. 3.850 (1° Stralcio residenziale) Zona D2.7 inedificata (Fondazione Villaggio del Fanciullo) così individuata: SU esistente già realizzata mq. 7.501 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Zona D2.7</td> <td style="padding: 2px;">Sf mq. 23.112</td> <td style="padding: 2px;">$y1 \times 0,76 =$</td> <td style="padding: 2px;">Su mq. 16.805</td> <td style="padding: 2px;">x1 (PRG'93)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zona D2.7 (Villaggio)</td> <td style="padding: 2px;">Sf mq. 15.135</td> <td style="padding: 2px;">$y2 \times 0,76 =$</td> <td style="padding: 2px;">Suc mq. 11.502</td> <td style="padding: 2px;">x2 (RUE '07)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zona D2.7 (inedificata a residenza)</td> <td style="padding: 2px;">Sf mq. 7.977</td> <td style="padding: 2px;">$y3 \times 0,60 =$</td> <td style="padding: 2px;">Suc mq. 4.786</td> <td style="padding: 2px;">x3 (RUE '07)</td> </tr> </table> SU (x2 – esistente) = mq. 11.502 – 7.501 = mq. 4.001 z (SnR) (E' ammessa una quota max di mq. 2.500 per usi ricettivi/ricreativi) SU x3 = mq. 4.786 (residenziale) S.S. Villaggio mq. 432 (Pk) S.S. Pue mq. 2.590 (fascia verde di filtro + Pk) Le superfici indicate nella scheda dovranno essere verificate e definite in sede di PUC che attesterà i valori reali	Zona D2.7	Sf mq. 23.112	$y1 \times 0,76 =$	Su mq. 16.805	x1 (PRG'93)	Zona D2.7 (Villaggio)	Sf mq. 15.135	$y2 \times 0,76 =$	Suc mq. 11.502	x2 (RUE '07)	Zona D2.7 (inedificata a residenza)	Sf mq. 7.977	$y3 \times 0,60 =$	Suc mq. 4.786	x3 (RUE '07)	PRESCRIZIONI – PRESTAZIONI Qualità della progettazione con definizione dei caratteri qualitativi in sede di PUC. Cessione gratuita delle aree e realizzazione del tratto di circuitazione di competenza nel tratto Nord fino alla connessione con sistema rotatorio alla via 56 Martiri, con eventuale utilizzo anche degli oneri di urbanizzazione secondaria al 50%. Verifica di fattibilità nella fase attuativa dei PUA e PUC della connessione con la viabilità di circuitazione prevista a Sud nel Comparto di Art. 18 individuato dalla Scheda S7, ricadente in altra proprietà. L'adozione del RUE da parte del C.C. oltre alla sottoscrizione del presente accordo, consente la presentazione del PUC e l'approvazione del 1° stralcio, con attuazione della quota di SU già prevista dal PUE convenzionato di via Dei Nespoli, sull'area non ancora edificata come da previsione di PRG '93 e PSC 2003. L'approvazione definitiva del RUE consente di attuare il 2° stralcio del PUC per la quota residua di SU, ricadente nell'area del "villaggio", contestualmente alla realizzazione del tratto di competenza della viabilità di circuitazione e sistema rotatorio. Verifica delle problematiche idrauliche e delle reti tecnologiche. N.B. la Sf y1 di mq. 23.112 è stata ricavata dalle tavv. 54 e 55 del PRG '93
Zona D2.7	Sf mq. 23.112	$y1 \times 0,76 =$	Su mq. 16.805	x1 (PRG'93)												
Zona D2.7 (Villaggio)	Sf mq. 15.135	$y2 \times 0,76 =$	Suc mq. 11.502	x2 (RUE '07)												
Zona D2.7 (inedificata a residenza)	Sf mq. 7.977	$y3 \times 0,60 =$	Suc mq. 4.786	x3 (RUE '07)												



S1		PONTE NUOVO - VILLAGGIO DEL FANCIULLO				
N	PROPRIETA'	CF	foglio	mappale	superficie	NOTE
A	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI GELSO ED ANNA FRASCALI ONLUS con sede in RAVENNA	92017960391	Ravenna 158	156 411	364 5.425	*sup parziale ente urbano
				412	3.757	ente urbano
				496 497	15.234 2.647	*sup parziale
				498	2.353	
				542	4.967	ente urbano
				548	376	ente urbano
				582	484	
				583	8.358	
				585	5.476	
				588	77	
				590	1.277	
			totale	50.795		
B	SOCIETA' IL PARCO SRL con sede in RAVENNA	02200870398	Ravenna 158	581	393	
				584 591	102 795	ente urbano
				608	109	
				611	2.852	
				615	1.026	
			totale	5.277		

Capo 5° **Strumenti di valutazione ambientale**

Art. I.14 **Strumenti preventivi per la compatibilità ambientale previsti da normativa sovraordinata**

1. I Piani, i Programmi ed i progetti per i quali la normativa comunitaria, nazionale, regionale prevede forme di valutazione ambientale preventiva, dovranno essere assoggettati alle procedure previste di cui ai seguenti provvedimenti normativi di riferimento, attualmente in vigore, riportati ai commi successivi, e loro eventuali future modificazioni.

2. La *Valutazione Ambientale Strategica (VAS – VALSAT)* comprende, ai sensi del Dlgs 152/2006, "l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione". La normativa di riferimento è la seguente:

- Normativa comunitaria: Direttiva 2001/42/Ce del 27 Giugno 2001;
- Normativa nazionale: Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
- Normativa regionale: L.R. 24 marzo 2000, n. 20; Del. C.R. 4 aprile 2001, n. 173.

3. La *Valutazione d'incidenza* (nelle aree SIC - ZPS) il cui oggetto e relativi contenuti sono definiti nel DPR 8 settembre 1997, n.357 "nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La normativa di riferimento è la seguente:

- Normativa comunitaria: Direttiva 92/43/CEE; Direttiva 79/409/CEE; Definizione di Aree protette contenuta nelle: Direttiva 92/42/CEE e Direttiva 79/409/CEE
- Normativa nazionale: D.P.R. 8 Settembre 1997 n.357 (coordinato al DPR 12 Marzo 2003 n 120); D.M. 3 Aprile 2000 (suppl. Ord. N.65 alla GU 23/10/1997 n.95 del 22/04/2000)
- L.R. 14 aprile 2004 n.7
- Normativa regionale: L.R. 17 Febbraio 2005 n. 6
- Del. G. RER 30 luglio 2007 n.11/91.

4. La *Valutazione di Impatto Ambientale* comprende, ai sensi del Dlgs 152/2006 "l'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell'opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione". La normativa di riferimento è la seguente:

- Normativa comunitaria: Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997; Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003; Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996
- Normativa nazionale: Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- Normativa regionale: LR 18 maggio del 1999 integrata e modificata dalla L.R. n.35/2000; D.G.R 15 luglio 2002, n. 1238.

5. *Autorizzazione Integrata Ambientale* – IPPC definito nel Dlgs 18/02/2005 n.59 come "il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto." La normativa di riferimento è la seguente:

- Normativa comunitaria: Direttiva 96/61/CE del 24 Settembre 1996 (IPPC Integrated Pollution Prevention Control)
- Normativa nazionale: Dlgs 18 Febbraio 2005 n 59; Dlgs 152 del 3 Aprile 2006
- Normativa regionale: LR 11 ottobre 2004, n. 21.

Art. I.15
Strumenti preventivi per la compatibilità ambientale
previsti dalla presente normativa

1. Il RUE individua, tra i casi non sottoposti a procedure di compatibilità ambientale previsti dalla normativa sovraordinata di cui al precedente articolo, quelli per i quali è richiesto lo *Studio di compatibilità ambientale* di cui al presente articolo.

2. Devono essere soggetti a *Studio di compatibilità ambientale* i piani urbanistici (modalità di attuazione indiretta) purché non già sottoposti a **VAS** e inoltre, qualora siano interessate componenti dello *Spazio naturalistico* e/o del *Sistema paesaggistico ambientale*:

- gli interventi ad attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Atto d'Obbligo (**PUAO**) o Convenzione (**PUC**);

- i *piani aziendali ed interaziendali* ricadenti in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;

- i *progetti di recupero di allevamenti industriali dismessi* di cui all'art. IV.22 c2 e i progetti per la realizzazione di nuovi impianti produttivi legati all'agricoltura di cui all'art. IV.23.

Tale studio può essere richiesto anche in altri casi in cui si riscontrino elementi di criticità in relazione agli aspetti elencati al seguente c3 punto b).

3. Lo *Studio di compatibilità ambientale*, che dovrà costituire un documento allegato al piano o progetto, dovrà articolarsi come segue:

a) **QUADRO CONOSCITIVO** dell'esistente che individua le criticità ambientali, tenendo conto anche della **VALSAT** del PSC;

b) Analisi dei seguenti aspetti (check-list), da approfondire ove si riscontri la necessità, a seconda del tipo di intervento:

- Energia (elementi di bioedilizia, orientamento, forma geometrica edifici, locazione finestre, luce naturale, illuminazione pubblica, uso di risorse rinnovabili, ...)

- Mobilità

- Risorse Idriche (gestione acque meteoriche, acque di prima pioggia e/o acque reflue di dilavamento, acque di natura domestica ed industriale, collegamento ad impianto di depurazione, approvvigionamento idrico ecc.)

- Suolo, sottosuolo (indice di permeabilità, falda, ecc.)

- Verde, rete ecologica, habitat naturali (collegamento/interferenza con le reti ecologiche esistenti e/o di progetto, pianificazione del verde urbano, ecc.)

- Rifiuti (previsione isole ecologiche, collocazione cassonetti, altro, ecc.)

- Rumore (previsione livelli acustici, ecc.)

- Paesaggio (relazioni con l'area circostante, ecc.)

- Coesione sociale (pianificazione di parchi, piazze, servizi, ecc.)

- Altro (uso di materiali riciclati, eco-compatibili, ecc.);

c) Individuazione di interventi di mitigazione o compensazione;

d) Valutazione di compatibilità ambientale che sintetizzi il quadro definito sopra e verifichi la rispondenza ai principi di Sostenibilità Ambientale Comunali definiti nel PSC.

4. Per la valutazione dello "Studio di compatibilità ambientale" può essere istituito uno specifico Nucleo di Valutazione Interno al Comune integrando il Nucleo (Nu.V.I.) di cui all'art. VIII.29, composto dai tecnici competenti per le diverse discipline, nominato dal Direttore Generale che individua anche il coordinatore. Tale nucleo dovrà verificare la compatibilità dei progetti anche richiedendo modifiche ed integrazioni ai progetti stessi.

Capo 6°
Riferimenti per la gestione

Art. I.16
Corrispondenze tra l'articolazione del territorio comunale
e le zone territoriali omogenee di cui al DI 1444/68

1. In riferimento al DI 1444/68 si assumono, ai fini di una migliore gestione del piano, corrispondenze riportate nella seguente tabella per le componenti sistemiche (spazi e sistemi) di cui all'art.16 del PSC, che costituiscono zonizzazione urbanistica⁴:

⁴ Le corrispondenze indicate nella tabella sono integrabili con determina dirigenziale

Art.I.16 -Tabella: SCHEMA CORRISPONDENZE ARTICOLAZIONE TERRITORIO COMUNALE E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE							
	A	B	C	D	E	F	G
SPAZIO NATURALISTICO					<ul style="list-style-type: none"> • Zone boscate e/o arbustive, macchie, rimboscimenti • Zone umide • Reticolo idrografico • Arenile naturale • Arenile attrezzato con dune • Arenile attrezzato senza dune • Zone di integrazione dello spazio naturalistico • Strutture turistiche minori • Allevamenti ittici • Centri aziendali integrabili • Campeggi e aree di sosta 		
SPAZIO RURALE	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici di valore tipologico documentario • Edifici degli appoderamenti ERSA 	<ul style="list-style-type: none"> • Insediamenti lineari residenziali • Aree a completamento edilizio 		<ul style="list-style-type: none"> • Attività produttive connesse all'agricoltura e/o compatibili con l'agricoltura 	<ul style="list-style-type: none"> • Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola • Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola • Zone di più recente formazione derivata dalla riforma fondiaria ad alta vocazione produttiva agricola • Zone agricole periurbane 		
SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE	Le componenti di tale sistema assumono la classificazione di zona omogenea della componente dello Spazio naturalistico o dello Spazio rurale o dello Spazio portuale o Spazio urbano in cui ricadono						
SISTEMA DELLA MOBILITA'	--	--	--	--	--	Tutte le componenti di valenza territoriale e sovracomunale	Tutte le componenti di valenza di quartiere
	A	B	C	D	E	F	G
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI						<ul style="list-style-type: none"> • Verde pubblico • Attrezzature pubbliche • Impianti tecnologici • Verde privato • Attrezzature private 	
SPAZIO PORTUALE				<ul style="list-style-type: none"> • Aree consolidate per attività produttive portuali • Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di Progetti Unitari vigenti alla data di adozione del PSC • Aree consolidate per attività produttive industriale • Aree consolidate per cantieristica 		<ul style="list-style-type: none"> • Banchine e zone d'acqua • Demanio Marittimo • Raccordi ferroviari e zone di formazione convogli • Aree di servizio e di accesso alle banchine • Aree per l'intermodalità • Centro direzionale da Porto • Servizi al Porto 	

SPAZIO URBANO	CITTA' STORICA	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici e/o complessi di valore monumentale-patrimonio UNESCO • Edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale- • Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico e/o documentario • Edifici prevalentemente residenziali di valore storico documentario • Giardini e/o orti da conservare 	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici di recente edificazione • Edifici non compatibili con il contesto • Aree da riedificare 				
	CITTA' A CONSERVAZIONE MORFOLOGICA	<ul style="list-style-type: none"> • Edifici di interesse tipomorfologico e documentario e relative pertinenze • Edifici di interesse tipomorfologico • Edifici di recente edificazione e relative pertinenze • Edifici non compatibili con il contesto 					
	CITTA' CONSOLIDATA O IN VI ADI CONSOLIDAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto edilizio caratterizzato da edifici a conservazione morfologica • Complessi e/o edifici di valore storico-architettonico • Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto 	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera, a 1-2 piani fuori terra • Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 3 piani fuori terra • Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 4 piani fuori terra e oltre • Tessuto edilizio a morfotipologia autonoma • Tessuto edilizio a morfotipologia autonoma da mantenere • Aree e/o edifici da riqualificare 	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuto e/o manufatti per attività produttive • Complessi, edifici, e/o impianti per attività terziarie e/o miste 			

Art. I.17
Coefficiente di conversione volumetrica

1. Il coefficiente di conversione volumetrica, pari a 3,20 è il valore numerico per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della **Suc**, per ottenere il valore in metri cubi di un edificio ai fini dell'applicazione di disposizioni regionali e nazionali riferite ai valori volumetrici delle costruzioni.

Art. I.18
Opere di pre-urbanizzazione

1. Per opere di pre-urbanizzazione s'intende l'insieme organico degli interventi necessari alla caratterizzazione ad alla bonifica dei siti coinvolti in processi di dismissione e/o riconversione di aree produttive. Le opere di pre-urbanizzazione dovranno essere realizzate dal proprietario del sito nella misura necessaria ad ottenere caratteristiche dei terreni coerenti con l'utilizzazione prevista. Le opere di pre-urbanizzazione possono essere realizzate anche a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria qualora facciano parte del progetto per la realizzazione di dette opere di urbanizzazione.

Art. I.19
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le *opere di urbanizzazione primaria* sono:

- le strade urbane a servizio dell'insediamento e/o di quartiere;
- i parcheggi pubblici e gli spazi di sosta in misura non inferiore a 4,00 m² per abitante convenzionale insediabile;
- le fognature, gli impianti di depurazione e le vasche di laminazione;
- il sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, della forza motrice, del gas e del telefono e le polifore per le fibre ottiche;
- la pubblica illuminazione;
- il verde attrezzato e il verde sportivo di valenza locale in misura non inferiore a 7,00 m² per abitante convenzionale insediabile;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi e alla pubblica viabilità a servizio degli insediamenti, anche se ricadenti al di fuori dell'area d'intervento;
- le reti infrastrutturali per le telecomunicazioni ed informatiche (quali le polifere per il cablaggio e la posa di fibre ottiche e simili) e l'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazione ai sensi dell'art.40 della L 166/2002.
- altre opere strettamente connesse e necessarie alla funzionalità dell'insediamento, anche in relazione alle particolari caratteristiche del contesto ambientale e da definire in sede di progetto di **PUA** e relativa convenzione.

Quote maggiori a 11 m² per abitante convenzionale insediabile destinate a verde e parcheggio possono essere definite dalle prescrizioni grafiche e normative relative a singole componenti dello spazio urbano.

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria anche le opere esterne al comparto di intervento (**PUA**) strettamente necessarie alla sua attuazione, nonché le opere funzionali al completamento degli spazi verdi attrezzati, cioè non riconducibili per funzione e dimensione ad opere di urbanizzazione secondaria.

2. Le *opere di urbanizzazione primaria* devono essere realizzate di norma dal soggetto attuatore, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita delle aree. È comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere, anche in applicazione di quanto disposto dall' art. 18 della LR 6/95. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla Regione.

3. Le *opere di urbanizzazione secondaria* sono:

- le strade urbane di scorrimento e penetrazione; le strade extraurbane; gli asili nido, le scuole materne, le scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo nella misura complessiva di 6,5 m² per abitante convenzionale insediabile;
- attrezzature per servizi sociali e sanitari, per pubblica amministrazione, per attività culturali e sociali, per il culto nella misura complessiva di 3.5 m² per abitante convenzionale insediabile;
- gli spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport di valenza circoscrizionale e/o superiore nella misura di 9 m² per abitante convenzionale insediabile;

La quota da destinare a tali opere – la cui articolazione è indicativa - non può complessivamente essere inferiore a 19 m²/per abitante convenzionale insediabile salvo maggiori prescrizioni grafiche e normative relative a singole componenti dello spazio urbano e dello spazio portuale.

4. Al di fuori dei casi di cui al precedente c1, la realizzazione di *opere di urbanizzazione secondaria* direttamente da parte del privato è disciplinata dalla normativa vigente in materia (Dlgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.)

Art. I.20 Asservimento di aree

1. Le *aree asservite o da asservire alle costruzioni*, esistenti e di progetto, corrispondono alle superfici fondiari nelle quali esse ricadono, di dimensioni tali che applicando ad esse l'indice di *utilizzazione fondiaria*, la quantità risultante corrisponde alla **Suc** dell'edificio; non è ammesso successivamente il frazionamento delle aree che hanno concorso a determinare la **Suc** edificata.

2. Non è ammesso asservire aree di altra componente di spazio e/o sistema ad aree esterne non contigue ad esclusione delle zone destinate alla produzione agricola, le quali peraltro dovranno rispettare quanto espressamente specificato al c8 dell'art. IV.5 e salvo i casi disciplinati da specifiche norme di componente (per es. verde privato art. II.13).

3. L'asservimento di aree deve essere stipulato nelle forme di legge, registrato e trascritto alla conservatoria dei RR.II. ed allegato ai documenti della richiesta del permesso di costruire.

Art. I.21 Registro degli asservimenti

1. L'Amministrazione Comunale provvede a registrare su specifico tematismo del Sistema Informativo Territoriale (SIT) comunale chiamato *Registro degli asservimenti*, le aree di pertinenza giuridica relative a ciascun permesso di costruzione per *Nuova costruzione (NC)* in attuazione del piano, sia nello *Spazio urbano* che nello *Spazio rurale*.

Art. I.22 Destinazione d'uso degli edifici

1. La destinazione d'uso legittimamente in atto nell'immobile è quella risultante dal titolo abilitativo edilizio. In mancanza degli indicati provvedimenti, è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita all'immobile. In assenza dei documenti sopra citati, la destinazione d'uso può essere attestata tramite autocertificazione, producendo documentazione probante.

2. Il cambiamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, in conformità con la disciplina urbanistica vigente, è comunque subordinato all'adeguamento degli standard pubblici e privati connessi alla nuova destinazione.

3. Il soddisfacimento degli standard nella *Città storica* in quello a *Conservazione morfologica* e nella *Città consolidata o in via di consolidamento* a seguito del cambiamento di destinazione d'uso può essere assicurato attraverso la monetizzazione degli stessi secondo modalità e parametri da definirsi con specifica provvedimento dirigenziale sulla base dei costi reali delle opere e la stima del valore delle aree.

4. Non è considerato mutamento della destinazione d'uso ai sensi delle presenti *Norme Tecniche* quello che riguarda meno del 30% della **Suc** della *Unità immobiliare* e comunque per una **Suc** non superiore a 30 m².

Art. I.23 Parcheggi privati e privati di uso pubblico – definizione e quantificazione

1. Per spazi di parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta dei veicoli (auto, motocicli, autocarro, ecc.). Tali spazi di sosta dovranno essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali a tale uso destinati o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche limitrofe concesse in uso; essi dovranno essere opportunamente indicati con apposita segnaletica ed eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in sede di rilascio del titolo edilizio per una più facile accessibilità al parcheggio stesso.

2. I parcheggi si suddividono in:

- a) parcheggi di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. I.19 c1
- b) parcheggi di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. I.19 c2
- c) parcheggi e autorimesse di pertinenza delle costruzioni e degli impianti: sono parcheggi riservati al servizio di singoli edifici, tali da soddisfarne le specifiche esigenze di parcheggio privato o ad uso comune. Essi fanno parte dell'area di pertinenza dei singoli edifici e vanno progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico. I parcheggi, attinenti la quota necessaria al raggiungimento del minimo

standard richiesto, restano per sempre vincolati nella destinazione d'uso e non possono essere ceduti separatamente dall'*Unità immobiliare*, alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

3. In tutte le nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni, ristrutturazioni edilizie che determinino aumento di **Suc**, in ogni intervento che prevede aumento di *Unità immobiliari*, a esclusione della città storica, e nei casi previsti dalle norme delle singole componenti di cui agli articoli seguenti, vanno individuati spazi privati e/o privati di uso pubblico per la sosta dei veicoli a motore nelle quantità prescritte, per le diverse destinazioni d'uso degli impianti e degli edifici, dalla successiva tabella, che fa parte integrante del presente articolo, ciò ad integrazione dei parcheggi pubblici prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. Nei casi di variazione della destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, qualora nella tabella successiva sia prevista per la destinazione finale una dotazione di standard a parcheggio superiore a quella originariamente autorizzata, vi è obbligo di reperimento di aree per parcheggi, per la relativa differenza, fatto salvo per la *Città storica*. Nel caso tale differenza non sia superiore ai due posti auto netti (cioè 25 m²) non sussiste tale obbligo. In caso di ampliamento e/o sopraelevazione di una singola *Unità immobiliare* che non ecceda i 20 m² di **Suc** non vi è obbligo di reperire nuovi spazi a parcheggio.

5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione, di restauro, ripristino tipologico, e/o variazione della destinazione d'uso in edifici esistenti è ammessa la possibilità di concedere **deroghe** – ad eccezione degli usi abitativi - per un max del 50% della dotazione di parcheggio privato, con conseguente reperimento di spazi di sosta su area pubblica, a seguito di presentazione di idonea documentazione e studio che accerti anche che dalla deroga non derivino situazioni di pericolo, o intralcio alla circolazione e che la dotazione dei parcheggi pubblici esistenti lo consenta. Potranno essere computate per il calcolo della dotazione di spazi a parcheggio, aree private non di pertinenza dell'*Unità immobiliare* oggetto dell'intervento, destinate e/o da destinare alla sosta, purché poste in un intorno di 100 ml e sempreché risultino realisticamente sfruttabili e facilmente individuabili; tale utilizzo dovrà essere garantito mediante apposito atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto. In entrambi i casi la deroga è concessa dal dirigente responsabile del Servizio competente alla gestione edilizia previo parere del Servizio competente in tema di viabilità.

La facoltà di deroga di cui alla legge n. 122/89 è ammessa per la *Città storica* e per la *Città a conservazione morfologica*, nei seguenti casi: quando è esaurita la capacità edificatoria dell'area; interessa soltanto gli edifici esistenti; non interessa le *Aree soggette ad ingressione marina* del litorale di cui all'art. 11.17 c4; per gli edifici della *Città storica*, salvo quanto consentito da specifiche norme di componente, la deroga è ammessa nel rispetto dei valori architettonici, morfologici e tipologici dell'edificio e/o del tessuto. L'atto di vincolo di cui al c5 dell'art. 9 della Legge n. 122/89 deve essere redatto in forma di atto pubblico e deve essere allegato alla dichiarazione di fine lavori.

6. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete commerciale preesistente, in applicazione della L.R. 14/99 e al punto 5.2.4 dei suoi criteri applicativi, possono essere richieste dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori fino ad un max del 30% di quelli previsti nella Tabella riassuntiva o parcheggi interrati senza che determinino superficie accessoria nei soli seguenti casi:

- a) nell'ambito dei *Progetti di valorizzazione commerciale* di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R.14/99 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri (biciclette, ciclomotori, motocicli), e purché gli interventi siano limitati alla *Ristrutturazione edilizia (RE)* ed variazioni di destinazioni d'uso. Le dotazioni sono comunque da rispettare nel caso di interventi di *Ristrutturazione urbanistica (RU)*, di *Demolizione e ricostruzione (DR)*, di *Nuova costruzione (NC)*;
- b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi il limite dimensionale della classe di appartenenza, e sia documentata e accertata una situazione di non saturazione o un indice di occupazione degli spazi di sosta non superiore all'85%, anche limitata a specifiche fasce orarie, degli spazi di sosta disponibili;
- c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali posti nella *Città storica* in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli *Esercizi di vicinato*, a condizione che gli interventi edilizi siano limitati alla variazione di destinazione d'uso, alla *Ristrutturazione edilizia (RE)* e recupero di edifici preesistenti.

Nei suddetti casi a titolo compensativo va prevista la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri e/o incrementata la sosta per veicoli a due ruote.

7. Qualora sia prevista una riduzione dello standard di parcheggi da norme specifiche di componente, come nel caso delle *Centralità e assi di valorizzazione commerciale e turistica* di cui all'art. VI.51 si applica, in relazione ai casi di cui al comma precedente, la condizione più conveniente.

8. Nell'ambito della *Città storica*, della *Città a conservazione morfologica*, limitatamente agli *Esercizi di vicinato (Co1)* ai *Servizi pubblici (Spu)* e ai *Servizi privati (Spr)*, con esclusione degli *Usi di tipo integrativo (Spr2)*, previo parere del Servizio competente in tema di viabilità, possono concorrere a determinare lo standard di parcheggio anche spazi di sosta destinati a biciclette, ciclomotori e motocicli alle seguenti condizioni:

- a) che la superficie considerata non sia eccedete il 15% della superficie da destinare a posti auto;

b) che la dotazione di sosta sia soddisfatta completamente all'interno dell'area privata e pertanto non sia richiesta o sia già stata concessa la deroga ai parcheggi ai sensi del presente articolo.

9. Per la realizzazione dei parcheggi pubblici e privati, ferma restando la dotazione complessiva totale richiesta per le singole componenti, è ammessa, previa convenzione, una diversa ripartizione delle quote fra parcheggi pubblici, parcheggi privati di uso pubblico e parcheggi privati, in rapporto alle diverse caratteristiche di concorso di pubblico e di organizzazione funzionale dell'attività.

10. A precisazione ed integrazione delle norme di cui al presente articolo si rinvia alle norme specifiche di componente.

TABELLA RELATIVA ALLE DOTAZIONI PER PARCHEGGI PRIVATI E PRIVATI DI USO PUBBLICO

Parametri per il dimensionamento:

- Posto auto netto
 - ≥ 11,00 per stalli paralleli alla corsia (ml 2,20 x 5,00)
 - ≥ 12,50 per stalli inclinati o perpendicolari alla corsia (ml.2,50 x 5,00)
 - (vano autorimessa singolo ≥ 17,60 m², larghezza ≥ 3,20 m, lunghezza ≥ 5,50 m)
- posto moto ≥ 2,30 m²
- posto autocarro – bus ecc. ≥ 37,50 m²
- posto bici ≥ 1,20 m²

La superficie in m² è calcolata sulla **Suc**, con esclusione comunque della *Superficie accessoria (Sa)* destinata ad autorimessa o garage.

L'area di manovra compresa nel calcolo dello standard deve essere ad esclusivo servizio del parcheggio e non può essere computata per una superficie maggiore di quella destinata allo stazionamento.

In presenza di porte e finestre deve comunque essere salvaguardata una fascia di rispetto ad uso pedonale, di larghezza non inferiore a m. 1.00, (salvo distanze maggiori previste da norme di legge) interposta tra gli stalli e le facciate degli edifici. Tali fasce, con esclusione delle destinazioni di cui ai successivi punti **a)**, **b)**, **c)** e **d)**, non potranno essere comprese nel computo delle aree di manovra. Per il dimensionamento delle corsie si rinvia alla nota ⁵

Dotazioni per destinazione:

a) Abitazione permanente (A1) – (A2)

1 posto auto netto ogni 50 m² di **Suc** o sua frazione superiore ai 16 m² per i primi 150 m² di ogni **UI**, e comunque almeno un posto auto per ogni **UI**

1 posto auto netto ogni 100 m² di **Suc** o sua frazione oltre i 150 m² e fino a 350 m² di ogni **UI**

1 posto auto aggiuntivo ogni 3 *Unità immobiliari (UI)* facenti parte di una unica **Ue**, con esclusione di quelle ricadenti nella città storica

b) Abitazione turistica (A4)

Come per abitazione permanente + 1 posto auto netto ogni 100 m² di **Suc** delle **UI** quale spazio di sosta ad uso comune

c) Abitazioni collettive (A3)

1 posto auto netto ogni 50 m² di **Suc** o sua frazione

d) Usi di tipo integrativo (Spr2)

Con lo stesso standard della destinazione principale a cui sono integrati

e) Terziario Direzionale (Spr4) comprese le attività direzionali portuali (PO.3)

1 posto auto netto accessibile dall'utenza ogni 25 m² di **Suc**

f) Pubblici Esercizi ed esercizi di pubblico servizio (Spr1) con esclusione delle discoteche

1 posto auto netto accessibile dall'utenza ogni 12,5 m² di **Suc**

⁵ La corsia di transito, al netto di qualsiasi elemento verticale, dovrà recare le seguenti dimensioni:

a) nel caso di immobili con destinazioni residenziali di cui ai punti a), b), c) d):

- minimo m. 3,00 per corsie a senso unico e stalli disposti parallelamente o con inclinazione di 30° rispetto al senso di marcia dei veicoli

- minimo m. 5 per corsie a doppio senso di circolazione o comunque con stalli di sosta ortogonali o inclinati di 45° o 60°

In tali casi qualora gli stalli siano a servizio di un'unica UI non si applicano per le corsie le dimensioni minime sopra indicate.

b) nel caso di immobili con destinazioni non residenziali di cui ai punti e), f), g); h), i), l), m; n), o):

- minimo m. 3,50 per corsie a senso unico e stalli disposti parallelamente o con inclinazione di 30° rispetto al senso di marcia dei veicoli;

- minimo m. 5,00 per corsie a doppio senso di circolazione o comunque con stalli di sosta ortogonali o inclinati di 45° o 60° per aree di sosta con capacità non superiore a 15 posti auto.

- minimo m. 5,60 per corsie a doppio senso di circolazione o comunque con stalli di sosta ortogonali o inclinati di 45° o 60° per aree di sosta con capacità superiore a 15 posti auto.

g) *Artigianato di servizio alla persona*

1 posto auto netto ogni 25 m² di **Suc** e comunque 1 posto macchina per ogni unità funzionale e/o catastale, fermo restando che si deve trattare di posti auto accessibili dall'utenza.

h) *Attività espositive, commercio all'ingrosso*

1 posto auto netto accessibile dall'utenza ogni 100 m² di **Suc**

i) *Artigianato di servizio per cose (Pr3) e Artigianato produttivo e laboratoriale (Pr2)*

1 posto auto netto accessibile dall'utenza ogni 100 m² di **Suc**

l) *Attività Produttive di tipo manifatturiero (Pr1), Servizi portuali (PO.1), Attività di cantieristica (PO.2), Attività industriali in ambito portuale (PO.4), Attrezzature per l'intermodalità (PO.7) e Impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli (RA5)*

1 posto auto netto accessibile dall'utenza ogni 400 m² di **Suc**

1 posto autocarro netto accessibile dall'utenza ogni 1000 m² di **Suc**

Per i parcheggi e le aree di movimentazione di pertinenza di attività produttive, in base a quanto definito dalla legge n. 447/95 art. 2, c1, lettera c), deve essere prevista una valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 c4 della stessa legge, nonché ai sensi della L.R. n. 15/2001.

m) *Strutture ricettive alberghiere (T1)*

1 posto auto netto accessibile dall'utenza ogni camera + 1 posto auto netto ogni 250 m² di **Suc**, entrambi accessibili dall'utenza

n) *Servizi di uso pubblico (Spu) e Servizi privati (Spr) (con esclusione di quelli già precedentemente citati)*

1 posto auto netto ogni 25 m² di **Suc**

Il dirigente competente alla viabilità sulla base di specifiche destinazioni d'uso a maggior o minor impatto può disporre un diverso parametro che comunque non può essere inferiore ad 1 posto auto netto ogni 3 persone di capacità ricettiva prevista (tale parametro è da raddoppiarsi per palestre aperte al pubblico e discoteche).

o) *Attività Commerciali (C)*

Dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci in applicazione della L.R. 14/99 e suoi criteri applicativi.

1) Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune.

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa *Unità edilizia* che contiene l'unità o le *Unità immobiliari* di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o *Unità edilizia* posta in un ragionevole raggio (max 100 ml) di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico (di cui al punto 5.1 dei criteri della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253/1999).

Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti auto con accessi differenzianti, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

2) Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali

I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dalle singole componenti.

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire soluzioni interrato e/o pluripiano che minimizzano l'estensione della superficie che viene impermealizzata.

Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, (fatto salvo diversa prescrizione delle singole norme di componente).

3) Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela

Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie di commercio e merceologie e alle diverse zone urbane devono rispettare comunque i seguenti valori minimi:

a) *Esercizi di vicinato* 1 posto auto netto ogni 25 m² di **Suc** e comunque 1 posto macchina per ogni unità funzionale e/o catastale, fermo restando che si deve trattare di posti auto direttamente accessibili da parte della clientela

b) *Medie - grandi strutture di vendita* di prodotti alimentari:

- per esercizi fino a 400 m² di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 m² di **S.V.** o frazione;
 - per esercizi da 400 fino a 800 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 18 m² di **S.V.** o frazione;
 - per esercizi da 800 fino a 1.500 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 13 m² di **S.V.** o frazione;
 - per esercizi con oltre 1.500 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 8 m² di **S.V.** o frazione.
- In ogni caso la superficie destinata a parcheggio pertinenziale non potrà essere inferiore a 15 m² ogni 10 m² di **Suc.**

c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:

- per esercizi fino a 400 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 40 m² di **S.V.** o frazione;
 - per esercizi da 400 fino a 800 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 25 m² di **S.V.** o frazione;
 - per esercizi da 800 fino a 1.500 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 20 m² di **S.V.** o frazione;
 - per esercizi con oltre 1.500 m² di **S.V.**: 1 posto-auto ogni 16 m² di **S.V.** o frazione.
- In ogni caso la superficie destinata a parcheggio pertinenziale non potrà essere inferiore a 12 m² ogni 10 m² di **Suc.**

d) *Centri commerciali*: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle **S.V.** degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, separatamente la somma della **S.V.** degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari ed applicando a tali somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).

Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta per le singole destinazioni d'uso.

Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte.

Tale soluzione potrà essere concessa previa convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo da approvarsi da parte del C.C.

e) complessi o gallerie commerciali realizzati in *Unità edilizie* esistenti, al di fuori della *Città storica* e la *Conservazione Morfologica*, si applicano agli standard sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui alle precedenti lettere b) e c)f) la superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili ed a consegna differita (per es. concessionarie di auto, rivendite di legnami, di materiale per l'edilizia e di mobili), è computata nella misura di 1/10 della **S.V.** quando non sia superiore a 2.500 m². Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la **S.V.** è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e 1/4 per la parte eccedente.

Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce presupposto per il rilascio del permesso di costruire ed integrazione alla comunicazione di cui all'art.7 del Dlgs.114/98. Con il suddetto atto l'operatore commerciale si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.

4) Posti per motocicli e biciclette

In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, -si prescrive adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, nella misura di 1 posto ogni 50 m² di superficie di vendita, e comunque da localizzarsi in prossimità degli ingressi ai clienti.

5) Aree per il carico e lo scarico delle merci

Le *Medio-grandi strutture di vendita* di prodotti alimentari e le *Grandi strutture di vendita* devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese, e ai flussi di traffico, e a quant'altro previsto dai criteri approvati dal C.C. ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Per *Medio-grandi strutture di vendita* di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'ideale segnaletica orizzontale e verticale.

Per le *Grandi strutture di vendita* l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Per le *Grandi strutture di vendita* è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela su strade pubbliche.

Per le tipologie sopraccitate pertanto, l'area per il carico e scarico merci dovrà essere aggiuntiva rispetto a quella destinata al parcheggio pertinenziale per la clientela.

6) **Per i parcheggi e le aree di movimentazione di pertinenza di attività commerciali**, in base a quanto definito dalla legge n. 447/95 art. 2, c1, lettera c), deve essere prevista una valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 c4 della stessa legge, nonché ai sensi della L.R. n. 15/2001.

Art. I.24

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il RUE, per quanto di competenza, in riferimento agli indirizzi definiti dal Piano Energetico Comunale e Regionale e alla legislazione nazionale in materia (Dlgs 387 del 2003 e successivi decreti applicativi), favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili (**A10** – art. I.3) prioritariamente da impianti solari termici e fotovoltaici e inoltre da impianti a biomasse e microeolici, disciplinandola come segue in relazione ai vari Spazi e Sistemi.

2. Gli Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili trattati nel presente articolo sono gli impianti solari termici, fotovoltaici, impianti a biomassa e microeolici.

3. Ai fini delle presenti norme, gli impianti solari fotovoltaici si distinguono:

a) in base alla collocazione:

a1) sugli edifici (impianti integrati o parzialmente integrati): per edifici, ai fini della presente normativa, si intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla normativa urbanistica-edilizia.

a2) sul suolo (impianti non integrati);

b) in base alle finalità produttive:

b1) per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma la maggior parte dell'energia che produce;

b2) per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

4. Fermo restando ogni altro obbligo e adempimento in relazione a specifiche normative tecniche (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008), norme in materia di valutazione di impatto ambientale (L.R. 9/99 e s.m.i.), vincoli di cui al Dlgs. 42/04 (Codice per i Beni Culturali), procedure/autorizzazioni/pareri/nulla-osta di ogni altro ufficio od Ente competente, le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti solari fotovoltaici**, che devono comunque essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. XI.17 punto C), si differenziano in base alla potenza installata e in base alla collocazione dell'impianto come segue:

a) l'installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 4 kW costituisce *attività edilizia libera* con l'esclusione dell'installazione su immobili ubicati, nella *Città storica* e ricadenti nelle componenti **CSM, CSA, CSD** (art. VI.4); nella *Città a conservazione morfologica* e ricadenti nelle componenti **CMA, CMT** (art. VI.21); su immobili isolati classificati come di valore storico-architettonico (art. II.11), di valore testimoniale (art. II.13), di valore tipologico documentario (art. II.12); su immobili ricadenti in zone di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 e in zone di tutela naturalistica (SIC e ZPS), nei quali casi si applicano le procedure di cui al successivo punto b);

b) l'installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 4 kW e inferiore a 20 kW è soggetta alla disciplina della **Denuncia di Inizio Attività** salvo diverse disposizioni di legge;

5. Le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti solari termici**, che devono comunque essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. XI.17 punto C), si differenziano in base alle dimensioni dell'impianto come segue:

a) l'installazione di impianti solari termici di dimensioni inferiori o uguali a 20 m² costituisce *attività edilizia libera* con l'esclusione dell'installazione sugli immobili e zone, così come già definiti al punto a) del precedente c4 nei quali casi si applicano le procedure di cui al successivo punto b);

b) l'installazione di impianti solari termici di dimensioni superiori a 20 m² è soggetta alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività.

6. Le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti a biomasse** si differenziano in base alla potenza installata come segue:

a) l'installazione di impianti a biomasse sotto i 200 kW è soggetta alla disciplina della **Denuncia di inizio attività** (Art. 12 del Dlgs. N. 387/2003).

b) l'installazione di impianti a biomasse di potenza maggiore o uguale a 200 kW è soggetta ad una **autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia** a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate (Art. 12 del Dlgs. N. 387/2003).

7. Le procedure autorizzative per l'installazione degli **impianti microeolici** (di potenza non superiore a 5 kW e altezza non superiore ai 15 m al mozzo) prevedono la Denuncia di Inizio Attività. Per la realizzazione di tali impianti in zone

ricadenti nel sistema paesaggistico-ambientale è richiesto anche lo studio di compatibilità ambientale di cui all'art. I.15, mentre la loro realizzazione non è ammessa in zone ricadenti nello spazio naturalistico.

8. Per la realizzazione degli impianti sopraelencati, se ammessi ai sensi del successivo c10, ricadenti in zona di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 e s.m.i, la relazione paesaggistica di cui al DPCM. 12.12.2005, sarà integrata con i contenuti di cui al c8 del successivo art. I.27.

9. Gli Impianti solari termici e fotovoltaici, gli impianti a biomasse, gli impianti microeolici costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti nell'elaborato *RUE7.3 Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi* ed alla presentazione della *relazione di inserimento paesaggistico* di cui all'art. I.27, c6. Andrà comunque sempre prevista e garantita la messa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti.

10. Nello *Spazio naturalistico e nelle componenti dello Spazio rurale ricomprese nella Rete ecologica, nelle Emergenze e reti del paesaggio, nelle Aree di interesse archeologico e nei Perimetri e limiti del Sistema paesaggistico ambientale*, sono ammessi nel rispetto della disciplina paesaggistica di cui al successivo Capo 7° e della disciplina edilizia di cui al successivo Art. XI.17 punto C, i seguenti impianti:

- a) impianti solari termici su edifici;
- b) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 20 kW, sugli edifici, finalizzati all'autoconsumo (uso domestico o per attività aziendale);
- c) nelle sole aree di integrazione allo spazio naturalistico sono ammessi impianti solari fotovoltaici di potenza anche superiore a 20 kW, sugli edifici, finalizzati all'autoconsumo (uso domestico o per attività aziendale).

Non sono ammesse le installazioni di impianti solari fotovoltaici o termici a terra, impianti solari fotovoltaici sugli edifici prevalentemente finalizzati alla vendita di energia; impianti a biomasse, impianti microeolici.

11. Nello *Spazio rurale con esclusione delle componenti dello Spazio rurale ricomprese nella Rete ecologica, nelle Emergenze e reti del paesaggio, nelle Aree di interesse archeologico e nei Perimetri e limiti del Sistema paesaggistico ambientale* sono ammessi, nel rispetto della disciplina paesaggistica di cui al successivo Capo 7°, e della disciplina edilizia di cui al successivo Art. XI.17 punto C, i seguenti impianti:

- a) Impianti solari termici su edifici o a terra
- b) Impianti solari fotovoltaici sugli edifici senza limitazioni di potenza o di finalità produttive purché il soggetto responsabile dell'impianto sia l'imprenditore agricolo professionale;
- c) Impianti solari fotovoltaici collocati a terra senza limitazioni di potenza, sia per autoconsumo che per vendita, purché:
 - il soggetto responsabile dell'impianto sia l'imprenditore agricolo professionale;
 - l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo;
 - l'area interessata dall'intervento abbia un'estensione massima di due ettari
- d) Impianti solari fotovoltaici collocati a terra di potenza superiore a 20 kW, sia per autoconsumo che per vendita, in cui il soggetto proponente può essere anche non imprenditore agricolo nelle seguenti zone:
 - 1) Aree frazionabili dai fondi agricoli per un massimo di due ettari (Aree attrezzate RA6 – art. I.5), previa valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. I.15, al fine di valutare le caratteristiche tecniche,
 - 2) zone destinate ad impianti produttivi legati all'agricoltura (RA5 – art. I.5),
 - 3) zone destinate ad allevamenti industriali (RA4 – art. I.5),
 - 4) centri di autodemolizione (SR.15 – art. IV.26)
- e) Impianti a biomasse per produzione energetica, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - siano finalizzati a produzione di energia termica o a produzione combinata di energia elettrica e termica (cogenerazione), anche a servizio di minireti di teleriscaldamento e/o integrati con impianti solari termici;
 - potenza non superiore a 3 MW elettrici o 5 MW termici e comunque nel caso di impianti cogenerativi l'impianto deve essere dimensionato sulla base del fabbisogno termico;
 - siano integrati nella attività aziendale (aziende singole o associate);
 - con fonte di approvvigionamento locale (ambito provinciale);
 - siano richiesti dall'imprenditore agricolo professionale;
 - l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo.
- f) Impianti microeolici di potenza non superiore a 5 kW, di altezza non superiore ai 15 m al mozzo, purché:
 - siano richiesti dall'imprenditore agricolo professionale
 - l'impianto non venga stralciato dal fondo agricolo.

12. Nelle *zone residenziali dello Spazio urbano*, sono ammessi i seguenti impianti:

- a) Impianti solari termici su edifici;
- b) Impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici, per autoconsumo;

13. Nelle *zone terziarie e ricettive* dello *Spazio Urbano* sono ammessi

- a) impianti solari termici su edifici;
- b) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore o superiore a 20 kW, integrati o parzialmente integrati negli edifici, per autoconsumo o per vendita di energia;

14. Nello *zone produttive* dello *Spazio urbano* sono ammessi i seguenti impianti:

- a) Impianti solari termici, a terra o su edifici;
- b) Impianti solari fotovoltaici, a terra o integrati o parzialmente integrati su edifici, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per vendita di energia;
- c) Impianti a biomasse per produzione energetica che presentano le seguenti caratteristiche:
 - siano finalizzati a produzione di energia termica o a produzione combinata di energia elettrica e termica (cogenerazione), anche a servizio di minireti di teleriscaldamento e/o integrati con impianti solari termici,
 - potenza non superiore a 3 MW elettrici o 5 MW termici e comunque nel caso di impianti cogenerativi l'impianto deve essere dimensionato sulla base del fabbisogno termico
 - siano integrati nella attività produttiva
 - con fonte di approvvigionamento locale (ambito provinciale)
- d) Impianti microeolici di potenza non superiore a 5 kW, di altezza non superiore ai 15 m al mozzo.

15. Nello *Spazio Portuale* sono ammessi i seguenti impianti:

- a) impianti solari termici, a terra o su edifici;
- b) impianti solari fotovoltaici, a terra o integrati o parzialmente integrati su edifici, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per vendita di energia;
- c) impianti microeolici di potenza non superiore a 5 kW, di altezza non superiore ai 15 m al mozzo.
- d) impianti a biomasse per produzione energetica purché integrati alla attività produttiva (non con attività di vendita energia come attività principale) a condizione che:
 - siano finalizzati a produzione termica o a produzione combinata di energia elettrica e termica, anche a servizio di minireti di teleriscaldamento e/o integrati con impianti solari termici,
 - siano sostitutivi di impianti di produzione alimentati da fonte fossile;
 - siano utilizzate tecnologie che utilizzino olii o biogas.
 - con fonte di approvvigionamento non di importazione.

16. Nel *sistema delle Dotazioni Territoriali* sono ammessi Impianti solari fotovoltaici integrati o parzialmente integrati su edifici, inferiori o superiori a 20 kW, per autoconsumo o per produzione di energia, previo studio di compatibilità ambientale di cui all'art. I.15. Nelle *aree verdi urbane della cintura verde del Capoluogo e di integrazione* sono ammessi impianti solari fotovoltaici anche a terra, di potenza inferiore o superiore a 20 kW, solo su progetto della amministrazione comunale (art. II.30, commi 4 e 5).

Capo 7° Promozione del paesaggio

Art. I.25 Finalità ed elaborati

1. Il RUE in ordine alla promozione dell'attenzione al paesaggio, secondo le finalità e gli obiettivi di PRG di cui agli artt. 28 e 33 del PSC⁶, definisce la disciplina paesaggistica in riferimento alla articolazione del territorio comunale in *Contesti paesistici locali* di cui al successivo art. II.6, nonché alla intensità delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. La disciplina paesaggistica di RUE ha la specifica finalità di qualificare, sotto il profilo paesaggistico, la progettazione e realizzazione degli interventi previsti e ammessi dal RUE stesso; essa si avvale di uno specifico apparato contenuto nell'elaborato RUE 7 *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*, articolato in: RUE 7.1 *Carta dei caratteri del paesaggio e contesti paesistici locali*; RUE 7.2 *Abaco delle morfotipologie paesistiche ricorrenti*; RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

2. Nell'elaborato RUE 7.1 *Carta dei caratteri del paesaggio e contesti paesistici locali* il paesaggio ravennate è descritto mediante l'individuazione dei "segni" naturali e antropici e delle reciproche relazioni che ne caratterizzano l'immagine, in riferimento alla consistenza e alla forma degli stessi, e attraverso la conseguente individuazione dei *Contesti paesistici locali* di cui ai successivi artt. II.6 e II.7. I *Contesti paesistici locali* costituiscono una articolazione dei *Contesti paesistici di area vasta* di cui all'art.33 delle NTA del PSC, e sono caratterizzati dalla presenza di elementi o "segni" distintivi, nonché di eventuali *morfotipologie paesistiche ricorrenti*.

3. Nell'elaborato RUE 7.2 *Abaco delle morfotipologie paesistiche ricorrenti* sono descritte le principali morfotipologie paesistiche presenti nel paesaggio ravennate. Queste, definite come combinazioni/relazioni tra componenti naturali e antropiche che si ripetono in modo simile nel territorio, rappresentano forme riconoscibili e caratterizzanti nei differenti contesti paesistici. Le *morfotipologie paesistiche ricorrenti* costituiscono il riferimento di base della definizione della disciplina paesaggistica di RUE alla scala locale e puntuale contenuta nell'elaborato RUE 7.3 di cui al successivo comma.

4. L'elaborato RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi* contiene, la descrizione dei Contesti paesistici locali e gli obiettivi paesaggistici fissati per ogni Contesto, nonché la illustrazione della disciplina paesaggistica relativa alle trasformazioni e agli interventi, prevalentemente ricadenti nel territorio extraurbano, riguardanti l'edificato esistente e/o la nuova edificazione, sia residenziale che per attività, e le relative aree di pertinenza, le infrastrutture a rete e i relativi impianti, la vegetazione ornamentale e gli elementi di arredo del territorio. In riferimento a detti contenuti, alla classificazione degli interventi e alle modalità e procedure di *contestualizzazione* paesaggistica degli stessi di cui al successivo art.I.27, l'elaborato RUE 7.3 fornisce criteri, attenzioni e indirizzi da assumere nella definizione progettuale e nella valutazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi dal punto di vista morfologico, architettonico, percettivo, della sistemazione delle aree di pertinenza, della mitigazione dell'impatto percettivo, della fruizione fisica e visiva del paesaggio.

⁶ **Art. 28 Finalità** (c1) Il PRG individua e disciplina il Sistema paesaggistico-ambientale con la finalità di favorire la sostenibilità dello sviluppo del territorio comunale attraverso la promozione di regole di comportamento volte ad assicurare, accanto al buon funzionamento dei cicli biologici della natura, la capacità del territorio di esprimere identità e significati mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione delle componenti naturali e antropiche esistenti ovvero l'introduzione sostenibile e compatibile del nuovo nel tempo.

(c2) Il paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo del territorio ravennate. Il Piano promuove l'attenzione al paesaggio stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare, anche attraverso la sua consapevole percezione, equilibrio tra aspetti paesaggistico-ambientali ed aspetti economici.

Art.33. Paesaggio: Contesti paesistici (c1) Il PRG articola il territorio comunale in Contesti paesistici con caratteristiche paesistico territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio del territorio ravennate come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa per lo sviluppo; il PRG assume il paesaggio come riferimento per le trasformazioni previste. In tali contesti potranno essere individuati e istituiti Paesaggi naturali e seminaturali protetti così come previsto dalla L.R. 17 febbraio 2005 n°6.

(c2) In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dal PSC sarà mirata a:

- a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;
- b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
- c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza.

(c3) Il PSC individua, nell'elaborato PSC 3, i Contesti paesistici d'area vasta, al fine di evidenziare le componenti significative che li costituiscono e le relazioni reciproche che li legano; tali contesti costituiscono il riferimento rispetto al quale verificare e valutare le trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza. I medesimi contesti sono articolati, in sede di RUE, in Contesti paesistici locali per la verifica e la valutazione delle trasformazioni diffuse.

(c4) Il PSC, nell'elaborato G 3 Repertorio dei contesti paesistici, evidenzia i principali elementi naturali ed antropici dei Contesti paesistici d'area vasta e stabilisce gli obiettivi di paesaggio da perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascun contesto. Analogamente il RUE definisce gli obiettivi da perseguirsi nei Contesti paesistici locali. Il POC assume e specifica gli obiettivi di qualificazione paesistica d'area vasta e locali, da perseguirsi nelle trasformazioni dallo stesso previste e regolate.

Art. I.26**Campo di applicazione della Disciplina paesaggistica**

1. La disciplina paesaggistica di RUE promuove in diverso grado e con diverse modalità, l'attenzione all'inserimento paesaggistico di tutte le trasformazioni e gli interventi ammessi e previsti dallo stesso RUE in tutto il territorio comunale. In particolare detti interventi, sono condizionati al perseguimento degli *Obiettivi di contesto locale* contenuti nei *fogli a della Parte II* dell'elaborato RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*; devono cioè essere *contestualizzati*.
2. Per gli interventi classificati come *interventi significativi o tematici* al successivo art. I.27, c2, previsti nello Spazio rurale, nello Spazio naturalistico e nel Sistema paesaggistico ambientale, la disciplina paesaggistica richiede, oltre al perseguimento degli *Obiettivi di contesto locale*, la rispondenza agli indirizzi contenuti nella *Parte III* dell'elaborato RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*, di cui al precedente art. I.25, c4.
3. Per gli interventi classificati come *interventi rilevanti* al successivo art. I.27, c3, previsti nello Spazio rurale la disciplina paesaggistica richiede, oltre al perseguimento degli *Obiettivi di contesto locale*, la rispondenza ai criteri e le attenzioni contenuti nella *Parte II* dell'elaborato RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*, di cui al precedente art. I.25, c4.
4. Gli interventi previsti nello Spazio urbano e nello Spazio portuale, sono condizionati al perseguimento degli *Obiettivi di contesto locale*. Per tali interventi, la disciplina urbanistica propria delle diverse componenti del RUE costituisce anche disciplina di attenzione al paesaggio, in quanto i suoi contenuti regolativi, ineriscono anche agli aspetti di tipo morfologico-ambientali e percettivi delle trasformazioni dell'esistente.

Art. I.27**Classificazione paesaggistica degli interventi e modalità e procedura di definizione progettuale dell'inserimento paesaggistico degli interventi**

1. Le modalità e le procedure di definizione dei contenuti paesaggistici degli interventi promossi dal RUE variano in funzione della rilevanza e della significatività degli stessi e in riferimento ai contenuti forniti dall'elaborato RUE 7 *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*. Conseguentemente, al diverso grado di rilevanza e/o significatività degli interventi corrispondono differenti procedure di predisposizione e presentazione dei progetti degli interventi stessi, per la richiesta del relativo titolo abilitativo. Allo scopo di facilitare la qualificazione paesaggistica e l'inserimento o "contestualizzazione" degli interventi nel paesaggio all'interno della progettazione degli stessi, le citate modalità e procedure si applicano progressivamente ai seguenti interventi:
 - tutti gli interventi previsti e/o ammessi dalla disciplina urbanistica di RUE negli Spazi e nei Sistemi di cui al successivo c4, ad eccezione degli Interventi rilevanti e degli Interventi significativi o tematici di cui ai successivi c2 e c3;
 - *Interventi significativi o tematici* di cui al successivo c2;
 - *Interventi rilevanti* di cui al successivo c3;
2. Gli *Interventi significativi o tematici* sono :
 - *Interventi diffusi relativi ad alcuni degli usi del suolo ammessi nelle componenti dello Spazio rurale:*
 - Attività agricola e zootecnica (**A1**); Attività vivaistica (**A3**)
 - Coltivazione di cava – riconversione (**A4**)
 - Attività del tempo libero all'aria aperta (**A7**) e Strutture agrituristiche (**RA7**)
 - Laghetti, invasi e movimenti terra (**A8**)
 - Attività di deposito all'aria aperta (**A9**) (**SR14**)
 - Attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (**A10**)
 - Centri di autodemolizione (**SR15**)
 - *Interventi diffusi relativi agli Impianti Tecnologici e reti (IT) nelle componenti dello Spazio rurale.*
 - *Interventi diffusi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell'impatto percettivo di impianti tecnologici e impianti e attrezzature per attività esistenti e/o ammessi nelle componenti dello Spazio rurale:* Mitigazione d'Impatto Ambientale (**MIA**), di impianti tecnologici e impianti e attrezzature per attività nelle zone dello Spazio rurale.
 - *Interventi nelle Zone di integrazione dello spazio naturalistico e nelle Aree di integrazione della rete ecologica del Sistema paesaggistico ambientale:* Ripristino Ambientale-Naturalistico (**RAN**).
 - *Nuovi Percorsi ciclopedonali naturalistici, agropaesaggistici e enogastronomici e turistici.*
 - *Interventi diffusi di completamento edilizio:* **NC**, **NC/A**, **NC/S** di abitazione agricola (**RA1**), servizio all'attività agricola (**RA3**) e di altri eventuali manufatti per le destinazioni d'uso ammesse nella disciplina urbanistica di componente negli *Insedimenti lineari residenziali (SR8)* e nelle *Aree a completamento edilizio (SR8.1)* e **NC** di *Nuovi edifici con ampio verde privato (SR9)* nelle componenti dello Spazio rurale.
3. Gli *Interventi rilevanti* sono:

- *Interventi edilizi diffusi di nuova costruzione di manufatti rurali nelle zone agricole dello Spazio rurale: NC, NC/A, NC/S* relativi alle seguenti destinazioni d'uso secondo la disciplina urbanistica delle Zone agricole **SR1, SR2, SR3, SR4**: abitazione agricola (**RA1**), abitazione non più agricola (**RA2**) esclusivamente per **NC/A e N/S**, abitazione civile (**A1**), servizio all'attività agricola (**RA3**), impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (**RA5**).
- *Interventi edilizi di nuova costruzione di manufatti per attività nello Spazio rurale: NC* di allevamenti zootecnici intensivi (**RA4**); **NC, NC/A, NC/S** di allevamenti e allevamenti da dismettere (**SR11**), impianti produttivi legati all'agricoltura (**SR12**) e strutture dismesse da rifunionalizzare (**SR13**) nelle *Zone per impianti e attrezzature per attività dello Spazio rurale*.
- *Interventi edilizi di nuova costruzione di edifici per servizi nelle Zone agricole periurbane con funzione pubblico/privata di interesse generale: NC* di manufatti per Servizi di uso pubblico ricreativi (**A7.1**) - sportivo (**A7.2**); ricettivi alberghieri (**T1**) e all'aria aperta (**T2**), (**T3**); culturale (**SPu4**); sociale-assistenziale (**Spu2**), (**SPr6**) e pubblici esercizi (**SPr1**); dotazioni pubbliche/private di livello locale e dotazioni ecologiche di cui all'art. 125 L.R. 20/2000, integrate a interventi di Mitigazione d'impatto ambientale (**MIA**) e Valorizzazione ambientale (**VLA**) degli stessi manufatti e delle relative attrezzature.
- *Interventi previsti all'interno di "piani unitari" e/o "progetti unitari" (Piani di sviluppo aziendale, e/o progetti unitari secondo disciplina urbanistica di RUE di cui all'art. I.9):*
 - Interventi edilizi diffusi di nuova costruzione di manufatti rurali nelle zone agricole dello Spazio rurale, e interventi diffusi relativi ad alcuni degli usi del suolo ammessi nelle componenti dello Spazio rurale, ricompresi all'interno di *Piani di Sviluppo Aziendale*;
 - Interventi edilizi diffusi di nuova costruzione di manufatti rurali previsti in Progetto unitario (**PUC**) di valorizzazione agricola e ambientale nelle *Zone agricole periurbane con funzione agricola di forestazione e verde privato (SR4.1)*;
 - Interventi di nuova costruzione (**NC**) di edifici, strutture e impianti previsti nei Progetti unitari delle *Zone di valorizzazione turistico ricreativa* dello Spazio rurale e nei Progetti unitari degli *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico* del Sistema paesaggistico ambientale.

Rientrano negli interventi rilevanti anche gli interventi ammessi in attuazione diretta sul patrimonio edilizio esistente nelle *Zone di integrazione dello spazio naturalistico* di cui all'art. III.11, non ricadenti nei perimetri degli *Ambiti di valorizzazione naturalistica (Avn)* del Sistema paesaggistico ambientale di cui all'art. 35, c1 e c7 del PSC.

4. Gli interventi previsti e/o ammessi dalla disciplina urbanistica di RUE di cui al precedente Art. I.26, c1, con esclusione di quelli ricadenti nella manutenzione ordinaria, nella manutenzione straordinaria salvo se relativa alle opere esterne, nel restauro scientifico e nel restauro e risanamento conservativo, devono essere definiti anche in riferimento alla *contestualizzazione* nel paesaggio in cui ricadono. Detto riferimento va esplicitato mediante specifica integrazione della relazione tecnica di progetto, prevista dalla Parte Terza delle presenti NTA per il rilascio del titolo abilitativo.

5. Nel caso degli *Interventi significativi o tematici*, di cui al precedente c2, il progetto di intervento deve essere definito anche in riferimento alla *contestualizzazione motivata* nel paesaggio in cui ricade. Detto riferimento va esplicitato mediante la *relazione di contestualizzazione motivata*, corredata da grafici, da integrarsi agli elaborati e documenti progettuali previsti dalla Parte Terza delle presenti NTA, per il rilascio del titolo abilitativo, in applicazione degli indirizzi forniti dall'elaborato RUE 7.3. Essa riguarda: la individuazione del *Contesto paesistico locale* di appartenenza; la individuazione dei "segn" del paesaggio con i quali i segni delle trasformazioni entrano in relazione; la motivazione delle scelte progettuali finalizzate al perseguimento di uno o più obiettivi di Contesto e la esplicitazione delle relazioni percettive ed ambientali della trasformazioni con il contesto.

6. Nel caso degli *Interventi rilevanti*, di cui al precedente c3, il progetto di intervento deve essere definito anche in riferimento all'*inserimento paesaggistico* nel paesaggio in cui ricade. I contenuti di detto *inserimento paesaggistico* costituiscono la *scheda di inserimento paesaggistico* dell'intervento in applicazione dei criteri e delle attenzioni forniti dall'elaborato RUE 7.3. La *scheda di inserimento paesaggistico*, da predisporre secondo le indicazioni riportate nell'elaborato RUE 7.3 e da allegare agli elaborati e documenti progettuali previsti dalla Parte Terza delle presenti NTA, riguarda: oltre ai contenuti di cui al precedente c5, la simulazione degli effetti sul paesaggio dell'intervento progettato.

7. Qualora gli interventi richiedano, sulla base di disposizioni legislative nazionali o regionali e di norme locali, l'attivazione di strumenti preventivi di valutazione e compatibilità ambientale, di cui al Capo 5° del presente Titolo I, i contenuti relativi alla *contestualizzazione*, alla *contestualizzazione motivata* o alla *scheda di inserimento paesaggistico*, saranno esplicitamente inseriti e integrati all'interno della documentazione prevista per la predisposizione dei citati strumenti preventivi.

8. Qualora gli interventi di cui ai precedenti commi siano ricompresi all'interno di beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004 e s.m.i., la "relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12.12.2005 sarà integrata in modo esplicito con i contenuti relativi alla *contestualizzazione*, alla *relazione di contestualizzazione motivata* o alla *scheda di inserimento paesaggistico*.

Art. I.28

Criteri di valutazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi

1. La verifica e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione Interno e/o della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio (CQAP), in relazione alle rispettive competenze, della definizione progettuale della contestualizzazione e dell'inserimento paesaggistico degli interventi è finalizzata a stimare il livello di integrazione dell'intervento nel *Contesto paesistico locale* di appartenenza almeno in termini di:

- contributo al perseguimento degli obiettivi paesaggistici di contesto locale;
- miglioramento della percezione visiva del paesaggio;
- riduzione e/o eliminazione di eventuali impatti e/o detrattori del paesaggio.

2. Le attività di verifica e valutazione delle attenzioni paesaggistiche dei progetti si basano sui contenuti dell'elaborato RUE 7 *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*.

3. I criteri da assumere per la verifica e valutazione della definizione progettuale della contestualizzazione e dell'inserimento paesaggistico degli interventi, sono riportati nell'elaborato RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*. Tali criteri possono essere specificati ed integrati con provvedimento Dirigenziale sulla base degli indirizzi della CQAP e del Nucleo di Valutazione Interno.

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA DI RUE DEI SISTEMI

Capo 1°

Sistema Paesaggistico-ambientale

Capo 2°

Sistema della Mobilità

Capo 3°

Sistema delle Dotazioni territoriali

Capo 1° Sistema paesaggistico-ambientale

Art. II.1 Finalità

1. Il RUE assume per il Sistema paesaggistico-ambientale le finalità di PRG di cui all'art. 28 del PSC.⁷

Art. II.2 Articolazione delle componenti: Rete ecologica, Paesaggio, Perimetri/limiti

1. Il *Sistema paesaggistico-ambientale* è articolato in due grandi famiglie di componenti: *Rete ecologica* e *Paesaggio* individuate nelle tavole RUE 2 *Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano*, RUE 3 *Regimi normativi della città a conservazione morfologica*, RUE 4.1 *Regimi normativi della città storica* RUE 4.2 *Regimi normativi della città storica: componenti sistemiche*.

2. Le componenti di cui al c1 possono essere ricomprese nei *Perimetri e limiti* delle *Stazioni del Parco Regionale Delta del Po*, della *Fascia di rispetto fluviale*, della *Fascia di rispetto arginale*, delle *Aree soggette ad ingressione marina*, e possono essere interessate da *Dossi e paleodossi* di cui al successivo art.II.18.

Art. II.3 Articolazione delle componenti della Rete ecologica

1. 1. Il RUE nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4, individua le aree e gli elementi costituenti la rete ecologica di cui all'art. 30 del PSC articolandola in due livelli di componenti:

- a) *Primo livello*
- b) *Secondo livello*

Le aree interessate da previsioni di componenti di progetto della rete ecologica dovranno essere attuate nel rispetto di quanto definito nell' Allegato D) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "*Rete ecologica: abaco degli interventi tipo*" e in relazione alle disposizioni di cui al Capo 7° del Titolo I.

2. Le componenti del *Primo livello* di cui al punto a) del precedente c1 sono:

- *Matrice primaria*
- *Connessioni primarie*
- *Aree di integrazione della rete ecologica*
- *Gangli primari*

3. Le componenti del *Secondo livello* di cui al punto b) del precedente c1 sono:

- *Matrice secondaria*
- *Connessioni secondarie*
- *Agrosistemi cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico*
- *Gangli secondari*
- *Viali alberati filari e siepi*
- *Stepping stone*
- *Attraversamenti*

Art. II.4 Componenti di Primo livello

1. Sono classificate come *Matrice primaria* le aree che costituiscono l'ossatura della rete ecologica. Esse sono aree naturali di grandi dimensioni e/o di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni floro-faunistiche. Tali aree sono ricomprese all'interno dei perimetri delle *Stazioni del Parco Regionale Delta del Po* e sono costituite da boschi, associati a cespuglieti e radure, quali le pinete di S.Vitale e di Classe e da zone umide

⁷ **art. 28 Finalità** (c1) Il PRG individua e disciplina il Sistema paesaggistico-ambientale con la finalità di favorire la sostenibilità dello sviluppo del territorio comunale attraverso la promozione di regole di comportamento volte ad assicurare, accanto al buon funzionamento dei cicli biologici della natura, la capacità del territorio di esprimere identità e significati mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione delle componenti naturali e antropiche esistenti ovvero l'introduzione sostenibile e compatibile del nuovo nel tempo.

salmastre o d'acqua dolce quali le Valli di Comacchio, Valle Mandriole, Pialassa Baiona, Ortazzo ed Ortazzino, associate o meno a boschi e praterie quali Tenuta San Clemente di Primaro, Bardello, Ponte Alberete.

2. In tali aree gli interventi devono essere volti esclusivamente alla conservazione e al miglioramento ambientale nel rispetto di quanto previsto dai Piani Territoriali di Stazione.

3. Le *Connessioni primarie* sono aree naturali con struttura lineare e continua, le quali svolgono la funzione di connettere fra loro le aree di alto valore naturale e di costituire habitat adeguati per alcune specie di avifauna, nonché di garantire le connessioni e le relazioni dinamiche tra ecosistemi e biotopi.

4. Il RUE individua nelle tavole RUE 2:

- a) le connessioni primarie esistenti quali corridoi ecologici continui da mantenere, recuperare e rafforzare, costituiti da corsi d'acqua principali e loro vegetazioni associate quali: fiume Reno, fiume Lamone, fiume Montone, fiume Ronco, Fiumi Uniti, fiume Savio, Torrente Bevano.
- b) le connessioni primarie di progetto quali potenziali collegamenti ecologici costituiti da elementi discontinui da riqualificare, integrare e potenziare.

Esse sono individuate quale collegamento fra: fiume Lamone e Fiumi Uniti attraverso le vasche dello Zuccherificio di Mezzano e la *Cintura verde* a sud-ovest del Capoluogo; fiume Reno con valle Mandriole e Canale Destra Reno; fiume Savio a nord con Ortazzo a sud con Pineta Ramazzotti.

In tali aree gli enti preposti alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua devono garantire la conservazione, il miglioramento e la continuità della connessione ecologica.

5. Le *Aree di integrazione della rete ecologica* sono aree limitrofe alle matrici primarie e/o secondarie. Tali aree hanno funzione protettiva rispetto agli effetti negativi sulle specie più sensibili; di riduzione della frammentazione delle matrici stesse e/o secondarie e concorrono all'ampliamento della Rete ecologica nel suo complesso.

6. Le aree di integrazione della rete ecologica sono aree ad uso agricolo da rinaturalizzate. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 le seguenti aree:

- aree di integrazione della rete ecologica localizzate: a ovest della Pineta San Vitale, a nord e a ovest di Valle Mandriole e di Ponte Alberete, a est di valle Mandriole, a est di Porto Fuori e a ovest di Lido Adriano; Classe, Ortazzo, Ortazzino. Per tali aree si applica quanto definito al successivo art. III.11.
- aree agricole periurbane con funzione agricola di forestazione e verde privato (**SR4.1**) di cui all'art. IV.9

7. I **Gangli primari** sono elementi areali di concentrazione di particolari specie e habitat, la cui funzione è quella di assicurare punti per la sosta e/o nidificazione delle specie. Il RUE nelle tavole RUE 2, RUE 3 e RUE 4 individua:

- a) i *Gangli primari* esistenti quali ex cave rinaturalizzate, boschetti e zone umide sparsi sul territorio;
- b) i *Gangli primari* di progetto: area ingresso Faentina fra la ferrovia e la Classicana; area compresa fra l'intersezione dei Fiumi Uniti; area in località Mezzano compresa fra le vasche dello Zuccherificio e il fiume Lamone; area fra 309 Dir e i tre canali; area a nord di Valle Mandriole.

Art. II.5 Componenti di Secondo livello

1. Sono classificate come *Matrice secondaria* le aree naturalistiche e/o di recente o prossima copertura vegetazionale di origine antropica, con funzione di complemento della matrice primaria. Il RUE nelle tavole RUE 2 individua:

- a) le *Matrici secondarie* esistenti quali fasce vegetate litoranee: pinete e dune di Marina Romea; Casalborsetti; Marina di Ravenna; Punta Marina e Lido Adriano;
- b) le *Matrici secondarie* di progetto quali aree di integrazione della *Cintura verde*; aree di integrazione delle pinete costiere.

2. Le *Connessioni secondarie* sono elementi con struttura lineare e continua, che assumono funzione complementare alle connessioni primarie di cui al precedente art. II.4, c3. Nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4.2 sono individuate:

- a) *Connessioni secondarie* esistenti, che corrispondono a corsi d'acqua minori naturali od artificiali e vegetazione associata;
- b) *Connessioni secondarie* di progetto che corrispondano ai tratti di corsi d'acqua minori da riqualificare, tratti di territorio da formare o da potenziare con siepi arbustive ed arboree, filari, alberate, fasce boscate, sistemi di stepping stones ecc.

3. Le *Connessioni secondarie* di cui ai punti a) e b) del c2 sono integrate da alcune componenti dello *spazio urbano*, del *sistema paesaggistico ambientale* e del *sistema delle dotazioni* così come specificatamente rappresentato nelle tavole di RUE 2, RUE 3, RUE 4; gli interventi ammessi per specifica disciplina di componente dovranno perseguire gli obiettivi di rafforzamento e riqualificazione delle aree scoperte destinate a verde pubblico (art. II.31), verde privato (art. II.35), spazi di sosta in aree prevalentemente a verde (art. II.31) e gli obiettivi di riqualificazione degli edifici e/o impianti esistenti o di nuova previsione in conformità a quanto definito all'art. XI.13.

4. Gli *Agrosistemi a cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico* sono aree agricole finalizzate a rafforzare il collegamento ecologico alla scala vasta tra le *Matrici primarie* e *Matrici secondarie* della rete ecologica comunale e quelle della rete territoriale, ovvero a creare il collegamento fra sistema ambientale costiero e il sistema ambientale collinare – montuoso (così come definito dal PTCP). Sono aree agricole localizzate nella fascia settentrionale e meridionale del territorio comunale, a ridosso o tra componenti primarie e secondarie. In tali aree sono da potenziare le funzioni di riequilibrio ecologico mediante l'integrazione e il rafforzamento di elementi di valenza naturalistica e paesaggistica.

5. I *Gangli secondari* sono elementi puntuali che costituiscono “nodi” della *Rete ecologica*, localizzati nelle aree agricole e nelle zone umide e boscate, all'intersezione di *Connessioni primarie* e *Connessioni secondarie*, caratterizzati dalla presenza di alcune specie e habitat; la funzione dei *Gangli secondari* è quella di assicurare la nidificazione e la sosta di detta specie. Nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4.2 sono individuati:

- a) *Gangli secondari* esistenti, quali piccoli boschi, aree rinaturalizzate, aree verdi pubbliche-private, ecc.;
- b) *Gangli secondari* di progetto, quali aree verdi pubbliche o private da rinaturalizzare

6. I *Viali alberati, filari e siepi* sono localizzati prevalentemente nelle zone agricole dello Spazio rurale e nello Spazio naturalistico, essi sono elementi di caratterizzazione del paesaggio e componenti della *Rete ecologica*. Nelle tavole RUE 2 sono distinti in esistenti e di progetto.

7. Gli *Stepping stone* sono aree naturali di varia dimensione, costituiti da frammenti di habitat, che possono fungere da aree di sosta e rifugio di specie animali durante il passaggio delle stesse nell'area intermedia localizzata fra aree ecologicamente isolate. Sono elementi della rete attualmente isolati, da ampliare e/o riqualificare e/o collegare ad altri elementi della rete. Il RUE individua nelle tavole RUE 2:

- a) stepping stones esistenti:
 - a sud del Fiume Reno,
 - a nord di Valle Mandriole,
 - a sud-ovest di Punta Alberete,
 - a ovest di Lido Adriano,
 - ad est dell'area archeologica di Classe,
 - a nord di Lido di Classe.
- b) stepping stones di progetto:
 - tra il fiume Montone ed il Ronco a nord di S.Pietro in Trento;
 - tra il fiume Ronco ed il torrente Bevano a sud di S.Pietro in Vincoli

8. Gli *Attraversamenti* sono appositi manufatti artificiali (sottopassaggi, piccoli tunnel, ecc.) che hanno la funzione di garantire la continuità nello spostamento delle specie sul territorio, al fine di superare l' "effetto barriera" costituito da manufatti di origine antropica a sviluppo lineare (infrastrutture per la mobilità, elettrodotti, canali artificiali). Nelle tavole RUE 2 sono individuati i principali attraversamenti esistenti e di progetto.

9. La realizzazione e manutenzione degli Attraversamenti è di competenza degli stessi enti preposti alla realizzazione e gestione di quei manufatti che costituiscono barriera agli Attraversamenti di progetto.

Art. II.6

Articolazione delle componenti del Paesaggio

1. Il *Paesaggio* è articolato in *Contesti paesistici locali*. In detti contesti ricadono le *Emergenze e reti del paesaggio* nonché le *Aree di interesse archeologico*.

2. Il RUE individua, nelle tavole RUE 2.1/100, i *Contesti paesistici locali* quale articolazione dei Contesti paesistici d'area vasta stabiliti dal PSC, al fine di evidenziare le caratteristiche significative del paesaggio locale rispetto alle quali definire, verificare e valutare le trasformazioni diffuse, con particolare riferimento per il territorio extraurbano.

3. Il RUE individua, nelle tavole RUE 2.1/100, le componenti che costituiscono *Emergenze e reti del paesaggio* e le *Aree di interesse archeologico* al fine di disciplinarne la salvaguardia, il miglioramento e per favorirne la valorizzazione e la fruizione per una sempre maggiore qualificazione del paesaggio ravennate.

4. Qualora componenti del *Paesaggio* costituiscano o ricadano, in tutto o in parte, in componenti della *Rete ecologica*, gli interventi disciplinati ai fini dell'inserimento paesaggistico devono assicurare il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, integrazione e costituzione fissate dalla disciplina di componente della *Rete ecologica* nella quale ricadono.

5. Qualora componenti del *Paesaggio* siano ricomprese all'interno di beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004 e s.m.i., la “relazione paesaggistica” di cui al DPCM 12.12.2005 illustrerà i contenuti degli interventi anche in riferimento alla disciplina paesaggistica di inserimento nel contesto paesistico fissata dal RUE al Titolo I Capo 7° delle presenti norme.

Art. II.7 Contesti paesistici locali

1. Il RUE definisce i *Contesti paesistici locali* al fine di promuovere la qualificazione del paesaggio mediante una disciplina di attenzione per l'inserimento paesaggistico degli interventi diffusi nel territorio. Negli elaborati RUE 7 *Guida all'inserimento degli interventi nel paesaggio*, sono individuati, anche cartograficamente, i "segni", positivi e negativi, che caratterizzano i singoli *Contesti paesistici locali*, per i quali sono fissati gli obiettivi paesaggistici da perseguire nelle trasformazioni. La progettazione e la realizzazione degli interventi relativi a tutte le componenti dei Sistemi e degli Spazi devono mirare a qualificare, valorizzare, eliminare e/o ridurre eventuali detrattori e/o situazioni di ostacolo alla percezione, favorire la fruizione e la percezione dei "segni" del paesaggio ravennate e delle loro reciproche combinazioni, secondo la disciplina paesaggistica stabilita al Titolo I Capo 7°.

2. Qualora gli interventi di cui al precedente comma interessino, in tutto o in parte, componenti costituenti *Emergenze e reti del paesaggio*, a dette componenti o parti di componente si applicano congiuntamente le discipline derivanti dagli elaborati RUE 7 *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*, di cui al Titolo I Capo 7° delle presenti norme, e dal seguente art. II.8.

Art. II. 8 Emergenze e reti del paesaggio

1. Sono *Emergenze e reti del paesaggio*: gli *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*, la *Viabilità storica*, i *Canali storici*, gli *Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico*, gli *Edifici e/o complessi di valore tipologico documentario*, gli *Edifici di valore testimoniale*, il *Verde privato*, le *Alberature monumentali*, i *Percorsi ciclopedonali naturalistici*, i *Percorsi ciclopedonali agropaesaggistici e itinerari enogastronomici e turistici*. Sono *Aree di interesse archeologico* le *Aree archeologiche*, le *Aree di potenzialità archeologica*, gli *Elementi di interesse archeologico*.

Art. II. 9 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Il RUE individua gli *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico* quali parti dello Spazio rurale particolarmente caratterizzate dall'integrazione del *Sistema paesaggistico ambientale* e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo prevalentemente a servizio dell'agricoltura.

2. In questi ambiti, nel rispetto delle norme ed indirizzi dei *Piani Territoriali di Stazione del Parco Delta del Po*, del PTCP e del PSC, il RUE:

- promuove e favorisce una effettiva multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso l'integrazione del reddito agricolo la selvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso la salvaguardia o ricostruzione degli assetti idrogeologici e delle aree forestali, la promozione delle vocazioni produttive, legata alla tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, la gestione degli equilibri florofaunistici e vegetazionali, legato allo sviluppo della biodiversità, l'offerta all'utenza turistica di servizi ristorativi, ricettivi, ricreativi, sportivi e simili;
- persegue la riconversione degli insediamenti incongrui e delle pratiche agricole che ostacolano la tutela delle aree naturali e di elevata qualità paesaggistica;
- incentiva il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

3. Pertanto, sulla base di *Piani di sviluppo aziendale ed interaziendale* di cui all'art. I.8 c4 o di progetti unitari interessanti più aziende agricole, in tali ambiti il RUE consente:

- a) la realizzazione di itinerari enogastronomici turistici di cui all'art. art. II.16
- b) l'individuazione di Zone di valorizzazione turistico-ricreativa di cui all'art. IV.23
- c) l'individuazione di Strutture dismesse da rifunzionalizzare di cui all'art. IV.27
- d) la realizzazione di nuove attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro alimentari anche svolta in maniera associata da produttori agricoli, previa stipula di accordi di programma.

4. In tali ambiti, ai sensi dell'art. A-18 c3 della L.R. 20/2000, sono ammesse le seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo, previa specifica valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alla legislazione nazionale comunitaria.

- attività agricole per la cui predisposizione siano necessarie alterazioni significative della morfologia naturale del terreno, purché finalizzate alla realizzazione di produzione tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato;
- attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;

- apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
- interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali;
- interventi per attività di cui al punto d) del precedente comma.

5. Gli interventi di cui al precedente c4 costituiscono Interventi rilevanti ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. l.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. II. 10 **Viabilità e canali storici**

1. Il RUE individua, nelle tavole RUE 2, la *Viabilità storica* in riferimento agli indirizzi di cui al PTCP, art. 3.24.A e al PSC. Gli interventi consentiti di manutenzione e ampliamento del tracciato sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- qualsiasi intervento previsto per tali infrastrutture non deve alternarne gli aspetti di valore storico/testimoniale, sia strutturali che di arredo che relativi alle pertinenze (piastrini, edicole, ponti, ecc.);
- i progetti che prevedono interventi modificativi del tracciato storico devono garantire la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.
- il rifacimento di pavimentazioni e fondi stradali dovranno essere realizzati nel rispetto delle tecniche preesistenti e compatibilmente con l'ambiente circostante. Eventuali arredi e/o pertinenze storiche vanno obbligatoriamente salvaguardate. Potranno essere rimosse e ricollocate in posizione congrua e limitrofa per motivi di sicurezza della circolazione.

2. Il RUE individua nelle tavole RUE 2, i *Canali storici* costituiti dai canali di bonifica di rilevanza storica e i manufatti idraulici più significativi (idrovore, impianti idraulici, ecc.) sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulico storico, in riferimento agli indirizzi di cui al PTCP art. 3.23 e al PSC. Per tali manufatti non sono ammessi interventi che possano alterarne le caratteristiche essenziali.

Gli interventi di cui di seguito, quando riferiti direttamente agli elementi individuati non sono ammessi se non all'interno di uno studio complessivo di compatibilità paesaggistica da eseguirsi preliminarmente la richiesta di autorizzazione comunale ai sensi delle norme del PAE:

- modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
- asportazione di materiale terroso dagli argini;
- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;
- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);
- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

Art. II. 11 **Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico**

1. Il RUE individua con apposito perimetro e con un numero di ordine progressivo nelle tavole RUE 2, gli *Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico*, come risulta dall'elenco di seguito allegato:

Tav	TOPONIMO	LOCALITA'	Numerazione
6	Cà dell'Osteria	Primaro	006.01
9	Chiesa di S.Clemente	Mandriole	009.03
9	Palazzo Poggi	Mandriole	009.04
9	Cippo di Anita Garibaldi	Passo di Cortellazzo	009.01
9	La Cascina	Passo di Cortellazzo	009.02
9	Mezzanotte	Mandriole	009.05
11	La Cilla	La Cilla	011.01
11	Fattoria Rasponi	La Cilla	011.02
12	Palazzo Orlandi	S. Alberto	012.01
13	Podere Casino	S. Alberto	013.01
17	Fattoria Brocchi	Savarna	017.02
17	Palazzone	Savarna	017.01

17	Pascola II	Grattacoppa	017.03
17	Villa Triossi	Conventello	017.04
20	Cà Vecchia	Cà Vecchia	020.01
20	Chiesina del Fossatone	Chiesina del Fossato	020.02
23	Chiesa San Cristoforo	Mezzano	023.04
23	Villa Biondina	Torri di Mezzano	023.03
23	Palazzo delle Scuderie	Mezzano	023.05
23	Case Molino Vecchio	Mezzano	023.06
23	Chiesina Torri	Torri di Mezzano	023.02
23	Villa Graziani	Torri di Mezzano	023.01
25	Cà del Bosco	San Romualdo	025.01
26	Cà dei Braccianti	Pineta S.Vitale	026.01
26	Case del Comune	Pineta S.Vitale	026.04
26	Cà Nuova	Pineta S.Vitale	026.02
26	Capanno Garibaldi	Pineta S.Vitale	026.03
27	La Fabbrica Vecchia	Marina di Ravenna	027.01
27	Villa V.le delle Nazioni 187	Marina di Ravenna	027.02
27	Villa Ottolenghi	Marina di Ravenna	027.03
30	Teatro Mezzano	Mezzano	030.02
30	Palazzo Baronio	Mezzano	030.01
33	Essicatoio Tabacchi	Bassette	033.01
36	Palazzo Rossi	Camerlona	036.01
37	Palazzo Malagola	Santerno	037.01
37	Chiesa di S. Pietro	Santerno	037.02
37	Villa Orfanelle	Santerno	037.03
37	Villa Ranuzzi	Santerno	037.04
37	Villa Poletti	Santerno	037.06
37	Palazzo Pasolini	Santerno	037.05
37	Villa Santerno Ammonite 15	Santerno	037.07
38	Palazzo Fusara	Piangipane	038.03
38	Palazzo Osio	Camerlona	038.01
38	Edif. Scolastico di Piangipane, 252	Piangipane	038.02
38	Via Piangipane	Piangipane	038.04
39	Monastero	Camerlona	039.02
39	Chiesa di San Giuseppe	Camerlona	039.01
41	Mausole di Teodorico	Ravenna	041.03
41	Fornace	Ravenna	041.02
41	Cimitero Monumentale	Ravenna	041.01
44	Palazzo Baracca	Palazzo Baracca	044.01
45	Villa del Seminario	Piangipane	045.01
46	Villa Pasolini	S.Michele	046.06
46	Villa via Piangipane 265	Piangipane	046.01
46	Chiesa S.Maria in Fercolis	Piangipane	046.02
46	Villa Emiliani	S.Michele	046.09
46	Palazzo del Collegio	S.Michele	046.07
46	Villa Ottani	S.Michele	046.05
46	Villa Guadalupe	Piangipane	046.03
46	Palazzo della Loggia	S.Michele	046.10
46	Casino Faentina	S.Michele	046.08
46	Villa Mori	S.Michele	046.04

46	Teatro Piangipane	Piangipane	046.11
48	Villa Laura	Ravenna	048.02
48	Ed.di F.M.Abb.to 162,164,166,168	Ravenna	048.03
48	Villa Circonvallazione Molino, 12	Ravenna	048.01
49	Fattoria dei Monaldini	Ravenna	049.01
49	Chiesa S.Maria in P.Fuori	Porto Fuori	049.02
51	La Cà Vinona	Ravenna	051.01
53	Palazzone	Villanova	053.03
53	Villa Raisa	S.Michele	053.01
53	Villa Malagola	Villanova	053.02
54	Villa Ghigi	Villanova	054.01
54	Torre Lovatelli	S.Marco	054.02
55	La Chiusa	Borgo Montone	055.03
55	Colonna dei Francesi	Madonna Dell'Albero	055.07
55	Sacrario 55 Martiri	Borgo Montone	055.04
55	Chiesa via Ravegnana 389	Ravenna	055.02
55	Villa Bocchetta - Villa Brandolini	Borgo Montone	055.05
55	Villa Zanotti	Madonna Dell'Albero	055.06
55	Villa Ballardini	Madonna Dell'Albero	055.09
55	Villa Baldini	Madonna Dell'Albero	055.10
55	Chiesa di Madonna dell'Albero	Madonna Dell'Albero	055.08
55	Villa Galli	Borgo Montone	055.01
56	Ponte Nuovo	Ponte Nuovo	056.01
56	Basilica S.Apollinare in Class	Classe	056.02
57	La Torrazza	Romea Vecchia	057.01
59	Villa Dragoni	Villanova	059.01
60	Palazzo della Torre	Ragone	060.01
61	Chiesa di S.Marco	S.Marco	061.01
61	Villa Capra Valli	S.Marco	061.02
61	Villa Domara	Longana	061.04
61	Chiesa di S.Bartolomeo	Longana	061.03
61	Pieve di S.Apollinare	Longana	061.05
62	Villa Baldini	Longana	062.01
62	Villa Ridolfi	S.Bartolo	062.04
62	Molinaccio	S.Bartolo	062.03
62	Villa Brandolini	S.Bartolo	062.02
64	Cappella della Betonica	Pineta di Classe	064.01
67	Villa Gamba	Filetto	067.02
67	Villa Schiavina	Filetto	067.04
67	Villa Saporetti	Filetto	067.03
67	Palazzo Piancastelli	Filetto	067.01
69	Chiesa di S.Giacomo	Gambellara	069.03
69	Villa via Gambellara 124/126	Gambellara	069.02
69	Villa Monaldina	Gambellara	069.01
69	Villa Guaccimanno	Ghibullo	069.05
69	Villa Serena	Gambellara	069.04
75	Palazzo Ramona	S.Pietro in Trento	075.02
75	Villa Vignuzzi	S.Pietro in Trento	075.05
75	Villa Branzanti	S.Pietro in Trento	075.01
75	Pieve di S.Pietro e Paolo	S.Pietro in Trento	075.03

75	Torre Albicini	S.Pietro in Trento	075.04
76	Villa Barberi	Coccolia	076.04
76	Villa Pantoli	Coccolia	076.01
76	Villa Masini	Coccolia	076.05
76	Villa Pasolini	Coccolia	076.03
76	Villa Callegati	Coccolia	076.02
77	Pieve di S.Lorenzo in Vado	S.Pietro in Vincoli	077.07
77	Villa Olga	S.Pietro in Vincoli	077.04
77	Villa Jole	S.Pietro in Vincoli	077.03
77	Villa Maria	Gambellara	077.01
77	Villa via Gambellara, 80	S.Pietro in Vincoli	077.02
77	Missioni Estere	S.Pietro in Vincoli	077.06
78	Villa Ginanni	S. Stefano	078.01
78	Villa Ginanni Fantuzzi	S. Stefano	078.03
78	Villa via Formella Inferiore 16/18	S. Stefano	078.02
78	Pieve di S. Cassiano in Decimo	Carraie	078.04
84	Villa Della Torre	Coccolia	084.01
85	Villa Miserocchi	S.Pietro in Vincoli	085.01
86	Villa Antolini-Ghezzeo Vitali	S.Pietro in Campiano	086.03
86	Chiesa di S.Pietro in Campiano	S.Pietro in Campiano	086.02
86	Villa Corradini	Campiano	086.01
91	Villa Bovelacci	Borgo Sisa	091.01
92	Villa Masini	Massa Castello	092.02
92	Chiesa di Andrea Apostolo	Massa Castello	092.01
92	Il Castellaccio	Massa Castello	092.03
93	Villa Bastia	Bastia	093.02
93	Villa Gnani	Erbosa	093.01
94	Chiesa S.Bartolo Apostolo	S.Zaccaria	094.02
94	Villa Manzoni	S.Zaccaria	094.01
95	Palazzo Doria	Castiglione di Ra	095.01
98	Palazzo Vecchio	Matellica	098.01
98	Via Bagnolo 13	Case Murate	098.05
98	Villa Spreti	Matellica	098.02
98	Villa Manuzzi	Matellica	098.04
98	Villa strada Prov. Mensa Matellica, 30	Matellica	098.03
100	Villa via Mensa, 72	Matellica	100.02
100	Casa Battistini	Matellica	100.03
100	Palazzone	Matellica	100.01

2. Ogni intervento su tali edifici è subordinato alla presentazione di analisi storico-critiche e di analisi della consistenza degli edifici, degli spazi aperti, dei giardini e del patrimonio arboreo a cui il progetto edilizio deve riferirsi; alla luce di tali analisi possono essere previsti eventuali adeguamenti dell'area di pertinenza degli edifici, così come individuata nelle tavole RUE 2.

Tutti gli interventi vanno attuati nel rispetto di quanto definito nell'Allegato G), costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Attenzioni e regole per interventi nella città storica e su edifici e/o complessi di valore storico-architettonico"

3. Per gli edifici principali o comunque per i complessi monumentali sono consentiti interventi di **MO, MS, RS, RRC, RT**; per gli edifici secondari di valore storico documentario è ammesso inoltre l'intervento di ristrutturazione edilizia interna (**RE**). Sono inoltre consentiti interventi per il recupero degli edifici secondari, anche con eventuale demolizione e ricostruzione (**DR**) e traslazione di volumi e/o area di pertinenza, al fine di ripristinare l'area verde e/o la morfologia del complesso, previo parere della CQAP, sulla base di adeguata documentazione da presentarsi unitamente alla richiesta del titolo abilitativo.

4. Le aree ricadenti all'interno del perimetro di cui al precedente c1, sono soggette a tutela, ripristino dello stato originario e/o valorizzazione delle caratteristiche ambientali. Le aree destinate a verde privato e le aree destinate a parco sono disciplinate dagli artt. II.14, II.30 e II.34 in relazione al loro essere pubblici o privati e nel rispetto di quanto definito nell'allegato G), costituente parte integrale delle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE punto A5 "Attenzioni e regole per interventi nei giardini e parchi storici e di valore ambientale".

5. Negli *Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico* sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. VI.5, c5, senza limiti percentuali nelle trasformazioni degli usi residenziali e del numero delle U.I. realizzabili, purché compatibili con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio e/o del complesso. Le eventuali diverse indicazioni di destinazione d'uso ricadenti all'interno dei perimetri di tali edifici e/o complessi sono prescrittive solo ai fini delle destinazioni d'uso ammesse e non comportano l'applicazione degli indici edificatori (*Sistema delle dotazioni territoriali*) e della relativa disciplina di componente.

Art. II.12 **Edifici di valore tipologico documentario**

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati, con apposita simbologia e numerazione progressiva per tavola, riferita alla scheda di censimento facente parte del *QUADRO CONOSCITIVO* allegato al PSC, gli *Edifici e/o complessi di valore tipologico/documentario* di origine rurale.

Nelle schede di censimento sono individuati:

- gli *Edifici di valore tipologico-documentario* da conservare;
- gli edifici privi di valore, che possono essere eventualmente demoliti e/o riedificati e ricomposti anche con sagoma diversa ma senza aumento di **Suc**;
- le superfetazioni da demolire
- gli elementi incongrui da rimuovere
- gli edifici preesistenti ora demoliti

Le risultanze delle schede di censimento potranno essere modificate solo qualora risultassero non rispondenti alla realtà effettivamente in atto, sulla base di nuove e più dettagliate analisi storico-critiche presentate dalla proprietà. In tal caso su proposta del Nucleo di Valutazione Interno e parere della CQAP, il dirigente potrà precisare e/o rivedere il valore originariamente definito per i singoli edifici e/o altri elementi riportati in scheda.

Il valore tipologico documentario degli edifici e/o complessi non oggetto di censimento potrà essere riconosciuto con provvedimento del dirigente previo parere della CQAP su proposta dei singoli privati, purché l'edificio risulti esistente nelle mappe catastali del 1928 o sia documentato da fonti ufficiali.

2. Tutti i progetti relativi ad edifici e/o complessi di cui al presente articolo dovranno essere corredati da un elaborato di analisi relativa a tutti gli edifici che evidenzia alla luce della schedatura del censimento, gli elementi di valore tipologico e/o documentario, le superfetazioni e gli elementi incongrui.

3. Per gli edifici di valore tipologico-documentario sono ammessi interventi di: *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ripristino Tipologico e Ristrutturazione Edilizia senza alterazione della sagoma.*

A seguito di specifica valutazione per singoli ed eccezionali casi, previa richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 31/02 - da sottoporre anche all'esame della CCAT - e accompagnata da perizia giurata, firmata da tecnico abilitato, che dimostri l'impossibilità della messa in atto di soluzioni alternative, purché tale operazione non sia pregiudizievole: della qualità e dell'armonia data dall'insieme delle proporzioni della tipologia dell'edificio, dei particolari architettonici, quali per esempio cornicioni e lesene, è ritenuta ammissibile l'alterazione minima della quota di imposta delle falde del tetto al fine di riequilibrare le variazioni di quota di calpestio causate dall'eventuale innalzamento della quota del Piano terra o dall'ispessimento delle strutture orizzontali per motivi strutturali o relativi al benessere ambientale al fine di raggiungere le altezze minime abitabili, o nei casi in cui, a causa della insufficienza di spazio tra architravi delle finestre e imposta del tetto, non sia possibile l'inserimento del cordolo di collegamento strutturale per l'adeguamento alle prescrizioni della normativa sismica, con esclusione degli edifici dotati di cornicioni di rilievo architettonico.

Il tipo di intervento può essere rivisto eccezionalmente a seguito di presentazione di perizia giurata a firma di professionista abilitato che evidenzia le gravi problematiche di carattere statico, lo stato di collabenza generalizzato e l'irrecuperabilità delle strutture.

In tal caso, su proposta del Nucleo di Valutazione Interno e parere della CQAP, è ammissibile la demolizione con ricostruzione (**DR**) dell'edificio, a parità di **Suc**, eventualmente anche in sedime diverso se ricadente *in Fasce di rispetto stradali, ferroviarie e di elettrodotti.*

In caso di ricostruzione, la conformazione e localizzazione del nuovo edificio dovrà essere coerente con la disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27.

4. Al fine di migliorare le condizioni abitative, è ammesso il recupero di sottotetti e/o di doppi volumi anche con incremento della **Suc**; devono inoltre essere mantenuti i materiali e le finiture originarie, individuandone le caratteristiche in specifica tavola esplicativa, da allegarsi al progetto di intervento; il progetto deve riportare anche il dettaglio della

sistemazione esterna della corte, comprensiva di tutti i fabbricati esistenti (fienili, stalle, barchesse, forni, pozzi, edicole, ecc.) e l'esatto rilievo delle alberature da conservare e di quelle da reintegrare al fine della sua corretta contestualizzazione alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1.27.

In particolare non è ammessa l'alterazione dei prospetti, se non per il ripristino di porte e finestre tamponate nel tempo e/o per una loro ricomposizione secondo partiture e ritmi ricorrenti; eventuali proposte di modifica, integrazione e riordino delle aperture esterne, che portino ad una loro armonizzazione, conservandone al massimo possibile posizione e proporzioni, sono ammissibili nel solo caso che il mantenimento di quelle in essere, determini rapporti aeroilluminanti incompatibili con il recupero abitativo dei locali interessati.

Il recupero di ex – stalle e servizi agricoli a vani di abitazione, può avvenire in deroga ai requisiti cogenti di cui all'Allegato H) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE *"Requisiti cogenti e volontari"*.

In particolare, per gli ambienti anticamente destinati a stalle, è permesso, ove non esista alternativa, un piccolo ampliamento delle tipiche finestrelle, conservandone le proporzioni e la posizione, al fine di migliorare il rapporto aeroilluminante dell'ambiente interno. Dovrà comunque essere preservata la leggibilità della precedente destinazione d'uso.

Nel caso siano presenti fabbricati all'origine non destinati ad uso di abitazione civile o rurale, potrà esserne previsto il loro recupero ad uso abitativo esclusivamente per quelli riconosciuti di valore tipologico – documentario, attraverso l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantirne il recupero e la salvaguardia, per quelli privi di valore, non destinabili ad abitazione, è ammessa anche la *Demolizione e Ricostruzione*, senza incremento di volume e/o **Suc** con ricomposizione planimetrica dei corpi al fine di una più congrua disposizione degli edifici nella corte, in relazione ai criteri di cui agli elaborati RUE 7.

In entrambi i casi non è ammesso il loro frazionamento dall'edificio originariamente destinato ad abitazione.

Le superfetazioni (baracche, tettoie e manufatti precari) anche se condonati, e gli elementi incongrui riportati nella scheda di censimento, dovranno essere demoliti e/o rimossi in coincidenza con interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria.

5. Per gli edifici di valore tipologico - documentario è ammesso un ampliamento della **Suc** una tantum di 50 m², di cui un max di 30 m² per Superficie utile e non più di 20 m² di Superficie accessoria per servizi e/o per portici, per questi ultimi è ammessa una maggior superficie qualora necessario dare continuità agli stessi in relazione ai fronti e alle caratteristiche tipologiche, per una migliore compatibilità con la tipologia rurale.

E' ammessa la ricostruzione di eventuali edifici di servizio originari, ma demoliti come risultante nelle schede di censimento e purché presenti nelle mappe catastali del 1928.

Tali interventi dovranno rispettare i caratteri tipologici e morfologici peculiari delle case coloniche (sistemazione planimetrica nella corte, tipologia edilizia, materiali, finiture) ed essere redatti in conformità all'apposito Allegato E), costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE *"Edifici di valore tipologico documentario: abaco degli schemi di ampliamento"*.

Negli edifici di valore tipologico documentario compresi in qualunque componente di Spazio, sia ad uso agricolo che di civile abitazione, in caso di **RE**, **NC/A**, **NC/S** o **DR** quando eccezionalmente consentito, la **Suc** minima realizzabile per ciascuna Unità immobiliare abitativa è pari a 75 m²; in ogni caso il numero delle unità immobiliari preesistenti può essere mantenuto, oppure incrementato raddoppiandone il numero iniziale fino al raggiungimento del limite massimo di 4 unità, comprese quelle derivanti dall'eventuale recupero di servizi agricoli dichiarati di valore tipologico documentario."

Sono fatti salvi i casi esistenti in cui è presente un numero di U.I. maggiore di 4.

6. Non è ammesso il declassamento di abitazioni coloniche a servizi agricoli, quelle che fossero già state declassate alla data di adozione delle presenti norme, se di valore tipologico documentario, possono essere riqualificate all'uso originario o destinate a civile abitazione o ad altre destinazioni compatibili e non concorrono al calcolo della **Suc** ammessa.

E' ammesso, previo recupero e restauro senza incremento di Su, la trasformazione di abitazioni coloniche anche ad uso servizi solo qualora ricadenti in fasce di rispetto dagli elettrodotti ove l'uso abitativo non sia consentito.

7. Tutti gli interventi riguardanti immobili di valore tipologico – documentario sono soggetti all'esame del Nucleo di Valutazione Interno che potrà sottoporre alla CQAP quelli di maggior rilevanza, e quelli ricadenti all'interno di beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004 e s.m.i.

Art. II.13

Edifici di valore testimoniale

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia gli edifici di valore testimoniale riconducibili a: edifici di archeologia industriale (ex zuccherifici, ex produttivi in darsena di città, essiccatoi, ecc.); edifici di architettura moderna o contemporanea (di cui all'elenco RER); testimoniali di attività e/o vita passate (ex scuole pubbliche, idrovore, rurali atipici, villini, ecc.).

2. Gli interventi sugli *Edifici di valore testimoniale*, devono essere finalizzati alla tutela, alla conservazione ed alla valorizzazione degli elementi architettonici testimoniali caratteristici degli edifici stessi, nonché alla loro miglior contestualizzazione.

3. Sugli *Edifici di valore testimoniale* sono ammessi gli interventi di *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo*, come di seguito precisati:

a) La valorizzazione degli aspetti architettonici, fermo restando il Volume esistente, mediante:

- la conservazione dei fronti esterni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico e decorativo, con la salvaguardia dell'unitarietà dei prospetti e della configurazione dei corpi edilizi e delle coperture;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi e impianti; l'eliminazione di elementi incongrui;
- il consolidamento strutturale.

b) L'utilizzazione delle soffitte e dei sottotetti, in conformità alle presenti norme relative alla *Città storica*; con eventuale apertura di lucernari che non alterino i profili delle coperture.

4. E' ammesso l'aumento di Superficie utile interna, tramite l'inserimento di nuovi solai e/o sottotetti esclusivamente qualora la tipologia e l'assetto delle aperture esterne lo consentano. Non devono essere comunque alterate le caratteristiche tipomorfologiche interne che contribuiscono a determinare il valore testimoniale di tali edifici.

5. In caso di intervento il numero delle unità immobiliari preesistenti può essere mantenuto, oppure incrementato raddoppiandone il numero iniziale, fino al raggiungimento del limite massimo di 4 unità, comprese quelle derivanti dall'eventuale recupero di corpi secondari, purché questo risulti compatibile con i caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell'edificio e/o del complesso.”

Sono fatti salvi i casi esistenti in cui è presente un numero di U.I. maggiore di 4.

6. Per gli *Edifici di valore testimoniale* ricadenti in zone di *Boschi e pinete* di cui al successivo artt. III.4 e in *aree a Verde privato* di cui al successivo art. II.14, gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della disciplina di tali componenti .

Art. II. 14 Verde privato

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 le Aree a verde privato, localizzate nello Spazio urbano e nello Spazio rurale, destinate al mantenimento, al consolidamento e alla riqualificazione del verde, a giardino e/o a parco privato, di pertinenza di immobili. In tale componente è prescritto quanto segue:

- il mantenimento delle aree e delle relative piantumazioni, nonché l'eventuale riqualificazione e consolidamento dell'impianto arboreo esistente
- la salvaguardia, anche in fase di cantiere delle alberature esistenti
- la permeabilità del suolo.

Qualsiasi intervento su tali aree deve essere preceduto da rilievo dendrologico e rispettare le disposizioni del REGOLAMENTO COMUNALE SUL VERDE.

2. Tali aree non possono essere frazionate e stralciate dagli edifici ricadenti al loro interno in data successiva a quella di adozione del RUE, in tal caso non concorrono comunque ad alcun incremento di **Suc**.

3. Nell'ambito di ogni singola area, per gli edifici esistenti è ammesso il mantenimento delle destinazioni di case coloniche e di altri servizi agricoli esistenti qualora e ricadenti nello spazio rurale, risultano compatibili anche abitazioni civili, pubblici esercizi ed attività di tipo culturale-ricreativo e sanitario-assistenziale; per le aree ricadenti nello Spazio urbano sono comunque ammessi gli usi di cui all'art. VI.33, c15.

Sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Può inoltre essere consentita la demolizione e ricostruzione nell'ambito dell'area di pertinenza e/o della medesima proprietà con eventuale traslazione fuori fascia di rispetto; in tali casi la ricostruzione deve avvenire senza pregiudizio del verde e delle piantumazioni esistenti.

4. Per le aree a verde privato è consentito un incremento una tantum della **Suc** esistente a far data dal 21.4.83, fino a un massimo di 100 m² di superficie utile complessiva per lotti non superiori a 1000 m² se ricadenti nello Spazio urbano, 3000 m² se ricadenti nello Spazio rurale; è inoltre consentito un ulteriore incremento di 20 m² ogni 500 di superficie del lotto eccedente i 1000 m² e i 3000 m², purché ciò non comporti una **Suc** complessiva di tutti gli immobili ricadenti nello Spazio urbano superiore a 600 m² e di 900 m² per quelli ricadenti nello Spazio rurale. Per i lotti eccedenti i 1000/3000 m² l'incremento può avvenire anche in corpo nuovo isolato costituente una nuova unità immobiliare. Per le aree di Verde privato ricadenti in Spazio rurale è ammesso inoltre il recupero ad usi abitativi anche degli edifici secondari purché di valore tipologico documentario o testimoniale e coevi con l'edificio principale, così come disciplinato all'art. II.12 c4; per

quelle ricadenti in Spazio urbano è ammesso anche il recupero di locali di servizio purché regolarmente autorizzati e non aventi caratteristiche di superfetazione e/o precari.

5. Per le aree a verde privato con edifici esistenti ricadenti in spazio urbano complessivamente sono ammesse al massimo 3 unità immobiliari, per quelle ricadenti in spazio rurale al massimo 4 unità.

6. Per le aree a verde privato ricadenti nella componente Edifici e/o complessi di valore storico – architettonico di cui all'art. II.11 si applica esclusivamente la disciplina di detto articolo.

7. Per gli Edifici di valore tipologico-documentario di cui al precedente art.II.12 e per quelli di valore testimoniale di cui all'art. II.13, ricadenti nelle aree di Verde privato, sono ammessi interventi di ampliamento, secondo quanto di seguito prescritto:

- l'ampliamento deve essere adiacente all'edificio di valore solo esclusivamente qualora la tipologia lo consenta e previo parere della CQAP
- l'ampliamento può essere in adiacenza al/i corpo/i secondari
- l'ampliamento può essere in corpo nuovo isolato, previa compatibilità con il rilievo dendrologico e valutazione preventiva da parte del Servizio competente.

8. Nell'ambito della stessa proprietà il verde privato non concorre a determinare la distanza dai confini di zona e/o componente.

9. Aree a verde privato in contiguità al tessuto prevalentemente residenziale della *Città consolidata* (art. VI.32) e appartenenti alla stessa proprietà concorrono ad incrementare la **Suc** ammessa, in applicazione dell'indice medio di isolato, di 20 m² ogni 500 m² di area classificata a verde privato fino ad un max di 150 m².

Art. II. 15

Alberature monumentali

1. Il RUE individua con specifica simbologia nelle tavole RUE 2, RUE 4 le *Alberature monumentali* sottoposte a vincolo da specifico provvedimento regionale (decreto di protezione) o comunale (Delibera di Giunta). La tutela delle alberature da parte del Comune è normata dall'art. 14 del Regolamento Comunale del Verde.

Gli interventi attuabili sulle alberature monumentali protette sono di manutenzione (potature, interventi fitosanitari) salvo che, per situazioni di pericolo dovute all'instabilità o deterioramento delle piante, non sia necessario procedere all'abbattimento.

Gli interventi di manutenzione delle piante protette dal Comune, sia pubbliche che private, sono a carico del Comune stesso ai sensi dell'art. 14 punto 3 del REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE.

L'onere degli interventi di manutenzione delle piante protette con decreti regionali sono a carico dei proprietari delle aree su cui le piante vegetano. L'esecuzione di tali interventi è però soggetta a specifica autorizzazione dal parte del Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tali interventi siano normati anche dal Regolamento Comunale del Verde (potature e abbattimenti) dovrà essere richiesta l'autorizzazione anche al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna.

Art. II. 16

Percorsi ciclopeditoni naturalistici, agropaesaggistici e itinerari enogastronomici e turistici

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia i principali percorsi ciclopeditoni naturalistici e agropaesaggistici (di cui ai successivi punti a) e b) inoltre favorisce la realizzazione di itinerari enogastronomici e turistici (di cui al successivo punto c). Tali percorsi possono essere integrati dalle previsioni dei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po e dal Piano della rete ciclabile.

- a) Percorsi ciclopeditoni naturalistici. Il RUE individua con specifica simbologia i principali percorsi ciclopeditoni di interesse naturalistico insistenti prevalentemente lungo gli argini dei principali corsi d'acqua. Per tali percorsi dedicati al cicloturismo e all'ippoturismo va favorito il collegamento con le aziende agricole e con le componenti rimanenti del sistema nonché con il sistema dei percorsi dei Piani di Stazione del Parco del Delta.
- b) Percorsi ciclopeditoni agropaesaggistici. Il RUE individua con specifica simbologia i percorsi ciclopeditoni agropaesaggistici tematici la cui finalità è quella di incentivare la fruizione turistica dello *Spazio rurale* recuperando e mettendo "in rete" le potenzialità esistenti quali ville storiche – pievi – bonifiche – ecc.
- c) Itinerari enogastronomici e turistici. Il RUE in conformità con il PTCP e PRSR contestualmente promuove la realizzazione di itinerari turistici enogastronomici (di cui al PRSR) a fronte dei quali le aziende agricole facenti parte del comitato promotore contestualmente all'approvazione del Regolamento di attuazione (di cui all'art. 3 L.R. 23/00), possono ottenere incentivi premianti per l'ampliamento delle aziende stesse e loro strutture, sia in termini di

potenzialità edificatoria (entro il limite del 15% della potenzialità ammessa) che di usi ammessi (comunque legati alla fruizione turistico rurale e alla vendita dei prodotti di produzione), previa presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale ed interaziendale. E' inoltre possibile applicare la disciplina delle "Zone di valorizzazione turistico-ricreative" di cui all'art. IV. 23

2. Gli interventi per la realizzazione dei Percorsi ciclopedonali naturalistici, agropaesaggistici e itinerari enogastronomici e turistici costituiscono Interventi significativi o tematici ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. II. 17 Aree di interesse archeologico

1. Il RUE, in relazione a quanto disposto dall'art. 32 del PSC individua nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 con specifica simbologia le *Aree di interesse archeologico* distinguendole in:

- aree archeologiche
- aree di potenzialità archeologica
- elementi di interesse archeologico

2. Il RUE individua quali *Aree archeologiche*, le aree presenti sul territorio comunale, con presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi dell'art.1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004 e s.m.i) che sono:

- Palazzolo a S.Romualdo
- Podere Danesi a S.Zaccaria
- Parco archeologico di Classe e San Probo
- Complesso archeologico di via M. D'Azeglio
- Chiesa di Santa Croce in via Galla Placidia

In dette Aree archeologiche vale la seguente disciplina:

- sono consentite esclusivamente le attività di ricerca, studio, restauro, osservazione e trasformazione connessa ai beni archeologici ad opera degli enti autorizzati
- l'attività agricola è consentita, previo nulla osta della competente Soprintendenza Archeologica in caso di arature profonde.

3. In particolare nella zona archeologica di Classe sono ammessi gli interventi di cui all'art. IV. 6 dello spazio rurale per gli edifici rurali ricadenti in aziende agricole, con esclusione della Nuova costruzione. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione e che comunque interessino aree libere o comportino opere di fondazione e scavo è prescritto il preventivo nulla osta della Soprintendenza Archeologica.

Per le abitazioni civili esistenti sono permessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e un incremento max di 70 m² di superficie utile complessiva, a far data dal 21/04/83, nel rispetto delle distanze stabilite per le zone a destinazione residenziale della *Città consolidata* nello *Spazio urbano*. E' vietata la costruzione di strade e canalizzazioni non superficiali, nonché la esecuzione di opere di scavo e perforazione che non facciano parte delle operazioni di ricerca archeologica; a tutela dell'area e delle operazioni di ricerca archeologica è ammesso recintare l'area alle condizioni fissate dal Comune e dalla Soprintendenza Archeologica.

Per detta zona ai fini dell'attuazione del Parco Archeologico quale Polo provinciale, e in relazione a quanto previsto dall'art. 59 punto 10 del PSC,⁸ il RUE promuove la riqualificazione degli edifici esistenti anche attraverso l'applicazione dei meccanismi premiali, che a fronte dell'acquisizione al pubblico delle aree di interesse archeologico, consentono l'utilizzo della potenzialità edificatoria aggiuntiva (0,03 m²/m²) di cui all'art. 11 di PSC anche in loco, previo intervento diretto condizionato di cui all'art. I.9.

E' consentita la demolizione di eventuali edifici incongrui anche di servizio e la loro ricostruzione, con tecniche e materiali tradizionali; l'uso e il recupero di tali edifici oltre agli usi abitativi può essere finalizzato ad usi ricettivi e/o di servizio per la fruizione del parco stesso.

Qualsiasi intervento previsto per gli insediamenti esistenti all'interno dell'area archeologica di Classe dovrà essere corredato da specifica analisi storico-catastale sulla base della quale prevedere:

- la rimozione degli elementi incongrui quali superfetazioni – baracche – tettoie;

⁸ art.59 Poli funzionali

(10) **Polo provinciale Parco Archeologico di Classe** costituisce polo culturale turistico di valenza sovracomunale ai sensi del PTCP, si rinvia a quanto definito all'art.52. Per il Parco Archeologico di Classe il POC ai sensi dell'art. 32 e il RUE definiranno la disciplina specifica finalizzata alla riqualificazione degli edifici esistenti, anche mediante il loro recupero e riutilizzo per usi compatibili alla fruizione del parco; individuando anche meccanismi premianti a fronte della cessione delle aree di interesse archeologico.

- la schermatura con filari arborei o arbustivi di retri che si affacciano sul parco archeologico;
- la eliminazione degli elementi incongrui (camini prefabbricati – infissi in alluminio – rivestimenti speciali ecc.)

4. Il RUE individua nelle tavole di RUE 2 i perimetri delle aree con presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti sul territorio comunale, classificandole come *Aree di potenzialità archeologica* e specificatamente:

- Bosco Forte (tav. 07)
- Primaro (tav. 05 – 06)
- Butrium (tav. 24 – 25)
- Cà Bianca (tav. 63)

In tali zone sono ammesse tutte le operazioni di ricerca archeologica, le opere consentite per le zone agricole in cui ricadono, purché connesse all'attività agricola, e per le abitazioni civili esistenti gli interventi di cui al precedente c3, ad eccezione degli incentivi premiali di cui all'art. 11 del PSC, e con le modalità ivi definite. E' vietata la costruzione di strade e canalizzazioni non superficiali, nonché la esecuzione di opere di scavo e perforazione che non facciano parte delle operazioni di ricerca archeologica; a tutela dell'area e delle operazioni di ricerca archeologica è ammesso recintare l'area alle condizioni fissate dal Comune e dalla Soprintendenza Archeologica.

Per quanto non specificato al presente comma vale la disciplina di componente.

5. Il RUE individua quali *Elementi di interesse archeologico* le emergenze archeologiche puntuali segnalate dalla Soprintendenza Archeologica. Qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo da attuarsi in prossimità di tali emergenze e/o che possa in qualche modo interferire con le stesse è soggetto al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica.

6. Ad avvenuta realizzazione della "Carta del rischio archeologico" del Comune, in relazione al grado di rischio associato alle singole aree potranno essere applicate le disposizioni di cui ai c4 e c5.

Art. II.18 Perimetri e limiti

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2, RUE 4 i seguenti perimetri e limiti riferiti al sistema dei piani e dei vincoli sovraordinati di tutela paesaggistico ambientale: *Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po, Fasce di rispetto fluviale, Fasce di rispetto arginale, Aree soggette ad ingressione marina, Dossi e paleodossi, Fascia di rispetto cinta muraria.*

2. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 con apposito perimetro le *Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po* ricadenti nel territorio comunale, ai sensi della L.R. n.27 del 2.7.88 (istituzione del Parco Regionale del Delta del Po), congruente al Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po, che costituisce stralcio del PTCP. Tali Stazioni sono: "Stazione Valli di Comacchio", "Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna", "Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia". La perimetrazione dei Piani di Stazione riportata nelle tavole RUE è quella dei piani adottati e/o approvati. Le modifiche a questi perimetri, eventualmente conseguenti all'approvazione dei piani stessi, in quanto strumenti sovraordinati per legge, sono recepite dal RUE, previa provvedimento dirigenziale. All'interno dei perimetri suddetti, gli interventi sono subordinati alla disciplina d'uso e di intervento definita dai Piani territoriali di Stazione e ove richiamato, dal RUE e/o dal POC.

3. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 le *Fasce di rispetto fluviale*, come da disposizioni regionali relative alla tutela dei corsi d'acqua principali. Tali fasce hanno di norma una profondità di ml. 150 dal piede esterno a campagna degli argini, così come indicate con apposita simbologia nella cartografia di RUE. Tali fasce sono ridotte e/o ampliate in base alla morfologia del suolo fino a punti ad altimetria maggiore rispetto al piano medio di campagna (es. strade in rilevato e paleoargini) che possano costituire limiti fisici a esondazioni e inondazioni.

All'interno di tali fasce vale la disciplina delle singole componenti secondo la procedura prevista dal Dlgs.42/2004 e s.m.i (si veda elaborato gestionale G.1.1 del PSC: "Aree soggette a vincolo paesaggistico - ricognizione delle aree vincolate ai sensi della L.R. 31/02, art. 46") e compatibilmente con l'art. 3.19 del PTCP per le aree ricadenti all'interno di dette fasce e coincidenti con le zone di "particolare interesse paesaggistico e ambientale" del PTCP stesso.

4. Il RUE nelle tavole RUE 2, RUE 4 individua con specifico perimetro le *Fasce di rispetto arginale* dei corsi d'acqua principali; tali fasce hanno di norma una profondità di ml. 30 dal piede esterno a campagna degli argini. Tale perimetro comporta il divieto di nuove costruzioni nell'ambito di aree inedificate ricadenti all'interno di dette fasce, previo rilascio di nulla-osta idraulico da parte del Servizio Tecnico di Bacino (STB) competente tale profondità può essere ridotta a ml 15 all'interno della Città consolidata o in via di consolidamento.

- Per gli edifici esistenti nella fascia di ml. 30 dal piede arginale a campagna, nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse per singola componente, sono consentiti i seguenti interventi previo Nulla Osta idraulico del Servizio Tecnico di Bacino (STB) competente:
 - manutenzione ordinaria
 - manutenzione straordinaria
 - restauro scientifico
 - restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia, anche con variazione dell'area di sedime e ampliamenti con sopraelevazione (NC/S), previo nulla osta dell'Ente territoriale competente.
- demolizione con eventuale ricostruzione esclusivamente oltre i ml. 30 dal piede arginale a campagna per gli edifici ricadenti nello Spazio rurale e nello Spazio naturalistico e oltre i 10 ml. per quelli ricadenti nello Spazio urbano, o a minor distanza qualora per ragioni fisiche e/o di disciplina di componente dello Spazio urbano non sia possibile l'arretramento richiesto, previo rilascio di Nulla-Osta idraulico da parte del Servizio Tecnico di Bacino (STB) competente.

E' inoltre indicata sulle tavole RUE 2 la fascia di rispetto inedificabile di 10 ml. dal piede arginale del Canale Emiliano Romagnolo (CER). Tale fascia di inedificabilità vale anche per i canali facenti parte della rete scolante di competenza dei Consorzi di Bonifica; gli interventi su edifici esistenti ricadenti in tale fascia, nel rispetto della disciplina di componente, sono subordinati a Nulla-Osta del Consorzio di competenza.

5. Il RUE individua con apposito perimetro nelle tavole RUE 2 e nella tavola RUE 3.2 (Città a conservazione morfologica: Marina di Ravenna) le Aree soggette ad ingressione marina, al fine di prevenire possibili allagamenti e introdurre opportune misure di sicurezza. In dette aree l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni, e prevalgono, ove non siano previste specifiche deroghe, a quelle proprie di ciascuna componente di Spazio e/o Sistema, di cui alle presenti norme:

- a) **Nuove costruzioni (NC).** Sono vietati locali interrati e seminterrati; il piano di calpestio di tutti i locali abitabili dovrà essere posto ad almeno quota m + 1,70 rispetto allo 0,00 della rete di livellazione comunale per lo studio della subsidenza e comunque a + 0,20 rispetto alla quota del colmo strada, escludendo quelle poste su arginature. Tali quote devono risultare da apposito piano quotato dell'area oggetto di intervento e del suo intorno per una fascia larga almeno 50 ml. Gli indici di piano (H massima, ecc.), sono calcolati a partire da detta quota. Tale quota è ridotta a m. +1,40 per i piani di calpestio dei portici e dei locali di servizio e a m. +1,00 per le attrezzature esterne (campi da tennis, campi da gioco, parcheggi...) e per le strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi di cui all'art. XI.25. Le recinzioni devono essere realizzate in modo da non impedire il riflusso delle acque e limitarne l'ingressione. L'area scoperta deve essere opportunamente sistemata con idoneo sistema di smaltimento delle acque superficiali.
- b) **Edifici esistenti.** Le norme di cui al precedente punto a) valgono anche per i seguenti interventi:
- **demolizioni e ricostruzioni (DR);**
 - **ristrutturazioni edilizie (RE)** con demolizione e fedele ricostruzione;
 - **ampliamenti (NC/A)**, ad eccezione di ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-sanitario e per la realizzazione di portici; per gli ampliamenti non superiori a 30 m² di superficie complessiva;
 - non è consentito rendere abitabili locali esistenti interrati o seminterrati destinati a servizi; in ogni caso i locali esistenti posti al piano terra destinati a servizio non potranno variare la loro altezza netta interna (anche mediante abbassamento del piano di calpestio) allo scopo di trasformare i vani di servizio in vani abitabili se non nel rispetto delle quote di cui al precedente punto a).

Per ogni intervento edilizio, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria, su edifici esistenti valgono le seguenti prescrizioni generali: installazione di elettropompa di potenza adeguata alla superficie interrata con sistemi di pozzetti di raccolta; in caso di locali interrati con accesso dall'esterno è prescritta la realizzazione di una o più caditoie di lunghezza pari all'apertura dell'accesso collegata ad un pozzetto centrale dotato di elettropompa; nei locali interrati e seminterrati sono vietate, sotto la quota 0,00 (colmo strada esistente) centrali termiche, mentre i quadri e contatori elettrici, impianti meccanici in genere, dovranno essere installati a quota non inferiore a + 1,00, compresi depositi alimentari, depositi di sostanze tossiche, inquinanti, antiparassitari, nonché impianti e servizi igienici; per detti locali la rete fognante deve essere dotata di valvole che impediscono il riflusso di acque di fogna. Per le parti di edificio oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, per l'adeguamento degli impianti valgono le disposizioni contenute nella Parte III delle presenti NTA. La variazione delle quote dei solai, se richiesta allo scopo di adeguarsi alle norme del presente articolo, è assimilabile a manutenzione straordinaria.

La realizzazione di parcheggi interrati è consentita per le strutture ricettive alberghiere esistenti al fine della loro permanenza e riqualificazione; in questo caso l'intervento è da assoggettarsi ad attuazione diretta condizionata di cui all'art. I.9.

- c) Nelle Aree soggette ad ingressione marina e ricomprese in porzioni della *Città da riqualificare* soggette a piano urbanistico ad attuazione indiretta di cui all'art. 22 delle norme di PSC, sono ammessi parcheggi interrati sulla base di uno studio e relazione tecnica che dimostri l'adozione delle opportune misure atte ad evitare ogni pericolo di allagamento e a garantire la sicurezza necessaria. L'impegno ad assumere dette misure deve essere esplicitamente specificato in sede di convenzione.
- d) **Opere di urbanizzazione.** I rilevati stradali e le relative attrezzature (marciapiedi, percorsi pedonali, parcheggi, ecc.) devono essere realizzate in maniera tale che la quota del piano viabile non sia inferiore a quota m 1,70 rispetto allo 0,00 citato al precedente punto a), salvo collegamenti interni con/o fra strade esistenti, e con riferimento alla quota di campagna esistente. La realizzazione di nuove opere infrastrutturali, reti tecnologiche ed impiantistiche e/o interventi di manutenzione su quelle esistenti, sono subordinati all'adozione di misure di riduzione di rischio mediante la

realizzazione di idonei accorgimenti atti a limitare o ad annullare gli effetti prodotti dagli allagamenti e/o ingressione marina. Tali accorgimenti devono risultare da apposita relazione tecnica illustrativa.

- e) Le opere da realizzarsi sull'arenile sono disciplinate dal Piano dell'Arenile. Le opere di banchina e/o portuali da realizzarsi nello Spazio portuale sono assoggettate alla disciplina del Piano regolatore del porto e relative disposizioni tecniche da applicarsi da parte dell'autorità competente (Autorità Portuale).

6. Il RUE nelle tavole RUE 2 individua quali *Dossi e paleodossi* l'insieme dei dossi di pianura e delle dune costiere, come definiti all'art. 3.20 del punto 1 del PTCP⁹, e in riferimento alla seguente classificazione di cui all'elaborato gestionale del PSC G.1.4 "Carta dei vincoli e disciplina sovraordinata" li articola in:

- Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati;
- Dossi di ambito fluviale recente;
- Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica;
- Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica;

a) I dossi e i sistemi dunosi individuati nelle tavole RUE 2 sono sottoposti in relazione alle Direttive nazionali e comunitarie:

- 1) alla disciplina di tutela ed agli indirizzi di cui all'art. 3.20 del PTCP per le porzioni interessate;
- 2) alla disciplina dei Piani di Stazione del Parco Delta del Po;
- 3) alla disciplina del Piano dell'Arenile in adempimento alla L.R. 9/2002;
- 4) alle indicazioni dell'elaborato RUE 7: "Guida all'inserimento degli interventi nel paesaggio".

Gli interventi ammessi dal RUE nei paleodossi di classe a) e b) di cui all'art. 3.20 c2 del PTCP⁴⁰ sono sottoposti alla disciplina di cui al punto 4 D dello stesso art.3.20 del PTCP.

Oltre a quanto previsto al punto 5 D dell'art. 3.20 del PTCP⁴⁴, gli interventi effettuati all'interno dei paleodossi devono seguire le seguenti prescrizioni:

- non possono essere effettuati sbancamenti neanche parziali (salvo in caso di messa in sicurezza idraulica previo nulla osta degli enti competenti) né ricariche modificando le quote esistenti;
- gli interventi di ampliamento e nuova costruzione, qualora ammessi dalle specifiche norme di componente, dovranno rispettare l'assetto planialtimetrico esistente, con divieto di interrati e privilegiando gli ampliamenti in sopraelevazione;
- negli interventi relativi ad aree scoperte dovrà essere privilegiato l'uso di pavimentazioni permeabili, che consentono lo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura;
- le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a questo fine la previsione di nuove attività o l'ampliamento di quelle esistenti dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica;
- Non sono ammesse le attività estrattive; sono ammesse migliorie fondiari qualora mantengano o ricostituiscano la morfologia fisica del territorio e non ne alterino la percettività; tali interventi sono subordinati ai criteri e prescrizioni di inserimento paesaggistico di cui all'elaborato RUE 7.

In riferimento al punto 7D dell'art. 3.20 del PTCP¹², i progetti devono essere supportati da apposite analisi e sono oggetto di valutazione di inserimento paesaggistico ai sensi dell'art. 1.27. Sono inoltre vietati gli interventi di cui al punto 8P e 8 bis dell'art. 3.20 del PTCP salve le previsioni e i progetti di cui al punto 9P dello stesso articolo.

b) Per quanto concerne i Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica gli interventi devono essere effettuati in conformità a quanto previsto al punto 10D dell'art. 3.20 del PTCP¹³, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

⁹ 1.(D) I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

¹⁰ 4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente c2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

¹¹ 3) 5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente c2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

¹² 7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.

¹³ 10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati

- sono vietate le movimentazioni di terreno, eseguite per qualsiasi fine, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna; fanno eccezione le movimentazioni finalizzate alla ricostruzione del cordone dunoso litoraneo .
- per gli eventuali interventi ammessi dovranno essere privilegiati materiali ecocompatibili e strutture permeabili ed amovibili.
- dovranno essere rimosse le strutture che risultino incompatibili sia per posizione che per caratteristiche strutturali e funzionali.
- dovranno essere favorite le piantumazioni di specie erbacee ed arbustive autoctone atte a favorire la ricostruzione del sistema dunoso.
- nel rispetto delle prescrizioni sopraccitate potranno essere attrezzati percorsi che favoriscono la fruizione e valorizzazione del sistema dunoso.

7. Il RUE nelle tavole RUE 4.1, RUE 4.2 individua con apposita simbologia la Fascia di rispetto cinta muraria. All'interno di detta fascia valgono le seguenti prescrizioni:

- non è consentita la costruzione di nuovi manufatti, salvo la realizzazione nel sottosuolo di reti tecnologiche;
- gli interventi sugli edifici esistenti appartenenti alle sottozone **CSU, CSM, CSA, CSD, CSR, CSIra, CSIrb, CSIt**, sono disciplinati dalle norme relative a dette sottozone.
Per le rimanenti sottozone **CSIs, CSIp** è obbligatoria la demolizione, la nuova edificazione dovrà avvenire all'esterno della fascia di rispetto, nel frattempo è ammessa la sola manutenzione ordinaria. Dovranno essere demolite o rimosse tutte le superfetazioni ricadenti entro tale fascia;
- gli interventi relativi alle porte ed agli elementi della cinta muraria devono essere attuati secondo la tecnica del restauro scientifico;
- la sistemazione delle aree scoperte deve assicurare, ovunque possibile, la visibilità o riconoscibilità del sistema delle mura, mediante la sistemazione a prato, il recupero dei livelli originari del terreno e degli antichi andamenti delle scarpate;
- la fascia di 10 metri sui due lati delle mura è da considerarsi di potenziale interesse archeologico; pertanto i progetti relativi a tutti gli interventi di cui sopra che interessino tale fascia, salvo quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di opere interne riguardanti gli edifici esistenti, debbono essere sottoposti al parere preventivo delle competenti Soprintendenze Archeologica e per i Beni Ambientali e Architettonici;
- all'interno delle fasce di rispetto della cinta muraria non sono ammesse attività o manufatti, anche precari o temporanei, incompatibili con i valori culturali dei siti esistenti, o che danneggino i tappeti erbosi e gli impianti vegetali, così come definiti dai progetti di sistemazione delle aree scoperte.

movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.

Capo 2° Sistema della Mobilità

Art. II.19 Finalità

1. Il RUE assume per il *Sistema della Mobilità* le finalità di PRG di cui all'art. 36 del PSC.¹⁴

Art. II.20 Articolazione delle componenti del Sistema della Mobilità

1. Il RUE nelle tavole RUE2, RUE3, RUE4 individua le aree, i tracciati e i percorsi costituenti il *Sistema della mobilità* di cui all'art. 37 del PSC articolandolo nelle seguenti componenti:

- 1) *Viabilità carrabile* (comprensiva di fasce di rispetto e verde di pertinenza)
- 2) *Percorsi e piste ciclopedonali e ciclabili*
- 3) *Linea ferroviaria e stazioni*
- 4) *Nodi di scambio e di servizio, parcheggi*, articolati in: *Canale portuale, Aeroporto, Radar, Parcheggi principali*.

Art. II.21 Articolazione e disciplina della viabilità carrabile e relativi svincoli e connessioni, fasce di rispetto e verde di pertinenza della viabilità

1. Nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 sono indicati i tracciati della *viabilità carrabile* esistente, della viabilità carrabile di progetto e della viabilità carrabile da adeguare. Tali tracciati potranno essere precisati e modificati o in sede di POC, o dalla pianificazione di settore (**PUM – PGTU**) che in tal caso assume il ruolo e il valore di RUE, o anche dai singoli progetti definitivi delle opere pubbliche purché il tracciato ricada all'interno delle fasce di rispetto individuate dal RUE.

La nuova viabilità, che non sia il prolungamento di quella esistente, dovrà avere una larghezza minima derivante dall'applicazione combinata del DM 5 novembre 2001 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e del Regolamento Viario per la classe proposta, tenendo conto della presenza della sosta. Per le strade urbane locali (classe F urbana) è di norma da prevedersi la presenza di sosta ai margini della carreggiata, almeno su di un lato.

Tali sezioni dovranno essere adeguate nel caso sia prescritto l'obbligo di alberature laterali; per le aree di nuovo impianto e/o riqualificazione urbanistica le strade urbane di norma dovranno essere alberate, tranne che le strade classificate F e ad uso esclusivamente locale.

2. In conformità con il Codice della Strada¹⁵, le Strade extraurbane sono classificate come segue:

¹⁴ art.36 Finalità

(c1) Per il Sistema della mobilità il PRG ha l'obiettivo di dotare il territorio delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento della domanda di trasporto di persone e merci che le diverse parti del territorio comunale esprimono in rapporto alle funzioni ed alle attività che in esse sono presenti o previste; ciò favorendo l'integrazione fisica e funzionale delle diverse reti nonché delle infrastrutture esistenti con quelle da adeguare e con quelle di progetto al fine di perseguire la funzionalità, la sicurezza del sistema della mobilità e la sua compatibilità ambientale. In tal senso il sistema della mobilità del PRG costituisce quadro di riferimento organico per la definizione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione degli interventi nel settore e cioè del Piano Urbano del Traffico (PUT) e del Piano Urbano della Mobilità (PUM).

¹⁵ Classificazione strada come da "Codice della Strada" art. 2

A Autostrada: strada **extraurbana o urbana** a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F Strada locale: strada **urbana od extraurbana** opportunamente sistemata ai fini di cui al c1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F bis Itinerario ciclopedonale: strada locale, **urbana, extraurbana o vicinale**, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada

come dalle Direttive PUT

strade interquartiere (D/E), intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere

strade locali interzonali (E/F), intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali, quest'ultime anche con funzioni di servizio rispetto alle strade di quartiere.

Vale la classificazione attuale (PUT 1999)

Per le **strade nuove** vale il Decr. Min. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

- A Autostrade;
- B Strade extraurbane principali;
- C Strade extraurbane secondarie;
- F Strade extraurbane locali

3. In conformità con il Codice della Strada e con le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico, le strade urbane sono classificate come segue:

- A/D Strade di scorrimento veloce
- D Strade urbane di scorrimento;
- D/E Strade interquartiere
- E Strade urbane di quartiere;
- E/F strade locali interzonali
- F Strade locali
- F bis Itinerari ciclopedonali

4. Per le strade urbane di attraversamento dei centri minori, ci si riferisce al criterio generale di classe **E** nel caso di strade provinciali o statali o di strade comunali di maggiore importanza. Le altre strade urbane dei centri minori sono **F** locali, salvo la possibilità per il **PGTU** di identificarne alcune come **E/F** Locali interzonali.

5. Ai sensi delle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, la classificazione funzionale delle strade comunali è stabilita dal **PGTU**.

6. Le tavole RUE 2, riportano *Svincoli e connessioni* esistenti e/o di progetto articolati in tre livelli, questi ultimi con la simbologia grafica derivata dal PSC e da specificarsi in sede di POC, così come per la viabilità carrabile la pianificazione di settore (**PUM – PGTU**) potrà specificare la tipologia e il dimensionamento degli svincoli di progetto e/o da adeguare. Le caratteristiche tipologiche, funzionali e geometriche sono definite dal progetto, in conformità con le norme vigenti, con particolare riguardo al Decreto 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e al Regolamento Viario Comunale. In particolare il progetto dovrà giustificare le scelte tecniche effettuate in relazione al miglioramento atteso di sicurezza stradale e di livello di servizio.

7. Le *Fasce di rispetto* fuori dai centri abitati sono individuate nelle tavole RUE 2. Ai fini dell'esatta individuazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto stradale, il RUE a tal fine individua gli ambiti della città consolidata e/o in via di consolidamento, così come definiti dall'art. 3 del Codice della Strada; l'approvazione delle Deliberazioni di modifica a tali limiti costituirà automatica variante al RUE.

Le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, sono pari ai minimi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Codice della Strada e dagli articoli 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, salvo che per la viabilità di progetto e/o da adeguare. Per la viabilità di progetto e/o da adeguare della “grande rete” e della “rete di base”, così come definita dal PRIT 98 e dal PTCP, il RUE e il POC individuano, ove possibile in relazione ai vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal Codice della Strada, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e la realizzazione di piste ciclabili e fasce a verde protettivo con funzione di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture.

Fuori dai centri abitati sono ammesse distanze minori nei casi disciplinati dall'art. 16 del Regolamento di esecuzione¹⁶. Per gli itinerari ciclopedonali è prevista una fascia minima di 5 m.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto va aggiunta l'area di visibilità determinata secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice della Strada. Le eventuali fasce di rispetto all'interno dei centri abitati sono indicate nelle tavole RUE 2.

Le fasce di rispetto non comportano obbligo di distanza di zona e/o componente. Le fasce di rispetto sono espropriabili al fine della realizzazione e/o adeguamento della viabilità e degli svincoli o connessioni.

All'interno delle fasce di rispetto è vietata la costruzione o la demolizione e ricostruzione di qualsiasi tipo di edificio, salvo impianti a servizio della viabilità, qualora ammessi dalle specifiche norme di componente dello spazio rurale (artt. IV.6 – IV.7 – IV.9).

Fascia di Pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata più esterna e il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

¹⁶ (art. 16 del regolamento) Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 m per le strade di tipo A
- 20 m per le strade di tipo B
- 10 m per le strade di tipo C

Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce sono ammessi interventi di **MO**, **MS**, restauro e ristrutturazione interna senza incremento delle **UI**. Sono ammessi ampliamenti, anche ricadenti all'interno della fascia, solo sul lato dell'edificio opposto a quello frontistante la viabilità previa presentazione d'atto d'obbligo registrato e trascritto a nulla pretendere in caso di esproprio per l'adeguamento della viabilità. Le norme di componente possono specificare le modalità di intervento e favorire la traslazione fuori fascia degli edifici esistenti anche individuando meccanismi premianti.

Nuovi accessi carrai sono ammessi previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

8. Fuori dai centri abitati, all'interno delle componenti previste come edificabili o trasformabili della città consolidata o degli insediamenti lineari (art. IV.17), qualora ai sensi dell'art. 26, 2 bis del DPR n. 495 del 16.12.92 sia da rispettarsi, in caso di nuova edificazione, ricostruzione e/o ampliamento, una distanza dal confine stradale maggiore di ml. 5,00 è possibile la traslazione dell'area edificabile sul retro per una misura pari alla maggior distanza di rispettare. Per le strade vicinali, ex comunali e comunali ad uso esclusivamente locale le norme di componente possono definire fasce non inferiori a ml. 10,00.

9. Nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4 è individuato il *verde di pertinenza alla viabilità* esistente e di progetto con funzione di arredo, decoro e con funzione di filtro e mitigazione. Il verde dovrà essere realizzato contestualmente alla viabilità e alle connessioni; le essenze arboree ed arbustive sono da definirsi in ragione delle esigenze di sicurezza della viabilità. In tale area verde è ammessa l'installazione di elementi pubblicitari, e chioschi, strutture smontabili e leggere, sulla base di specifici regolamenti, purché non pregiudichino la sicurezza e funzionalità del traffico.

Art. II.22

Percorsi pedonali, ciclabili e piste ciclopedonali - sovrappassi o sottopassi -

1. Le tavole RUE 2 individuano i principali *percorsi pedonali* fuori sede e *piste ciclabili e ciclopedonali* e relativi sovrappassi e/o sottopassi, e ne definiscono la collocazione di massima rispetto alla viabilità carrabile in coerenza con gli strumenti di pianificazione di settore (PGTU e relativi Piani Particolareggiati), ai quali comunque si demanda in particolare per quanto non definito; gli elaborati di tali piani integrano e specificano gli elaborati di RUE e ne assumono il ruolo e il valore. I piani e i progetti ne individuano con precisione i tracciati e le caratteristiche geometrico-funzionali in conformità al DM 30 novembre 1999 n.557; tali progetti dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica che dia conto delle analisi di sicurezza effettuate.

Analogamente le tavole di RUE 2 individuano sovrappassi e/o sottopassi veicolari a servizio locale.

Art. II.23

Articolazione e disciplina della linea ferroviaria e stazioni

1. Le tavole RUE 2 riportano "*le linee e raccordi ferroviari*" e le relative aree di pertinenza che corrispondono alla proprietà RFI. Le indicazioni del RUE relative ai tracciati ferroviari sono indicative e saranno ulteriormente precisate e specificate a seguito della progettazione esecutiva delle singole opere. Nelle aree di pertinenza di linee e raccordi ferroviari sono ammessi gli interventi delle RFI, relativamente ai servizi ed agli impianti ferroviari, con esclusione degli insediamenti residenziali. Gli edifici di stazione eventualmente dismessi possono essere riutilizzati per usi privati di interesse pubblico e per esercizi pubblici, nonché per usi pubblici, anche con incremento della **Suc** purché all'interno della sagoma dell'edificio.

2. Il RUE individua, nella proprietà R.F.I. due *Aree merci ferroviarie di servizio al porto*, una ubicata a destra ed una a sinistra del porto; esse costituiscono gli attestamenti del porto di Ravenna per la mobilità su ferro. Nelle aree di pertinenza di linee e raccordi ferroviari sono ammessi gli interventi della Soc. R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana), relativamente ai servizi ed agli impianti ferroviari, con esclusione degli insediamenti residenziali.

3. Il RUE rappresenta le *Fasce di rispetto alla ferrovia* dimensionate nel rispetto del D.P.R. n.753 dell'11.7.1980 entro e fuori i centri edificati. Le distanze degli edifici dalle linee ferroviarie sono regolamentate dall'art. VII.3. Anche per le fasce di rispetto ferroviarie valgono le prescrizioni di cui all'art. II.20 per quanto compatibili. All'interno di tali fasce qualsiasi intervento, con esclusione degli interventi di **MO**, **MS**, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione interna, è subordinato ad autorizzazione della Soc. R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 753/80.

4. La realizzazione della *Stazione-ponte*, nell'ambito del capoluogo, costituisce materia di POC; fino alla approvazione del POC sono consentiti solo interventi di riqualificazione e adeguamento tecnico-funzionale che non comportino aumento di volume e gli interventi infrastrutturali previsti in programmi complessi (**PRU – PRUSST – PIAU** ecc).

Art. II.24**Articolazione dei nodi di scambio e di servizio, parcheggi**

1. I *Nodi di scambio e di servizio* si articolano nelle seguenti componenti:

- *Canale Portuale*
- *Aeroporto e Centro Radar*
- *Parcheggi principali*

Questi ultimi si suddividono a loro volta in:

- *Nodi di scambio intermodali passeggeri*
- *Piattaforme logistiche*
- *Parcheggi pubblici - Pk*
- *Parcheggi multipiano - M.*

Art. II.25**Disciplina di nodi di scambio e di servizio**

1. Nelle tavole RUE 2 è individuato, quale componente del Sistema della mobilità, il *Canale portuale*, che comprende il canale vero e proprio con i relativi bacini di evoluzione, le banchine e le relative aree di accesso e di servizio ed in generale il demanio marittimo avente finalità e/o uso portuali. Nelle zone d'acqua del *Canale portuale* si interviene per conto dell'Autorità Portuale e/o per la realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di governo dell'ambito portuale, nel rispetto del Dlgs. 05/02/97 n 22 e successivi decreti attuativi. I profili di banchina, così come rappresentati nelle tavole RUE 2, possono essere modificati in sede esecutiva su specifica indicazione e/o prescrizione di Autorità portuale. Nelle aree di banchina ed in genere nelle aree del Demanio Marittimo per usi portuali, è ammesso, oltre all'uso **PO.1, PO.5 e PO.6** del precedente art. I.5, sulla base di specifica concessione demaniale da parte dell'Autorità Portuale, la realizzazione di edifici funzionali all'attività di movimentazione qualora particolari esigenze operative lo rendano necessario. Nelle aree di banchina prospicienti i Progetti Unitari (**PU**) approvati ed in corso di attuazione di cui all'art. V.4 si applicano le prescrizioni contenute nei singoli **PU** per quanto non in contrasto con l'art. V.3. Il POC potrà prevedere particolari e/o diverse modalità e possibilità di intervento.

2. La *Zona aeroportuale*, il *Centro Radar* e le relative zone di rispetto sono indicati nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia e didascalia. Nella zona aeroportuale si interviene sulla base del Progetto Unitario vigente, elaborato in accordo con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 58/31470 in data 06/04/2006. E' inoltre ammessa la realizzazione di strutture di facile rimozione e smontabilità per attività di servizio all'area aeroportuale. La zona di rispetto del *Centro Radar* ha un raggio di m. 3.000 dal centro radar stesso; all'interno di tale zona l'altezza max degli edifici non può superare i m. 25,00 sul livello del mare. Il POC potrà prevedere particolari e/o diverse modalità e possibilità di intervento.

Art. II.26**Disciplina di parcheggi principali**

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati i *Parcheggi principali* con funzione di scambio e attestamento, così come classificati al precedente art. II.23.

2. Il RUE individua le aree destinate a *Nodi di scambio intermodali passeggeri* esistenti e di nuova realizzazione. In quelli esistenti è ammessa la realizzazione di servizi all'utenza per una superficie max di m² 300, per quelli di nuova realizzazione fino all'approvazione del POC, che definirà le caratteristiche funzionali, i requisiti di accessibilità, le attrezzature e gli usi integrativi di servizio, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi vigenti; per gli edifici esistenti in tali aree sono comunque consentiti interventi di **MO** e **MS**.

3. Il RUE individua nel Sistema della mobilità le *Piattaforme logistiche* esistenti che possono essere mantenute, modificate ed integrate sulla base dell'eventuale strumento attuativo vigente e sue varianti.

E' ammessa la realizzazione di edifici destinati all'alloggio del custode con **Suc** massima pari a 160 m² ed eventualmente a servizi di presidio ambientale, ad officine di rimessaggio mezzi, uffici, bar ristorante, foresteria e/o struttura ricettiva servizi igienici, attività espositive e di stoccaggio delle merci purché connesse all'autotrasporto; sono inoltre ammessi esercizi di vicinato e/o una medio-piccola struttura di vendita, per una superficie utile max non superiore al 15% della **Suc** complessiva, purché dette attività commerciali siano connesse all'autotrasporto e comunque con l'esclusione del settore alimentare e sulla base dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,35 m²/m²
- **H** max = 16,50
- **VI** = 0,5
- Aree di uso pubblico = 20% della **Sf** di cui l'85% a parcheggio
- Distanza tra edifici = **VI**

- Distanza minima dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
- Distanza minima dai confini di zona = m 5,00
- Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari

Nelle aree destinate alla realizzazione di nuove piattaforme logistiche fino all'approvazione del POC che definirà le caratteristiche funzionali, i requisiti di accessibilità, le attrezzature e gli usi integrativi di servizio possono essere realizzate le previsioni degli strumenti attuativi vigenti; per gli edifici esistenti in tali aree sono comunque consentiti interventi di **MO**, **MS**.

4. Nella realizzazione dei *Parcheggi pubblici principali* esistenti e/o di nuova previsione – (**PK**) si dovrà porre particolare attenzione alle tecniche di inserimento del verde, in tali aree è consentita la realizzazione di pensiline, chioschi per attività di pubblico esercizio, strutture di servizio all'utenza (igienico-sanitarie, turistico informative, di ristoro) per una **Suc** non superiore al 3% della superficie destinata a parcheggio e comunque per una **Suc** max di 200 m².

I *Parcheggi Multipiano (M)* qualora previsti dal PGTU, potranno essere realizzati, su aree pubbliche e/o private, entro o fuori terra ed essere inseriti in un progetto organico di sistemazione e/o riqualificazione delle aree, esteso anche ai rami di viabilità di accesso e di uscita e relative pertinenze, secondo le prescrizioni specifiche del PGTU; in tali progetti particolare attenzione dovrà porsi alle tecniche di inserimento del verde e gli elementi di mitigazione.

Fino all'approvazione del PGTU e dei relativi Piani Particolareggiati, per interventi di **NC**, di **RE** e di **DR** di edifici esistenti, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

H max = 12,50m

VI = 0,5

Capo 3°

Sistema delle dotazioni territoriali

Art. II.27

Finalità

1. Per il *Sistema delle dotazioni territoriali* il RUE persegue le finalità espresse all'art.47 del PSC¹⁷, con particolare riguardo alle dotazioni esistenti, alla loro qualificazione ed integrazione.
2. Il *Piano dei Servizi* allegato al RUE costituisce la base conoscitiva per la definizione del Sistema delle dotazioni territoriali. In particolare nel Piano dei Servizi sono articolati gli standard per bacino di utenza, in conformità all'art. 50, c2 del PSC¹⁸. In attesa dell'approvazione del POC, il Piano dei Servizi articola il Sistema delle dotazioni territoriali esistenti, compresi gli eventuali ampliamenti, all'interno della Città consolidata e in via di consolidamento, e nello Spazio rurale.
3. Il *Piano dei Servizi* viene integrato e aggiornato con l'approvazione del POC, che completa il Sistema delle dotazioni territoriali all'interno della Città da riqualificare e di nuovo impianto.

Art. II.28

Articolazione delle dotazioni territoriali

1. Il *Sistema delle dotazioni territoriali* è individuato nelle tavole RUE con apposite campiture e simbologie, ed è articolato nelle seguenti famiglie di componenti:
 - *Attrezzature e spazi pubblici*
 - *Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico*
 - *Poli funzionali*
 - *Impianti tecnologici.*
2. Il RUE individua e disciplina le dotazioni esistenti nelle tavole RUE 4.2 per il Centro storico del capoluogo e dei centri storici minori, nelle tavole RUE 3 per le aree soggette a regimi normativi a conservazione morfologica, nelle tavole RUE 2 per il restante territorio. Individua inoltre le seguenti dotazioni di progetto:
 - a) dotazioni derivate dal PSC e demandate al POC;

¹⁷ art.47 Finalità

(c1) Per il Sistema delle dotazioni territoriali il PRG ha l'obiettivo di consolidare ed integrare le attrezzature, gli spazi collettivi e gli impianti esistenti sul territorio ravennate per assicurare qualità urbana, ecologica ed ambientale anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità sociale e delle caratteristiche delle diverse tipologie di dotazioni.

¹⁸ art.50 Determinazione del fabbisogno di attrezzature e spazi pubblici

(c2) Ai diversi bacini fanno riferimento le seguenti attrezzature

a) Bacino di livello elementare:

- scuola materna;
- chiese, centri parrocchiali e sociali; verde di vicinato e impianti sportivi minori di base;
- parcheggi pubblici a diretto servizio degli insediamenti esistenti e di previsione.

b) Bacino di livello circoscrizionale:

- asilo nido, scuola elementare e media
- servizi locali di assistenza e socio-sanitari
- sedi di circoscrizione, stazioni carabinieri e altre sedi decentrate delle forze di sicurezza
- biblioteche decentrate e centri sociali maggiori
- verde e impianti sportivi di quartiere
- parcheggi pubblici a servizio delle dotazioni di cui sopra e delle aree centrali del forese e del centro urbano

c) Bacino di livello comunale:

- servizi di assistenza socio – sanitaria, case protette, centri diurni, centri di accoglienza
- sede municipale e di altri enti pubblici a livello comunale
- biblioteche comunali, centri giovanili, sale espositive e per conferenze
- parchi urbani e *Cintura verde*
- impianti sportivi di livello comunale

I parcheggi pubblici principali sono individuati nel sistema della mobilità.

d) Bacino di livello provinciale:

- scuole secondarie superiori; facoltà e istituti di livello universitario
- ospedale, case di cura, altri servizi sanitari (centro iperbarico...)
- sedi degli enti e delle istituzioni di livello provinciale (ASL, Camera di Commercio...), degli uffici periferici dello Stato (Prefettura, Tribunale, Soprintendenze, Banca d'Italia...), della Regione (Arpa, Consorzi di Bonifica, Difesa del Suolo...), di società ed enti gestori di servizi pubblici (Hera, Enel, Poste...)
- sedi delle istituzioni di pubblica sicurezza (questura, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri, Capitaneria di Porto...)
- teatri, biblioteca, musei, sale espositive e altre attrezzature di interesse culturale e scientifico
- grandi impianti sportivi e di spettacolo.

- b) dotazioni non ancora attuate in aree soggette a PUA/PU già approvati. Per tali aree vale la disciplina del PUA/PU stesso ed eventuali modifiche di destinazioni d'uso sono ammesse in relazione a nuove e/o diverse previsioni del RUE e/o del POC previa eventuale variante del PUA vigente;
- c) dotazioni da realizzare in ambiti soggetti ad attuazione diretta condizionata (art. I.9), o in aree soggette a meccanismo compensativo (art. I.13) o in aree già di proprietà pubblica.

3. E' ammessa la realizzazione con modalità diretta di dotazioni ricadenti in comparti soggetti a POC qualora già previste dal PRG '93.

Art. II.29

Articolazione delle Attrezzature e spazi pubblici

1. Le aree destinate ad *Attrezzature e spazi pubblici*, individuate nelle tavole RUE con apposite campiture e simbologie, sono articolate in:

- a) *Attrezzature pubbliche*
- b) *Verde pubblico*
- c) *Spazi pubblici di sosta e di relazione.*

2. Tali aree sono, di norma, di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione mediante compensazione o esproprio da parte del Comune o degli Enti istituzionalmente competenti. In tali aree è consentita inoltre la realizzazione e/o la gestione di attrezzature da parte dei proprietari delle aree o di altri soggetti individuati dal Comune, con le modalità di cui al comma successivo.

3. La realizzazione e la gestione delle *Attrezzature e spazi pubblici* spettano al Comune, o ad altri Enti Pubblici per le opere di loro competenza; ovvero a soggetti privati individuati dal Comune con procedure di evidenza pubblica ai sensi degli artt. 153 e seguenti del Dlgs 163/2006 e s.m.i. o in relazione a quanto definito negli Accordi coi privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 o di altri strumenti di concertazione pubblico/privata, con concessione dell'area in diritto di superficie o eventualmente con trasferimento anche in proprietà previa apposita convenzione solo se l'area non sia pervenuta al Comune a mezzo di esproprio o come standard pubblico in attuazione di strumenti urbanistici attuativi. Nel caso di realizzazione su area pubblica di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da parte di soggetti privati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, specifica convenzione dovrà regolare le modalità di uso dell'area, di realizzazione e/o gestione dell'attrezzatura. In caso di attrezzature da realizzarsi su area privata, la stessa dovrà essere ceduta preventivamente al Comune che l'assegnerà in diritto di superficie, per un periodo da definirsi in convenzione, in relazione al valore dell'opera, con diritto di priorità per lo stesso proprietario.

Art. II.30

Articolazione delle Attrezzature pubbliche

1. Le Attrezzature pubbliche comprendono le *Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale*, e sono destinate alle seguenti attività, distinte con apposita simbologia nelle tavole RUE:

- a) *Istruzione (Spu1)*
- b) *Assistenza e servizi sociali e sanitari (Spu2)*
- c) *Pubblica amministrazione, sicurezza e protezione civile, gestione servizi pubblici (Spu3)*
- d) *Attrezzature culturali, sociali e politiche (Spu4)*
- e) *Culto (Spu5)*
- f) *Attrezzature e impianti sportivi (Spu6)*
- g) *Cimitero e relativa fascia di rispetto (Spu8)*
- h) *Altre attrezzature con apposita didascalia nelle tavole RUE*

2. In tali zone il RUE si attua di norma per intervento edilizio diretto. Nei casi di aree vaste, inattuate e/o senza specifica simbologia o per le quali si prevede una molteplicità di edifici e/o di usi, è necessaria la preventiva redazione e approvazione di un Progetto Unitario secondo quanto definito all'art. I.9 redatto a cura degli Enti competenti ed esteso all'intera area, nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai commi seguenti.

3. In sede di realizzazione dei nuovi interventi e/o ampliamento delle strutture esistenti dovrà essere garantito il rispetto delle norme specifiche vigenti in materia, con riferimento alle diverse attività e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione interna dell'area, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza, l'accessibilità e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto degli indici e dei parametri riportati ai successivi commi.

4. Nelle zone per *Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale* destinate alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente c1 (*Istruzione, Assistenza e servizi sociali e sanitari, Pubblica amministrazione, sicurezza e protezione civile, gestione servizi pubblici, Attrezzature culturali, sociali e politiche, Attività di Culto, altre attività*), si applicano i seguenti indici e parametri:

- **U_f** ≤ 0,80 m²/m²
- **VI** = 0,5 con un minimo di 10ml
- Distanza dai confini di proprietà o zona: **VI**, con un minimo di ml. 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

In caso di realizzazione di attrezzature disciplinate da specifiche normative sovraordinate, queste ultime prevalgono sugli indici e sui parametri sopra richiamati.

5. Nelle zone destinate alle attività di cui alla lettera f) del precedente c1: *Attrezzature ed Impianti sportivi* le aree a verde devono occupare almeno il 30% della superficie complessiva dell'area di intervento. In tali zone per interventi di **NC** e di **NC/A** si applicano i seguenti indici e parametri:

per gli impianti coperti

- **U_f** ≤ 0,30 m²/m²

per gli impianti scoperti

- **U_f** ≤ 0,10 m²/m²

- **VI** = 0,5

- Distanza dai confini di proprietà o zona: **VI**, con un minimo di ml. 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

Ai fini del calcolo della superficie utile non sono computate le coperture aventi caratteristiche di smontabilità e facile rimozione quali palloni pressostatici, strutture geodetiche e similari.

6. Nelle zone destinate alle attività di cui alla lettera g) del precedente c1: *Cimitero* si applicano i parametri contenuti nelle disposizioni di legge vigente in materia e nello specifico regolamento comunale. Nell'ambito delle fasce di rispetto del cimitero, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi, verde e servizi minori di pertinenza cimiteriale. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di e di **MS**. La potenzialità edificatoria prodotta dalle aree ricadenti all'interno di dette fasce di rispetto è localizzabile solo all'esterno delle stesse, nel rispetto delle specifiche norme di componente. In attesa della realizzazione, del nuovo cimitero a servizio del capoluogo nell'ambito individuato dal PSC non sono ammesse nuove costruzioni; in attesa della disciplina di POC, le aree sono computabili ai fini del calcolo delle superfici utili edificabili per attività di valenza aziendale previste nello Spazio rurale.

7. Nelle *Aree destinate ad attrezzature per la cura degli animali* (ambulatori, cliniche e pensionati per animali), individuate nelle tavole RUE con apposita didascalia si applicano i seguenti parametri:

- **S_c** ≤ 50% **S_f**

- Distanza dai confini di proprietà o zona: **VI**, con un minimo di ml. 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

8. Le *Aree* e gli *edifici pubblici privatizzabili* individuati con apposita simbologia nelle tavole RUE mantengono la loro funzione pubblica fino all'esaurimento dell'attività per cessazione o per trasferimento. Contestualmente alla dismissione dell'attività, l'area assume la disciplina relativa alla Città consolidata o in via di consolidamento, con destinazione prevalentemente residenziale, facendo riferimento alla normativa dei tessuti edilizi immediatamente adiacenti, o con altra destinazione da stabilire con le procedure di cui agli artt. 1.9 e/o 1.12.

9. Le *Aree per spettacoli viaggianti e/o all'aperto* dovranno essere dotate di adeguati spazi per parcheggio permeabili nonché dei necessari allacci alle reti dei pubblici servizi. In tali aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici ed uffici di servizio con una superficie coperta non superiore al 5% dell'area d'intervento.

10. Nelle aree per attrezzature pubbliche ricadenti nel Centro storico del Capoluogo e nei Centri storici minori del forese nonché nelle aree soggette a regimi normativi a conservazione morfologica, sono ammesse le tipologie di attrezzature individuate con apposita simbologia nelle rispettive tavole, da conservare, ristrutturare e/o edificare nel rispetto delle categorie di intervento definite per le singole sottozone ed unità edilizie.

Art. II.31

Articolazione del Verde pubblico

1. Il *Verde pubblico* si articola nelle seguenti componenti, distinte con specifica campitura nelle tavole RUE 2:

- a) *Cintura verde del capoluogo*
- b) *Aree di integrazione della Cintura verde del capoluogo*
- c) *Parco urbano*
- d) *Giardino di quartiere*
- e) *Verde di vicinato*
- f) *Verde di mitigazione e di filtro*
- g) *Verde sportivo attrezzato*

2. Nella *Città storica* del capoluogo il *Verde pubblico* si articola nelle seguenti componenti, distinte con specifica campitura nelle tavole RUE 4.2:

- a) *Parco urbano*
- b) *Cintura verde delle mura*
- c) *Giardini pubblici*
- d) *Verde pubblico*

3. I criteri di intervento nelle aree a *Verde pubblico* e i requisiti tipologici e funzionali a cui debbono rispondere le diverse componenti, sono specificati nel REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE e, per quanto riguarda il capoluogo, nel Masterplan contenuto nel Piano dei servizi. Tali criteri e requisiti rispondono agli indirizzi generali indicati dall'art. 54, c3 del PSC e sono aggiornati in relazione allo sviluppo delle esperienze e delle conoscenze nel settore della progettazione e gestione del verde pubblico.

4. La *Cintura verde del capoluogo* è costituita dall'insieme continuo di aree che racchiudono e definiscono l'abitato. Essa è articolata in spazi diversamente attrezzati a verde comprendendo le seguenti tipologie di funzioni, specificamente distinte nel Masterplan del Piano dei Servizi:

- parco urbano
- giardino attrezzato a verde e/o a sport
- verde boscato di filtro e di collegamento connesso a viabilità e percorsi.

Nelle aree della *Cintura verde* possono inoltre essere realizzate compatibilmente con l'assetto del verde, sulla base di **PU** e/o progetti definitivi approvati dalla Giunta, attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di cui all'art. 1.5 punto B), impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblici esercizi e servizi privati di cui all'art. 1.5 punto c) con esclusione di **SPR2**, **SPR3**, **SPR4**, **SPR9**, su aree concesse in diritto di superficie e orti urbani ad uso sociale, applicando la specifica disciplina per le singole componenti di cui al presente capo. Nelle aree della *Cintura verde* non ancora acquisite al pubblico demanio e non attuate trova applicazione quanto disposto all'art.11 del PSC (perequazione e compensazione), a conferma delle modalità definite nel PRG 93.

5. Le *Aree di integrazione della cintura verde* completano e integrano la *Cintura verde* del capoluogo, e comprendono le seguenti tipologie di funzioni, specificamente distinte nel Masterplan del Piano dei Servizi:

- verde boscato di filtro e di collegamento connesso a viabilità e percorsi
- verde agricolo

Nelle *Aree di integrazione della cintura verde* trova applicazione quanto disposto all'art.11 del PSC (perequazione e compensazione). Tali aree sono di norma acquisite ed attuate sulla base delle previsioni del POC che ne può prevedere anche la loro integrazione; possono essere acquisite in sede di RUE qualora la loro potenzialità edificatoria sia utilizzata a distanza per la realizzazione di piani e/o opere già previste dal PRG '93 e/o che ricadono all'interno di Accordi coi privati già sottoscritti in sede di PSC. Sono ammessi le attrezzature di cui al precedente c4.

6. Per *Parco urbano* si intendono le tre aree di rilevante dimensione individuate dal PSC nel capoluogo facenti parte della *Cintura verde*, attrezzate per la fruizione urbana e turistica e specificatamente Parco Teodorico, Parco Baronio e Parco Cesarea. Tali aree, caratterizzate da assoluta prevalenza del verde, possono essere integrate con le attrezzature e impianti di cui al precedente c4. purché non impegnino oltre il 20% dell'area del parco, fatta eccezione per le aree ad orto che non rientrano dentro tale limite. Nelle aree di Parco urbano trova applicazione quanto disposto all'art.11 del PSC (perequazione e compensazione) e da quanto previsto nell'ambito a programmazione unitaria e concertata **S1**.

7. Per *Giardino di quartiere* si intendono le aree destinate a giardini ed aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Nelle aree destinate a *Giardino di quartiere*, comprese o meno nella *Cintura verde* del capoluogo, si possono realizzare costruzioni funzionali alla fruizione pubblica dell'area, quali chioschi, strutture smontabili e/o leggere, servizi igienici, attrezzature tecnologiche, piastre polifunzionali nonché le piste ciclo – pedonali per la migliore fruizione delle stesse, applicando i seguenti indici:

- **Uf** ≤ 0,05 m²/ m²
- **Ic** ≤ 0.05 m²/ m²
- **Ip** = 70%
- **VI** = 0,5 con un minimo di 10 ml
- **H max** = m 6.50
- Distanza dai confini di zona e di proprietà = **VI** 5,00 salvo diversa previsione planovolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

Tali aree possono essere integrate con attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico di cui al precedente c4, nonché pubblici esercizi, anche sulla base di un **PU** di iniziativa privata, in forma convenzionata.

8. Per *Verde di vicinato* si intendono le aree verdi minori e diffuse, pienamente integrate all'interno delle aree residenziali, destinate al gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. La progettazione del verde dovrà essere pienamente coordinata con quella degli edifici nell'ambito dei piani e progetti di iniziativa privata, garantendo la massima continuità degli spazi e delle attrezzature, per creare un sistema integrato e continuo di fruizione, coordinata con il sistema della mobilità ciclopedonale, al fine anche di contenere i costi di gestione. In tali aree sono ammesse solo costruzioni destinate a servizi igienici e attrezzature tecnologiche nonché strutture provvisorie (quali chioschi e strutture

smontabili) se compatibili con la funzionalità dell'area verde, purché la loro superficie coperta non sia superiore al 10% dell'area complessiva.

9. Per *Verde di mitigazione e filtro* si intendono le aree pubbliche a verde che hanno la funzione di separare e proteggere le zone residenziali e per servizi rispetto alla viabilità principale ed alle aree produttive, e di dare continuità alla rete ecologica.

Il verde di mitigazione e di filtro non concorre a determinare la distanza dai confini di zona.

Gli impianti a verde dovranno essere realizzati seguendo gli schemi indicativi riportati nel REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE e, per quanto riguarda il capoluogo, nel Marsterplan contenuto nel Piano dei servizi. In tali aree potranno essere realizzati percorsi ciclo-pedonali con piazzole di sosta che ne consentano la fruizione e il collegamento con le altre aree e altri percorsi. Le aree di Verde di filtro individuate nelle tavole RUE all'interno delle aree consolidate dovranno essere realizzate e/o integrate nei casi di realizzazione delle rispettive componenti dello Spazio urbano degli interventi, eccedenti la **MS**, ammessi dalla disciplina di componente dello Spazio urbano in cui ricadono.

10. Il *Verde sportivo attrezzato* comprende le aree destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti, integrati con il verde, che deve occupare almeno il 30% dell'area; per la realizzazione di tali impianti si applicano i seguenti indici sull'area di insediamento:

- per gli impianti coperti $Uf \leq 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- per gli impianti scoperti $Uf \leq 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- **VI** = 0,5 con un minimo di 10 ml

Ai fini del calcolo della superficie utile non sono computate coperture aventi caratteristiche di smontabilità e di facile rimozione quali palloni pressostatici, strutture geodetiche e similari. Tali impianti e le relative aree di pertinenza e di sosta, dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni legislative e normative di settore. L'attività sportiva può essere integrata con le seguenti destinazioni d'uso: pubblici esercizi e esercizi di vicinato, purché connessi e di supporto alla attività sportiva. Per i suddetti usi il limite max di **Suc** ammessa è pari al 20% della **Suc** complessiva consentita. E' ammesso che parte delle zone di sosta (per non più del 10% dei posti auto) siano attrezzate anche per la sosta camper, nell'ambito di una gestione comune con la struttura sportiva.

11. Il *Parco Urbano del Centro storico* del capoluogo "Giardini Pubblici della Loggetta Lombardesca" è destinato alla fruizione urbana e turistica. In tali aree è prevista la conservazione e adeguamento funzionale degli edifici esistenti, l'ampliamento dello chalet come da progetto approvato, e la conservazione dell'apparato vegetazionale, oltre agli interventi necessari per una adeguata e funzionale gestione e fruizione del parco stesso. Interventi di modifica strutturale dell'impianto del giardino sono ammessi sulla base di un progetto unitario, nel rispetto dei vincoli vigenti.

12. Le aree classificate a *Cintura verde delle mura storiche*, individuate con apposita campitura nelle tavole RUE 4.2, costituiscono nel loro insieme l'elemento di connessione e di relazione delle diverse aree verdi di pertinenza dei complessi storici, pubblici e privati. Fa parte della *Cintura verde* delle mura storiche la Rocca Brancaleone che costituisce il nodo di connessione con la *Cintura verde* esterna. Gli interventi in tali aree dovranno essere finalizzati alla conservazione degli elementi storici e degli edifici esistenti, anche in ragione dei vincoli sovraordinati vigenti, e alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e di aree attrezzate per il riposo e il gioco, al fine di realizzare un circuito unitario e di stabilire le connessioni con le aree verdi esterne al centro storico. Interventi di modifica strutturale dell'impianto del giardino interno alla Rocca Brancaleone sono ammessi sulla base di un progetto unitario, nel rispetto dei vincoli vigenti.

13. Le aree classificate a *Giardini pubblici* (quali Giardini Speyer, Zaccagnini e altri), costituiscono i giardini di pertinenza delle principali aree monumentali nonché la loro naturale appendice. Gli interventi in tali aree dovranno essere finalizzati alla conservazione degli elementi storici, con progetti di arredo e realizzazione di percorsi e attrezzature utili alla loro vivibilità e gestione.

14. Le aree classificate a *Verde pubblico del centro storico*, comprendono le aree a verde di dimensioni ridotte, a servizio delle zone residenziali limitrofe. Gli interventi in tali aree sono finalizzati alla conservazione e all'integrazione del sistema verde esistente; in tali aree sono ammesse solo costruzioni destinate a servizi igienici e attrezzature tecnologiche, compatibilmente con la funzionalità dell'area.

15. Nelle aree individuate nelle tavole RUE 2 e RUE 4 con apposita simbologia (**PV**): *Spazi di sosta in aree prevalentemente a verde* l'area a verde può essere integrata con spazi di sosta, sulla base di un progetto complessivo dell'area che attesti il rispetto delle alberature esistenti, la massima permeabilità degli spazi di sosta e delle aree di manovra.

Art. II.32 Articolazione degli Spazi pubblici di sosta e di relazione

1. Le aree destinate a *Spazi pubblici di sosta e di relazione* sono indicate con apposita campitura grigia nelle tavole RUE 2 e RUE 4, distinte nelle seguenti categorie:

- *Parcheggio di livello circoscrizionale e superiore*, contraddistinto dalla lettera **P**
- *Parcheggio a servizio dell'insediamento*, contraddistinto dalla sola campitura grigia
- *Parcheggio multipiano*, contraddistinto dalla lettera **M**
- *Piazza*, contraddistinta dalle lettere **PZ**.

Per gli interventi in tali aree si applicano i criteri e i parametri riportati ai commi successivi, salvo quanto specificato al Capo II (Sistema della mobilità) del presente Titolo.

2. I *Parcheggi di livello circoscrizionale e superiore* possono essere realizzati sia a livello stradale che sotto il livello stradale nel rispetto del seguente indice:

- **Ip** = 60% (a livello stradale)

In queste aree possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione dei parcheggi quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio, piste ciclo – pedonali. I parcheggi posti a confine di aree residenziali, o destinate ad attrezzature pubbliche, dovranno essere realizzati con una fascia di verde di mitigazione di profondità adeguata alla dimensione del parcheggio stesso, e comunque non inferiore a m. 5,00. I parcheggi pubblici realizzati a livello stradale dovranno essere adeguatamente alberati con un parametro di Densità arborea (**Da**) di 2 alberi ogni 100 m² di **Sf**. Sono ammessi posti attrezzati per la sosta camper in misura non superiore al 10% dei posti totali, con relativo camper-service.

3. I *Parcheggi a diretto servizio degli insediamenti residenziali* possono essere realizzati sia a livello stradale che sotto il livello stradale nel rispetto del seguente indice:

- **Ip** = 50% (a livello stradale)

In queste aree possono essere realizzate attrezzature tecnologiche di servizio e piste ciclo – pedonali. I parcheggi pubblici realizzati a livello stradale dovranno essere adeguatamente alberati con un parametro di **Da** di 2 alberi ogni 100 m² di **Sf**.

4. La previsione nelle tavole RUE di *Parcheggi multipiano*, sopra o sotto il livello stradale è da confermare sulla base di adeguati studi di fattibilità e in conformità agli specifici piani di Settore (**PGTU, PUM**, ecc), che ne definiranno anche le caratteristiche fisiche, dimensionali e funzionali; analoghi studi e piani potranno prevedere la realizzazione di parcheggi multipiano anche nelle tipologie di parcheggio di cui ai precedenti c2 e c3. Per quanto non specificato si rinvia all'art. II.25, c4.

5. Le aree destinate a *Piazza* possono essere realizzate dalla Pubblica Amministrazione o da privati nell'ambito di **PUA** e/o **PU**; esse dovranno essere opportunamente arredate sulla base di un progetto complessivo di arredo e caratterizzare la vivibilità e centralità di questi luoghi.

Sono ammessi chioschi e strutture smontabili e l'occupazione del suolo con attrezzature a servizio degli eventuali esercizi pubblici limitrofi.

Art. II.33 Articolazione delle Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico

1. Le aree destinate ad *Attrezzature e spazi privati di interesse pubblico*, individuate nelle tavole RUE con apposite campiture e simbologie, sono articolate in:

- a) *Attrezzature private*
- b) *Verde privato*
- c) *Spazi privati di sosta e di relazione*.

Art. II.34 Articolazione delle Attrezzature private

1. Le *Attrezzature private* di livello sovracomunale e locale comprendono le aree destinate alle seguenti attività, individuate con apposita simbologia nelle tavole RUE 2:

- a) *Istruzione (Spr5)*
- b) *Assistenza e servizi sociali e sanitari (Spr6)*
- c) *Attrezzature culturali, sociali e politiche (Spr8)*
- d) *Culto (Spu5)*
- e) *Attrezzature e impianti sportivi (Spr7)*
- f) *Complessi con usi misti (ricadenti nella Città storica)*

g) *Altre attrezzature* con apposita didascalia nelle tavole RUE.

2. In tali aree il RUE si attua con modalità diretta semplice e/o condizionata. Nei casi di aree vaste, inattuate e/o senza specifica simbologia o per le quali si prevede una molteplicità di edifici e/o di usi, è necessaria la preventiva redazione e approvazione di un progetto unitario secondo quanto definito all'art. 1.9 esteso all'intera area, nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai commi seguenti.

3. In sede di progettazione dei nuovi interventi e/o ampliamento delle strutture esistenti dovrà essere garantito il rispetto delle norme specifiche vigenti in materia con riferimento alle diverse attività e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto degli indici e dei parametri riportati nei commi successivi.

4. Nelle zone destinate alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente c1 (*Istruzione, Assistenza e servizi sociali e sanitari, Attrezzature culturali, sociali e politiche, Culto*), si applicano i seguenti indici e parametri:

- $Uf \leq 0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- $VI = 0,5$ con un minimo di 10 ml

- Distanza dai confini di proprietà o zona: **VI**, con un minimo di ml. 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

Per la realizzazione di attrezzature disciplinate da specifiche normative sovraordinate, queste prevalgono sugli indici e sui parametri sopra richiamati.

In particolare per l'attrezzatura sanitaria denominata "Terme" di Punta Marina, individuata nella Tav. 34 di RUE 2, valgono gli indici, usi e prescrizioni definite in sede di variante al PRG 93, approvata con deliberazione di C.C. n. 32396/77 del 26.04.2004, all'art. IX.2 c2¹⁹. Gli interventi eccedenti la **MS** sono subordinati a modalità diretta condizionata.

5. Nelle zone destinate alle attività di cui alla lettera e) del precedente c1 (*Attrezzature ed Impianti sportivi*) si applicano i seguenti indici e parametri:

- $Uf \leq 0,15 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- Distanza minima dai confini: m 5,00

- $VI = 0,5$.

- $H \text{ max} = \text{m } 20,00$

Ai fini del calcolo della **Su** non sono computate coperture di impianti aventi caratteristiche di smontabilità e facile rimozione quali palloni pressostatici, tensostrutture, strutture geodetiche e similari. Sono escluse dalla **Sf** le eventuali zone d'acqua presenti e riportate sulla cartografia di base. Nelle zone per *Attrezzature ed Impianti sportivi* è altresì consentita la realizzazione di pubblici esercizi (**Spr1**), attività ricreative (**Spr7**), attività ricettive (**T1, T2, T3**), limitatamente al 50% della edificabilità ammessa, e la realizzazione di un alloggio per il personale di sorveglianza con **Suc** non superiore a 160 m². Gli impianti per l'esercizio di sport automobilistici e motociclistici ed ogni altro tipo di attività, che possa produrre inquinamento acustico ed atmosferico è subordinato a interventi di mitigazione e contenimento del rumore, debitamente documentati da relazione tecnica e previo parere favorevole di ARPA e AUSL. Il progetto di intervento dovrà prevedere la sistemazione a verde di tutte le aree libere da impianti fissi secondo le disposizioni del REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE.

Per impianti esistenti alla data di adozione del RUE che hanno esaurito la capacità edificatoria ammissibile è comunque consentito un ampliamento max una tantum di 150 m².

6. Nelle aree per attrezzature private ricadenti nel Centro storico del Capoluogo e nei *Centri storici* minori del forese nonché nelle aree soggette a regimi normativi a conservazione morfologica, sono ammesse le tipologie di attrezzature individuate con apposita simbologia nelle rispettive tavole, compatibilmente con le categorie di intervento ammesse per le singole unità edilizie.

In particolare, nelle aree classificate come *Complessi con usi misti* trovano collocazione i principali complessi conventuali cui fanno capo attività di interesse generale quali attrezzature scolastiche di diverso livello, attrezzature sanitarie e assistenziali, attrezzature ricreative e sportive. In tali aree, per il mantenimento delle attività in essere, sono ammessi interventi edilizi compatibili con le categorie di intervento ammesse per le singole unità edilizie; modifiche ed integrazioni delle destinazione d'uso purché d'interesse generale e i relativi interventi edilizi sono subordinati all'approvazione di un progetto unitario, ai sensi dell'art. 1.9.

¹⁹ ART. IX.2 - ZONE F1: ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE URBANO-TERRITORIALE

... omissis ...

Nelle strutture indicate in cartografia come TERME sono ammissibili interventi coerenti con le finalità di incentivazione del turismo termale stabilite dall'art. 9 della L.R. 23/12/02 N.40 e che quindi possono determinare l'insediamento di attività complementari e strettamente funzionali a quella primaria, comunque nel rispetto dei seguenti indici:

- $Uf \leq 0,60 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- $H \text{ max} = \text{m } 8,50$

- $VI = 0,5$

- Distanza minima dai confini di proprietà e zona = m.5.00

Art. II.35 Articolazione del Verde privato

1. Il *Verde privato* si articola nelle seguenti componenti:

- a) *Parco*
- b) *Verde di mitigazione e filtro*
- c) *Verde sportivo attrezzato*

2. Il RUE individua i *Parchi privati* ubicati nello Spazio rurale e nello Spazio Urbano, in particolare nella *Città storica* del capoluogo e del forese, connessi o non connessi a ville e palazzi, secondo le finalità dell'art.56 del PSC. In tali Parchi è prescritto il mantenimento delle aree libere inedificate e delle relative piantumazioni, o aree destinate a giardino e/o orto. Tali aree non possono essere frazionate e asservite ad altri immobili ricadenti in altra componente. Gli interventi di manutenzione e miglioramento di tali aree è disciplinata dal REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE, nel rispetto dei vincoli vigenti.

3. Il *Verde di mitigazione e filtro* comprende aree private inedificabili, piantumate e/o da piantumare, con funzione di protezione e filtro delle zone residenziali e dalla viabilità e dalle zone produttive. In tali aree è ammessa la realizzazione di parcheggi alberati per non più del 20% della superficie fondiaria.

Il verde di mitigazione e di filtro non concorre a determinare la distanza dai confini di zona.

Per gli eventuali edifici esistenti in tali aree sono ammessi gli usi di cui all'art. II.14, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione interna senza aumento di **Suc** per i soli edifici a carattere abitativo; è inoltre ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici ivi ricadenti, a parità di **Suc** e Volume, anche in altra area limitrofa, con esclusione di quelle comprese nel sistema delle dotazioni territoriali, al fine di favorire la realizzazione e continuità del verde di filtro. Le aree di *Verde di filtro* individuate nelle tavole RUE all'interno delle aree consolidate dovranno essere realizzate e/o integrate da parte della proprietà nei casi di realizzazione degli interventi, eccedenti la **MS**, ammessi dalla disciplina di componente dello Spazio urbano in cui ricadono.

4. Nelle aree a *Verde sportivo attrezzato* si applica quanto disciplinato all'art. II.34, c5 con $U_f \leq 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$. Gli usi integrativi, quali pubblici esercizi (**Spr1**) e strutture ricettive (**T1, T2, T3**) e ricreative (**Spr7**) possono interessare non più del 25% della **Suc** ammessa.

Art. II.36 Articolazione degli Spazi privati di sosta e di relazione

1. Le aree destinate a *Spazi privati di sosta e di relazione* comprendono le aree private in tutto o in parte già destinate o destinabili a parcheggio. Sono indicate con apposita campitura nelle tavole RUE 2 e RUE 4 e sono distinte nelle seguenti tipologie:

- *Parcheggio privato*, contraddistinto dalla sola campitura;
- *Parcheggio multipiano*, contraddistinto dalla lettera **M**;
- *Autorimessa*, contraddistinto dalla lettera **G**;
- *Spazi di sosta in aree prevalentemente a verde*, contraddistinto dalla lettera **PV**.

Per gli interventi in tali aree si applicano i criteri e i parametri riportati ai commi successivi.

2. Per gli eventuali edifici esistenti in tali aree sono ammessi unicamente gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. I *Parcheggi* possono essere realizzati sia a livello stradale che a più piani, al di sopra e sotto il livello stradale nel rispetto dei seguenti indici:

- **H max** = m. 7,00
- **VI** = 0,5
- **Ip** = 50% (a livello stradale)

4. I *Parcheggi privati* realizzati a livello stradale dovranno essere alberati con essenze tipiche appartenenti alla vegetazione della zona, con un parametro di **Da** di 2 alberi ogni 100 m² di **Sf**. Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione a verde delle aree libere per una quantità minima pari al 20% dell'intera area e comunque almeno il 50% dell'area stessa dovrà rimanere permeabile. In queste aree possono essere realizzate attrezzature tecnologiche di servizio.

5. Le aree a parcheggio sono computabili, purché non ricadenti in fascia di rispetto stradale, al fine del soddisfacimento dello standard di parcheggio privato – di cui all'art. I.23 – dovuto per gli interventi ricadenti nelle aree limitrofe di cui sono pertinenza e purché aree della stessa proprietà.

6. La previsione nelle tavole RUE di *Parcheggi multipiano*, contraddistinti dalla lettera **M**, sopra o sotto il livello stradale, è da confermare sulla base di adeguati studi di fattibilità e in conformità agli specifici piani di Settore (**PGTU, PUM**, ecc), che ne definiranno anche le caratteristiche fisiche, dimensionali e funzionali.

7. Le aree individuate nelle tavole RUE con la lettera **G**, sono destinate ad *Autorimessa*. In tali aree si applica la disciplina relativa alle categorie di intervento descritte nella *Città storica*.

8. Per le aree individuate nelle tavole RUE 4.2 con la lettera **PV** vale quanto disciplinato all'art. II.31 *Articolazione del Verde pubblico*, c7.

Art. II.37

Articolazione dei Poli funzionali

1. Il RUE individua i *Poli funzionali*, precisando il perimetro già previsto dal PSC in relazione alle parti attuate.

2. Il RUE disciplina le aree esistenti all'interno dei *Poli funzionali*, classificandole secondo le diverse componenti di spazio e sistema; in tali aree si applica la specifica disciplina di componente come definita nelle presenti norme; il POC disciplinerà le aree di nuovo impianto nonché il complesso delle aree secondo un progetto organico del polo, in relazione agli Accordi Territoriali stipulati con la Provincia per i Poli di valenza provinciale, eventualmente precisando e integrando la disciplina di RUE.

3. Per il *Polo provinciale Parco di Classe* si rinvia inoltre a quanto definito all'art. II.16.

Art. II.38

Articolazione Impianti tecnologici

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati i seguenti *Impianti tecnologici* e le rispettive fasce di rispetto, se previste dalla specifica normativa di settore vigente:

- a) *Elettrodotto*
 - b) *Trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi*
 - c) *Acquedotto*
 - d) *Depuratore*
 - e) *Metanodotti, gasdotti, e oleodotti, ecc.*
 - f) *Vasche di laminazione*
- Altro impianto*

2. Nelle tavole RUE sono indicate con apposita simbologia i tracciati degli *Elettrodotto* esistenti di alta ed altissima tensione (132, 220, 380 Kv) e le relative fasce di rispetto atte a garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità previsto dalle normative vigenti (L.R.30/2000 e direttiva applicativa n.197 del 20/02/2001, e successive modifiche). A tali norme devono essere assoggettate anche le linee elettriche con tensione pari a 15.000 Volt non riportate in cartografia. A tal fine i progetti dovranno riportare il rilievo delle linee di MT esistenti in un intorno di metri 28 dall'area oggetto di intervento. In base a quanto previsto all'articolo 13 c1 (art. 13.1) della Direttiva Applicativa n. 197/2001, nel caso di aree di nuovo impianto soggette a piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 30/00 (18.11.2000) o di aree di completamento già dotate di opere di urbanizzazione situate in prossimità di impianti esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente urbanizzate, è consentita l'applicazione di ampiezze minori delle fasce di rispetto indicate nelle tavole RUE, qualora si dimostri il perseguimento dell'obiettivo minimo di qualità di 0,5 microTesla, o secondo le modalità previste dall'aggiornamento della legislazione in materia.

Nella fascia di rispetto degli elettrodotto sono ammesse nuove edificazioni e interventi sull'esistente esclusivamente in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente sopraccitata. E' inoltre consentita per le abitazioni rurali e per le abitazioni civili esistenti al 15.04.1993 ricadenti in tali fasce di rispetto, purché non soggette a vincoli di conservazione ai sensi delle presenti norme (art. II.11, II.12, II.13), la ricostruzione con preventiva demolizione, purché a distanza non inferiore a quelle prescritte per legge, nel rispetto delle altre specifiche norme di componente.

Nei casi in cui la fascia di rispetto degli elettrodotto con tensione pari a 132, 220, 380 Kv interessi componenti della città consolidata o in via di consolidamento è consentita la traslazione dell'area edificabile, a parità di capacità edificatoria, oltre la fascia stessa, in area della medesima proprietà e/o nell'ambito del medesimo progetto unitario anche se destinata ad altro uso, senza che ciò costituisca variante al RUE vigente. Tale traslazione è assentita purché non comporti la necessità di realizzare nuove opere urbanizzazione.

3. Le *Aree per il trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi* comprendono le aree pubbliche e/o private destinate alla localizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio temporaneo e definitivo di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi; esse sono indicate nelle tavole RUE 2 con specifica didascalia. In tali aree previo progetto unitario, da approvarsi con le modalità di cui all'art. I.9, di iniziativa comunale e/o del soggetto gestore l'impianto, l'intervento di **NC** e/o **NC/A** è ammesso secondo i seguenti indici:

- **Uf** ≤ 0,10 m²/m²

- Distanza minima dai confini = m 5,00

Il progetto unitario dovrà definire l'organizzazione degli spazi ed impianti interni, dovrà inoltre essere corredato di apposito studio di impatto ambientale, con la previsione delle opere necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare della falda acquifera, del sistema del verde di filtro - mitigazione e del suo inserimento paesaggistico, della viabilità di accesso, e infine delle modalità di recupero e ripristino ambientale ad esaurimento delle stesse. Nella fascia di rispetto della discarica di via Romea pari a m 200, così come individuata nella cartografia del RUE 2 Tavv. 25, 26, 32, 33, non sono ammesse nuove edificazioni.

4. Per l'*Acquedotto della Romagna*, è da applicare una fascia di rispetto pari a m 4,50 per parte.

5. Nelle tavole RUE 2 sono indicate con apposita simbologia le aree destinate ad *Impianto di depurazione o rilancio* e le rispettive fasce di rispetto, pari a metri 100 dal perimetro dell'impianto. All'interno di dette fasce non sono ammesse nuove edificazioni; per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione senza aumento di **Suc** previo preventivo parere dell'AUSL e ARPA; sono ammesse inoltre opere di urbanizzazione, piazzali e parcheggi privati oltre che le recinzioni. Nella fascia di rispetto al depuratore del Capoluogo oltre i 100 ml e fino ai 200 ml, sugli edifici esistenti a destinazione produttiva sono ammessi anche altri interventi in conformità alla disciplina di componente previo parere preventivo di ARPA e AUSL.

6. Le reti di trasporto di sostanze allo stato liquido e/o gassoso: *Metanodotti, gasdotti, oleodotti*, etc, sono impianti di interesse sovracomunale e sono pertanto soggetti a leggi e normative specifiche di carattere sovraordinato. La posa, la manutenzione e/o la modifica di dette reti di trasporto può pertanto essere realizzata sulla base di uno specifico progetto da predisporre ed approvare secondo le modalità e le procedure definite dalla legislazione vigente e/o da specifiche norme regolamentari in materia.

7. Sono individuate nelle tavole RUE 2, con apposita simbologia, le *Vasche di laminazione* già realizzate o previste nell'ambito di piani approvati o di nuova previsione. Tali bacini, necessari per il drenaggio delle acque meteoriche al servizio delle aree di trasformazione, sono realizzate di norma nello Spazio rurale, dimensionate sulla base della normativa vigente e collocate in posizione idonea rispetto al sistema fognario e alla rete di recapito, secondo le indicazioni degli enti competenti e di quanto contenuto nello studio specifico "Interventi di adeguamento idraulico nel territorio del Comune di Ravenna – Progetto preliminare" allegato al PSC (consulenza idraulica) e successivi approfondimenti. Tali aree possono essere acquisite al patrimonio pubblico o rimanere private in regime di servitù; esse non concorrono in alcun caso al soddisfacimento dello standard pubblico prescritto per i **PUA**.

8. Nelle aree, indicate con specifica simbologia nelle tavole RUE 2, destinate dal RUE stesso ad *Altri impianti tecnologici*, in caso di nuova costruzione e/o ampliamento dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e i seguenti indici e parametri:

Uf ≤ 0,60 m²/m²

Rc = 0,40 m²/m²

H max = m 12,50

VI = 0,5

Nel caso di dismissione funzionale di impianti esistenti e/o di parti di essi regolarmente autorizzati con i provvedimenti previsti dalle specifiche normative di settore le strutture esistenti non più funzionali all'impianto dovranno essere oggetto dei necessari interventi di caratterizzazione e/o bonifica.

Eventuali possibilità di usi alternativi potranno essere definite dal POC.

Fino all'approvazione del POC, che definirà i termini della riconversione produttiva dei siti e/o degli impianti, le parti non più funzionali di questi potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di demolizione senza ricostruzione, salvo quanto eventualmente previsto nell'ambito di interventi convenzionati approvati dal Consiglio Comunale e/o nell'ambito di accordi ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 secondo quanto previsto all'art. 1.12.

Alcune tipologie di impianti esistenti (es. telefonia mobile, emittenza radio-TV) non sono rappresentate nelle tavole RUE in quanto si riferiscono ad impianti che insistono su aree con differenti destinazioni non esclusive e le loro caratteristiche e compatibilità sono definite da leggi e strumenti di settore.

L'installazione di nuovi impianti che necessitano di sostegni dedicati (pali, tralicci, torri ecc.), ferme restando le prescrizioni delle singole componenti e/o delle leggi e strumenti di settore, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. XI.13.

TITOLO III

SPAZIO NATURALISTICO

Capo 1°

Finalità e disposizioni generali

Capo 2°

Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali

Capo 3°

Forme insediative

Capo 4°

Attrezzature e impianti

Capo 1° **Finalità e disposizioni generali**

Art. III.1 **Finalità**

1. Il RUE per lo spazio Naturalistico assume le finalità di cui all'art. 62²⁰ del PSC; le finalità definite nei Piani di Stazione del Parco del Delta del Po e le linee programmatiche agli indirizzi del GIZC "Gestione Integrata Zone Costiere" così come recepite con delibera del C.C. n. 97723/177 del 15.10.2007.

Art. III.2 **Articolazione delle componenti dello Spazio naturalistico: Idrogeomorfologiche-vegetazionali, Forme insediative, Attrezzature e impianti**

1. Lo spazio naturalistico è articolato nelle *Componenti idrogeomorfologiche – vegetazionali*, definite sulla base delle caratteristiche ecologiche dei siti, e nelle componenti costituite dalle *Forme insediative, Attrezzature e impianti*.

2. Le componenti di cui al c1 possono essere ricomprese nei *Perimetri e limiti* delle *Stazioni del Parco del Delta del Po*, in zone *SIC o ZPS* nella *Fascia di rispetto fluviale*, nella *Fascia di rispetto arginale*, delle *Aree soggette ad ingressione marina*, e possono essere interessate da *Dossi e paleodossi* di cui alla disciplina dell'art. II.18 delle presenti norme.

3. Gli interventi ammessi, per le zone incluse nel perimetro del Parco del Delta del Po, dovranno avere finalità coerenti agli indirizzi di carattere naturalistico formulati dai Piani di stazione e dovranno rispettare le eventuali prescrizioni di tali piani ed acquisire il Nulla Osta del Parco nei casi prescritti.

4. Nello spazio naturalistico sono inoltre consentiti, secondo i rispettivi ambiti di applicazione:

- gli interventi previsti dai piani di gestione dei siti SIC e ZPS
- gli interventi previsti dai piani o programmi di gestione delle RNS
- gli interventi previsti dai Piani di Stazione per la realizzazione del sistema di fruizione dei parchi, compreso cambi di destinazione d'uso degli edifici
- gli interventi forestali previsti dai piani di assestamento dei boschi e la realizzazione delle attrezzature ed impianti necessari per la tutela dei boschi.

Art. III.3 **Articolazione delle componenti Idrogeomorfologiche-vegetazionali dello Spazio naturalistico**

1. Il RUE nelle tavole RUE 2 individua le seguenti *componenti idrogeomorfologiche - vegetazionali*:

a) Zone boscate articolate in:

- *boschi e pinete*
- *aree boscate golenali*
- zone di recente rimboschimento

b) Zone d'acqua articolate in:

- *reticolo idrografico*
- *zone umide*

²⁰ **Art.62**

Finalità e componenti dello Spazio naturalistico

1. Per lo *Spazio naturalistico* il PRG ha la finalità di conservare il patrimonio naturalistico e di biodiversità e di conservare e valorizzare eventuali elementi del patrimonio storico-culturale in esso presenti, dando attuazione anche agli obiettivi e alle finalità dettate dal Piano di stazione del Delta del Po e dalla normativa delle zone SIC e ZPS che definiscono habitat e specie faunistiche e vegetali di interesse comunitario. Ciò attraverso interventi di controllo e riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività antropiche) nonché interventi di ampliamento degli spazi naturali e di riduzione della loro frammentazione.

2. Lo Spazio naturalistico è articolato in *Componenti idrogeomorfologiche vegetazionali* e in *Manufatti funzionali*.

3. Sono Componenti idrogeomorfologiche e vegetazionali: le *Zone boscate e/o arbustive*, le *Zone umide*, il *Reticolo idrografico*, l'*Arenile naturale*, l'*Arenile attrezzato* (con o senza dune), le *Zone di integrazione dello Spazio naturalistico*.

4. Sono Manufatti funzionali: i *Centri aziendali integrabili*, i *Campeggi*, i *Capanni*, gli *Allevamenti ittici* e le *strutture dedicate all'uso turistico-sportivo-ricreativo dell'arenile*.

5. Oltre a quanto previsto dal Piano dell'Arenile, il RUE definisce, per le componenti di cui al comma 3 e 4, la disciplina degli usi agricoli e non agricoli compatibili del suolo di cui all'art.18; definisce inoltre la disciplina dell'edificato esistente relativa alle componenti di cui al comma 4. Ciò modificando ed integrando la disciplina in vigore, in conformità di quanto stabilito rispettivamente nel Capo 2° e nel Capo 3° del presente Titolo.

6. La nuova edificazione è regolata dal RUE all'interno della disciplina delle singole componenti dello Spazio rurale.

- zone umide artificiali di recente formazione
- zone d'acqua a bassa giacitura

c) *Zone di integrazione allo spazio naturalistico*

d) *Arenile*

- *arenile naturale*
- *arenile attrezzato*

Capo 2° **Componenti Idrogeomorfologiche-vegetazionali**

Art. III.4 **Boschi e pinete**

1. Comprendono le zone boscate di impianto antico e rimboschimenti consistenti e consolidati, con ampia superficie e rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico. In tali zone il RUE prevede il mantenimento e la tutela del complesso boschivo.

2. Nei *Boschi e pinete* sono consentiti, con le finalità di cui al c1, i seguenti interventi di cui all'art. I.7:

- *Ripristino Ambientale – naturalistico (RAN)*
- *Restauro Ambientale (REA)*
- *Mitigazione di Impatto Ambientale (MIA)*
- *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria* della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione)
- *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria* delle infrastrutture tecnologiche, *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria* degli impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque.

E' consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendano necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare.

3. Per gli edifici esistenti ricadenti in *Boschi e pinete* sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. I.7:

- *Miglioramento Bio-Energetico (MBE)*
- *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria*, gli interventi di *Restauro Scientifico*, di *Restauro e Risanamento Conservativo*, di ripristino tipologico dei fabbricati esistenti e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario
- interventi previsti dai piani di *Stazione del Parco del Delta del Po* sugli edifici inseriti nel sistema di fruizione, comprese le variazioni di destinazione d'uso.

Art. III.5 **Aree boscate golenali**

1. Le *Aree boscate golenali* comprendono aree particolari per la funzione ecologica, ricadenti nell'ambito delle Stazioni di Parco del Delta del Po, non molto estese e compatibili alla gestione idraulica dei fiumi.

2. Il RUE prevede il mantenimento delle *Aree boscate golenali* salvaguardando l'attuale conformazione delle scarpate e dei piani delle banche e sottobanche purché ciò sia compatibile con gli interventi di tipo idraulico necessari per garantire le condizioni di sicurezza del fiume, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte.

3. Nelle *Aree boscate golenali* sono consentite la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica per la garanzia delle condizioni di sicurezza e di opere finalizzate alla regimazione delle acque nelle zone naturali circostanti, le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, la manutenzione dei sentieri esistenti.

Art. III.6 **Zone di recente Rimboschimento**

1. Le *Zone di recente rimboschimento*, individuate nelle tavole RUE 2, sono costituite da piccoli boschi e boschetti o siepi, che contribuiscono al consolidamento del patrimonio naturale. In tali zone il RUE prevede il mantenimento e lo sviluppo della copertura boschiva.

2. In tali zone sono consentiti, con le finalità di cui sopra:

- le cure colturali
- gli interventi eventualmente previsti dai progetti presentati nell'ambito dei piani di sviluppo rurale
- la realizzazione di sentieri e percorsi attrezzati e finalizzati alla fruizione dei siti.

Art. III.7 Reticolo Idrografico

1. Il *Reticolo idrografico* è costituito dalla rete dei corsi d'acqua identificata nelle tavole RUE 2 e nelle tavole gestionali G1.1 e G1.2.
2. Oltre alle attività di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino (STB Reno e fiumi Romagnoli) è ammessa la manutenzione dei sentieri e percorsi esistenti e la realizzazione di nuovi, la *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria* dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, nonché gli interventi definiti dallo specifico regolamento dei capanni del Comune di Ravenna e/o di eventuali Piani di Recupero previsti dalla pianificazione comunale di settore.
3. Non è consentito il tombamento o la impermeabilizzazione di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità.
4. Ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.
5. I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939.

Art. III.8 Zone Umide

1. Le *Zone umide* comprendono le zone naturali, o di origine artificiale ma naturalizzate da tempo, di dimensione ampia e con caratteristica di zona umida ad acqua dolce o salmastra, di rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico; per esse il RUE prevede il mantenimento di tali caratteristiche.
2. In tali zone sono consentiti, con le finalità di cui al c1 i seguenti interventi di cui all'art. I.7:
 - *Ripristino Ambientale – Naturalistico (RAN)*
 - *Restauro Ambientale (REA)*
 - *Mitigazione d'Impatto Ambientale (MIA)*
 - **MO** e **MS** della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti sulle sommità arginali (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione)
 - **MO** e **MS** delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici
 - **MO** e **MS** dei canali e dei canali sublagunari.
 E' consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendessero necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare.
3. Per gli edifici esistenti ricadenti in *Zone umide* sono consentiti i seguenti interventi di cui all'art. I.7:
 - *Miglioramento Bio-Energetico (MBE)*:
 - **MO** e **MS**, gli interventi di *Restauro Scientifico*, di *Restauro e Risanamento Conservativo*, di *Ripristino Tipologico* dei fabbricati esistenti e di *Ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario*;
 - **MO** e **MS** dei capanni da pesca regolarmente autorizzati, realizzata nel rispetto della disciplina del Regolamento dei Capanni del Comune di Ravenna, finalizzate al recupero delle tradizionali tecniche costruttive, con materiali naturali tradizionali e nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'intorno e/o di interventi definiti da eventuali Piani di Recupero previsti dalla pianificazione comunale di settore.

Art. III.9 Zone umide artificiali di recente formazione

1. Le *Zone umide artificiali di recente formazione* comprendono bacini di elevata profondità, derivati da attività di cava, o zone d'acqua di minore profondità ma di estensione significativa o collocate in aree strategiche ai fini naturalistici. Finalità del RUE e del POC è il mantenimento e valorizzazione di tali zone.
2. In tali zone sono consentiti, previa approvazione di specifico progetto ai sensi dell'art. 24 del Piano delle Attività Estrattive (**PAE**), i seguenti interventi di cui all'art. I.7, in conformità alla disciplina di cui all'art. 35 del PSC:
 - *Ripristino Ambientale – Naturalistico (RAN)*
 - *Restauro Ambientale (REA)*
 - *Valorizzazione Ambientale (VLA)*

- *Mitigazione d'Impatto Ambientale (MIA)*
- **MO** e **MS** delle strutture e dei manufatti esistenti.

3. Per le zone umide ricadenti in *Ambiti di valorizzazione naturalistica (Avn)* e/o in *Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica (Ara)* di cui all'art. 35 del PSC e individuate nelle tavole RUE 2, ad avvenuta approvazione del POC, sono ammissibili gli interventi previsti dai piani ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di cui all'art. 22 del PSC.

4. Il riempimento di aree di cava dismesse è ammissibile nello *Spazio rurale* con esclusione degli *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico* di cui all'art. II.9.

Qualora siano interessate da componenti della rete ecologica il riempimento è ammesso solo fino ad almeno 50 cm al di sotto del piano di campagna

Sono realizzabili interventi di tombamento totale o parziale qualora siano realizzati interventi compensativi, in loco, attraverso la creazione di aree boscate, a fini naturalistici, (con superficie pari o maggiore di quella della cava) anche nell'ambito del progetto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica denominato "azzerò Co2"

5. Al fine del recupero delle aree di cava abbandonate per quanto non regolamentato ai commi precedenti si demanda alla disciplina specifica del PAE vigente art. 24 "Recupero delle aree di casa abbandonate.

Art. III.10

Zone d'acqua a bassa giacitura

1. Le *Zone d'acqua a bassa giacitura* esistenti di scarsa profondità e di piccola superficie, individuate dal RUE, sono opere realizzate per lo svolgimento dell'attività venatoria o derivano da interventi di rinaturalizzazione, connessi o meno ai piani regionali di sviluppo rurale (Programma di Sviluppo Rurale).

2. In tali zone è consentita la *Manutenzione Ordinaria* e *Straordinaria* delle strutture e dei manufatti esistenti e delle sponde.

3. Sono ammesse nuove *Zone d'acqua a bassa giacitura* purché previste dai piani di cui al c4 dell'art. III.2, nelle *Zone di Integrazione dello Spazio naturalistico* (art. III.11) in *Ambito di valorizzazione naturalistica (Avn)* e nelle *Zone di valorizzazione turistico-ricreativa* (art. IV.20).

Art. III.11

Zone di integrazione dello Spazio naturalistico

1. Il RUE individua, in relazione alle previsioni di PSC, nelle tavole RUE 2, le *Zone di integrazione dello Spazio naturalistico* allo scopo di consolidare e rafforzare il patrimonio naturale. In tali zone sono consentiti ripristini naturalistici che devono tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tramite rimboschimenti, riallagamenti, rimodellazione dei terreni, tenendo tuttavia conto anche delle compatibilità con la attuale pedologia e idrogeologia dei siti nonché degli interventi di rinaturalizzazione già avviati. Qualora tali zone ricadano in *Ambiti di valorizzazione naturalistica (Avn)* o in *Aree di riqualificazione ambientale ecologica e paesaggistica (Ara)* si applica inoltre la specifica disciplina di dette aree da definirsi in sede di POC, ai sensi dell'art. 35 di PSC.

2. Sono consentiti, con le finalità di cui al c1 i seguenti interventi di cui all'art. I.7:

- *Ripristino Ambientale Naturalistico (RAN)*
- *Restauro Ambientale (REA)*
- *Mitigazione dell'Impatto Ambientale (MIA)*
- *Valorizzazione Ambientale (VLA)*

Tali interventi sono subordinati a preventivo studio storico morfologico, che documenti l'evoluzione/trasformazione delle aree, finalizzato al perseguimento del ripristino degli assetti originari.

3. Fino ad avvenuta rinaturalizzazione si attua la disciplina delle *Zone agricole di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola* di cui all'art. IV.6 con esclusione degli interventi di **DR** e di **NC** e con l'esclusione degli usi rurali **RA4**, **RA5**, **RA6**.

4. Gli interventi, pubblici o privati, ricadenti in tali zone hanno carattere di priorità ai fini dei finanziamenti pubblici.

Art. III.12 Arenile Naturale

1. L'*Arenile naturale* individuato nelle tavole RUE 2, è costituito dai tratti di arenile non attrezzati a fini balneari i in cui l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle dune attive.

2. In tali aree sono consentiti con le finalità di cui al c1 i seguenti interventi di cui all'art. I.7:

- *Ripristino Ambientale Naturalistico (RAN)*
- *Mitigazione dell'Impatto Ambientale (MIA)*
- Attività di *Manutenzione Ordinaria* e *Straordinaria* direttamente finalizzate alla tutela ed al miglioramento dell'assetto naturalistico e del paesaggio;
- *Demolizione* degli immobili posti sulle formazioni dunose
- Realizzazione di interventi finalizzati a prevenire e ridurre l'impatto antropico sul sistema dunoso, quali passerelle in legno, recinzioni, apposizione di cartelli indicatori, purché realizzati con materiali naturali e tecniche di ingegneria naturalistica.
- Difesa dei tratti critici della costa mediante ripascimenti e/o ricostruzione del sistema dunoso.

3. Sono inoltre consentiti in tali aree gli interventi previsti dal PIANO DELL'ARENILE.

Art. III.13 Arenile attrezzato

1. L'*Arenile attrezzato* è costituito da spiagge utilizzate per la balneazione e dalle massicciate artificiali. Per esso il RUE persegue gli obiettivi di tutela del sistema dunoso e di conservazione dei relitti di morfologie dunose e di vegetazione dunale esistenti tra una struttura balneare e l'altra.

2. Nell'*Arenile attrezzato* sono consentiti, con le finalità di cui al c1:

- *stabilimenti balneari (T4)* e attività legate alla conduzione degli stabilimenti balneari e delle altre strutture per la fruizione dell'arenile e del mare ed alla balneazione, come previsto dal PIANO DELL'ARENILE e con le caratteristiche costruttive di cui all'art. I.5 punto E.
- la conversione dei sistemi di difesa rigidi ad altre tipologie di difesa meno impattanti;
- gli interventi di recinzione delle dune di primaria importanza attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono inoltre consentiti in tali aree :

- gli interventi previsti dal PIANO DELL'ARENILE;
- gli interventi di difesa delle aree critiche della costa mediante ripascimento della spiaggia e/o ricostruzione del sistema dunoso.

3. Fino all'approvazione del PIANO DELL'ARENILE ai sensi della L.R. 9/02 e s.m.i. gli interventi sulle strutture esistenti e/o la realizzazione di nuovi manufatti edilizi è ammessa, nel rispetto del PIANO DELL'ARENILE vigente, esclusivamente con l'uso di materiali ambientalmente sostenibili ed in ogni caso con esclusione di strutture in c.a. gettato in opera e/o di strutture che richiedano la demolizione in caso di rimozione.

Capo 3° Forme insediative

Art. III.14 Centro aziendale integrabile

1. I *Centri aziendali integrabili*, così come individuati nelle tavole RUE 2, sono prevalentemente localizzati nelle aree di integrazione dello *Spazio naturalistico*, al servizio del fondo agricolo.

2. I *Centri aziendali integrabili* fermo restando la vocazione prioritaria di centro al servizio del fondo agricolo, possono essere utilizzati anche per gli usi propedeutici alla fruizione turistico-rurale-ambientale.

A tal fine nei *Centri aziendali integrabili* sono insediabili attività agrituristiche, ricettive connesse al turismo rurale, ricreative culturali e del tempo libero, pubblici esercizi e attività di interesse pubblico anche legate all'attuazione dei *Piani Territoriali di Stazione*. Per gli edifici riconosciuti come incongrui e comunque per quelli per i quali il progetto prevede la demolizione e ricostruzione, ad esclusione delle superfetazioni, è consentito il recupero della **Suc** esistente.

E' inoltre ammesso l'incremento della **Suc** esistente esclusivamente all'interno della sagoma degli edifici di valore tipologico-documentario o di valore testimoniale compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e testimoniali. Per quanto non qui disciplinato si rinvia all'art. IV.20 che disciplina le *Zone di valorizzazione turistica ricreativa* ricadenti nello *Spazio rurale* con una riduzione degli indici e parametri dimensionali del 30%.

3. Per i centri aziendali ricadenti in *Aree di valorizzazione naturalistica (Avn)* si rinvia alla specifica disciplina di POC.

Art. III.15 Campeggi ricadenti in zone pinetate

1. I *Campeggi* ricadenti in zone pinetate dello *Spazio naturalistico*, sono individuati con specifica simbologia nelle tavole RUE 2 e disciplinati quali *Strutture ricettive all'aria aperta* dalla L.R. 16/2004. Sono comprese in tale componente anche le *Strutture ricettive all'aria aperta* non aperte al pubblico di cui all'art. 14 della sopra citata legge.

2. Nei *Campeggi* ricadenti nelle aree demaniali e/o boscate sono comunque ammessi interventi per adeguamenti ai requisiti minimi in materia igienico-sanitaria e/o di sicurezza e dei servizi necessari per legge per la categoria assegnata alla data di adozione del RUE, e per la qualificazione a quella superiore. Ogni intervento è subordinato al rilievo dendrologico dell'area, e alla tutela dell'impianto arboreo e del verde esistente.

3. Per i *campeggi* ricadenti in aree demaniali gli interventi eccedenti la **MO** e la **MS** sono subordinate al nulla-osta preventivo del Corpo Forestale dello Stato.

Capo 4° Attrezzature e impianti

Art. III.16 Allevamento ittico

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2, con specifica simbologia, gli *Allevamenti ittici* esistenti. Ai sensi dell'art. 73 del PSC per gli allevamenti intensivi e semintensivi ricadenti nello spazio naturalistico si escludono ampliamenti dello stato di fatto; per gli allevamenti estensivi eventuali ampliamenti sono ammessi compatibilmente con la salvaguardia delle zone ambientali.

2. In tali zone, nel rispetto delle norme ed indirizzi del PTCP e dei *Piani Territoriali di Stazione del Parco del Delta del Po*, gli interventi si attuano con *modalità diretta condizionata* di cui all'art. 1.9 nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,10 m²/m² con un limite max di **Suc** ≤ 1.700 m² (non sono computabili le zone d'acqua)
- **H max** = 7,50 ml

3. In tali zone è ammessa una **Suc** non superiore a m² 60 per la sola vendita di prodotti dell'allevamento.

4. Sono ammessi i seguenti interventi di: **MO; MS; RS; RRC; NC**; impianti tecnologici e relativi servizi finalizzati all'attività itticolturale, anche previa demolizione di edifici esistenti privi di qualsiasi valore tipologico e/o documentario.

Sono ammessi inoltre sull'area eventuali opere che si rendessero necessarie per la salvaguardia dei beni ambientali nei quali è compreso l'allevamento stesso nel quadro del progetto unitario ivi prescritto.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare i caratteri tipologici e costruttivi tipici della zona, prevedendo la conservazione del sito e la reintegrazione del verde, nonché la rimozione di elementi incongrui con l'ambiente circostante, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1.27.

5. Nuovi allevamenti ittici di tipo estensivo, intensivo o semi-intensivo, assimilabili ad attività agricole, non sono ammessi nello *Spazio naturalistico*. Essi sono ammessi nello *Spazio rurale*, al fuori dei perimetri delle Stazioni del Parco del Delta del Po, in bacini idrici esistenti. Le nuove attività che interessino superfici complessive superiori ai 5 Ha devono essere sottoposte alle procedure previste dalla LR 9/99 e s.m.i.

Art. III.17 Servizi e attrezzature del Corpo Forestale dello Stato

1. Il RUE individua con apposita simbologia i *Servizi ed attrezzature del Corpo Forestale dello Stato* localizzate nello *Spazio naturalistico*.

2. Detti Servizi e attrezzature rientrano nella destinazione **SPU3** e possono essere oggetto di interventi di conservazione, adeguamento ed integrazione sulla base di un progetto redatto e approvato secondo la procedura prevista dall'art. 7 della L.R. 31/02 per le opere statali e/o di interesse dello Stato.

Art. III.18 Altro impianto

1. Il RUE individua con specifica simbologia nelle tavole RUE 2: *impianto di depurazione; Comparto impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti; Acquedotto; altri impianti tecnici*, per detti impianti ricadenti nello *Spazio naturalistico* si rinvia a quanto disciplinato dal *Sistema delle dotazioni* (Capo 3 del Titolo II) e agli *Obiettivi di località* di cui all'art. 1.12.

TITOLO IV

SPAZIO RURALE

Capo 1°

Finalità e disposizioni generali

Capo 2°

Uso produttivo del suolo

Capo 3°

Uso insediativo

Capo 1° **Finalità e disposizioni generali**

Art. IV.1 **Finalità**

1. Il RUE assume per lo *Spazio rurale* le finalità di cui all'art. 74 del PSC.²¹
2. In particolare per lo *Spazio rurale* il RUE ha la finalità di favorire oltre l'attività agricola e le attività ad essa connesse:
 - la riqualificazione paesaggistico/ambientale e il recupero del patrimonio edilizio rurale;
 - la formazione della rete ecologica (fasce boscate, filari, siepi, ecc.);
 - lo sviluppo del turismo rurale;
 - lo sviluppo dell'agricoltura biologica e il consolidamento e la diffusione dei marchi di qualità.

Art. IV.2 **Articolazione delle componenti dello Spazio rurale:** **Uso produttivo del suolo, Uso insediativo**

1. Lo *Spazio rurale* è articolato in due grandi famiglie di componenti: *Uso produttivo del suolo* e *Uso insediativo* individuate negli elaborati RUE 2.

Art. IV.3 **Prescrizioni di carattere generale**

1. Tutti gli interventi su edifici esistenti o di nuova costruzione, nelle zone agricole dello *Spazio rurale* di cui all'art. IV.5, dovranno essere progettati e attuati con coerenza e in riferimento alle principali caratteristiche dell'edilizia rurale esistente e storicamente consolidata rilevabili anche dal *Censimento delle case coloniche di valore tipologico-documentario* (vedi *QUADRO CONOSCITIVO*). Gli edifici rurali/civili in zona agricola, sia abitativi che di servizio (art. I.5, punto I), devono avere forme, volumetrie, altezze, caratteristiche costruttive e materiali compatibili con le tipologie rurali individuabili nel territorio agricolo in cui devono collocarsi, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Titolo e nell'Allegato G), costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Attenzioni e regole per interventi nello spazio rurale".
2. Per gli interventi edilizi interessanti le aree ricadenti nelle *Fasce di rispetto fluviale* e nelle *Fasce di rispetto arginale*, si applica quanto previsto dall'art. II.18, c3 e c4.

Art. IV.4 **Prescrizioni di carattere Paesaggistico**

1. Gli interventi ammessi nelle componenti dello *Spazio rurale* sono condizionati all'applicazione della disciplina paesaggistica di cui al Titolo I, Capo 7°.

²¹ (PSC) Art.74 Finalità e componenti dello Spazio rurale

1. Per lo *Spazio rurale* il PRG ha la finalità di favorire l'uso coordinato e sostenibile delle risorse naturali ed antropiche in esso presenti; ciò mettendo in relazione dette risorse con le politiche agricole di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, favorendo l'attività dell'impresa agricola, zootecnica e forestale come definite dal Dlgs. 227/2001 e dal Dlgs. 228/2001, in particolare l'attività volta a promuovere, costituire e sviluppare filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, agro-energetico, turistico, culturale, ambientale e artigianale.
2. Lo *Spazio rurale* è articolato in *Componenti relative all'uso produttivo del suolo* ed in *Componenti relative all'uso insediativo*.
3. Le Componenti di cui all'uso produttivo del suolo si articolano in quelle relative all' *Uso agricolo* e quelle relative all' *Uso estrattivo*. Le Componenti relative all'uso agricolo del suolo sono: la *Zona agricola ad alta vocazione produttiva*; la *Zona agricola periurbana*. La Componente relativa all'uso estrattivo del suolo è la *Zona di coltivazione di cava*.
4. Sono Componenti relative all'uso insediativo: le *Forme insediative storiche* e le *Altre forme insediative*.
5. Il RUE definisce, per le componenti di cui al comma 3, la disciplina degli usi agricoli e non agricoli compatibili del suolo di cui all'art.18; definisce inoltre la disciplina dell'edificato esistente relativa alle componenti di cui al comma 4. Ciò modificando ed integrando la disciplina in vigore, in conformità di quanto stabilito rispettivamente nel Capo 2° e nel Capo 3° del presente Titolo.
6. La nuova edificazione è regolata dal RUE all'interno della disciplina delle singole componenti dello Spazio rurale.

Capo 2° Uso produttivo del suolo

Art. IV.5 Articolazione delle componenti dell'uso produttivo del suolo

1. Le componenti dell' *Uso produttivo del suolo* si articolano in riferimento a:
 - a) *uso agricolo*
 - b) *uso estrattivo*.
2. Le componenti relative all' *uso agricolo* di cui al punto a) del precedente c1 sono:
 - *Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR1)*
 - *Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR2)*
 - *Zone di più recente formazione derivata dalla riforma fondiaria, ad alta vocazione produttiva agricola (SR3)*
 - *Zone agricole periurbane (SR4)*
 - *con funzione agricola, di forestazione e verde privato (SR4.1)*
 - *con funzione pubblico/privata di interesse generale (SR4.2)*
3. Le componenti relative all' *uso estrattivo* di cui al punto b) del precedente c1 sono:
 - *Zone di coltivazione di cava (SR5)*

Art. IV.6 Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola

1. Le *Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR1)* sono zone agricole caratterizzate in prevalenza da aziende di piccola e media dimensione per le quali il RUE intende favorire l'attività dell'impresa agricola atta a promuovere filiere di beni e servizi con la logica della multifunzionalità di cui al Dlgs 227 e 228/2001, nel rispetto degli elementi storico-documentari architettonici e del paesaggio.
2. In tali zone sono consentiti tutti gli usi di cui al precedente Art I.3, con esclusione degli usi **A4, A5**, e al precedente art. I.5 punto I con esclusione degli *Allevamenti zootecnici intensivi (RA4.2)* di tipo suinicolo; è inoltre consentita la realizzazione di *Centri di autodemolizioni* conformemente alle prescrizioni dettate dall'art. IV.26, di *Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili* conformemente alle prescrizioni dettate dall'art. I.24 e di *Stazioni di servizio (Sm3)* alla viabilità (art. I.5 punto H), confermate alle prescrizioni dettate dall'art. VI.50, c3.
3. In tali zone il RUE si attua mediante:
 - Intervento diretto con Permessi di costruire gratuiti nei casi di cui all'art. 30 della L.R. 31/02 c1 lettera a);
 - Intervento diretto con Permessi di costruire in tutti gli altri casi previsti dalle presenti norme e non compresi nel permesso di costruire gratuito;
 - Intervento diretto con DIA per gli interventi di cui all'art VIII.8.
 - Intervento indiretto tramite Piano di sviluppo aziendale ed interaziendale di iniziativa privata – di cui all'art. I.8, c4, che stabilisce, in funzione delle reali necessità produttive delle aziende, la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo.
Tale intervento è accompagnato da atto d'obbligo e/o convenzione in relazione agli impegni da assumersi da parte del privato.
4. Nelle *zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola*, nel rispetto di quanto previsto al successivo c8, sono ammessi i seguenti interventi di cui all'art. I.6: **MS, RRC, RE, NC, NC/A, NC/S, D e DR**.
5. Per gli interventi di cui al c4, salvo che per la **MS** e per quanto disciplinato al Capo 3° del presente titolo, si applicano i seguenti indici e parametri:
 - a) per le *abitazioni agricole (RA1)*:
Uf ≤ 70 m²/Ha per i primi 5 Ha, 20 m²/Ha per i successivi 5 Ha, per la rimanente **Sf** 5 m²/Ha, con un max complessivo di 500 m² di **Suc** e di tre Unità Immobiliari;
 - b) per i *servizi all'attività agricola (RA3)*, e i manufatti per la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (**RA5**):
Uf ≤ 0,015 m²/m² per i primi 5 Ha, 0,003 m²/m² per i successivi 5 Ha fino a 10 Ha, per la rimanente **Sf** 0,001 m²/m²; non è ammessa la realizzazione di alcun servizio per i fondi frazionati posteriormente al 21.12.93 e aventi superficie inferiore a 15.000 m² e per i fondi inferiore a 30.000 m² frazionati e stralciati da abitazioni rurali ai sensi del successivo art. IV.16 c3 dopo l'adozione del RUE;

- c) per i *manufatti relativi ad allevamenti intensivi (RA4)* valgono gli indici di cui al precedente punto b) ridotti del 30% e le distanze definite dal Regolamento d'Igiene; per gli allevamenti esistenti si rinvia a quanto disciplinato dall'art. IV.22.
- d) per le *attività di floricoltura e orticoltura in serre (A1.c)*: fino al 50% della superficie del fondo per i primi 2 H, fino al 30% per gli ulteriori ettari.

6. Per tutti i manufatti, di cui al precedente c5, valgono i seguenti parametri:

- **H max** = m 7,50 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono posti limiti di altezza)
- **VI** = 0,5 fra gli edifici
- Distanza minima dalle strade come prescritto dal Codice della strada, nel rispetto delle relative fasce di rispetto, salvo la possibilità di ridurre tali distanze a 10 ml per strade comunali vicinali e/o di valenza strettamente locale, così come definito all' art. II.20, c5
- Distanza minima dai confini di componente/zona e di proprietà = m 5,00
- per i nuovi fabbricati destinati ad allevamenti, la distanza minima dai confini di proprietà e di zona e dagli edifici residenziali della stessa azienda è di ml. 30. Le distanze dei nuovi allevamenti da abitazioni di terzi e da nuclei e centri abitati sono quelle definite dal successivo art. IV.23, incrementate del 50% e comunque nel rispetto delle distanze eventualmente prescritte nel parere preventivo dell'AUSL, se più restrittive.

7. Gli indici di utilizzazione fondiaria di cui al precedente c5 e i parametri di cui al precedente c6 possono essere superati in sede di Piano di sviluppo aziendale o interaziendale assistito da atto d'obbligo o convenzione; gli incrementi devono essere strettamente correlati alle particolari esigenze produttive dell'azienda e/o aziende da illustrarsi in specifica relazione agronomica. Il Piano di sviluppo aziendale ed interaziendale deve essere corredato dai progetti edilizi delle opere necessarie dalla descrizione della dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli che si intendono recuperare, di quelli da demolire, di quelli da edificare, nonché dalla descrizione, dimensione, destinazione d'uso degli spazi ineditati di pertinenza.

8. L'unità minima d'intervento è costituita dall'intera azienda agricola o, per gli interventi relativi agli usi **RA3, RA4, RA5**, di cui all'art. I.5, punto I, dalla superficie delle aziende eventualmente consorziate. In ogni caso alle residenze degli addetti alla conduzione dell'azienda dovranno essere asservite tutte le unità poderali concorrenti alla definizione dell'edificabilità ammessa.

9. Gli interventi di nuova edificazione, di abitazioni agricole non sono ammessi per aziende di superficie inferiore a 5 Ha, salvo che detta superficie non sia stata ridotta per la realizzazione di opere o infrastrutture pubbliche. La capacità edificatoria è computabile anche sulla superficie di terreni in proprietà, non contigui all'azienda, purché di superficie superiore a 2 Ha e ci si impegni all'unitarietà della conduzione previa presentazione di atto d'obbligo.

10. Orti. Nelle zone agricole **SR1** per singolo fondo agricolo, così come frazionato alla data di adozione del RUE, può essere adibita ad orti una sola area, la cui superficie complessiva non può superare i 15000 m², previa presentazione di progetto di sistemazione che interessi l'intera area, che individui lo schema ordinatore e pezzatura degli orti, la viabilità interna, le aree di sedime e gli allineamenti dei manufatti; ciò è ammesso purché l'area non ricada negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. II.9), nelle aree poste in adiacenza ad aree monumentali o di particolare pregio ambientale e comunque nelle zone soggette ai vincoli di cui al Dlgs 42/04 e s.m.i.

Il progetto di sistemazione potrà suddividere l'area in più orti; in ciascun orto, purché di superficie non inferiore a 500 m², è consentita la realizzazione di un singolo manufatto con una Superficie utile max pari a 4.00 m², con struttura in legno di facile removibilità e ad esclusivo uso di ricovero di attrezzi agricoli; il distacco minimo di tali manufatti dai confini di proprietà dovrà essere pari a ml 3.00 o a confine se accorpato; le recinzioni degli orti dovranno essere in rete metallica e paletti con altezza non superiore a ml 1,50, il medesimo limite di altezza è previsto anche per i cancelli. Il Progetto di sistemazione dell'area potrà prevedere l'accorpamento dei manufatti nel rispetto delle quantità e superfici sopra definite, in caso di accorpamento la superficie max non potrà essere superiore a 16 m²; inoltre dovrà prevedere siepi o alberature di filtro sul perimetro dell'area, nel rispetto delle indicazioni di cui al Capo 7° del Titolo I. L'installazione di manufatti non è consentita in orti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale e di rispetto ferroviario.

11. Nella zona agricola (**SR1**) gli interventi di **NC, NC/A e NC/S** relativi alle seguenti destinazioni d'uso degli edifici: abitazione agricola (**RA1**), abitazione non più agricola (**RA2**) esclusivamente per **NC/A N/S**, abitazione civile (**A1**), servizio all'attività agricola (**RA3**), impianti per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli zootecnici (**RA5**), Allevamenti zootecnici intensivi (**RA4**); costituiscono *Interventi rilevanti* ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*. Nella zona agricola (**SR1**) gli interventi relativi ai seguenti usi del suolo: Attività agricola e zootecnica (**A.1**), Attività vivaistica (**A3**), Attività del tempo libero all'aria aperta (**A.7**) e Strutture agrituristiche (**RA7**), Laghetti, invasi e movimenti di terra (**A.8**), Attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (**A.10**), di cui al precedente art. I.13 e gli interventi relativi alla realizzazione dei seguenti impianti: trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (**IT.1**), trasformazione e distribuzione del gas (**IT.2**), captazione, manipolazione e distribuzione dell'acqua (**IT.3**), rete comunicazione (**IT.4**), radiotelevisivi e di telefonia mobile (**IT.5**), costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi*

per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici contenuti negli elaborati RUE 7.3 Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi.

12. Per tutti gli interventi ammessi, non ricompresi tra quelli di cui al precedente c11, si applica la disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27, c4.

13. Nel caso in cui gli *interventi rilevanti e significativi o tematici* di cui al precedente c11 siano ricompresi all'interno del Piano di sviluppo aziendale o interaziendale (**PSA**) di cui ai precedenti Artt. I.8 c4 e IV.6, c3, detto Piano costituisce *Intervento rilevante* ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27. In questo caso il **PSA** deve coordinare e integrare, dal punto di vista paesaggistico, la progettazione del complesso degli interventi previsti in applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi.

Art. IV. 7 **Zone di più recente formazione** **ad alta vocazione produttiva agricola**

1. Le *Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR2)* sono zone caratterizzate in prevalenza dalla presenza di aziende di media e grande dimensione; l'obiettivo del RUE per tali zone è quello di favorire l'attività agricola, le pratiche di rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica la conservazione e il recupero ad uso agricolo, l'uso ricreativo/turistico/didattico degli edifici di valore tipologico-documentario, di valore testimoniale e dei centri aziendali esistenti, compatibilmente con i valori paesaggistici esistenti.

2. Nelle Zone agricole (**SR2**), sono consentiti gli usi di cui al precedente art I.3 con esclusione delle attività di deposito all'aria aperta (**A9.2, A9.3, A9.4**) e all'art. I.5 punto I, con esclusione di allevamenti zootecnici intensivi di tipo suinicolo (**RA4**). E' inoltre consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili conformemente alle prescrizioni dettate dall'art. I.24, Centri di autodemolizioni così come disciplinati dall'art. IV.26 e Stazione di servizio alla viabilità, così come disciplinati dall'art. VI.50, c3.

3. Nelle Zone agricole **SR2**, gli impianti per allevamenti ittici (**AL**) sono consentiti esclusivamente in zone di acqua esistenti e risultanti nella cartografia di base del RUE, e ove consentito dalle Norme del PAE; le zone d'acqua non concorrono alla determinazione della **Suc**.

4. All'interno delle Zone agricole SR2 l'attività di cava è consentita solo nelle aree previste dal PAE, nel rispetto di quanto stabilito all'art. IV.10. Gli interventi relativi a tale attività costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi.

5. Nelle zone **SR2** il RUE si attua secondo le modalità di cui al c3 del precedente art. IV.6, salvo quanto specificato nei commi successivi per quanto riguarda le opere al servizio dell'agricoltura, e salvo le opere pubbliche e/o private di cui all'art. I.4 relative agli impianti tecnologici e reti (**IT**); dette opere sono da assoggettarsi a modalità diretta condizionata e/o a procedura di compatibilità ambientale e/o valutativa secondo le disposizioni di legge.

6. Nelle Zone **SR2** eventuali nuovi edifici per abitazione agricola potranno essere realizzati solo qualora sia già esistente un manufatto agricolo, di abitazione o di servizio all'attività agricola ed entro il raggio di ml 50 da questo; ciò purché il fondo abbia superficie superiore a 10 Ha e non derivi da frazionamenti successivi alla data 31/07/1973. Eventuali nuovi edifici per servizi all'attività agricola in fondi che ne siano sprovvisti, potranno essere realizzati solo qualora il fondo stesso sia superiore ai 10 Ha. Il limite di distanza da manufatti esistenti non vale per gli edifici ricadenti interamente all'interno delle fasce di rispetto stradali, ferroviarie, di elettrodotti e di allevamenti zootecnici.

7. Nelle Zone agricole SR2 valgono gli indici di cui al precedente art. IV.6, c5 con una riduzione del 20%.

8. Nelle zone agricole **SR2** è inoltre consentito quanto previsto al c10 del precedente art. IV. 6.

9. Agli interventi previsti al presente articolo si applica la disciplina paesaggistica di cui all'art. IV.6, c11, c12 e c13.

Art. IV. 8
**Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria (ex ERSA),
 ad alta vocazione produttiva agricola**

1. Le *Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria ad alta vocazione produttiva agricola-SR3* sono zone agricole caratterizzate da appoderamenti regolari di limitata estensione per le quali l'obiettivo è favorire ~~un~~ l'attività agricola propria delle piccole dimensioni poderali che connotano questa zona, assicurando contestualmente la salvaguardia/riqualificazione/completamento e leggibilità del modello insediativo della riforma fondiaria ex ERSA.
2. In tali zone, è ammessa la costruzione di nuove abitazioni nel rispetto dei criteri del modello insediativo e tipologico dell'appoderamento ex ERSA contenuti nell'Allegato F) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Edifici ricadenti in appoderamenti ex ERSA: abaco degli schemi di ampliamento e di aggregazione" secondo le modalità e i parametri di cui all'art. IV.14.
3. In tali zone le fasce di rispetto di strade vicinali, vicinali ex comunali, comunali a servizio solo locale sono ridotte a 10 ml.
4. Per quanto non specificato nel presente articolo e all'art. IV.14 si applica la disciplina dell'art.IV.6, commi da 1 a 9. Non sono ammessi centri di autodemolizioni (art. IV.26).
5. Agli interventi previsti al presente articolo si applica la disciplina paesaggistica di cui all'art. IV.6, c11, c12 e c13.

Art. IV. 9
Zone agricole periurbane

1. Nelle *Zone agricole periurbane*, il RUE persegue l'obiettivo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 77 del PSC di salvaguardare e favorire l'attività agricola esistente. In tali zone è ammessa l'edificazione (**NC**) di abitazioni agricole e di servizi agricoli, la ristrutturazione (**RE**), ampliamento (**NC/A**) e/o sopraelevazione (**NC/S**) degli edifici esistenti con gli indici previsti per le Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR1) di cui al precedente art. IV.6.
 In tali zone sono consentite inoltre attività di bed and breakfast, attività agrituristiche (**RA.7**), ricreativo-sportive (**A7.1 - A7.2**), purché inserite in un progetto unitario (**PUC**) – di cui all'art. I.9 - di valorizzazione agricola e ambientale che in relazione entità e valore degli interventi ambientali determina gli eventuali incentivi edificatori; incentivi che possono portare ad un incremento max del 25% della **Suc** ammissibile ai sensi dell'art. IV.6, anche per usi abitativi civili e/o per gli usi integrativi sopra descritti; la convenzione è da definirsi sulla base di eventuale convenzione tipo da approvarsi da parte della Giunta Comunale.
 Sono ammessi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili così come disciplinati dall'art. I.24 e Stazioni di servizio (**Sm3**) alla viabilità, così come disciplinati dall'art. VI.50, c3. Non sono ammessi Centri di autodemolizioni (art. IV.26).
2. Nelle *Zone agricole periurbane* dei centri del Forese e della Frangia, l'acquisizione dei suoli per la realizzazione della viabilità di circuitazione può avvenire, in alternativa all'esproprio, attraverso compensazione di cui all'art. 11 del PSC, sulla base di parametri, che potranno essere specificati in sede di convenzione ma comunque compresi all'interno dei seguenti:
 - a) superficie da cedere: fino a 1000 m²;
 Indice fondiario da applicarsi alla superficie da cedere: 0,25 m²/ m²
 - b) superficie da cedere oltre i 1000 m²: indice fondiario da applicarsi: 0,10 m²/ m²
 tali diritti edificatori di compensazione non possono comunque eccedere 600 m² di **Suc**.
 - c) il numero di Unità immobiliari (**UI**) massimo realizzabile è pari a tre, di cui non più di due ad uso di civile abitazione, nel rispetto di una **Dmuie** di 75 m².
 Tali diritti edificatori maturano all'inserimento dell'intervento di viabilità di circuitazione nel piano triennale delle opere pubbliche a seguito della redazione dello studio di fattibilità dell'intervento stesso da parte del Comune
 In tali Zone l'edificazione delle nuove abitazioni rurali e/o civili o l'ampliamento di quelle esistenti con i parametri sopra descritti è consentita tramite modalità diretta condizionata (art. I.9) interessando prioritariamente le aree di pertinenza degli edifici esistenti con accesso da viabilità esistente.
3. Per le zone agricole periurbane senza specifica simbologia non classificate (**SR4.1**) e (**SR4.2**) si applica la disciplina dell'art. IV.6, integrata da quanto consentito al precedente c1.
4. Il RUE specifica e disciplina nelle Tavole RUE2 con specifica simbologia le zone agricole periurbane (**SR4**) in:

- a) “zone agricole periurbane con funzione agricola di forestazione e verde privato” (**SR4.1**); tali zone sono prevalentemente localizzate fra l’abitato esistente e assi viari importanti e/o di circuitazione e/o comunque adiacenti a elementi, che richiedono una opportuna schermatura di protezione e filtro;
- b) “zone agricole periurbane con funzione pubblico/privata di interesse generale” (**SR4.2**); tali zone sono prevalentemente poste fra parti di abitato ove sono già esistenti servizi e/o edifici pubblici e/o privati di interesse generale; esse sono funzionali per livello di urbanizzazione alla eventuale localizzazione di nuovi servizi e/o all’eventuale adeguamento degli ambiti consolidati in relazione alla programmazione dei POC ai sensi dell’art. 10 di PSC.

5. Nelle Zone periurbane con funzione agricola, di forestazione e verde privato (SR4.1) sono consentiti gli interventi e le attività di cui al c1, applicando per gli usi non agricoli un indice fondiario $\leq 0,03 \text{ m}^2/\text{m}^2$, con un max di 100 m^2 di Superficie utile complessiva per interventi di **NC/A** e **NC/S** e di 300 m^2 di Superficie utile complessiva per interventi di **NC**; il numero max delle unità immobiliari realizzabili è pari a 3 con una **Dmuie** di 75 m^2 ; il Progetto Unitario di valorizzazione agricola e ambientale, forestazione e filtro, assistito da Atto d’obbligo o Convenzione (art. 1.9) deve interessare l’intera proprietà ed esclusivamente fondi ove esistono abitazioni rurali e/o abitazioni non agricole di cui all’art. IV.16; senza operare alcun nuovo frazionamento fra edifici esistenti, eventuali nuovi edifici e fondo agricolo interessato dall’intervento di riqualificazione ambientale e forestazione.

Tale progetto di valorizzazione e i costi previsti dovranno essere parte integrante del Progetto Unitario e dovrà essere prestata corrispondente fideiussione da valersi fino a tre anni dopo la realizzazione degli interventi di valenza ambientale. L’agibilità delle unità edilizie è subordinata alla completa realizzazione del verde.

6. Eventuali interventi di piantumazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale superiori ai 10 Ha ricadenti in **SR4.1** sono disciplinati dal POC, con eventuale compensazione in termini di potenzialità edificatoria da computarsi nell’ambito del 6% di cui all’art. 10 del PSC.

7. Gli interventi di nuova costruzione (**NC**) di abitazioni agricole e/o civili o per le altre attività di cui al c1, subordinati alla redazione di Progetto Unitario di valorizzazione agricola e ambientale, forestazione, mitigazione e filtro di cui al precedente c5, costituiscono *Interventi rilevanti* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all’art. 1.27, la realizzazione di tali interventi è condizionata all’applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l’inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

8. Nelle *Zone periurbane con funzione pubblico/privata di interesse generale (SR4.2)* sono consentiti – previo PUC di cui all’art. 1.9, con particolare attenzione all’inserimento paesaggistico-ambientale, oltre agli usi di cui al precedente c5, usi pubblico/privati di interesse pubblico quali: ricreativi (**A7.1**); sportivi (**A7.2**); ricettivi all’aria aperta (**T2**, **T3**); culturali (**SPu4**); sociali-assistenziali (**Spu2**), (**SPr6**) e pubblici esercizi (**SPr1**) purché connessi agli usi precitati o interessanti edifici esistenti. Sono ammesse inoltre dotazioni pubbliche/private di livello locale e dotazioni ecologiche di cui all’art. 125 L.R. 20/2000. Gli interventi ammessi dovranno destinare non meno del 60% dell’area di intervento a verde e la Superficie permeabile (**Sp**) essere $\geq 80\%$.

9. Gli interventi finalizzati a realizzare tali usi comprensivi di quelli di piantumazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale superiori ai 3 Ha e/o comunque interessanti l’intera zona periurbana definita dalle tavole RUE 2 e/o per la realizzazione di dotazioni di livello comunale e sovracomunale sono disciplinati dal POC con eventuale compensazione in termini di potenzialità edificatoria da computarsi nell’ambito del 6% di cui all’art. 10 del PSC.

10. Gli interventi di cui al precedente c8 costituiscono *Interventi rilevanti* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all’art. 1.27, la realizzazione di tali interventi è condizionata all’applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l’inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*. Nel caso di interventi di *Nuova Costruzione (NC)* destinati agli usi di cui al c9 sono da prevedersi anche interventi di *Mitigazione di Impatto Ambientale (MIA)* dei manufatti e delle relative aree di pertinenza.

11. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo non ricompresi tra quelli di cui ai c7 e c10 si applica la disciplina paesaggistica di cui all’art. 1.27, c4.

Art. IV. 10

Zone di cava in corso di coltivazione

1. Le zone di cava interessate da attività di coltivazione in atto si esercitano secondo le modalità definite dai piani di coltivazione, sono individuate nelle tavole RUE 2 conformemente a quanto disposto dal vigente PAE.

Art. IV. 11

Movimenti di terra, sbancamenti e scavi

1. I movimenti terra, sbancamenti e scavi, qualora ammessi dalla disciplina della Componente dello Spazio rurale nella quale ricadono e purché non si configurino come attività di cava, cioè non vi sia commercializzazione del materiale

scavato, dovranno essere realizzati senza produrre alterazioni dell'assetto idrogeologico dei luoghi e al sistema idrografico di superficie, nel rispetto anche di quanto disciplinato dall'art. XI.4.

2. Qualora le attività di movimenti di terra, sbancamenti, scavi a fini colturali, perforazioni di pozzi, eccedano le normali operazioni agronomiche o comportino sbancamenti e/o scavi aventi profondità superiore a 60 cm dal piano di campagna attuale, queste sono soggette al rilascio di titolo abilitativo di competenza del Servizio Geologico, previo parere del Servizio Ambiente qualora ricadono negli ambiti agricoli di valore paesaggistico (art. II.9) e/o nella rete ecologica (artt. II.3 – 4 – 5), fatto salvo quanto specificato al successivo c3.

3. Gli interventi relativi alle attività di movimenti di terra, sbancamenti e scavi, costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27. La realizzazione degli stessi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

TABELLE “A” e “B” ALLEGATE AL TITOLO IV

Tabella riepilogativa della disciplina degli usi del suolo e degli impianti
nelle componenti dello Spazio rurale

1. Nello spazio rurale la disciplina del suolo, in relazione alla classificazione degli usi del suolo e degli impianti nello spazio rurale e naturalistico (art. 1.3, art. 1.4) è definita dalla tabella che segue che ha valore esclusivamente indicativo e riepilogativo ai fini della gestione, mantenendo valore prescrittivo esclusivamente le norme specifiche di componente di cui agli articoli del presente Titolo IV.

TAB. “A” DISCIPLINA DEGLI USI DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI NELLE COMPONENTI DELLO SPAZIO RURALE						
USI DEL SUOLO		Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola - SR1	Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola - SR2	Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria, ad alta vocazione produttiva agricola - SR3	Zone agricole Periurbane – SR4 (5)	
					con funzione agricola e di forestazione e verde privato SR4.1	con funzione pubblico/privata di interesse generale SR4.2
A1- ATTIVITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA	A1.a coltivazione tradizionale e/o integrata	•	•	•	•	•
	A1.b coltivazione biologica	•	•	•	•	•
	A1.c floricoltura e orticoltura di tipo intensivo in serra	•	•	•	•	---
	A1.d allevamento zootecnico intensivo	•	•	---	---	---
	A1.e allevamento biologico	•	•	•	•	---
A.2 - Attività silvicolture		•	•	---	---	---
A.3 - Attività vivaistica		•	•	•	•	•
A.4 - Coltivazione di cava e miniera		---	•(3)	---	---	---
A.5 - Casse di colmata in collocazione finale e ricondotte a uso agricolo o naturalistico		---	•	---	---	---
A.6 - Attività di perforazione di pozzi finalizzata all'attività agricola		•	•	•	•	•
A7-ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO ALL'ARIA APERTA (13)	A7.1 ricreativo-culturali	• (1)	• (1)	•	• (6)	• (6)
	A7.2 sportive	• (1)	• (1)	---	• (6)	• (6)
	A7.3 ricettive connesse con il turismo rurale (ai sensi della LR 26/94 e LR 16/04, c9, lett e)	• (1)	• (1)	---	•	---
A8- LAGHETTI. INVASI E MOVIMENTI DI TERRA (16)	A8.1 maceri, stagni, chiari d'acqua finalizzati ad incrementare la diversità biologica	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	---
	A8.2 laghetti per pesca sportiva	• (1)	• (1)	---	---	---
	A8.3 laghetti per l'avifauna stanziale e/o migratoria	• (1)	• (1)	•	•	---
	A8.4 invasi ad uso stoccaggio	• (1)	• (1)	• (1)	•	•
A9-ATTIVITA' DI DEPOSITO ALL'ARIA APERTA (14)	A9.1 deposito legato all'attività agricola, zootecnica, silvicolture	•	•	•	•	---
	A9.2 deposito legato ad attività extragricole, extrazootecniche	---	---	---	---	•
	A9.3 espositiva	•	•	---	•	---
	A9.4 centro di autodemolizione	•	•	---	•	•

A.10 - Attività di produzione di energia da fonti rinnovabili (1)		• (1) (2)	• (1) (2)	• (1) (2)	• (1)	• (1)
IMPIANTI		SPAZIO RURALE				
		Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola - SR1	Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola – SR2	Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria, ad alta vocazione produttiva agricola – SR3	Zone agricole periurbane – SR4 (5)	
con funzione agricola e di forestazione e verde privato SR4.1	con funzione pubblico/privata di interesse generale – SR4.2					
IDS IMPIANTI PER LA DIFESA DEL SUOLO	IDS.1 – vasche di laminazione	•	•	•	•	•
	IDS.2 – bacini di fitodepurazione	•	•	---	---	---
AL - Impianti per allevamento ittico (7)		---	• (4)	---	•	---
IT-IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI	IT.1 trasformazione e distribuzione energia elettrica	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
	IT.2 trasformazione e distribuzione del gas	•	•	•	•	•
	IT.3 captazione, manipolazione e distribuzione dell'acqua	•	•	•	•	•
	IT.4 rete comunicazioni	•	•	•	•	•
	IT.5 radiotelevisivi e di telefonia mobile	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	•
	IT.6 depurazione acque (8)	---	---	---	---	•
	IT.7 trattamento, recupero e smaltimento rifiuti (9)	---	---	---	---	---
IT - Impianti per l'attività estrattiva		• (3)	• (3)	---	---	---
IM-IMPIANTI PER LA MOBILITA'	IM.1 viabilità carrabile in terra	•	•	•	•	---
	IM.2 viabilità carrabile con pavimentazione artificiale	•	•	•	•	•
	IM.3 stazione di servizio	•	•	•	•	•

NOTE

- (1) Gli interventi relativi a detti usi del suolo costituiscono *Interventi significativi o tematici ai fini della disciplina paesaggistica* di cui all'art. 1.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti nell'Elaborato RUE7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.
- (2) Secondo le prescrizioni di cui all'art. 1.24 delle NTA
- (3) Esclusivamente nelle aree previste dal PAE, nel rispetto di quanto previsto all'art. IV.10
- (4) Esclusivamente in zone d'acqua esistenti e risultanti dalla cartografia del RUE e ove consentito dalle Norme del PAE
- (5) Per tali Zone non individuate nelle tavole di RUE con specifica simbologia come *Zone con funzione di forestazione e verde privato*, né come *Zone con funzione pubblico/privata di interesse generale*, sono consentiti gli usi delle *Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola*
- (6) Solo se inserite in un Progetto Unitario-PUC di valorizzazione agricola e ambientale ai sensi dell'art. I.9
- (7) Prevalentemente ricadono nello Spazio Naturalistico
- (8) Impianti per la depurazione delle acque sono di norma previsti nel Sistema delle Dotazioni
- (9) Solo in componenti specificatamente previste per tale uso

TAB. "B" - REGOLE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE NELLE COMPONENTI DELLO SPAZIO RURALE (*) (A)

COMPONENTI DELLO SPAZIO RURALE		INDICE Uf mq/mq	MODALITA' ATTUATIVE	GRANDEZZE			
				ml			
				H MAX	Vi	DISTANZE	
		confini	strade				
Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola SR1	Abitazione agricola RA.1	- Uf ≤ 70 m ² /ha per i primi 5 Ha; - Uf ≤ 20 m ² /ha per i successivi 5 Ha; per la rimanente Sf - 5 m ² /Ha, con un max complessivo di m ² 500 di Suc e di tre U.I. per la rimanente Sf (1)	Diretta semplice	ml 7,50	0,5 tra edifici	ml 5,00	CdS (3)
	Servizi alla att.agr RA3; Manifatti per lavoraz/conse rvazione prodotti agr./zootecnici RA5	- Uf ≤ 0,015 m ² / m ² per i primi 5 Ha; - Uf ≤ 0,003 m ² /m ² /ha per i successivi 5 Ha fino a 10 Ha; (2) - Uf ≤ 0,001 m ² /m ² per la rimanente Sp (2)	Diretta semplice	ml 7,50	0,5 tra edifici	ml 5,00	CdS (3)
	Manufatti relativi a nuovi allevamenti intensivi RA.4	- si applicano ridotti del 30% gli indici previsti per i: - Servizi all'attività agricola RA.3 - Manifatti per la lavorazione, commercializzazione dei prodotti agricoli/zootecnici RA.5 ridotti del 30%	Diretta semplice e/o condizionata	ml 7,50	0,5 tra edifici	(4)	CdS
	Floricoltura in orticoltura in serra A.1e	- fino al 50% della superficie del fondo per i primi 2 Ha; fino al 30% per gli ulteriori ettari	Diretta semplice	ml 7,50	0,5 tra edifici	ml 5,00	CdS
Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola SR2	Abitazione agricola RA.1	Valgono gli indici delle abitazioni in zona SR1 ridotti del 20% (5)	Diretta semplice	ml 7,50	0,5 tra edifici	ml 5,00	CdS (3)
	Servizi alla att.agr RA3; Manifatti per lavoraz/conse rvazione prodotti agr./zootecnici RA5	Valgono gli indici dei servizi agricoli in zona SR1 ridotti del 20% (6)	Diretta semplice	ml 7,50	0,5 tra edifici	ml 5,00	CdS (3)
	Manufatti relativi ad allevamenti intensivi RA.4	Valgono gli indici degli allevamenti in zona SR1 ridotti del 20%	Diretta semplice e/o condizionata	ml 7,50	0,5 tra edifici	(4)	CdS
	Floricoltura in orticoltura in serra A.1e	- fino al 50% della superficie del fondo per i primi 2 Ha; fino al 30% per gli ulteriori ettari	Diretta semplice	ml 7,50	0,5 tra edifici	ml 5,00	CdS
Zone di più recente formazione derivate dalla riforma fondiaria, ad alta vocazione produttiva agricola SR3	Abitazione agricola RA.1	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	CdS ml 10,00 per le locali

NOTE

(*) La tabella ha valore indicativo ed esemplificativo non riportando integralmente tutte le norme di riferimento già presenti nell'articolo.

(A) Gli interventi di NC costituiscono Interventi rilevanti ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'Art. 1.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti contenuti nell'elaborato RUE7.3 Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi.

(1) Gli interventi di NC per le abitazioni agricole non sono ammessi per aziende di superficie inferiore a 5 ha salvo che detta capacità edificatoria non sia stata ridotta per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche; la capacità edificatoria è computabile anche sulla superficie di terreni in proprietà non contigui all'azienda purchè di superficie superiore a 2 ha con l'impegno della unitarietà della conduzione previa presentazione di Atto d'obbligo. L'unità minima di intervento è costituita dall'intera azienda agricola o, per gli interventi relativi agli usi RA3, RA4, RA5, di cui all'art 1.5, punto I, dalla superficie delle aziende

eventualmente consorziate; in ogni caso alle residenze degli addetti alla conduzione dell'azienda dovranno essere asservite tutte le unità poderali concorrenti alla definizione dell'edificabilità ammessa.

(2) Non è ammessa la realizzazione di alcun servizio per i fondi frazionati posteriormente al 21.12.93 e aventi superficie inferiore a mq 15.000 e per i fondi inferiori a mq 30.000 frazionati e stralciati da abitazioni rurali ai sensi dell'art. IV.6, comma 3 delle NTA, dopo l'adozione del RUE.

(3) Tenendo conto delle fasce di rispetto, salvo la possibilità di ridurre tali distanze a ml 10,00 per le strade comunali vicinali e/o di valenza strettamente locale così come definite all'art II.20, comma 5 delle NTA.

(4) Le distanze da abitazioni di terzi e da nuclei e centri abitati sono quelle definite all'art IV.23 delle NTA, incrementate de l 50%, comunque nel rispetto delle distanze eventualmente prescritte del Regolamento d'Igiene e/o nel parere preventivo dell'AUSL, se più restrittive. Per gli allevamenti intensivi esistenti si applica l'art. IV.22.

(5) Nuovi edifici per abitazione agricola possono essere realizzati solo qualora sia già esistente un manufatto agricolo, di abitazione o di servizio all'attività agricola ed entro il raggio di ml 50 da questo; ciò purché il fondo non abbia superficie inferiore superiore a 10 Ha e non derivi da un frazionamenti successivi alla data 31/07/1973.

(6) Nuovi edifici per servizi all'attività agricola in fondi che ne siano sprovvisti, possono essere realizzati solo qualora sia già esistente un manufatto agricolo, di abitazione o di servizio. il fondo stesso sia superiore ai 10 Ha.

(7) Nel rispetto dei criteri del modello insediativo e tipologico dell'appoderamento ex ERSA, contenuti nell'Allegato F) "Edifici ricadenti in appoderamenti ex ERSA"; abaco degli schemi di ampliamento e di aggregazione, allegato alle NTA e secondo le modalità e i parametri di cui all'art IV.14 delle NTA stesse.

Capo 3° Uso insediativo

Art. IV.12 Articolazione dell'uso insediativo: Forme insediative, Altre forme insediative, Impianti e attrezzature per attività

1. Le componenti dell' *Uso insediativo* nello Spazio rurale si articolano in riferimento a:

- a) *Forme insediative storiche*
- b) *Altre forme insediative*
- c) *Impianti e attrezzature per attività*

2. Le componenti relative alle *Forme insediative storiche* di cui al punto a) del precedente c1 sono:

- *Edifici degli appoderamenti ex ERSA (SR6)*
- *Edifici e/o complessi di valore tipologico-documentario*, che pur ricadendo prevalentemente nello Spazio rurale sono disciplinate dall'art. II.12 del Titolo II Capo I (Sistema paesaggistico ambientale) in quanto ricadono anche in altri Spazi.

3. Le componenti relative alle *Altre forme insediative* di cui al punto b) del precedente c1, sono:

- *Abitazioni non agricole (SR7)*
- *Insedimenti lineari residenziali (SR8)*
- *Aree a completamento edilizio (SR8.1)*
- *Nuovi edifici con ampio verde privato (SR9)*
- *Zone di valorizzazione turistico-ricreativa (SR10)*

4. Le componenti relative agli *Impianti e attrezzature per attività* di cui al punto c) del precedente c1, sono:

- *Allevamenti e relative fasce di rispetto (SR11)*
- *Allevamenti da dismettere*
- *Impianti produttivi legati all'agricoltura (SR12)*
- *Strutture dismesse da rifunzionizzare (SR13)*
- *Aree espositive e di deposito all'aperto (SR14)*
- *Centri di autodemolizioni (SR15)*

Art. IV. 13 Forme insediative storiche dello Spazio rurale

1. Il RUE individua la seguente componente delle Forme insediative storiche dello Spazio rurale:

- *Edifici negli ex appoderamenti ERSA (SR7)*

Art. IV. 14 Edifici degli appoderamenti ex ERSA

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati, con apposita simbologia, gli *Edifici rurali ricadenti negli appoderamenti ex ERSA – (SR6)* esistenti e di progetto. Per essi l'obiettivo della disciplina di RUE è la riabilitazione e la rifunzionizzazione degli edifici stessi, nel rispetto della leggibilità dell'impianto originario e della sua coerente integrazione oltre che della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di **MO, MS, RRC A/B, RT**, di **RE** interna e di ricomposizione dei volumi dei fabbricati di servizio non originari previa demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche tipomorfologiche e planimetriche dell'insediamento. L'aumento della superficie utile a fini abitativi è ammesso mediante l'utilizzazione di eventuali sottotetti o delle doppie altezze e/o cambio di destinazione d'uso di fabbricati di servizio quali stalle, cantine, fienili, facenti parte del complesso. Qualora non fosse tecnicamente possibile, utilizzare gli ambienti interni al fine dell'incremento della superficie utile, potrà essere previsto un ampliamento una tantum max di 50 m² ad usi abitativi e di 50 m² per servizi, purché al di fuori delle fasce di rispetto stradale (come definite all'art. IV.8), nel rispetto dell'Allegato F) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Edifici ricadenti in appoderamenti ex ERSA: abaco degli schemi di ampliamento e di aggregazione" e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ampliamento del corpo principale ad uso abitativo: è ammesso, esclusivamente in senso longitudinale rispetto al colmo del tetto, possibilmente sul fianco libero del fabbricato, come traslazione per naturale allungamento del corpo di fabbrica e della copertura esistente, riproducendo la facciata traslata anche nei materiali, nella larghezza e nelle quote di imposta e di colmo del tetto, inoltre, sulle facciate che risulteranno allungate, dovrà essere riprodotto armonicamente il disegno delle aperture esistenti anche nella porzione addizionale;

- b) ampliamento dei corpi ribassati di servizio, aggregati o meno al corpo abitativo ma comunque coevi all'edificio originale: tale ampliamento è ammesso, a fini abitativi e di servizio, alle condizioni stabilite nel precedente punto a) per il corpo principale; non sono ammessi interventi di sopraelevazione; per i soli operatori agricoli l'ampliamento una tantum può essere utilizzato per la realizzazione di servizi agricoli in corpi autonomi rispetto all'edificio principale e congruenti rispetto al contesto;
- c) realizzazione di tettoie, pensiline o portici: tali manufatti sono ammessi esclusivamente nel corpo principale, strutturalmente indipendenti da questo ed esclusivamente in materiali leggeri quali acciaio per la struttura, lamiera di rame o preverniciata, vetro, per la copertura; in presenza di tettoie o porticati originali esistenti, essi potranno essere ampliati solo nel senso della lunghezza, e non della profondità, e con le medesime caratteristiche e materiali dell'esistente.

3. In riferimento agli appoderamenti ex ERSA è consentita – con modalità diretta semplice - la nuova edificazione di abitazioni per imprenditori agricoli professionali e/o loro familiari fino al 2° grado nel rispetto del modello insediativo esistente e ai vertici del sistema poderale, così come riportato nelle tavole RUE 2, secondo schemi e parametri riportati nella Scheda esemplificativa dell'Allegato F) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Edifici ricadenti in appoderamenti ex ERSA: abaco degli schemi di ampliamento e di aggregazione", per una quantità massima di **Suc** pari a 250 m², con un max di due Unità Immobiliari, in tal caso è vietato il suo frazionamento dal fondo e di cessione a terzi, se non imprenditori agricoli, per i primi 10 anni successivi alla data di abitabilità, ciò dovrà essere attestato da atto d'obbligo.

4. Non è ammesso il declassamento di abitazioni coloniche a servizi agricoli salvo quanto ammesso al c6 dell'art. II.12.

5. Tutti gli interventi previsti al presente articolo sono soggetti alla disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27, c4 e dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici e morfologici peculiari eventualmente presenti in detti edifici (tipologia edilizia, sistemazione planimetrica nella corte, materiali, finiture ecc.).

6. Il dirigente responsabile, previo parere del Nucleo di Valutazione Interno e sentita la CQAP, potrà motivatamente escludere in tutto o in parte i suddetti edifici e/o complessi dalle prescrizioni di cui al comma precedente, salvo l'applicazione della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27, c4, qualora non siano più presenti o rilevabili gli elementi peculiari e caratterizzanti gli appoderamenti ex ERSA.

Art. IV. 15

Altre forme insediative nello Spazio rurale

1. Il RUE individua le seguenti *Altre forme insediative* nello Spazio rurale:

- abitazioni non agricole (**RA2**)
- Insedimenti lineari residenziali e relative Aree a completamento edilizio
- Nuovi edifici con ampio verde privato
- Zone di valorizzazione turistico-ricreativa

Le componenti di cui ai punti b), c) e d) sono rappresentate con specifiche indicazioni grafiche nelle tavole RUE 2.

Art. IV. 16

Abitazioni non agricole

1. Per *Abitazioni non agricole (SR7)*, si intendono le abitazioni iscritte al catasto dei fabbricati, edificate non in connessione con un fondo agricolo o dismesse e stralciate dal fondo (**RA2**).

2. Per i fabbricati ad uso di civile abitazione (**A1**), così risultanti per accatastamento o altra documentazione probante, alla data del 21.4.83, purché regolarmente autorizzati, sono ammessi – con modalità diretta semplice - interventi di **MS, RRC, RE, D, DR, NC, NC/A, NC/S** nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,50 m²/m² da calcolarsi su un lotto virtuale non superiore a 600 m²; a tale lotto può essere associata una ulteriore superficie fino ad un max di 1000 m² da destinare esclusivamente a verde privato.

Il lotto virtuale dovrà comprendere l'edificio preesistente, salvo i casi in cui è necessaria la sua demolizione e ricostruzione al fine di rispettare obblighi derivanti dal rispetto delle fasce (viarie, ferroviarie, elettrodotti, ecc.); per le altezze, le distanze e le tipologie si applica quanto prescritto per le abitazioni agricole di cui all'art. IV.6.

Le Unità Immobiliari non possono essere più di tre, salvo situazioni già esistenti alla data di adozione del RUE, nel rispetto di una dimensione media non inferiore a 80 m².

3. Gli edifici rurali esistenti ²² alla data di adozione del PRG'93 (21/12/93) non già più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola, possono essere utilizzati, purché si sia provveduto o si provveda alla variazione

²² Si intende per esistenti quelli che non sono stati demoliti e ricostruiti dopo il 21.12.93

nella iscrizione catastale ai sensi della Legge n. 133 del 26.2.94 e ai sensi dell'art A-21 della L.R. 20/00, per i seguenti usi (art. 1.5):

- a) abitazione civile (**A1**) e relativi servizi;
- b) abitazione turistica (**A4**) e abitazione collettiva (**A3**);
- c) esercizi di vicinato (**Co1**), artigianato di servizio a cose e persone (**Pr3 – Spr3**) e artigianali (**Pr2**), purché compatibili con lo spazio rurale;
- d) pubblici esercizi (**Spr1**) con esclusione delle sale da gioco e discoteche;
- e) attività culturali, sportive- ricreative, socio sanitarie (**Spr8, Spr7, Spr6**);
- f) cliniche e/o ambulatori per animali e relativi servizi, anche con possibilità di soggiorno temporaneo degli animali.

La variazione di destinazione d'uso è finalizzata al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente nel rispetto delle peculiari caratteristiche tipologiche morfologiche, nel rispetto e valorizzazione del contesto paesaggistico.

Gli usi abitativi di cui ai punti a) e b) del precedente c2, sono ammessi anche per gli *Edifici di valore tipologico e documentario* di cui all'art. 11.12 con funzione originaria diversa da quella residenziale; mentre per quelli privi di valore e ristrutturabili in modo congruo con le caratteristiche della corte, sono ammesse le attività di cui ai punti c), d), e) ed f) e i servizi alla abitazione, purché compatibili con il contesto rurale e paesaggistico.

Il fondo eventualmente frazionato e stralciato dall'area di pertinenza dell'edificio per i suoi primi 5 Ha non concorre a produrre nuova **Suc** per usi rurali, fermo restando che ai sensi dell'art. A.21 della LR 20/2000 non è consentita la nuova costruzione di fabbricati abitativi agricoli sui fondi asserviti ad una abitazione agricola il cui cambio di destinazione d'uso da rurale ad urbano è stato effettuato dopo il 1° gennaio 2002 indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato il prescritto atto d'obbligo.

Per gli edifici rurali di valore tipologico documentario si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.12 salvo quanto specificato nel presente articolo.

Per gli edifici rurali privi di valore tipologico-documentario ricadenti o meno nella fascia di rispetto stradale, ferroviaria e degli elettrodotti, sono ammessi interventi di **MO, MS, RRC, RE, RT** anche con riduzione del volume e variazione della sagoma, nonché interventi di **NC/A, NC/S e DR** con un incremento max di 50 m² di **Suc**, per quelli ricadenti nelle fasce di rispetto la **DR** è ammessa solo al di fuori delle stesse.

Per gli edifici rurali ad uso originariamente abitativo da riutilizzare per gli usi di cui al 1° capoverso del presente comma, se di valore tipologico-documentario, nel rispetto dell'Allegato E) costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE *“Edifici di valore tipologico documentario: abaco degli schemi di ampliamento”* e previa valutazione del Nucleo di Valutazione Interno, oltre agli interventi di **MO/MS, RRC, RT e RE** interna, è ammesso anche un ampliamento max una tantum della **Suc** così come definito al c5 dell'art. 11.12.

La **Suc** minima realizzabile per ciascuna Unità immobiliare abitativa non più agricola è pari a 75 m²; in ogni caso le unità immobiliari preesistenti possono al massimo essere raddoppiate fino ad un max di 3, anche previo recupero dei servizi agricoli nei modi precedentemente disciplinati.

Non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, anche se autorizzato in sanatoria, comunque legittimato, nonché dei proservizi di altezza inferiore a ml 2,50, per i quali è comunque prevista la demolizione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina paesaggistica di cui all'art. 1.27, c4.

Art. IV. 17 Insediamenti lineari residenziali

1. Gli *Insediamenti lineari residenziali (SR8)*, come individuati con specifica perimetrazione nelle tavole RUE 2, sono aggregati ricadenti nello Spazio rurale, composti da più unità abitative e relative pertinenze, di dimensione familiare a tipologia non intensiva, posti lungo la viabilità pubblica, ove possono trovarsi abitazioni civili e agricole con o senza verde privato, lotti residenziali o per usi compatibili alla residenza e/o a servizio dell'attività agricola.

All'interno degli insediamenti lineari possono ricadere le seguenti componenti:

- a) abitazioni agricole e relativi servizi
- b) abitazioni non agricole
- c) abitazioni civili
- d) aree a completamento edilizio (sono le aree già classificate come zone B dal PRG'93)
- e) verde privato con o senza edifici
- f) aree per attività di servizio all'insediamento (produttive, terziarie e/o miste).

2. Negli *Insedimenti lineari residenziali* il RUE fa propri gli obiettivi di cui all'art. 80, c5²³ e c6 del PSC, ammettendo esclusivamente la realizzazione di tipologie edilizie non intensive, e con un numero di unità immobiliari limitato, riconducibili ad aggregazioni di tipo familiare.

3. Nelle aree comprese all'interno degli *Insedimenti lineari residenziali* sono consentiti interventi di: **RRC**, **RE**, **RE** con ampliamento, **DR** e **NC**, alle eventuali condizioni e nei limiti definiti dalle specifiche norme delle singole componenti, nel rispetto dei seguenti indici e parametri con modalità diretta semplice:

Per **Sf** fino a 1000 m²

a) **Uf** < 0,50 m²/ m² con **Suc** max totale = 400 m², integrabili di 100 m² di **Suc** ogni 500 m² di **Sf** oltre i 1000 m²

b) **Scp** max 20%

c) Max n. 4 Unità immobiliari integrabili di una unità ogni 500 m² di **Sf** oltre i 1000 m²

d) **H max** = m. 7,50

e) **VI** = 0,5

f) Distanza minima dalle strade = m 10,00 salvo edifici esistenti. In caso di demolizione con ricostruzione o nuova edificazione è ammesso lo slittamento del perimetro dell'insediamento al fine di consentire la distanza di m 10 dal ciglio stradale

g) Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00

h) Dimensione media delle unità abitative = ≥ 80 m²

All'interno degli insediamenti lineari non è consentita l'apertura di nuovi passi carrai, salvo che per i lotti ineditati e già frazionati alla data di adozione del PSC (23.06.03) previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

4. Gli interventi di **NC**, **DR**, **NC/A** e **NC/S** relativi alle seguenti destinazioni d'uso degli edifici: abitazione agricola (**RA1**), servizio all'attività agricola (**RA3**), abitazione civile (**A1**) ed eventuali altre destinazioni d'uso ammesse dalla disciplina urbanistica di componente costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

5. All'interno degli *Insedimenti lineari residenziali* sono individuati con specifica simbologia gli Edifici rurali di valore tipologico-documentario e gli Edifici di valore testimoniale, così classificati nel Sistema Paesaggistico Ambientale per i quali si applica rispettivamente la disciplina di cui agli art. II.12 e II.13; per ciascun edificio dovrà comunque essere attestato il periodo di edificazione, per gli edifici la cui edificazione risulti antecedente al 1928 anche se non rappresentati nelle mappe catastali del 1928 non sono consentiti interventi di demolizione.

6. Agli imprenditori agricoli professionali proprietari di aree comprese negli *Insedimenti lineari residenziali* è data la possibilità di utilizzare parte della potenzialità edificatoria destinata ad abitazione agricola derivante anche da superfici aziendali esterne all'insediamento lineare oltre che per usi agricoli anche per realizzare una nuova unità immobiliare non superiore a 250 m², da destinare a civile abitazione ad uso esclusivo dei parenti di 1° e di 2° grado. Tale unità immobiliare di nuova creazione potrà essere autorizzata solamente con obbligo, da parte del proprietario, del rispetto di quanto sopra detto, nonché del divieto di frazionarla dall'area di pertinenza e dal fondo, e di cessione a terzi per i primi 10 anni successivi alla data del certificato di abitabilità, in tal caso si interviene con modalità diretta condizionata assistita da atto d'obbligo.

7. Per gli edifici rurali non più funzionali al fondo, di cui all'art. IV.16, c3, compresi negli *Insedimenti lineari residenziali* e non ricadenti in area di completamento edilizio di cui all'art. IV.18 è comunque consentito l'aumento della **Suc** esistente all'interno della sagoma e/o un ampliamento max una tantum di 50 m²; per gli edifici rurali, ad uso originariamente abitativo, di valore tipologico-documentario compresi negli *Insedimenti lineari residenziali* l'ampliamento è ammesso solo se compatibile con le caratteristiche tipologiche dell'edificio stesso e nella misura definita al c3 dell'art. IV.16.

8. Per gli edifici di civile abitazione e relative aree di pertinenza compresi negli *Insedimenti lineari residenziali* e non ricadenti in area di completamento edilizio, realizzati antecedentemente al 1983, già regolamentati dall'art. VIII.2 c8 del PRG '93, si applica l'indice **Uf** ≤ 0.40 m²/m² e i parametri di cui al c3.

²³ **Art.80 Altre forme insediate**

1. Le *Altre forme insediate* dello Spazio rurale sono articolate in *Produttive e Prevalentemente residenziali*. Rientrano fra quelle *Produttive*: i *Manufatti per allevamenti*, i *Manufatti per attività produttive legate all'agricoltura*, ed altri *manufatti produttivi sparsi*; rientrano fra quelli *Prevalentemente residenziali*: gli *Insedimenti lineari* e gli *Edifici sparsi rurali e civili*.

2. L'elaborato PSC 3 evidenzia con apposito simbolo i *Manufatti per allevamenti*, i *Manufatti per attività produttive legate all'agricoltura* e gli *Insedimenti lineari*. In sede di RUE, tali componenti, sono individuate, ed eventualmente integrate, anche con definizione fondiaria del suolo di pertinenza.

3. Gli obiettivi del piano per i *Manufatti per allevamenti* e i *Manufatti per attività produttive legate all'agricoltura* sono la riabilitazione, il miglioramento e l'adeguamento degli edifici ai fini dello sviluppo delle attività agricole e delle attività connesse di cui al Dlgs. 227/2001 e Dlgs. 228/2001, con la contestuale eliminazione delle situazioni di degrado ambientale, con particolare attenzione all'inserimento dell'intervento nel paesaggio e nell'ambiente e con adeguamento alle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.

9. Le *Aree di completamento edilizio* ricadenti negli Insedimenti lineari residenziali sono disciplinate al successivo art. IV.18

10. Le aree ricadenti negli Insedimenti lineari identificate nelle tavole RUE come verde privato, sono disciplinate dalle specifiche norme di componente di cui all'art. II.14 delle presenti Norme.

11. Nelle aree per attività di servizio ricadenti negli Insedimenti lineari nelle quali sono insediate o insediabili attività commerciali, artigianali, terziarie, compatibili con la residenza sono consentiti interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, sono inoltre ammessi interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione con gli indici della relativa componente di appartenenza e nel rispetto degli altri parametri di cui al c3.

Art. IV. 18

Aree a completamento edilizio

1. Negli Insedimenti lineari residenziali di cui al precedente art. IV.17 ricadono le *Aree a completamento edilizio*; esse sono identificate con apposita campitura nelle tavole RUE 2. In tali Aree, già classificate come zone di completamento "B" dal PRG'93, sono possibili, con modalità diretta semplice, interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione; sono inoltre ammessi interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione con indice $Uf \leq 0,40 \text{ m}^2/\text{m}^2$ nel rispetto degli altri parametri di cui al c3, dell' art. IV.17.

2. La potenzialità edificatoria espressa dalle aree a completamento edilizio può essere trasferita al loro esterno, purché all'interno del perimetro dell'insediamento lineare; le aree interessate devono essere asservite esclusivamente all'intervento edilizio prodotto da detta potenzialità.

3. Gli interventi di **NC**, **NC/A** e **NC/S** relativi agli edifici di cui al c1 costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. IV. 19

Nuovi edifici con ampio verde privato

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati con specifica simbologia i *Nuovi edifici con ampio verde privato (SR9)*, che hanno la finalità di caratterizzare e completare il disegno urbano dei centri del Forese con nuovi elementi architettonici inseriti in ampi spazi verdi di pertinenza, e di completare e riqualificare il disegno urbano dei centri del forese, delimitandone i limiti con nuove fasce di verde.

2. L'intervento di **NC** per la realizzazione di *Nuovi edifici con ampio verde privato* è consentito su una superficie minima di intervento pari a 2.500 m^2 , con un fronte prospiciente alla strada variabile da 40 a 60 ml e una profondità minima di ml 50, con modalità diretta condizionata atta a disciplinare la contestuale realizzazione del verde e dell'edificio e l'eventuale edificabilità a soli usi agricoli per la parte restante dell'area di proprietà così come definito al successivo c4. Su tale superficie è realizzabile un nuovo edificio con **Suc** max di 400 m^2 per usi abitativi civili (**A1**), con un max di 3 unità immobiliari accorpate in un unico corpo edilizio e con un max di 100 m^2 di servizi anche in corpo separato.

3. Il progetto del *nuovo edificio con ampio verde privato* si dovrà caratterizzare per qualità architettonica e dovrà contestualmente prevedere la sistemazione a verde del parco di pertinenza con progetto da redigersi da tecnico qualificato in campo agronomico. Il progetto dovrà inoltre prevedere l'eventuale adeguamento della viabilità esistente e delle opere di urbanizzazione primaria mancanti e/o inadeguate o se specificatamente indicate nelle tavole RUE 2; in tal caso il progetto si attua con modalità diretta condizionata a progetto unitario assistito da convenzione (PUC) ai sensi dell'art. I.9.

4. Eventuali aree agricole della medesima proprietà ed adiacenti al suolo utilizzato per la realizzazione di un *nuovo edificio con ampio verde privato*, confermate ad uso agricolo, perdono per il futuro qualsiasi potenzialità edificatoria per usi non agricoli; ciò dovrà essere attestato in specifico atto d'obbligo da allegarsi al Permesso di costruire e/o al PUC.

5. Gli interventi di **NC**, relativi ai Nuovi edifici con ampio verde privato costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

6. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo non ricompresi tra quelli di cui al c5 si applica la disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27, c4.

Art. IV.20**Zone di valorizzazione turistico-ricreativa**

1. Il RUE individua, nelle tavole RUE 2, le aree agricole che, per la presenza di edifici di valore e/o zone di pregio paesaggistico e/o attività già insediate, si prestano alla valorizzazione a fini turistico-rurali-ricreativi previo Progetto Unitario assistito da Atto d'Obbligo o da Convenzione, ai sensi dell'art. I.9.

In tali aree classificate come *Zone di valorizzazione turistico-ricreativa* (**SR.10**) sono ammesse compatibilmente con le norme dei Piani di Stazione del Parco del Delta, le seguenti attività:

- a) Agrituristiche (**RA.7**)
- b) Ricettive: (**RA.8**), e ricettive all'aria aperta (**T2**), Sosta camper (**T3**)
- c) Ricreative e del tempo libero e Sportive (non rumorose)
- d) Pubblici esercizi (**SPr1**)
- e) Servizi privati di interesse generale (**Spr5; Spr6; Spr8**)
- f) le aviosuperfici per velivoli ultraleggeri
- g) rinaturalizzazioni quali: nuove zone di acqua e di bosco con riutilizzo dei materiali di scavo in loco se compatibile con il progetto stesso

2. Le attività ricettive di tipo rurale (RA8) non possono essere inferiori a 7 stanze e superare le 26 stanze ai sensi della L.R. 26 del '94 e relativo regolamento regionale n. 11 del 03.05.96, le stanze devono essere prioritariamente ricavate nell'ambito degli edifici esistenti da conservare e/o ristrutturare, fatto salvo quanto consentito agli artt. II.11 e IV.24.

3. Per gli Edifici di valore tipologico-documentario e comunque per quelli per i quali il progetto di valorizzazione non prevede la demolizione è consentito l'aumento della **Suc** interna nel rispetto dei valori, interni ed esterni, riconosciuti all'edificio. Sono ammessi gli interventi di cui all'art. II.12 e II.13.

4. Per gli Edifici riconosciuti come incongrui e comunque per quelli per i quali il progetto di valorizzazione prevede la demolizione e ricostruzione è consentito il recupero della **Suc** esistente.

5. Sono ammessi interventi di **NC** e **NC/A** con un **Uf** di 0,03 m²/m² per una **Suc** max di 1.500 m² comprensiva della quantità di **Suc** esistente; la quantità max di **Suc** può essere raddoppiata in caso di introduzione di servizi educativi formativi (**Spr5**), socio sanitari, assistenziali (**Spr6**), culturali (**Spr8**) e di attività ricettive (**RA8**) in edifici di valore storico-architettonico (art. II.11), di valore tipologico-documentario (art. II.12), di valore testimoniale (art. II.13), purché non ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico, in tal caso l'incremento max ammesso è del 50% della **Suc** esistente.

6. Sono consentite strutture di ricovero in legno per gli animali di supporto, all'attività turistico-rurale, da computarsi comunque al 25% della loro superficie nell'ambito della **Suc** max ammissibile.

7. Gli interventi di **NC** di edifici, strutture e impianti e gli interventi di sistemazione delle relative aree di pertinenza, previsti nei Progetti Unitari delle Zone di valorizzazione turistico-ricreativa, costituiscono *Interventi rilevanti* ai fini della disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

8. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo non ricompresi tra quelli di cui al c8 si applica la disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27, c4 e quanto definito al precedente art. IV.3

Art. IV.21**Impianti e attrezzature per attività dello Spazio rurale**

1. Il RUE individua con specifica campitura nelle tavole RUE 2, le zone per *Impianti e attrezzature per attività dello Spazio rurale* differenziando con apposita simbologia:

- gli allevamenti e le relative fasce di rispetto e allevamenti da dismettere (**SR11**)
- gli impianti produttivi legati all'agricoltura (**SR12**)
- le strutture dismesse da rifunzionalizzare (**SR13**)
- le aree espositive e di deposito all'aperto (**SR14**)
- i centri di autodemolizioni (**SR15**)

Art. IV.22**Allevamenti e relative fasce di rispetto e allevamenti da dismettere**

1. Nelle zone per allevamenti intensivi esistenti, salvo quanto specificato per gli allevamenti ittici (**SR11**) di cui all'art. III.16 delle presenti Norme, il piano si attua mediante intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** $\leq 0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$ (comprensivo dell'alloggio di custodia con **Suc** max pari a 160 m^2)
- **H max** = m 7,50 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono posti limiti di altezza)
- **VI** = 0,5
- Distanza minima dai confini di zona e di proprietà = m 5,00.

2. In caso di dismissione degli impianti per allevamenti l'area dovrà essere recuperata agli usi agricoli di cui all'art. IV.6 c2 e/o agli usi comunque legati all'agricoltura e ricadenti nella casistica di cui all'art. IV.23. Altri usi produttivi, di tipo artigianale (**Pr2**) purché compatibili con le zone agricole, possono essere autorizzati, previo parere favorevole dell'AUSL, dalla GC sulla base di specifico Studio preventivo di compatibilità ambientale di cui all'art. I.15. In caso di dismissione permanente, accertata previo verifica banca dati nazionale operata dall'AUSL, non si applicano più i vincoli derivanti dalle fasce di rispetto.

Il cambio delle specie animali di un allevamento esistente si configura come nuovo allevamento.

3. Per gli edifici di terzi ricadenti all'interno delle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, di larghezza pari a ml 200 per quelli suinicoli e ml 100 per gli altri, indicate nelle tavole RUE 2 con linea continua, sono ammessi, previo parere favorevole dell'AUSL, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o sopraelevazione.

4. All'interno delle fasce di rispetto dai nuclei o centri abitati degli allevamenti esistenti, di larghezza pari a ml. 500 per i suinicoli e ml. 250 per gli altri indicate nelle tavole RUE 2 (per il capoluogo tali fasce sono di ml. 2000 e ml.1000 per gli altri) con linea tratteggiata sono ammessi gli interventi di cui al precedente c3; la nuova edificazione è consentita solo per le aree già classificate come zone di completamento B dal PRG 93 o comunque nel caso di dismissione dell'allevamento.

5. Le nuove aree edificabili della città consolidata previste dal RUE e della città di nuovo impianto previste dal POC sono attuabili solo a definitiva dismissione degli allevamenti esistenti indicati in cartografia con specifica simbologia. Per detti allevamenti da dismettere sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativi degli aspetti igienico-sanitari, salvo diversa più restrittiva disposizione derivante dalla normativa igienico-sanitaria anche locale. Gli allevamenti già autorizzati ma dismessi alla data di adozione del presente piano, possono essere riattivati solo qualora rispettino le distanze sopra definite. Qualora vengano dismessi allevamenti attivi alla data di adozione del RUE e sia presentato dal proprietario atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto ove si impegni alla cessazione di attività e a non utilizzare più le strutture ad uso allevamento non si applicano più le fasce sopra descritte.

6. Gli interventi relativi agli allevamenti costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. IV.23**Impianti produttivi legati all'agricoltura**

1. Nelle zone per *Impianti produttivi legati all'agricoltura* (**SR12**) il piano si attua mediante intervento diretto, previo studio preventivo di compatibilità ambientale di cui all'art. I.15 in caso di nuovo insediamento, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** $\leq 0,60 \text{ m}^2/\text{m}^2$ (comprensivo dell'alloggio di custodia con **Suc** max pari a 160 m^2)
- **H max** = m 10,50 (fatta eccezione per i silos o parti di impianti tecnologici per i quali non vengono posti limiti di altezza)
- **VI** = 0,5
- Distanza minima dai confini di zona e di proprietà = m 5,00.

2. Gli interventi per la realizzazione di impianti produttivi legati all'agricoltura costituiscono *Interventi rilevanti* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione dei *Criteri e attenzioni progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. IV.24 **Strutture dismesse da rifunionalizzare**

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia le strutture dismesse o in fase di dismissione (allevamenti, centri aziendali, strutture produttive, ecc.) da rifunionalizzare (**SR13**) per usi compatibili con la fruizione agropaesaggistica del territorio agricolo.
2. In tali strutture sono ammessi usi ricettivi (**T1 – T3**) ricreativi (**Spr7**), culturali (**Spr8**) e ~~la~~-residenziali per le superfici già destinate ad abitazione, queste ultime incrementabili fino ad un max del 50%; sono ammessi inoltre altri servizi privati (**SPr**) che il progetto dovrà documentare come compatibili con le caratteristiche degli edifici e dei luoghi previa presentazione di progetto preventivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 31/02. Il progetto di rifunionalizzazione delle strutture deve essere preceduto da una analisi storico/documentaria dell'insediamento che dimostri la consistenza e il valore degli edifici esistenti. Il progetto inoltre dovrà prevedere le eventuali operazioni di bonifica dei suoli e/o degli edifici nei termini previsti dall'art. I.18.
3. Qualora tali strutture ricadano in zone di valorizzazione turistico-ricreativa di cui all'art. IV.20 si applicano le discipline di componente integrate fra loro, applicando la norma più estensiva.
4. Per gli edifici di valore tipologico-documentario e comunque per quelli per i quali il progetto di rifunionalizzazione non prevede la demolizione è consentito l'aumento della **Suc** interna, nel rispetto dei valori, tipologici, testimoniali riconosciuti all'edificio.
5. Per gli edifici riconosciuti come incongrui e comunque per quelli per i quali il progetto prevede la demolizione e ricostruzione è consentito il recupero della sola **Suc** esistente. I nuovi edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto di quanto definito al precedente art. IV.3.
6. Il progetto di rifunionalizzazione è soggetto alla disciplina paesaggistica di cui all'art. I.27, c4; ciò ponendo particolare attenzione all'inserimento delle strutture nel contesto paesaggistico, anche attraverso la sistemazione delle relative aree di pertinenza e alla connessione della struttura rifunionalizzata con la rete dei percorsi agropaesaggistici esistenti e previsti.

Art. IV.25 **Aree espositive e di deposito all'aperto**

1. Nello Spazio rurale, con esclusione di quelle aree ricadenti negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico di cui all'art. II.9, nella rete ecologica di cui al Titolo II e nelle Aree di riqualificazione ambientale (**Ara**) o negli Ambiti di valorizzazione naturalistica (**Avn**), è ammesso l'allestimento di aree per attività di vendita, esposizione e di deposito per camper, caravan, attrezzature per il tempo libero, barche e attrezzature nautiche, piante, fiori, legname e altri materiali legati all'agricoltura (**SR14**). Non è ammessa la vendita, esposizione e deposito di auto, autocarri, macchine operatrici.
2. La realizzazione delle aree espositive e di deposito dovrà garantire lo smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto di quanto disposto dal DGR 286/05 e DGR/06, il funzionale accesso in sicurezza dalla rete stradale e un'opportuna sistemazione a verde, con mitigazione e verde di filtro perimetrale, su una superficie minima pari al 25% dell'area, e una distanza delle recinzioni dal confine stradale non inferiore a ml 5,00. In tali aree non è consentita la realizzazione di nuovi edifici.
3. Eventuali esigenze di superfici per strutture di servizio e funzionali alle attività ammesse (con esclusione della residenza) potranno essere reperite o all'interno di edifici esistenti o in una struttura in legno di facile rimozione con una **Suc** max di 50 m²; per eventuali necessità di copertura degli spazi di esposizione e deposito sono ammesse solo strutture leggere e/o retrattili, di facile rimozione per una superficie max del 30% dell'area.
4. Gli interventi per le aree espositive e di deposito all'aria aperta costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. I.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.
5. Dovrà comunque essere lasciato libero da mobili e immobili il triangolo di visibilità in prossimità di incroci.

Art. IV.26
Centri di autodemolizioni

1. Nelle zone per *Centri di autodemolizioni* auto (**SR15**), così come individuati nelle tavole RUE 2, è consentito il mantenimento e l'adeguamento degli impianti di demolizione autoveicoli, depositi e pressature di carcasse, materiali ferrosi in genere, cartoni e stracci secondo le disposizioni dell'AUSL e/o di ARPA, dell'Amministrazione Provinciale competente in materia, ai sensi della LR n. 27 del 12.7.94. Il mantenimento e l'adeguamento di tali impianti è ammesso nel rispetto dei seguenti parametri, tramite attuazione diretta condizionata (art. 1.9) al fine di disciplinare le necessarie opere di mitigazione e filtro:

- **Suc** max 600 m²
- Superficie coperta per tettoie 30%

2. Le fasce di rispetto stradali ricadenti all'interno dell'area e comunque una fascia lungo l'intero perimetro dovrà essere attrezzata a verde di filtro.

3. A seguito dell'eventuale dismissione di centri di autodemolizioni è prescritta la bonifica dei suoli e il ripristino dell'uso agricolo, a tal fine dovrà essere prestata apposita garanzia fideiussoria.

4. Gli interventi per la realizzazione di centri di autodemolizioni costituiscono *Interventi significativi o tematici* ai fini della disciplina paesaggistica, di cui all'art. 1.27; la realizzazione di tali interventi è condizionata all'applicazione degli *Indirizzi per l'inserimento paesaggistico degli interventi significativi o tematici* contenuti negli elaborati RUE 7.3 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

TITOLO V

SPAZIO PORTUALE

Capo 1°

Finalità e disciplina dello Spazio portuale

Capo 1°
Finalità e disciplina dello Spazio portuale

Art. V.1
Finalità

1. Per lo Spazio portuale il RUE ha la finalità di migliorare l'assetto delle aree del porto per una maggiore sostenibilità e sicurezza, sia al suo interno che in rapporto alle aree limitrofe. In relazione alle singole componenti il RUE contiene le regole di riferimento per gli interventi di attuazione diretta finalizzati al completamento e mantenimento degli insediamenti esistenti e norme specifiche in ordine alla sicurezza ed in particolare ai Rischi da Incidente Rilevante (RIR).

Art. V.2
Articolazione delle componenti dello Spazio portuale

1. Le componenti dello Spazio portuale sono individuate dal RUE secondo la seguente classificazione:

- a) *aree consolidate per attività produttive portuali;*
- b) *aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di Progetti Unitari vigenti alla data di adozione del PSC;*
- c) *aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a rischio di Incidente Rilevante (RIR)*
- d) *aree consolidate per attività produttive industriali;*
- e) *aree consolidate per cantieristica.*
- f) *Centro Direzionale del Porto*
- g) *Servizi al Porto*

Art. V.3
Aree consolidate per attività produttive portuali
Destinazioni/esclusioni

1. Le Aree consolidate per attività produttive portuali sono destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e lavorazione delle merci ed alle attività industriali che, per ragioni logistiche, debbono avere una stretta relazione con il porto, con esclusione di nuovi impianti per la produzione di energia salvo quanto eventualmente previsto dal POC, di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e/o potenziamento di impianti RIR esistenti, nel caso questi comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento, al di fuori della procedura per la delocalizzazione prevista dal c5; sono in ogni caso esclusi nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze con frasi di rischio (R11) ed (R12) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso che derivino dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate previsto nell'ambito dei processi di delocalizzazione previsti dall'art. V.5, c4. Va in ogni caso perseguita la qualità ecologico-ambientale. Le attività di stoccaggio e/o movimentazione di materiali polverulenti deve essere sottoposta ad una valutazione per stabilire le prescrizioni ai sensi della parte I dell'allegato V (polveri e sostanze organiche liquide) della parte V del Dlgs 152/2006 da parte della Provincia, quale autorità competente, sentito il parere di ARPA. Ai fini delle presenti norme per "lavorazione delle merci" si intende lo svolgimento delle operazioni necessarie per la scomposizione e la ricomposizione dei carichi, l'imballaggio, la miscelazione delle merci, l'insacco delle rinfuse, il taglio del legname il montaggio/smontaggio di strutture dimensionate per i vettori marittimi ed in generale tutte le operazioni necessarie per la scomposizione e ricomposizione dei carichi in arrivo o in partenza nelle aree portuali in modo tale da consentirne il razionale trasporto e/o la corretta commercializzazione, con esclusione di quelle che comportino variazioni nelle caratteristiche chimiche delle molecole costituenti e/o componenti le merci in arrivo o in partenza

2. Nelle Aree consolidate per attività produttive portuali non comprese tra quelle di cui all'art. V.4, salvo il caso che interessino impianti RIR di cui al successivo articolo V.5 ed utilizzazioni industriali di cui al successivo art. V.6, sono consentiti i seguenti usi:

- a) *Portuali*
 - **PO.1** *Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci*
 - **PO.5** *Attività di movimentazione passeggeri*
 - **PO.6** *Banchine e zone d'acqua, raccordi ferroviari e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine*

Non sono consentite nuove attività che comportino l'uso e/o la detenzione di sostanze con frasi di rischio R11 – R12 di cui alla direttiva 548/67 CEE e s.m.i.

3. In tali aree si interviene mediante attuazione diretta, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, secondo i seguenti indici e parametri:

- **Sm:** superficie minima del lotto: 10.000 m², o minore secondo le indicazioni grafiche delle tavole P.R.G. o per lotti frazionati al 31.12.1991
- **Uf** ≤ 0,8 m²/m², comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente richiesti e/o prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli Enti istituzionalmente competenti e/o per garantire la sicurezza

- **VI** = 0,5
- Distanza tra edifici = **VI**
- Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale individuato
- Distanza dai confini di zona = **VI**, con un minimo di m 5,00
- Distanza dai confini di proprietà = **VI**, con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- Superficie operativa (percorsi interni, aree di parcheggio, etc.): $\geq 20\%$ della Superficie fondiaria. La predetta entità di superficie operativa soddisfa anche lo standard per parcheggi privati al lotto di cui all'art. 1.23 delle presenti norme.

4. Nelle aree interessate dall'inviluppo delle aree di isodanno relative agli scenari incidentali derivanti dalla presenza, alla data di adozione del PSC, degli stabilimenti soggetti agli obblighi degli artt. 6, 7, 8 del Dlgs 17 agosto 1999, n.334, gli interventi sono subordinati ad una verifica di coerenza con le categorie territoriali ritenute, dal Decreto 9 maggio 2001, compatibili con gli scenari incidentali, così come rappresentate nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*

Art. V.4

Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di Progetti Unitari vigenti alla data di adozione del PSC

1. Nelle Aree consolidate per attività produttive portuali il RUE individua le parti che sono comprese in **PU** approvati ed in corso di attuazione alla data di adozione del PSC che si attuano sulla base delle prescrizioni contenute nei singoli **PU** per quanto non in contrasto con l'art. V.3, applicando gli indici e i parametri di cui al c3 del citato art. V.3 con riferimento ad una **Sf** calcolata al netto delle aree di uso pubblico già realizzate in attuazione dei rispettivi **PU**. Il POC può prevedere diversi obiettivi, prescrizioni e prestazioni per eventuali variazioni dei **PU** vigenti. Fino all'approvazione del POC i **PU** vigenti possono essere variati esclusivamente in adeguamento alle prescrizioni del precedente art. V.3 applicando i seguenti indici e prescrizioni:

- **Ut** $\leq 0,60 \text{ m}^2 / \text{m}^2$
- **Uf** $\leq 0,80 \text{ m}^2 / \text{m}^2$
- Aree pubbliche, escluse le strade interne, $\geq 15\%$ della **St**, di cui almeno il 35% a parcheggio e la restante quota a banchine, raccordi ferroviari e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine (**PO.6**) e/o con possibilità di reperimento, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18 della LR 6/95, nell'ambito della *Cintura verde* del capoluogo e/o di altre aree pubbliche di cui all'art. 1.13.

I Progetti Unitari di cui si tratta sono i seguenti:

- a) Progetto Unitario "Trattoroli Destra", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30880/936 del 19.7.1990;
- b) Progetto Unitario "Trattoroli Sinistra", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30879/935 del 19.7.1990;
- c) Progetto Unitario "Lottizzazione Ovest Piomboni", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51890/1831 del 22.12.1987;
- d) Progetto Unitario "Darsena S.Vitale", approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo dal 16.2.1989.

Art. V.5

Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

1. Gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), rappresentati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*, sono individuati con apposito perimetro nelle tavole RUE 2 e possono essere oggetto di **MO** e **MS**; possono inoltre essere potenziati/integrati sulla base degli indici e delle prescrizioni di cui all'art. V.3 precedente, purché nei relativi progetti non siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (**R11**) ed (**R12**) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni e/o il potenziamento e/o l'integrazione non comportino aree di isodanno e/o aggravio di rischio, in relazione agli scenari rappresentati nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*, all'esterno del confine dell'insediamento.

Le Attività Produttive ammesse sono le seguenti:

- **PO.1** *Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci*
- **PO.6** *Banchine e zone d'acqua, raccordi ferroviari e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine.*

2. La realizzazione di nuovi insediamenti o gli interventi di modifica di insediamenti esistenti che comportino aree di isodanno e/o aggravio di rischio all'esterno del confine dell'insediamento stesso e/o che prevedano la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (**R11**) ed (**R12**) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni possono essere previsti solo nel caso di trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate e nell'ambito dei processi di delocalizzazione di cui al successivo c4.

3. L'elaborato **B3.2.a** verrà periodicamente aggiornato ai sensi del c5 dell'art. 6 di PSC, senza che ciò comporti Variante al RUE, rappresentando le aree di isodanno in relazione:

- alle conclusioni di istruttoria del Comitato tecnico regionale relative ai rapporti di sicurezza fase definitiva degli stabilimenti esistenti alla data del 15.07.2003 e/o degli stabilimenti non classificati alla stessa data ma assoggettati alla medesima procedura da successivi provvedimenti di legge, a condizione che, in entrambi i casi, le aree di isodanno così determinate siano coerenti e compatibili ai sensi del DM 9 maggio 2001 con la zonizzazione di PRG vigente
- alla approvazione dei **PU** di cui al successivo c4.

4. Salvo quanto definito dal POC, gli interventi di *Delocalizzazione di stabilimenti e/o impianti RIR esistenti*, oltre ad essere finalizzati alla eliminazione e/o riduzione degli scenari di rischio devono essere previsti e valutati nell'ambito di specifici progetti unitari (**PU**) da approvarsi con le procedure dei **PUA** di iniziativa privata di cui all'art. 35 della L.R. 20/2000.

Detti **PU** dovranno:

- riguardare l'ambito territoriale costituito dall'area su cui è insediato l'impianto da delocalizzare e dall'area di nuova localizzazione dell'impianto
- contenere la dimostrazione di un bilancio della delocalizzazione complessivamente non aumentato rispetto agli scenari esterni allo stabilimento rappresentati nell'elaborato **B3.2.a**.
- rispettare indici e parametri di insediamento vigenti per la zona di nuova localizzazione
- prevedere l'installazione di nuovi impianti o la modifica di stabilimenti esistenti che comportino aggravio di rischio all'esterno del confine dello stabilimento solo a fronte di una contemporanea e corrispondente eliminazione di scenari di rischio esistenti in zone più prossime agli ambiti urbani e/o a zone sensibili dal punto di vista ambientale.

Ai **PU** è associata una convenzione contenente i termini della delocalizzazione ed i relativi obblighi, con particolare riguardo agli impegni finalizzati alla bonifica ed al riuso dei luoghi dismessi.

Il POC può dettare specifiche norme per il governo e/o la promozione dei processi di delocalizzazione degli impianti RIR.

Art. V. 6

Aree consolidate per attività produttive industriali

1. Il RUE negli elaborati di RUE 2 individua le aree produttive portuali vincolate esclusivamente o parzialmente alla destinazione industriale per norme contrattuali approvate dal Consiglio Comunale.

Le Attività Produttive ammesse sono le seguenti:

- **PO.4** *Attività industriali in ambito portuale*
- **PO.6** *Banchine e zone d'acqua, raccordi ferroviari e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine*
- **Pr1** *Industriali produttive di tipo manifatturiero*, solo se prevista da specifica convenzione di modifica di quella esistente
- **Pr7** *produzione di energia da fonti rinnovabili*.

2. In tali aree, per le attività industriali, il RUE si attua per intervento diretto applicando gli indici e i parametri di cui all' art. VI.46 c1, con esclusione degli usi commerciali al dettaglio e della funzione residenziale di servizio (alloggio, foresteria). Qualora venga richiesta l'applicazione dei parametri e delle prescrizioni di cui all'art. V.3 per le utilizzazioni **PO.4**, con le limitazioni di seguito descritte, la procedura attuativa per intervento diretto avviene sulla base di un progetto che deve specificare l'attività industriale, purché compatibile con le zone ambientali limitrofe, che si intende insediare e che per ragioni logistiche debba essere relazionata con l'infrastruttura portuale; tale progetto è approvato subordinatamente ad una verifica, in merito alla compatibilità dell'attività industriale con le zone ambientali limitrofe e alla relazione della stessa attività con l'infrastruttura portuale.

La realizzazione e/o modifica di impianti per la produzione di energia è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) non sono consentiti nuovi impianti che utilizzano combustibili fossili; gli impianti esistenti che utilizzano combustibile fossile possono essere sostituiti e/o modificati solo se gli interventi comportano miglioramenti tecnologici all'impianto
- b) gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, con esclusione delle biomasse, sono sempre ammessi, in relazione anche alle disposizioni di cui all'art. I.24
- c) non è consentito realizzare nuovi impianti che utilizzano le biomasse come combustibile.

Il POC può dettare specifiche norme e/o individuare ulteriori particolari modalità attuative anche ai sensi dell'art. 18 L.R.20/2000, per il superamento dei vincoli d'uso definiti dalle delibere di C.C. relative all'alienazione delle aree e dei limiti delle presenti norme.

Fino all'approvazione del POC, con specifica deliberazione il Consiglio comunale può modificare i limiti di utilizzo industriale previsti dalle norme contrattuali e può prevedere gli usi portuali di cui al precedente art. V.3 senza che ciò costituisca variante al RUE.

Art. V. 7

Aree consolidate per cantieristica

1. Le Aree consolidate per cantieristica sono destinate ad attività di produzione e servizio per la nautica da diporto, ad attività di produzione e servizio per il settore off-shore e ad attività di servizio generali per il porto, quali cantieristica,

impianti di raccolta e depurazione per le acque di sentina ed in genere per il presidio ambientale, lavorazione di carpenteria metallica, depositi e rimessaggi di imbarcazioni, con esclusione di attività di produzione di energia e delle attività che comportino l'installazione di impianti classificati e/o classificabili a rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi della normativa al momento vigente.

Le attività produttive ammesse sono le seguenti:

- **PO.2** "Attività di cantieristica, di deposito e manutenzione imbarcazioni, di manutenzione di macchinari e containers con esclusione di impianti RIR"
- **PO.3** "Attività amministrative, di servizio, attività di presidio ambientale"

2. In tali Aree, ai fini del mantenimento e completamento degli insediamenti esistenti e/o alla costituzione di presidi ambientali ed al loro potenziamento (captazione acque di prima pioggia, raccolta e trattamento delle acque di sentina, abbattimento polveri, spazi verdi, filari alberati, ecc.), si interviene per "attuazione diretta semplice", applicando gli indici e i parametri di cui all'art. VI.46, c1 con esclusione degli usi commerciali al dettaglio e della residenza (alloggio/foresteria): il mantenimento dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque di sentina è sempre compatibile con la destinazione di zona trattandosi di presidio ambientale di carattere generale esistente.

3. La disciplina operativa per i casi di ristrutturazione urbanistica e/o riconversione produttiva è definita dal POC, con particolare attenzione agli impatti con il contesto relativi alla sicurezza, alla mobilità, al rumore e all'inquinamento dei terreni e dell'aria.

Art. V. 8 Centro Direzionale del porto

1. Le aree "Centro Direzionale del porto" sono destinate ad attività amministrative-direzionali (**PO.3**), commerciali, ricettive, per attività pubbliche e private di servizio al porto, ed ai servizi alla viabilità.

Tali aree, in particolare, sono destinate alla realizzazione della nuova sede dell'Agenzia delle Dogane, in sostituzione dell'esistente in Darsena di Città, nell'ambito del 1° stralcio funzionale del "Polo Centro Direzionale del porto" individuato dal PSC. L'attuazione del 1° stralcio funzionale avverrà sulla base dello specifico progetto di cui al permesso di costruire n° 621/2007 rilasciato in data 13.11.2007.

Eventuali varianti a detto progetto potranno essere predisposte ed approvate sulla base dei seguenti indici e parametri:

- **Suc max** = 25.000 m²
- **H max** = 30 m
- Distanza tra edifici = **VI**
- Distanza da strade = m. 6,00
- Distanza dai confini di zona = **VI** ≥ 5,00 m
- Distanza dai confini di proprietà = **VI** ≥ 5,00 m.

2. Il POC, nell'ambito del Polo Centro Direzionale del porto, potrà definire indici e parametri diversi nonché diverse modalità attuative.

Art. V.9 Servizi al Porto

1. Le aree per servizi al Porto sono destinate ad attività pubbliche e private di servizio al porto (**PO.6**) che necessitano di particolari collocazioni in relazione al canale portuale. Tali aree sono in particolare destinate al mantenimento delle strutture relative ai servizi di rimorchio ed ormeggio ed alla loro integrazione con strutture dedicate alle attività off shore; rientrano in tali usi le sedi amministrative ed operative, nonché i servizi di foresteria dedicati al personale imbarcato.

2. In tali aree, ai fini del mantenimento e completamento degli insediamenti esistenti ad alla realizzazione di nuovi insediamenti a servizio delle attività off shore si interviene per "attuazione diretta semplice", applicando i seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,60 m²/ m²
- Distanza tra edifici = **VI**
- Distanza dalle strade = 6,00 ml
- Distanza dai confini di zona = **VI** con un minimo di 5,00 ml
- Distanza dai confini di proprietà: **VI** con un minimo di 5,00 ml.

Art. V.10 Particolari modalità attuative

1. Fino all'approvazione del POC, nelle *Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali*, nelle *Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali*, nelle aree del *Polo Centro Direzionale del porto*, nelle *Aree di ristrutturazione per attività produttive-terziarie* nelle *Aree di transizione allo spazio urbano* e nelle *Aree di nuovo impianto per la logistica portuale in destra del canale portuale* possono essere attuati gli interventi di cui ai successivi c2, c3, c4, c5.

2. Le *Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali* e le aree del *Polo Centro Direzionale del porto* e le *Aree di nuovo impianto per la logistica portuale* possono essere temporaneamente utilizzate per il trattamento e deposito temporaneo e/o finale del materiale proveniente dall'escavo del canale portuale, sulla base di conformi previsioni del progetto esecutivo di dragaggio e previa verifica di compatibilità ambientale dei materiali di escavo.

3. Nelle *Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali* gli insediamenti produttivi esistenti, in riferimento alla relativa tipologia, possono essere oggetto degli interventi previsti nel vigente "Programma Unitario del comparto Enichem" con le seguenti limitazioni:

- gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), individuati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a* possono essere oggetto di interventi di manutenzione straordinaria purché negli stessi non siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (R11) ed (R12) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni e/o l'intervento non comporti aree di isodanno e/o aggravio di rischio, in relazione agli scenari rappresentati nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*, all'esterno del confine dell'insediamento
- la realizzazione e/o modifica di impianti per la produzione di energia è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - non sono consentiti nuovi impianti che utilizzano combustibili fossili
 - gli impianti esistenti che utilizzano combustibile fossile possono essere sostituiti e/o modificati solo se gli interventi comportano miglioramenti tecnologici all'impianto
 - gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, con esclusione delle biomasse, sono sempre ammessi, in relazione anche alle disposizioni di cui all'art. I.24
 - non è consentito realizzare nuovi impianti che utilizzano le biomasse come combustibile.
- gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), individuati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a* nei quali siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (R11) ed (R12) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e/o di interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza;
- i nuovi interventi previsti dal vigente "Programma Unitario del comparto Enichem" possono essere attuati purché non prevedano la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (R11) ed (R12) di cui alla direttiva 548/67 CEE e non comportino aree di isodanno e/o aggravio di rischio in relazione agli scenari rappresentati nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*, all'esterno del confine dello stabilimento.

Il vigente "Programma Unitario del comparto Enichem" fino all'approvazione del POC può essere modificato/integrato sulla base dell'art. VII.12, c2 delle N.d.A. del PRG 93, per adeguarlo ai punti precedenti e/o integrarlo in ordine a nuove previsioni di impianti industriali compatibili. Le modifiche/integrazioni al vigente "Programma Unitario del comparto Enichem" non potranno in ogni caso prevedere, all'interno del comparto individuato dal RUE, attività industriali chimiche nella zona di Cà Ponticelle e/o funzioni residenziali/foresteria anche nel caso di riutilizzo di edifici esistenti, comprendendo tra questi il cosiddetto "modulo Z" che è a tutti gli effetti un edificio dismesso ai fini residenziali e che potrà esclusivamente essere destinato a funzioni produttive e/o di servizio alle funzioni produttive.

4. Nelle *Aree di ristrutturazione per attività produttive-terziarie* gli insediamenti produttivi esistenti, in riferimento alla relativa tipologia, possono essere oggetto dei seguenti interventi:

- deposito "PETRA":
 - gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), individuati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a* possono essere oggetto di interventi di manutenzione straordinaria purché negli stessi non siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (R11) ed (R12) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni e/o l'intervento non comporti aree di isodanno e/o aggravio di rischio, in relazione agli scenari rappresentati nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*, all'esterno del confine del deposito
 - la modifica di impianti per la produzione di energia è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - non sono consentiti nuovi impianti che utilizzano combustibili fossili e/o le biomasse come combustibile
 - gli impianti esistenti che utilizzano combustibile fossile possono essere sostituiti e/o modificati solo se gli interventi comportano miglioramenti tecnologici all'impianto e/o sono funzionali a permettere l'utilizzo di fonti rinnovabili, con esclusione delle biomasse, in relazione anche alle disposizioni di cui all'art. I.24
 - gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), individuati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a* nei quali siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (R11) ed (R12) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e/o di interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza;

- all'esterno del deposito "PETRA":
 - interventi finalizzati alla bonifica dei suoli
 - interventi relativi alla realizzazione del by-pass;
 - gli edifici e gli impianti esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione.

È abrogato il Programma Unitario di intervento "Comparto Sarom zona portuale", approvato dal C.C. con delibera n. 19537/599 in data 11/04/1988.

5. Nelle Aree di transizione allo spazio urbano gli insediamenti produttivi esistenti, in riferimento alla relativa tipologia, possono essere oggetto dei seguenti interventi:

- Gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), individuati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a* sono prioritariamente destinati alla delocalizzazione secondo le procedure di cui all'art. V.5; possono inoltre essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria purché negli stessi non siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (**R11**) ed (**R12**) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni e/o l'intervento non comporti aree di isodanno e/o aggravio di rischio, in relazione agli scenari rappresentati nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a*, all'esterno del confine dell'insediamento; possono altresì essere oggetto di interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza
- Gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), individuati con le relative aree di isodanno nell'elaborato *QUADRO CONOSCITIVO B3.2.a* e nei quali siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze con frasi di rischio (**R11**) ed (**R12**) di cui alla direttiva 548/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni sono prioritariamente destinati alla delocalizzazione secondo le procedure di cui all'art. V. 5 precedente; possono inoltre essere oggetto di manutenzione ordinaria e/o di interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza
- Gli insediamenti esistenti relativi ad attività non classificate a rischio di incidente rilevante (RIR) e non nocive secondo la classificazione di cui verifica ARPA possono essere mantenute e/o integrate sulla base dell'art. VI.46 (Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività produttiva)
- La realizzazione e/o modifica di impianti per la produzione di energia è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - non sono consentiti nuovi impianti che utilizzano combustibili fossili
 - gli impianti esistenti che utilizzano combustibile fossile possono essere sostituiti e/o modificati solo se gli interventi comportano miglioramenti tecnologici all'impianto
 - gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, con esclusione delle biomasse, sono sempre ammessi, in relazione anche alle disposizioni di cui all'art. I.24
 - non è consentito realizzare nuovi impianti che utilizzano le biomasse come combustibile.

6. Nelle Aree di nuovo impianto per la logistica portuale, oltre a quanto precisato al punto 2, possono essere realizzati eventuali interventi di adeguamento e completamento delle opere ferroviarie previste da RFI. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PSC potranno essere oggetto di interventi di **MO** e **MS**, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di **Suc** e Volumetria; è ammesso inoltre un ampliamento una tantum max dei fabbricati rurali di servizio di 150 m² di **Suc**.

7. Nello Spazio Portuale gli impianti di movimentazione/stoccaggio/produzione che si basano su componenti singolarmente ubicate su aree differenti (per proprietà e/o destinazione e/o su aree non contigue) e/o gli accorpamenti funzionali di aree anche contigue e con destinazione omogenea, strumentali e necessarie alla gestione di attività e/o impianti che prevedono sulle singole aree funzionalità distinte, sono sempre soggetti ad attuazione diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Convenzione (PUC), salvo quanto previsto dall'art. V.5 (delocalizzazione impianti RIR). Il PUC dovrà riguardare l'intero ciclo dell'impianto (stoccaggio materie prime/impianto di produzione/stoccaggio prodotti finiti) e contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione degli impatti dell'impianto sul territorio; esso dovrà essere redatto sulla base di un rilievo georeferenziato secondo il sistema di riferimento GAUSS-BOAGA EST.

la convenzione, oltre ai contenuti correnti e in vigore relativi ad oneri ed opere di U1 e U2, dovrà, in particolare, definire:

- natura e potenzialità dell'impianto
- natura e provenienza delle materie prime
- natura e destinazione dei prodotti finiti
- caratteristiche delle singole componenti (Approvvigionamento e stoccaggio materie prime/impianto di produzione/stoccaggio prodotti finiti/connessione tra le componenti)
- durata del ciclo di vita dell'impianto
- impatto sul territorio e sui suoi abitanti e misura del relativo indennizzo territoriale
- garanzie in ordine a:
 1. inizio attività
 2. durata del ciclo di vita dell'impianto
 3. rimozione dell'impianto
 4. caratterizzazione e bonifica dei siti interessati dall'impianto al termine del ciclo di vita
- penali per inadempienza.

TITOLO VI

SPAZIO URBANO

Capo 1°

Finalità e disposizioni generali

Capo 2°

Città storica

Capo 3°

Elementi di caratterizzazione della Città storica

Capo 4°

Città a conservazione morfologica

Capo 5°

Elementi di caratterizzazione della Città a conservazione morfologica

Capo 6°

Città consolidata o in via di consolidamento

Capo 7°

***Elementi di caratterizzazione della Città consolidata
o in via di consolidamento***

Capo 1° Finalità e disposizioni generali

Art. VI.1 Finalità

1. Il RUE assume per lo Spazio Urbano le finalità di PRG di cui all'art. 90 del PSC.²⁴

Art. VI.2 Articolazione delle componenti dello Spazio urbano

1.- Lo *Spazio urbano* è articolato in tre grandi famiglie di componenti: *Città storica*, *Città a conservazione morfologica*, *Città consolidata o in via di consolidamento* individuate rispettivamente nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4.

2.- Ricadono nella *Città storica* gli *Elementi di caratterizzazione della Città storica*; nella *Città a conservazione morfologica* gli *Elementi di caratterizzazione della Città a conservazione morfologica*; nella *Città consolidata o in via di consolidamento* gli *Elementi di caratterizzazione della Città consolidata o in via di consolidamento*.

Art. VI.3 Modalità attuative particolari per la Città storica, per la Città a conservazione morfologica e per la Città consolidata o in via di consolidamento

1. La *Città storica*, la *Città a conservazione morfologica*, la *Città consolidata o in via di consolidamento* si attuano con modalità diretta semplice o con modalità diretta condizionata di cui agli artt. I.1 e I.2, in relazione alle indicazioni grafiche riportate nelle tavole RUE 2, RUE 3, RUE 4.

2. La modalità diretta condizionata previo Progetto Unitario accompagnato da Atto d'obbligo (**PUAO**) o da Convenzione (**PUC**) di cui all'art. I.9 non può ricomprendere né interventi di Ristrutturazione urbanistica (**RU**) né di Nuovo Impianto Urbanistico (**NIU**) di cui all'art. I.6.

²⁴ **Art.90**

Finalità generali e Componenti dello Spazio urbano

1. Per lo Spazio urbano il PRG ha la finalità di favorire lo sviluppo qualitativo dell'insediamento attraverso un complesso di regole di conservazione, mantenimento e stratificazione, trasformazione dell'esistente, nonché di nuovo impianto insediativo, ecologicamente, paesaggisticamente ed urbanisticamente sostenibile.

2. Lo Spazio urbano è individuato nell'elaborato PSC.3 dalle componenti della *Città storica*, della *Città consolidata o in via di consolidamento*, della *Città da riqualificare* e della *Città di nuovo impianto* per le quali il PSC stabilisce gli obiettivi e le prestazioni da perseguire attraverso la disciplina di RUE o di POC.

3. Il PSC evidenzia gli *Elementi di qualità* e gli *Elementi di disqualità* che caratterizzano le Componenti dello Spazio urbano; il PSC stabilisce indirizzi per la loro valorizzazione o riqualificazione da perseguire attraverso la disciplina di RUE o di POC.

Capo 2° Città storica

Art. VI.4 Articolazione della Città storica: Edifici e Spazi aperti privati

1. Ai fini della disciplina di intervento il RUE articola la **Città storica** nelle seguenti famiglie di componenti, individuata nelle tavole RUE 4.1:

Edifici, classificati secondo il valore culturale dominante di ciascuna unità; la quale può comprendere parti, anche rilevanti ed interne, di minor valore, in:

- *Edifici e/o complessi di valore monumentale – patrimonio UNESCO (CSU)*
- *Edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale (CSM)*
- *Edifici e/o complessi di valore storico artistico e/o architettonico (CSA)*
- *Edifici prevalentemente residenziali di valore documentario e/o tipologico (CSD)*
- *Edifici di recente edificazione (CSR)*
- *Edifici incompatibili con il contesto (CSI) :*
 - *per i caratteri architettonici (CS11)*
 - *per i caratteri morfotipologici, da demolire e riedificare con sagoma prestabilita (CS12)*
 - *per i caratteri morfotipologici, da demolire con possibilità di parziale riedificazione (CS13)*
 - *per assetto morfologico atipico (CS14)*
 - *per assetto morfologico incongruo a modificazione favorita con trasferimento parziale dei diritti edificatori (CS15)*
- *Aree da riedificare*
- *Superfettazione edilizia*

Spazi aperti:

- *Aree di pertinenza degli edifici*
- *Giardini e/o orti privati da conservare*
- *Verde pubblico e privato di interesse pubblico*

Art. VI.5 Norme generali e destinazioni d'uso ammesse

1. Il RUE delimita, in relazione alle previsioni del PSC, la **Città storica** negli elaborati RUE 2 demandandone la specifica disciplina agli elaborati RUE 4. La **Città storica** (Centro Storico del Capoluogo e dei centri minori di Sant'Alberto, Coccolia e Castiglione di Ravenna) è soggetta a interventi di conservazione, recupero e/o trasformazione volti a preservare il patrimonio edilizio e urbanistico del Centro Storico ed il relativo tessuto viario e a ristabilire il valore delle aree degradate o rese incompatibili con il contesto a causa di interventi incongrui, al fine di ricomporre, promuovere e tutelare l'integrità di una area omogenea riconoscibile e di alto valore, nonché a favorire la permanenza della popolazione residente, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e privati, in attuazione degli obiettivi definiti al c1 dell'art. 93 del PSC.

2. Nella **Città Storica**, solo nei casi di cui ai successivi commi 3 e 4, è consentito l'incremento dei volumi e delle Superfici utili complessive (**Suc**) esistenti e gli interventi ammessi sono attuabili con modalità *diretta semplice* o *diretta condizionata a Progetto Unitario assistito da Atto d'obbligo (PUAO)* o *Convenzione (PUC)* di cui all'art. I.9. La modalità diretta deve essere in ogni caso riferita ad una Unità edilizia (**Ue**) quale unità minima di intervento. L'Unità edilizia, che può essere costituita da più edifici, è individuata nelle planimetrie di RUE sulla base dei dati catastali, storici, tipologici, patrimoniali, d'uso. La modalità diretta è ammessa su due o più Unità edilizie anche con il loro accorpamento se l'intervento è finalizzato al recupero di aree degradate o di edifici che per consistenza o per particolari caratteristiche funzionali-distributive delle singole unità non si prestano ad un loro recupero abitativo. In tal caso è consentito incrementare le unità immobiliari abitative esistenti alla data di adozione del RUE purché la **Suc** media delle unità finali sia superiore ai 70 m². Sono ammesse, previo provvedimento dirigenziale eventuali modifiche alle Unità edilizie individuate dal RUE a seguito di motivata correzione dei dati sopra citati.

3. Per ripristinare e/o integrare il tessuto antico circostante o per migliorare specifiche realtà il RUE prevede, in specifici casi individuati negli elaborati RUE 4.1 il ricorso a *Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata e/o a Progetti Unitari Convenzionati (PUC)*, questi ultimi regolamentati dall'art. I.9. Gli ambiti ad attuazione indiretta individuati dal PSC e dal RUE sono disciplinati dal POC.

4. Nell'ambito dei piani e/o progetti di cui al precedente c3 è possibile localizzare parcheggi pubblici e/o privati interrati e/o servizi accessori a condizione che venga effettuata preventivamente un'indagine atta a verificare la presenza o meno di reperti archeologici e che abbiano le caratteristiche di altezza riportate all'art. VII.1; in tal caso ciò non comporta incremento del volume e della **Suc**.

E' inoltre ammesso nell'ambito di detti piani e progetti unitari e nelle singole Unità edilizie con modalità diretta, purché morfologicamente compatibile con le tipologie, il contesto e coi valori architettonici-documentari, l'incremento di Volume e **Suc** in relazione a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 93 del PSC:

- a) per completamenti funzionali e/o adeguamenti tecnologico-funzionali di servizi pubblici nel limite max del 40 20%, nel rispetto dei valori architettonici, tipologici e morfologici esistenti;
- b) per attrezzature d'interesse generale private quali: cinema, teatri, alberghi, autosilo, servizi scolastici, sanitari e culturali alle stesse condizioni di cui al punto a).

In altri casi sono da rispettare le distanze tra i fabbricati a norma del Codice Civile.

5. Le Destinazioni d'uso ammesse nella Città storica (zona A ai sensi del DM 1444/68), salvo diverse prescrizioni fissate per le singole componenti, purché non comportino trasformazioni in contrasto con le categorie di intervento stabilite dalle presenti norme per dette componenti, sono ammesse:

a) **Abitative (A)** - art. I.5, c2

b) **Usi di tipo integrativo (Spr2)** – art. I.5, c2

c) **Servizi di uso pubblico (Sp)** - art. I.5, c2

d) **Servizi privati (Spr)** – art. I.5, c2:

- **Terziario, direzionale (Spr4)**, limitatamente alle superfici utili già destinate a tali usi in data antecedente l'adozione del RUE, così come definite da eventuali autorizzazioni comunali precedenti o, in assenza di queste, dalla documentazione catastale o altri documenti probanti, e comunque con il limite del 20% della superficie utile complessiva destinata a residenza alla data del 21.04.83, salvo che lungo gli assi strutturanti di cui all'art. VI.19 ove non vi è alcuna limitazione;
- **Pubblici esercizi (Spr1)**;
- **Artigianato di servizio alla persona (Spr3)** e a cose (**Pr3**), purché non nocivo e rumoroso; l'utilizzo di vani interrati o seminterrati deve essere necessariamente a completamento/integrazione delle attività svolte in maniera principale nei piani fuori terra;
- **Servizi culturali e per lo spettacolo (Spr8)** purché non rumorosi;
- **Servizi educativi scolastici e formativi (Spr5)**;

e) **Commerciali (C)**:

- **Esercizi di vicinato (Co1)** art. I.5, c2, limitati al piano terra, al primo piano e agli interrati.
Sono inoltre ammessi i Centri e/o complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, con una superficie massima di vendita di 800 m², escludendo le medio piccole strutture di vendita, purché gli interventi edilizi si configurino come ristrutturazione, cambio d'uso, piani di riqualificazione, restauro e risanamento conservativo; è comunque escluso il settore alimentare;
- Negli **Assi strutturanti di particolare interesse turistico-commerciale** di cui all'art. VI.19, così come individuati in cartografia, sono consentiti esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 500 m², ad esclusione degli esercizi alimentari per i quali la **S.V.** non può eccedere i 250 m².
- Nei soli Edifici individuati in cartografia con la dicitura (**CS12b**), di cui all'art. VI.11 c8 sono consentiti esercizi commerciali formati, anche da esercizi di medie e piccole dimensioni fino al raggiungimento di un massimo di 800 m² di **S.V.**;

f) **Strutture ricettive alberghiere (T1)** - art. I.5, c2 e ostelli (**T3**);

g) **Autorimesse e autosilo (Sm)** art. I.5 c2. Le strutture private esistenti dovranno essere conservate nell'attuale destinazione d'uso.

6. Nelle Piazze e lungo gli assi strutturanti di valorizzazione turistico-commerciale del Centro Storico del Capoluogo e delle vie Nigrisoli, Cavedone e Guerrini (centro storico di S. Alberto); Via Zattoni (centro storico di Castiglione); via Ravegnana (centro storico di Coccolia) è consentito il cambio di destinazione d'uso esclusivamente fra le seguenti categorie: pubblici esercizi, botteghe artigiane, esercizi commerciali nonché per eventuali ampliamenti di uffici pubblici e privati esistenti, questi ultimi non eccedenti i 100 m² di **Suc.**

7. Negli elaborati RUE 4.2 Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche sono riportati, con apposita simbologia, le seguenti specifiche destinazioni d'uso:

- Istruzione
- Università
- Assistenza, servizi sociali e sanitari
- Pubblica amministrazione, sicurezza e protezione civile, gestione servizi pubblici
- Attività culturali, sociali e politiche
- Culto
- Altre attrezzature
- Cimitero (e relativa fascia di rispetto)
- Complessi con usi misti
- Aree ad uso pubblico privatizzabili

- *Piazze*
- *Parcheggi pubblici integrati nel verde*
- *Parcheggi privati integrati nel verde*
- *Parcheggi multipiano*
- *Autorimesse private*
- *Alberghi*
- *Ostelli.*

8. Per la disciplina relativa agli *Alberghi* si rimanda all'art. VI.48 c4 (criteri e parametri per la dismissione di strutture ricettive alberghiere).

9. Nelle tavole RUE 4.2 sono inoltre individuate con perimetro le *Aree di interesse archeologico* e, con specifica simbologia, gli *Elementi di interesse archeologico* di cui all'art. II.17. Inoltre si rinvia a quanto definito al c6 dello stesso articolo.

10. Tutti gli interventi ammessi nella *Città storica* dovranno rispettare le "Attenzioni e regole" definite nell'Allegato G costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Attenzioni e regole per interventi: nella Città storica e su edifici e/o complessi di valore storico-architettonico; nella città a conservazione morfologica; su edifici di valore tipologico documentario e testimoniale nel sistema paesaggistico ambientale".

11. Tutti gli interventi soggetti a Permesso di costruire, salvo quelli di Restauro e Ristrutturazione edilizia senza demolizione o con fedele ricostruzione, dovranno prevedere spazi di parcheggio privato nella misura e con le modalità fissate dall'art.I.23.

12. In tutti gli interventi ricadenti nella *Città storica* per le distanze fra fabbricati e dai confini di proprietà valgono le norme del Codice Civile.

13. E' ammessa la ricomposizione planimetrica dei corpi minori, regolarmente autorizzati, interni all'unità edilizia, qualora non facciano parte integrante dell'edificio principale originario e qualora non presentino caratteristiche architettoniche, tipologiche, documentarie di rilievo.

Tale intervento deve essere finalizzato al recupero e riqualificazione dell'area cortilizia.

14. La classificazione di ogni edificio secondo le componenti di cui ai successivi articoli VI.8 e VI.9 è definita dal valore culturale dominante rilevato sull'insieme di ogni unità, che può comprendere parti rilevanti, anche interne, di diverso valore culturale.

Per eventuali parti secondarie e/o interne, sulla base di specifiche analisi storico-critiche da presentarsi preventivamente ai progetti risultasse un valore diverso da quello attribuito dal RUE, per le sole componenti di cui agli artt. VI.8 e VI.9, su proposta del Nucleo di Valutazione Interno e previo parere della CQAP può essere assentito anche l'intervento di ristrutturazione edilizia (**RE**) o altro intervento corrispondente al valore rilevato.

Art. VI.6

Edifici e/o complessi di valore monumentale – Patrimonio UNESCO - CSU

1. Sono *Edifici e/o complessi di valore monumentale - Patrimonio UNESCO - CSU* gli edifici e complessi di particolare valore monumentale, storico-artistico e ambientale inseriti nella Lista dei Siti del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO di cui al seguente elenco:

- San Vitale
- Galla Placidia
- S. Apollinare Nuovo
- Cappella S. Andrea (Arcivescovado)
- Battistero degli Ariani
- Battistero Neoniano

2. Per tali *Edifici* sono consentiti esclusivamente gli interventi di *Restauro scientifico (RS)*.

Art. VI.7

Edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale - CSM

1. Sono *Edifici e/o complessi di valore architettonico e monumentale "CSM"* gli edifici e complessi classificati ai sensi del Dgs 42/2004 e le parti di tessuto edilizio di particolare valore monumentale, storico-artistico e ambientale.

2. Per tali *Edifici* sono consentiti esclusivamente gli interventi di **MO** e di **RS**. Gli interventi di **MS** sono consentiti limitatamente ad opere conformi ai criteri del restauro scientifico.

3. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art.VI.5, purché siano compatibili con i caratteri architettonici, monumentali e distributivi dell'edificio e/o del complesso anche in relazione alle opere previste; in particolare i cambiamenti di destinazione d'uso, anche senza opere, sono subordinati ad una proposta unitaria che definisca tutte le funzioni previste per l'edificio e/o il complesso, onde verificare la compatibilità o meno con gli usi originari, la necessità di unitarietà o la compatibilità di un loro frazionamento. Ciò al fine della valutazione da parte della Soprintendenza Beni Ambientali e Paesaggistici e della CQAP.

Art. VI.8

Edifici e/o complessi di valore storico artistico e/o architettonico CSA

1. Sono *Edifici e/o complessi di valore storico artistico architettonico (CSA)* gli edifici ed i complessi di valore storico-artistico, gli edifici, anche recenti, di riconosciuto valore architettonico e gli edifici di valore documentario che contribuiscono in maniera determinante alla caratterizzazione degli spazi e/o degli isolati della *Città storica*. Tali edifici e/o complessi sono da conservare e tutelare sia nello loro sagoma che nelle caratteristiche architettonico-documentarie, salvaguardando gli elementi decorativi, i materiali originari e i particolari costruttivi sia attinenti i prospetti che la loro immagine complessiva. Qualora siano stati sottoposti ad interventi contrastanti con la loro immagine originaria, in caso di nuovo intervento devono essere attuate tutte quelle opere che possano ripristinare la congruenza con i caratteri dell'edificio e/o del suo intorno, compresa l'eliminazione delle superfetazioni.

2. Per tali *Edifici* sono consentiti esclusivamente gli interventi di **MO**, di **RS**, di **RRC** e di **RT**. Gli interventi di **MS** sono consentiti limitatamente ad opere conformi ai criteri del Restauro e risanamento conservativo.

3. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art.VI.5, purché siano compatibili con i caratteri storici – artistici architettonici, e distributivi dell'edificio e/o del complesso con le modalità di cui al c3 dell'art. VI.7.

Art. VI.9

Edifici prevalentemente residenziali di valore documentario e/o tipologico - CSD

1. Sono *Edifici prevalentemente residenziali di valore documentario e/o tipologico (CSD)* gli edifici che costituiscono in prevalenza il tessuto edilizio della *Città storica* e sono prevalentemente destinati alla residenza. Tali edifici e/o complessi sono da conservare e tutelare sia nella loro sagoma che nelle caratteristiche documentarie e tipologiche salvaguardando gli elementi compositivi, i materiali e i particolari costruttivi sia attinenti i prospetti che la loro immagine complessiva. Qualora siano stati sottoposti ad interventi contrastanti con la loro immagine originaria, in caso di intervento devono essere attuate tutte quelle opere che possano ripristinare la congruenza con i caratteri dell'edificio e/o del suo intorno, compresa l'eliminazione delle superfetazioni.

2. Per tali *Edifici* sono consentiti gli interventi di **MO**, **MS**, **RRC** e di **RT**.

3. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all' art. VI.5, purché siano compatibili con i caratteri tipologici e distributivi dell'edificio e/o del complesso.

Art. VI.10

Edifici di recente edificazione - CSR

1. Sono *Edifici di recente edificazione (CSR)* le sostituzioni di parte del tessuto edilizio storico, e le costruzioni realizzate in epoca recente.

2. Per tali *Edifici* sono consentiti gli interventi di **MO**, **MS**, e di **RE**. Sono consentiti anche interventi di **DR**, compatibilmente ai caratteri morfologici del tessuto storico circostante.

3. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art.VI.5.

Art. VI.11 Edifici incompatibili con il contesto - CSI

1. Sono *Edifici incompatibili con il contesto (CSI)* le sostituzioni di parte del tessuto edilizio storico, e le costruzioni realizzate in epoca recente non compatibili con il contesto per caratteri morfologici e dimensionali e/o per caratteristiche esterne.

2. Nel caso di intervento di demolizione con ricostruzione, salvo specifiche prescrizioni riportate nelle tavole RUE 4.1, è consentita la variazione della **Suc**, della Superficie coperta e dell'altezza calcolata alla gronda, fino ad un max di ml. 12.50, compatibilmente con il contesto, mantenendo comunque nelle dimensioni dell'esistente il volume. In ogni caso la densità fondiaria non potrà superare il limite di $5,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$ e la dimensione media delle unità immobiliari abitative non inferiore ai 60 m^2 .

Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. VI.5.

3. Gli *Edifici incompatibili con il contesto (CSI)* in relazione ai caratteri architettonici e morfotipologici o all'assetto morfologico si distinguono in:

- per i caratteri architettonici (**CSI1**)
- per i caratteri morfotipologici, da demolire e riedificare con sagoma prestabilita (**CSI2**)
- per i caratteri morfotipologici, da demolire con possibilità di parziale riedificazione (**CSI3**)
- per assetto morfologico atipico (**CSI4**)
- per assetto morfologico incongruo a modificazione favorita con trasferimento parziale dei diritti edificatori (**CSI5**)

4. Per *Edifici incompatibili con il contesto per caratteri architettonici (CSI1)* si intendono gli edifici e/o complessi privi di valore architettonico, tipologico e/o documentario che, pur essendo compatibili con il contesto per sagoma, dimensioni e altezza, non lo sono nella composizione, nelle finiture e nei materiali dei prospetti e, nella immagine esterna complessiva, e che, tramite interventi di ristilizzazione (trasformazione dell'immagine e delle caratteristiche di facciata con interventi su materiali, oggetti, balconi, aperture, infissi, decorazioni, paramenti, finiture ed ogni altro elemento presente), possono assumere una immagine congruente e compatibile con il contesto. Gli interventi comunque ammessi sono: **MO**, **MS**, mentre la **RE**, anche con incremento delle **UI** è ammessa solo previa ristilizzazione. E' inoltre ammessa la **DR** senza incremento della **Suc**.

5. Per *Edifici incompatibili con il contesto per caratteri morfotipologici da demolire e riedificare con sagoma prestabilita (CSI2)* si intendono gli edifici, generalmente non destinati a residenza, che contribuiscono alla continuità delle quinte edificate nella *Città storica*, pur essendo incompatibili con il tessuto edilizio circostante. Sono consentiti interventi di **MO**, **MS** e di **DR** con ricomposizione morfologica dei volumi. La ricostruzione dovrà avvenire secondo la sagoma stabilita per la riedificazione indicata nelle tavole RUE 4.1 tramite specifica campitura e disegno del dell'impronta a terra. Nel medesimo elaborato sono indicati i parametri di intervento, ed in particolare: di suolo che dovrà essere integralmente coperta dalla futura costruzione, salvo modeste riduzioni per esigenze funzionali e/o igieniche; l'altezza massima della linea di gronda, che potrà essere motivatamente variata per non più del 10% ciò al fine di meglio allinearsi all'altezza di gronda degli edifici limitrofi. Per tali Edifici sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art. VI.5. In caso di demolizione e ricostruzione sono ammessi parcheggi privati interrati a soddisfacimento dello standard di cui all'art. 1.23.

Non è necessario il reperimento dello standard a Pk privato nelle aree da riedificare con sagoma inferiore a 70 m^2 ricadenti in aree non accessibili da autoveicoli.

6. Per *Edifici incompatibili con il contesto per caratteri morfotipologici da demolire con possibilità di parziale riedificazione (CSI3)* si intendono gli edifici non compatibili con il tessuto edilizio della *Città storica* da demolire, per i quali l'intervento di ricostruzione è ammesso, compatibilmente all'assetto morfologico limitrofo, con la riduzione del 50% del volume esistente, con una superficie coperta (**Spc**) max del 50% e con un'altezza alla gronda non superiore di più di ml. 3,00 rispetto alla quota di gronda di maggior altezza degli edifici confinanti; in ogni caso la densità fondiaria non può eccedere i $5 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Per gli edifici che alla data di adozione del RUE sono destinati ad attività compatibili e/o utili alla fruibilità della *Città storica* e specificatamente ad autorimessa d'uso pubblico ed attività culturali, ricreative e religiose e di pubblica utilità è ammesso l'intervento di **MS** e l'inserimento di impianti tecnologici e di servizi igienici senza variazione dell'attività svolta. Per le sole autorimesse di uso pubblico, al fine di aumentarne la capienza, è consentito l'aumento della **Suc** interna, prioritariamente con strutture rimovibili con intervento di smontaggio e non di demolizione. Nel caso di variazione dell'attività svolta fra le categorie di cui al c1 dell'art. 1.5 è obbligatoria la demolizione. Può essere consentito il cambio di destinazione d'uso senza preventiva demolizione al fine della realizzazione di *Servizi privati-educativi, scolastici e formativi*, (**Spr5**), di *Servizi privati-socio-sanitari, assistenziali* (**Spr6**), di *Servizi privati ricreativi, culturali* (**Spr8**) e *Abitazioni collettive* (**A3**), previo intervento diretto convenzionato che regoli e garantisca la conservazione di tali destinazioni d'uso nel tempo ai sensi dell'art. 1.9. Sono inoltre consentiti gli usi quanto specificato al punto e) dell'art. VI.5.

7. Per *Edifici incompatibili con il contesto per assetto morfologico atipico (CSI4)* si intendono gli edifici e/o complessi recenti, privi di valore architettonico, tipologico e/o documentario, morfologicamente autonomi, atipici ed in dissintonia con l'ambiente circostante per dimensioni e altezza, per sagoma ed elementi di facciata, il cui impatto negativo sul contesto può essere mitigato tramite interventi di ristilizzazione, così come specificati al precedente c4. Interventi di **MS** sulle

facciate esterne e di **RE** sono ammessi solo previo studio unitario di ristilizzazione dell'intero complesso. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione (**DR**) sono da assoggettare a **PUAO** o **PUC** ai sensi dell'art. 1.9 e dovranno proporre un assetto morfologico in sintonia con il contesto, e comunque con modalità e parametri non eccedenti quelli definiti al precedente c6.

8. Per *Edifici incompatibili con il contesto per assetto morfologico incongruo a modificazione favorita con trasferimento parziale dei diritti edificatori (CS15)* si intendono gli edifici e/o complessi recenti, privi di valore architettonico, tipologico e/o documentario incongrui con il contesto principalmente per l'altezza incompatibile rispetto a quella dei fronti circostanti ed eventualmente anche per sagoma, disegno e caratteristiche di facciata. Per tali edifici si prevede la riduzione di altezza, l'eventuale riallineamento sul fronte strada, la ridefinizione delle facciate e/o la riduzione della **Scp** in sintonia con gli edifici limitrofi. Tale intervento può essere attuato con compensazione derivante dal trasferimento della volumetria demolita o non più ricostruita, con un incremento premiale del 50%, in aree di nuovo impianto e/o riqualificazione urbanistica soggetta a strumento urbanistico preventivo. Sono ammessi gli interventi di **MO**, **MS**, **RE**, **D**. Gli interventi di **DR** sono da assoggettare a **PUC** ai sensi dell'art. 1.9.

Art. VI.12 Aree da riedificare

1. Tale componente comprende le aree che possono essere occupate da costruzioni, anche di carattere privato, ai fini del mantenimento e/o della ricostituzione delle cortine edilizie e sul fronte stradale.
2. non è necessario il reperimento dello standard a Pk privato nelle aree da riedificare inferiori a 70 m² o ricadenti in aree non accessibili da autoveicoli.
3. Per ciascuna di tali aree, sono ammessi interventi di *Ripristino tipologico (RT)* e di *Nuova Costruzione (NC)*; nelle tavole RUE 4.1 è indicata:
 - l'area di intervento, corrispondente alla superficie di suolo che dovrà essere integralmente coperta dalla futura costruzione, salvo modeste modifiche sui fronti interni per esigenze funzionali, statiche e/o igieniche;
 - l'altezza massima della linea di gronda, che potrà essere motivatamente variata per non più del 10% per meglio allinearsi alle altezze di gronda degli edifici limitrofi. Sono ammessi parcheggi interrati a soddisfacimento dello standard privato di cui all'art. 1.23.
4. Sono ammesse le destinazioni di cui all'art.VI.5.

Art. VI.13 Superfetazione edilizia

1. Nella *Città storica*, per qualsiasi intervento con grado di trasformazione superiore a quello della **MS**, sussiste l'obbligo della demolizione delle superfetazioni edilizie, anche se condonate, così come definite dall'art. VII.14.

Art. VI.14 Aree di pertinenza degli edifici

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 4.1 le Aree di pertinenza degli edifici della *Città storica*; esse sono classificate, con diverse colorazioni che ne individuano il differente valore. Il diverso grado di valore delle aree pertinenziali ha corrispondenza diretta con il diverso grado di valore dell'edificio compreso nella stessa unità edilizia, salvo quando esse non siano classificate come verde di pregio.
2. Tutti gli interventi nelle Aree di pertinenza degli edifici dovranno conservare e/o implementare le caratteristiche tipiche dei cortili a giardini tradizionali, con la conservazione e/o nuova disposizione delle essenze tipiche, il disegno dei percorsi, l'uso di materiali tradizionali per le pavimentazioni, gli arredi e le decorazioni. Sono ammesse pavimentazioni esclusivamente permeabili.
3. Qualora vengano previsti interventi in edifici compresi nelle suddette Aree di pertinenza, anche le relative aree di pertinenza dovranno essere oggetto di un rilievo dello stato di fatto, di un progetto di Recupero e risanamento delle aree libere (**RA**) di cui all'art. 1.6 punto 14, con l'indicazione delle essenze e di tutti i materiali esistenti e di progetto.
4. Ad un maggior grado di valore della *Unità edilizia* dovrà corrispondere un maggiore grado qualitativo dell'intervento di RA e di controllo anche per l'area pertinenziale. Tutti gli interventi su aree pertinenziali di edifici classificati **CSU** e **CSM** di cui agli art. VI. 6 e VI.7 vanno attuati nel rispetto di quanto definito nell'allegato G), costituente parte integrante delle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE punto A5 "*Attenzioni e regole per interventi nei giardini e parchi storici e di valore ambientale*".

5. E' ammessa la conservazione delle aree già pavimentate e destinate alla sosta; sono ammessi parcheggi privati interrati e sottostanti tali aree, ad integrazione di quelli realizzati e/o realizzabili sotto gli edifici ai sensi della L. 122/89.

Art. VI.15

Giardini e/o orti privati da conservare

1. Il RUE nelle tavole RUE 4.2 riporta con specifica campitura i *Giardini/orti privati da conservare* che per consistenza, dimensioni e/o presenza arborea-arbustiva, vanno tutelati e riqualificati anche al fine di mantenere la continuità della rete ecologica.

2. Tutti gli interventi su tali Spazi Aperti vanno attuati nel rispetto di quanto definito nell'allegato G), costituente parte integrante delle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE punto A5 "Attenzioni e regole per interventi nei giardini e parchi storici e di valore ambientale"

Capo 3°

Elementi di caratterizzazione della Città storica

Art. VI.16

Articolazione degli Elementi di caratterizzazione

1. Il RUE nelle tavole RUE 4.2 individua con specifica simbologia gli *Elementi di caratterizzazione della Città storica* distinguendoli nelle seguenti componenti:

- *Piazze*
- *Piazze e spazi da riqualificare*
- *Assi strutturanti di interesse turistico-monumentale*
- *Assi strutturanti di particolare interesse turistico- commerciale*
- *Assi verdi strutturanti*

Art. VI.17

Piazze e spazi da riqualificare

1. Il RUE individua con specifica perimetrazione gli spazi pubblici della *Città storica*, piazze e/o percorsi, che necessitano di riordino urbanistico-funzionale. Tali aree dovranno pertanto essere sottoposte a progetto unitario di riqualificazione e arredo di iniziativa pubblica.

Art. VI.18

Assi strutturanti di interesse turistico-monumentale

1. Il RUE riporta con specifica simbologia gli *assi strutturanti di interesse turistico-monumentale*, in quanto costituenti il filo conduttore ai principali monumenti. Essi sono di riferimento per le soluzioni che potranno essere definite in fase attuativa, anche mediante studi e progetti unitari, atti a specificare gli interventi finalizzati a un corretto recupero ambientale e architettonico di tali percorsi, ad una maggiore qualificazione dello spazio, degli elementi di arredo e a favorire la loro vocazione turistica, commerciale, monumentale. A tale fine tutti gli interventi, eccedenti la manutenzione straordinaria, che riguardino gli edifici che si affacciano su tali assi dovranno prevedere la eliminazione degli elementi incongrui relativamente ad elementi edilizi, di finitura, d'arredo e tecnologici da individuarsi in sede di analisi e progetto.

Art. VI.19

Assi strutturanti di particolare interesse turistico-commerciale

1. Il RUE individua con specifica simbologia gli assi che rivestono, particolare importanza per la fruizione turistica-commerciale della *Città storica* e per i quali il RUE intende favorire la conservazione e l'insediamento di attività ricreative-ricettive-turistiche-commerciali oltre che la riqualificazione degli spazi pubblici e/o di uso pubblico che su di essi si affacciano. A tal fine è consentito ai piani terra delle unità edilizie l'introduzione della destinazione d'uso commerciale anche con aumento della **Suc** interna dell'unità edilizia, tramite l'uso di soppalchi e l'utilizzo di eventuali interrati.

Art. VI.20

Assi verdi strutturanti

1. Si applica la disciplina della città consolidata di cui all'art. VI.54, con obbligo di rafforzamento e reimpianto delle alberature esistenti o abbattute.

Capo 4° Città a conservazione morfologica

Art. VI.21 Articolazione del Tessuto edilizio caratterizzato da edifici a conservazione morfologica

1. Il RUE, delimita nelle tavole RUE 2, all'interno della Città Consolidata o in via di consolidamento individuata dal PSC, la Città a conservazione morfologica e ne demanda la specifica disciplina, ai sensi del c2, punto c) dell'art. 96 di PSC, nelle tavole RUE 3. In tali tavole la Città a conservazione morfologica è articolata nelle seguenti famiglie di componenti:

Edifici

- Edifici di interesse architettonico - documentario e relative pertinenze (**CMA**)
- Edifici di interesse tipomorfologico e relative pertinenze (**CMT**)
- Edifici di recente edificazione e relative pertinenze (**CMR**)
- Edifici incompatibili con il contesto (**CMI**)
- incongrui per assetto morfologico atipico (**CMI1**)
- incongrui per caratteri tipomorfologici, da demolire e riedificare (**CMI2**)
- *superfetazioni edilizie*

Spazi aperti

- Aree di pertinenza degli edifici
- *Parchi, giardini e alberature di pregio da conservare.*

Art. VI.22 Norme generali e destinazioni d'uso ammesse

1. Nella Città a conservazione morfologica il Piano si attua con modalità di *Attuazione diretta semplice* riferita all'unità edilizia (**Ue.**), che può essere costituita anche da più edifici ed è individuata nelle tavole RUE 3. L'intervento può essere riferito anche a due o più unità edilizie mediante loro accorpamento se finalizzato al recupero di aree degradate o di edifici che per consistenza o caratteristiche funzionali delle singole unità non si prestano a un loro recupero abitativo.

2. Per tutte le componenti del tessuto, purché non ricadenti in zone a "parchi, giardini e alberature di pregio" di cui al successivo art. VI.27 c2, in caso di **DR, NC, NC/A, NC/S** (art. I.6) è ammesso il raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria medio di isolato riportato in cartografia e nel rispetto di quanto riportato nelle singole componenti e dei seguenti parametri:

- **Uf** medio d'isolato
- Rapporto di copertura $\leq 45\%$
- **H max** ml 9.20
- Distanze come da Codice civile - comunque fra edifici non inferiori a ml. 6.00

Con la lettera **S** sono individuati gli edifici che per le loro caratteristiche morfotipologiche sono classificati saturi e per i quali non è ammesso l'incremento della **Suc** e del **Volume**.

3. Ogni intervento, fermo restando quanto previsto al precedente c2, dovrà essere realizzato, nel rispetto dei caratteri morfologici del tessuto edilizio circostante e di quanto definito nell'Allegato G), costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE "Attenzioni e regole per interventi nella città a conservazione morfologica".

4. Le *superfetazioni edilizie*, così come definite all'art. VII.14 anche se non riportate nelle tavole piano, in caso di interventi superiori alla manutenzione straordinaria devono essere demolite.

5. Nella Città a conservazione morfologica sono ammesse le stesse destinazioni d'uso della Città storica di cui all'art. VI.5, c5.

6. Il RUE individua nella tavola RUE 3.2 (Marina di Ravenna) con specifica simbologia i seguenti *usi integrati* per i quali vale la disciplina di cui agli articoli di seguito riportati, nel rispetto delle norme di componente:

A = Alberghi (art. VI.48)

A = Alberghiere non dismettibili

Rt = Attività ricreative, turistiche e pubblici esercizi (art. VI.50 c7)

La tavola RUE 3.2 individua inoltre con specifica simbologia le *Strutture di servizio alle attività commerciali* esistenti. In caso di rimozione e rifacimento di tali strutture è obbligatorio fare riferimento ad un Progetto Guida, da promuoversi da parte del comune, finalizzato alla definizione di un assetto unitario e coordinato degli interventi.

La tavola RUE 3.2 individua con specifica simbologia gli *allineamenti* degli edifici rispetto al fronte stradale. Tali allineamenti sono obbligatori nei casi di **DR** e **NC/A**.

7. Tutti gli interventi ammessi nella *Città storica* dovranno rispettare le “Attenzioni e regole” definite nell’Allegato G costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE “*Attenzioni e regole per interventi: nella Città storica e su edifici e/o complessi di valore storico-architettonico; nella città a conservazione morfologica; su edifici di valore tipologico documentario e testimoniale nel sistema paesaggistico ambientale*”.

8. Tutti gli interventi soggetti a *Permesso di costruire*, salvo quelli di *Restauro* e di *Ristrutturazione edilizia senza demolizione*, dovranno prevedere spazi di parcheggio privato nella misura e con le modalità fissate all’art. I.23

Art. VI.23

Edifici di interesse architettonico documentario - CMA

1. Sono individuati come *Edifici di interesse architettonico documentario* - gli edifici che costituiscono il tessuto edilizio precedente gli anni '40 di interesse architettonico, morfotipologico e documentario, da conservare.

2. Gli interventi ammessi per tale componente sono i seguenti: **MO, MS, RRC, RT**. Gli interventi di **RRC, RT** sono subordinati alla presentazione di una analisi filologica dell’edificio finalizzata all’individuazione delle caratteristiche architettoniche e compositive originarie da conservare e/o recuperare.

3. Per tale componente è ammessa la realizzazione di sottotetto anche tramite l’inserimento di nuovi solai nel rispetto dell’ Allegato G) punto A1b costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE “*Attenzioni e regole per interventi: nella Città storica e su edifici e/o complessi di valore storico-architettonico; nella città a conservazione morfologica; su edifici di valore tipologico documentario e testimoniale nel sistema paesaggistico ambientale*” esclusivamente qualora la tipologia e l’assetto delle aperture esterne lo consenta, senza comunque alterare le caratteristiche architettoniche e compositive interne che contribuiscono a definire il valore dell’Edificio stesso.

4. Non è consentito intervenire con nuove strutture, in aderenza, qualora alterino la tipologia dell’organismo principale, la valutazione di ammissibilità è demandata su proposta del Nucleo di Valutazione Interno al parere della CQAP in relazione a specifico parere preventivo presentato ai sensi della L.R. 31/02 art. 16.

Art. VI.24

Edifici di interesse tipomorfologico - CMT

1. Sono individuati come *Edifici di interesse tipomorfologico*, gli edifici che costituiscono il tessuto edilizio precedente gli anni '40 e che non presentano elementi architettonici significativi.

2. Per gli *edifici di interesse tipomorfologico* sono ammessi i seguenti interventi: **MO, MS, RRC, RE, DR** con prescrizioni e regole morfologiche di cui all’ Allegato G) punto A2 costituente parte integrante e sostanziale alle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE “*Attenzioni e regole per interventi: nella Città storica e su edifici e/o complessi di valore storico-architettonico; nella città a conservazione morfologica; su edifici di valore tipologico documentario e testimoniale nel sistema paesaggistico ambientale*”.

Art. VI.25

Edifici di recente edificazione - CMR

1. Sono individuati come *Edifici di recente edificazione* gli edifici privi di valore tipomorfologico e non coevi al tessuto edilizio che caratterizza la zona.

2. Gli interventi ammessi in tale componente sono i seguenti: **MO, MS, RE, DR, NC/A, NC/S** di cui all’art. I.6.

3. Per detti *Edifici CMR*, è ammesso in caso di **DR, NC/A** e **NC/S** o **NC** il raggiungimento dell’indice di utilizzazione fondiaria (**U_f**) medio di isolato riportato in cartografia purché ciò non comporti un rapporto di copertura superiore al 45%. Le categorie di intervento **RE, DR, NC/A, NC/S** si applicano anche ai corpi di fabbrica minori distaccati o collegati al corpo principale compatibilmente con l’esigenza di conservare e tutelare le aree verdi di valore e le alberature di pregio; l’intervento di **DR** è ammesso anche con ricostruzione di un corpo di fabbrica autonomo rispetto al corpo principale.

Art. VI.26

Edifici non compatibili con il contesto - CMI

1. Sono individuati come *Edifici non compatibili con il contesto (CMI)* gli edifici e/o complessi recenti, privi di valore e incongrui rispetto al contesto per dimensioni, per altezza incompatibile rispetto a quella degli edifici che formano il tessuto

circostante ed eventualmente anche per disegno e caratteristiche di facciata. Gli *Edifici non compatibili con il contesto (CMI)* di distinguono in:

a) *Edifici non compatibili con il contesto per assetto morfotipologico atipico (CMIr)*: edifici e/o complessi recenti, privi di valore architettonico, tipologico e/o documentario, morfologicamente autonomi, atipici ed in contrasto con l'ambiente circostante per dimensioni e altezza, per sagoma ed elementi di facciata, il cui impatto negativo sul contesto può essere mitigato tramite interventi di ristolizzazione, (trasformazione dell'immagine e delle caratteristiche di facciata con interventi su materiali, elementi in aggetto, balconi, aperture, infissi, decorazioni, paramenti, finiture ed ogni altro elemento presente).

Per tali edifici tutti gli interventi, riguardanti l'intero immobile, con grado di trasformazione superiore alla **MS** sono subordinati alla redazione di un progetto unitario di ristolizzazione dell'intero complesso, da autorizzarsi a seguito di parere della CQAP. Il progetto unitario può prevedere anche la riconfigurazione della sagoma; qualora ciò comporti la riduzione delle quantità edilizie esistenti l'intervento può essere attuato con compensazione derivante dal trasferimento della volumetria demolita o non più ricostruita, con un incremento premiale del 50% in aree di nuovo impianto e/o riqualificazione urbanistica soggetta a strumento urbanistico preventivo.

b) *Edifici non compatibili con il contesto da riedificare (CMIs)* in caso di intervento eccedente la **MS**: edifici, generalmente non destinati a residenza, che contribuiscono alla continuità delle quinte edificate, pur essendo incompatibili con il tessuto edilizio circostante. L'intervento di **DR** è ammesso nel rispetto dell'indice medio di isolato.

Art. VI.27 Spazi Aperti

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 3 all'interno della *Città a conservazione morfologica*, gli spazi privati che costituiscono pertinenza degli edifici.

Sono distinti in:

- *Aree di pertinenza degli edifici* – Sono pertinenze prevalentemente pavimentate e sono state classificate con diverse colorazioni che ne individuano il diverso valore. Il diverso valore ha corrispondenza diretta con il diverso grado di valore dell'edificio della stessa **Ue**. Ad un maggior grado di valore della **Ue** dovrà corrispondere un maggiore grado qualitativo dell'intervento anche per l'area pertinenziale.
- *Parchi, giardini e alberature di pregio da conservare* – Sono giardini parchi privati che per dimensioni, valore intrinseco e/o presenza di piantumazione di pregio, sono da mantenere.

2. Gli interventi ammessi sugli edifici le cui pertinenze sono classificate come "parchi, giardini e alberature esistenti" dovranno prevedere: la salvaguardia delle alberature di pregio, il mantenimento dell'unitarietà del disegno e della permeabilità dei suoli. Tutti gli interventi consentiti, esclusi quelli di **MS**, vanno attuati nel rispetto di quanto definito nell'allegato G), costituente parte integrante delle norme stesse, denominato I QUADERNI DEL RUE punto A5 "Attenzioni e regole per interventi nei giardini e parchi storici e di valore ambientale". In occasione di esecuzione di lavori è fatto obbligo attuare tutte le necessarie cautele, quali pannellature, puntellamenti o altro, al fine di preservare le alberature esistenti.

Per le aree individuate in cartografia come aree a "parchi, giardini e alberature esistenti" non si applica il calcolo in base all'indice di utilizzazione fondiaria medio di isolato, è invece consentito un incremento una tantum della **Suc** esistente di 10 m² ogni 100 m² di **Sf** fino ad un max di 200 m² nel rispetto delle norme di componente, delle distanze dai confini e dai seguenti parametri:

Uf max = 0,60 m²/ m²

Scp max = 30%

Per gli edifici esistenti inseriti in queste aree valgono le prescrizioni delle relative componenti, di cui all'art. VI.21 e seguenti.

Capo 5°
Elementi di caratterizzazione della
Città a conservazione morfologica

Art. VI.28
Articolazione degli Elementi di caratterizzazione
della città a conservazione morfologica

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 3 con specifica simbologia gli *Elementi di caratterizzazione della Città a conservazione morfologica* distinguendoli nelle seguenti componenti:

- *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica*
- *Assi verdi strutturanti*

Art. VI.29
Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica

1. Per le *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica* si rinvia alla disciplina relativa alle *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica* della *Città consolidata o in via di consolidamento* di cui all'art.VI.52 salvo che per gli edifici classificati come **CMA** e **CMT** per i quali si applica esclusivamente la specifica disciplina di componente (artt. VI.23; VI.24).

Art. VI.30
Assi verdi strutturanti

1. Si applica la disciplina degli *Assi verdi strutturanti* ricadenti nella *Città consolidata o in via di consolidamento* di cui all'art. VI.54, con obbligo di rafforzamento e reimpianto delle alberature esistenti o abbattute.

Capo 6°

Città consolidata o in via di consolidamento

Art. VI.31

Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento: prevalentemente residenziale, prevalentemente per attività produttiva, prevalentemente per attività turistica, per attività miste

1. La *Città consolidata o in via di consolidamento*, definita all'art. 94 del PSC, per la quale vanno perseguite le finalità di cui all'art. 95²⁵ si articola in parti caratterizzate da una prestazione funzionale prevalente: *residenziale, per attività turistica, per attività produttiva, per attività miste*.

Art. VI.32

Articolazione Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente residenziale

1. Il RUE articola la *Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente residenziale*, oltre che nella *Città a conservazione morfologica* di cui al Capo 4°, nelle seguenti componenti:

- a) *Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera, 1 – 2 piani fuori terra*
- b) *Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 3 piani fuori terra*
- c) *Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari a 4 piani fuori terra*
- d) *Tessuto a morfotipologia autonoma*
- e) *Tessuto a morfotipologia unitaria autonoma da mantenere*
- f) *Complessi e/o edifici di valore storico architettonico*
- g) *Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto*
 - *a prevalente destinazione residenziale con ampie pertinenze*
 - *a prevalente uso produttivo da confermare o riqualificare*

2. I Tessuti sono costituiti da isolati o parti omogenee di essi; i tessuti di cui ai punti a), b), e c) ricomprendono i *Tessuti saturi*, le *Aree ad alta densità di standard* e le *Aree residenziali integrate* così come individuate nelle tavole RUE 2.

Art. VI.33

Norme generali e destinazioni d'uso ammesse

1. Nelle componenti di cui all'articolo precedente, il RUE si attua con modalità *diretta semplice e/o condizionata* (art. 1.8) previo adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente incomplete. Sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RRC, RE, D, DR, NC, NC/A, NC/S, RA, VU1, VU2**, di cui all'art. 1.6.

2. Gli interventi di **NC, NC/A, NCS, RE** con incremento di **Suc**, di **DR**, anche parziale e con eventuale trasposizione di **Suc**, non possono superare l'**Uf** medio attribuito ad ogni isolato o sua parte omogenea, così come indicato nelle tavole RUE 2, da specifica indicazione numerica. Tale indice di *utilizzazione fondiaria media (Imi – art. 1.2)* d'isolato è variabile da un minimo di 0,3 m²/m² ad un massimo di 1,20 m²/m², è derivato dai dati forniti dal Sistema Informativo Territoriale ed è parametro indicatore della compatibilità morfologica degli interventi.

3. Gli interventi di cui al c2 devono rispettare i seguenti parametri :

- **H max** = è definita nelle norme di componente
- Distanza fra gli edifici **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml
- Distanza minima dai confini di componente/zona e di proprietà e dal confine stradale = m 5,00
- **Ic max** = è definito nelle norme di componente. Si rinvia comunque a quanto previsto alla successiva parte terza, Titolo I *Parametri edilizi e definizioni*

²⁵ **Art.95 Finalità e prestazioni della Città consolidata o in via di consolidamento**

1. All'interno della *Città consolidata o in via di consolidamento* gli interventi sono finalizzati al mantenimento o completamento dell'impianto urbanistico attuale, alla conservazione degli edifici di valore architettonico, al miglioramento della qualità architettonica, tecnologica e funzionale della generalità del patrimonio edilizio, alla qualificazione e maggiore dotazione degli spazi e servizi pubblici, delle opere di urbanizzazione, e alla presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e complementari in modo da evitare carichi urbanistici incongrui rispetto al contesto.
3. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono perseguiti dal RUE tramite una disciplina ad attuazione diretta o diretta condizionata, articolata in funzione delle diverse morfotipologie insediative della città consolidata: parti configurate a tessuto di impianto antico, parti configurate a tessuto di impianto recente, parti configurate a morfologia autonoma. I medesimi obiettivi sono perseguiti dal POC all'interno dei comparti individuati dal PSC e sottoposti ad intervento indiretto a causa della complessità e della rilevanza delle trasformazioni previste.
4. Le discipline di RUE e di POC che regolano le trasformazioni nella Città consolidata o in via di consolidamento hanno particolare cura dei rapporti con il contesto sia in relazione agli aspetti funzionali che a quelli morfologici assicurando comunque la coerenza fra i due aspetti e puntando alla qualità ambientale anche se ciò comporta una riduzione delle attuali densità insediative.

- **Ip min** = è definito nelle norme di componente.

Si rinvia inoltre a quanto disciplinato dalla successiva parte terza, Titolo I *Parametri edilizi e definizioni*

4. Per gli edifici o loro parti di altezza non superiore a ml. 7,50 sono comunque consentite le seguenti eccezioni rispetto a quanto stabilito al comma precedente:

- per la *nuova costruzione (NC)*, *ampliamenti (NC/A)* e *sopraelevazioni (NC/S)* la distanza minima dai confini di proprietà e/o di zona omogenea è di ml. 5,00. Qualora in lotti confinanti di altra proprietà sia stato autorizzato nel passato o comunque condonato un edificio a distanza inferiore a ml. 5,00 dal confine, purché di altezza non superiore a ml. 7,50, il nuovo edificio o la parte da realizzare può rispettare la distanza minima di ml. 8,00 tra edifici fermo restando una distanza di ml. 5,00 dai confini
- qualora la fronte dell'edificio esistente sia inferiore a 5,00 ml., gli ampliamenti (**NC/A** e **NC/S**) potranno avvenire in allineamento con detta fronte e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dai confini.

Eventuali edifici esistenti di altezza, calcolata dal terreno esistente all'estradosso della copertura, inferiori a ml 3,00 o non autorizzati o non condonati non incidono sulle distanze.

5. Gli edifici regolarmente esistenti al 15/3/01 con altezza, calcolata dal terreno esistente all'estradosso della copertura, superiore a m. 3,00 possono essere sopraelevati fino ad una altezza di m. 6,20 calcolata ai sensi dell'art.VII.5, nel rispetto delle distanze minime preesistenti dai confini di proprietà di zona, fermo restando un distacco tra fabbricati, anche all'interno della stessa proprietà, non inferiore a ml. 6,00.

6. Gli edifici posti in confine e/o a distanza inferiore a quella minima prevista dalle presenti norme e con H max calcolata dal terreno esistente all'estradosso della copertura inferiore o uguale a m 3,00 non possono essere sopraelevati.

7. E' consentita la costruzione in aderenza a pareti cieche esistenti a confine nei limiti del profilo della parete esistente fatto salvo quanto disposto dall'art. VII.33.

8. Sono altresì ammesse costruzioni a confine sulla base di un progetto unitario ai sensi dell'art. I.9, da approvarsi con le stesse modalità del *Permesso di costruire*, accompagnato da atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, presentato dai confinanti, qualora la realizzazione dell'intervento non sia contestuale, così come specificato dall'art. VII.33.

9. Per gli arretramenti da strada, fermo restando quanto previsto dal Codice della strada (art. II.20, commi 8 e 9 valgono le seguenti prescrizioni:

- a) rispetto in ogni caso degli allineamenti esistenti prevalenti;
- b) in assenza della condizione di cui al punto a) e nel caso di strade o fronti di strade inedificate l'arretramento non dovrà essere inferiore a 5,00 m.

E' comunque facoltà del dirigente responsabile consentire e/o prescrivere motivatamente nuovi allineamenti, tenuto conto di situazioni esistenti peculiari e atipiche. Non concorrono a determinare l'allineamento i balconi, le pensiline a sbalzo e le scale esterne.

10. Nel caso di edifici affacciati su strade esistenti di larghezza inferiore a m 10,00 può essere consentito un distacco minimo di m 3,00 dai nuovi limiti della viabilità stessa indicati nelle tavole RUE, e/o definiti dall'Ufficio comunale competente al fine di favorire l'adeguamento della sezione stradale.

11. Per tutti gli interventi che comportino incremento di **Suc** e del numero di unità immobiliari, dovranno essere individuati spazi per parcheggi privati, nella misura e con le modalità fissate dall'art. I.23.

12. Nelle tavole RUE 2 con specifica perimetrazione sono indicati i *Piani Urbanistici Attuativi (PUA)* già attuati, in corso di attuazione e/o comunque approvati, ai quali si applicano contenuti, indici e prescrizioni di cui all'art. I.11.

13. Per gli edifici di valore testimoniale ricadenti nella città consolidata ma facenti parte del sistema paesaggistico ambientale si rinvia a quanto disciplinato dall'art. II.13.

14. La *Dimensione media delle unità immobiliari abitative - Dmuie* di cui all'art. I.2, c7, in caso di **RE**, **NC**, **NC/A**, **NC/S** e **DR** non può essere inferiore a 60 m² per il litorale, 75 m² per il Capoluogo, Frangia e Forese.

15. Nella *Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente residenziale* sono ammesse le destinazioni d'uso relative alle Attività abitative (**A**) di cui all'art. I.5, inoltre, ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti destinazioni:

- *Usi di tipo integrativo (Spr2)*
- *Artigianato di servizio alla persona (Spr3)*; l'*Artigianato di servizio per cose e mezzi (Pr3)* è ammesso previo parere preventivo dell'AUSL e dell'ARPA e con esclusione delle attività rumorose o dannose.
- *Direzionale e terziario (Spr4)*
- *Esercizi di vicinato (Co1)*
- *Pubblici esercizi (Spr1)*

- *Centri commerciali di vicinato e/o complessi commerciali di vicinato e/o gallerie commerciali di vicinato (Co2).* Nei centri commerciali di vicinato e/o complessi commerciali di vicinato e/o gallerie commerciali di vicinato potranno essere presenti anche medio-piccole strutture di vendita (**Co3**), quelle del settore alimentare con **S.V.** non superiore a 500 m². Le medio-piccole strutture di vendita (**Co3**) sono ammesse inoltre lungo le centralità o gli assi di valorizzazione commerciale-turistica con **S.V.** inferiore a 500 m² per il settore alimentare e a 1.000 m² per quello non alimentare.

Sono definiti Assi di valorizzazione turistico - commerciale, quelli evidenziati nelle tavole RUE 2 e disciplinati dall'art. VI.52, gli Assi del sistema dei luoghi centrali "i corsi" così come definiti dal PRG 93; gli assi di via Galilei, viale L.B. Alberti, viale Pertini, viale Saragat e quelli ricadenti nell'ambito della Darsena di Città, ovvero quelli eventualmente definiti dal POC.

- *Commercio all'ingrosso e relativi magazzini (Co9),* con **Suc** non superiore a 300 m², di norma non isolati o separati dagli edifici destinati alla residenza.
- *Strutture ricettive alberghiere (T1)*
- *Servizi di uso pubblico (Spu1-2-3-4-5-6-7-9)* ad integrazione delle attrezzature pubbliche ricomprese nel sistema delle dotazioni territoriali
- *Servizi privati educativi scolastici (Spr5)*
- *Servizi privati socio-sanitari (Spr6)*
- *Servizi privati sportivi (Spr7)*
- *Servizi privati culturali e per lo spettacolo (Spr8)* purché non rumorosi
- *Impianti e/o strutture per parcheggi anche multipiano (Sm2) e garage di uso pubblico (Sm1)*
- *Attività artigianali produttive e laboratoriali (Pr2)* con **Suc** non superiore, per unità produttiva, a 350 m²; con esclusione di attività nocive, dannose o comunque rumorose e previo specifico parere dell'AUSL e di ARPA.

Al fine della valorizzazione e qualificazione di nuove strutture ricettive alberghiere (T1), sia in edifici esistenti che di nuova costruzione, sono applicabili gli incentivi di cui all'art. VI.48, c8.

16. Non sono consentite nella Città consolidata tutte le attività incompatibili con la residenza quali industrie, allevamenti di animali, impianti sportivi motoristici, deposito di qualsiasi genere e tipo a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici, nonché attività comunque nocive, pericolose, rumorose ritenute tali dalla competente AUSL e/o da ARPA secondo le rispettive competenze, dalla vigente legislazione e Pianificazione regionale e provinciale sovraordinata.

17. Nel caso di realizzazione di nuove attività ricettive di tipo alberghiero e/o trasformazione di edifici esistenti a tale uso, si interviene con la disciplina di cui all'art. VI.48, c8, assumendo come **Uf** di base l'indice medio d'isolato.

18. Ogni progetto edilizio al fine della salvaguardia del verde e delle alberature dovrà essere redatto in conformità a quanto prescritto dal "REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE".

19. Per gli usi e le attività suscettibili di attivare correnti di traffico rilevanti ai fini della fluidità e della sicurezza della circolazione (attività direzionali, artigianali, commerciali, culturali, ricettive, sportive, pubblici esercizi ecc.), il dirigente responsabile, valutato l'impatto sulla viabilità e le prescrizioni del nuovo Codice della Strada, sulla base delle indicazioni tecniche e parametri definiti dalla pianificazione di settore, può richiedere tutti quegli interventi di adeguamento, sia su area privata che su area pubblica, finalizzati al rispetto delle norme in materia di funzionalità e sicurezza della circolazione. Qualora si accertasse che le necessarie condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione non possono essere garantite, è facoltà del dirigente responsabile respingere quelle destinazioni d'uso considerate incompatibili e suscettibili di creare pericolo e intralcio alla circolazione.

Art. VI.34

Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera ad 1 o 2 piani fuori terra

1. Tale Tessuto è costituito da isolati o da parti omogenee di esso in cui si applica un indice di utilizzazione fondiaria media d'isolato (**Imi** – art. I.2) variabile di norma da 0,30 m²/m² a 0,60 m²/m² così come indicato nelle tavole RUE 2. Tale indice è superabile, oltre che per l'applicazione degli incentivi premianti di cui all'art. XI.13, per un max dello 0,05 m²/m² per indici di *utilizzazione fondiaria media d'isolato* non superiori a 0,60 al fine di consentire interventi di adeguamento funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione del RUE, ciò purché non si abbia variazione della sagoma, eccetto che per sopraelevazioni (**NC/S**) che non superino l'altezza max di ml. 7,50 alla gronda. In tale Tessuto in caso di **DR, NC, NC/A, NC/S** si applicano inoltre i seguenti parametri:

- **H max** = 9,00 ml
- **Ic max** = 45% (30% in zone pinetate dei centri del litorale e comunque in aree con **DA** maggiore a 3)
- **Ip min** 35% (60% in zone pinetate dei centri del litorale e comunque in aree con **DA** maggiore a 3)
- **DA; DAR** 3/5

2. Le aree inedificate di maggior dimensione interne al tessuto, prevalentemente già urbanizzate e individuate con specifica perimetrazione di progetto unitario nelle tavole RUE 2 sono edificabili con *attuazione diretta condizionata* (art. I.9) applicando l'indice fondiario al netto della viabilità e delle aree destinate a parcheggio o a verde pubblico; tali aree

anche se già individuate nelle tavole RUE 2, non devono comunque avere una superficie inferiore al 10% di quella graficamente rappresentata come tessuto edilizio.

Art. VI.35
Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari
a 3 piani fuori terra

1. Tale Tessuto è costituito da isolati o da parti omogenee di esso in cui si applica un indice di *utilizzazione fondiaria media di isolato (Imi)* variabile di norma da 0,60 m²/m² a 0,90 m²/m². In tale Tessuto in caso di **DR, NC, NC/A, NC/S** si applicano inoltre i seguenti parametri:

- **H max** = 12,50 ml.
- **Ic max** = 40% (25% in zone pinetate dei centri del litorale e comunque in aree con **DA** maggiore a 3)
- **Ip min** = 40% (65% in zone pinetate dei centri del litorale e comunque in aree con **DA** maggiore a 3)
- **DA/DAR** = 2/4

Art. VI.36
Tessuto edilizio caratterizzato da edifici plurifamiliari
a 4 piani fuori terra e oltre

1. Tale Tessuto è costituito da isolati o sue parti omogenee in cui si applica di norma un *indice di utilizzazione fondiaria media di isolato (Imi)* variabile di norma da 0,70 m²/m² a 1,20 m²/m². In tale Tessuto in caso di **DR, NC, NC/A, NC/S** si applicano inoltre i seguenti parametri:

- **H max** = 22,00 ml.
- **Ic max** = 40%
- **Ip min** = 40%
- **DA/DAR** = 2/4

Art. VI.37
Tessuti saturi

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuate con la dicitura **SAT** i *Tessuti saturi* ovvero le aree e/o gli isolati a prevalente destinazione residenziale, recentemente edificati, in attuazione di strumenti urbanistici preventivi, o nei quali si intende salvaguardare la morfologia esistente. In dette aree e/o isolati si considera esaurita la potenzialità edificatoria.

2. In tali *Tessuti* il RUE si attua con *modalità attuativa diretta semplice*; sono consentiti i seguenti interventi: **MO, MS, RRC, RE**. Sono inoltre consentiti l'intervento di ampliamento **NC/A** nei limiti di cui al successivo c4 e l'intervento di **DR** anche con incremento della quantità della **Suc** esistente nei limiti del successivo c4. In caso di demolizione e ricostruzione la **Suc** di edifici secondari non facenti parte del tessuto originario, anche se regolarizzati con condono edilizio, non può essere riutilizzata.

3. L'intervento di *demolizione e ricostruzione* è ammesso purché l'altezza massima non sia superiore a quella dell'edificio per esistente; qualora l'**Uf** esistente, con le limitazioni del comma precedente, sia maggiore a 1,50 m²/m² la ricostruzione non dovrà superare tale limite. Detta ricostruzione dovrà uniformarsi alle caratteristiche morfotipologiche del tessuto limitrofo.

4. Sono consentiti modesti ampliamenti degli edifici esistenti fino al raggiungimento, complessivamente, dell'**Uf** ≤ 0,35 m²/m² e **Scp** ≤ 0,25 purché ciò non comporti un incremento maggiore di 100 m² di **Suc**.

Art. VI.38
Aree inedificate interne ai tessuti ad alta densità di standard pubblico

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuate, con la dicitura **S**, le *Aree inedificate interne ai tessuti ad alta densità di standard*, ovvero le aree già urbanizzate, sono edificabili con modalità *diretta condizionata a Progetto Unitario accompagnato da atto d'obbligo o convenzione* (art. 1.9) secondo l'indice di utilizzazione fondiaria media di isolato (**Imi** – art. 1.2), riportato sulle tavole RUE 2, applicato sul 50% dell'area al netto della viabilità. Il restante 50% dell'area va destinato e attrezzato a standard pubblico, con priorità a spazi di sosta. In dette aree si applicano i parametri urbanistici ed edilizi del tessuto a cui appartengono di cui all' articolo precedente VI.34; l'**Uf** è da applicarsi sulla superficie fondiaria al netto dell'eventuale viabilità integrativa e del 50% dell'area destinata a standard pubblico, in alcuni casi già individuato totalmente e/o parzialmente nelle tavole di RUE/2, con facoltà di riposizionamento in sede di progetto unitario.

Art. VI.39
Aree residenziali integrate

1. Nei Tessuti di cui agli articoli precedenti con la dicitura **RI** sono individuate nelle tavole RUE 2 le *Aree residenziali integrate* ovvero le aree edificate e/o edificabili secondo gli indici e i parametri del Tessuto a cui appartengono. In tali Aree è ammessa la destinazione d'uso abitativa per un max del 70% della **Suc** e la destinazione d'uso commerciale/direzionale e/o servizi privati per un min. del 30% della **Suc** quest'ultima da localizzare preferibilmente al piano terra e nel corpo della stessa unità edilizia, in relazione alle caratteristiche del contesto urbano limitrofo.

Art. VI.40
Tessuto a morfotipologia autonoma

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati come *Tessuto a morfotipologia autonoma* i tessuti di recente edificazione a prevalente uso residenziale, realizzati o in corso di realizzazione, sulla base di progetti unitari o *Progetti Urbanistici d'Attuazione PUA*. In tali zone vale la disciplina pregressa dello strumento di appartenenza approvato, salvo quanto definito all'art. I.11.

Art. VI.41
Tessuto a morfotipologia unitaria autonoma da mantenere

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati come *Tessuto a morfotipologia unitaria autonoma da mantenere* i tessuti esistenti a prevalente uso residenziale, realizzati sulla base di disegni unitari, progetti unitari o *Progetti Urbanistici d'Attuazione PUA*, meritevoli di essere conservati nel loro attuale assetto. In tali zone, definite sature (art. VI.37), non possono essere modificati gli assetti planivolumetrici esistenti e l'organizzazione e gli usi degli spazi aperti.

Art. VI.42
Complessi e/o edifici di valore storico architettonico

1. Si rinvia alla definizione e alla disciplina di cui all'art. II.11.

Art. VI.43
Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati i *Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto urbano* nel quale sono inseriti, distinti in:

- a) a prevalente destinazione residenziale con ampie pertinenze²⁶
- b) a prevalente uso produttivo da confermare o riqualificare²⁷.

2. Al fine della tutela e/o riqualificazione di tali aree e degli edifici e al fine di definire gli interventi ammissibili, va richiesto un parere preventivo, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 31/02 corredato dalla documentazione dello stato di fatto degli edifici esistenti per valutare la presenza di ~~in~~ edifici di pregio e/o di valore documentario; ciò a specificazione e verifica delle indicazioni grafiche già riportate sulle tavole di RUE 2 per gli *edifici di valore tipologico – documentario o di valore testimoniale*, in tali casi non è comunque ammessa la demolizione e ricostruzione. Il parere preventivo ~~è~~ deve acquisire il parere della CQAP. Per gli edifici privi di valore sono ammessi gli interventi di **MS, RRC, RE, NC/A, NC/S, D, DR, RA** così come definitivi all'art. I.6.

3. Per i Complessi e/o edifici di cui al punto a) si applica un indice di **Uf** ≤ 0.30 m²/m² e gli altri parametri di cui all'art. VI.34. Qualora la **Suc** esistente sia pari o eccedente tale indice, è ammesso un ampliamento una tantum max di m² 100 di **Suc**.

Qualora in tali zone vi siano edifici di valore tipologico documentario (art. II.12) o di valore testimoniale (art. II.13) si applica la disciplina di detti articoli; l'eventuale potenzialità residua al fine del pieno utilizzo dell'**Uf**, salvo quanto già consentito dalla disciplina di detti articoli, è realizzabile in un nuovo edificio compatibilmente con i valori e il verde esistenti.

²⁶ Sono similari alle sottozone che nel PRG 93 erano classificate B3.1

²⁷ sono similari alle sottozone che nel PRG 93 erano classificate B3.2

4. Per i Complessi e/o edifici di cui al punto b) in caso di conferma degli usi produttivi si applica la disciplina di cui all' art. VI.46, punto B, dello Spazio urbano (manufatti esistenti per attività *artigianali produttive e laboratoriale PR2*, o per *artigianato di servizio a cose Pr3*, o per *magazzini e depositi Pr4*).

In caso di trasformazione/riqualificazione si applica la seguente disciplina con la modalità diretta condizionata di cui all'art. I.9:

Uf ≤ 0,60 m²/ m², al netto di viabilità e aree destinate ad usi pubblici

Standard di uso pubblico ≥ 25% dell'area complessiva, da destinarsi prioritariamente a parcheggio

Ic max = 40%

H max = 12,50 ml

Sono ammessi gli usi di cui all'art. VI.33, c15.

E' ammesso il recupero di edifici preesistenti di valore testimoniale e/o documentario, da accertarsi con le modalità di cui al c2, con incremento della **Suc** all'interno della sagoma dell'edificio stesso compatibilmente alle caratteristiche dell'edificio, senza obbligo di reperimento dello standard di uso pubblico. In tal caso è ammessa anche la destinazione d'uso commerciale Co3: medio-piccole strutture di vendita (art.I.5).

Art. VI.44

Aree e/o edifici da riqualificare

1. Nelle tavole RUE 2 sono individuati con specifica campitura le *Aree e/o edifici* da riqualificare e la lettera **R, T, P, M** indica la prevalente destinazione d'uso esistente e/o di progetto, rispettivamente: *Residenza, Turistico e/o Terziario, Produttivo, Misti*. Per tali Aree e/o edifici prevalentemente degradati e/o sottoutilizzati e/o con usi e strutture incompatibili con il contesto, l'obiettivo è quello della riqualificazione e/o rifunzionalizzazione garantendo contestualmente una maggior dotazione di servizi, quali in particolare servizi privati di interesse generale, e/o dotazioni pubbliche e/o edilizia sociale (ERP). Gli interventi eccedenti la *manutenzione straordinaria* in tali aree sono subordinati alla presentazione di uno studio per la valutazione storico-documentaria dello stato dei luoghi e degli edifici al fine di individuare eventuali edifici di *valore tipologico-documentario e/o testimoniale* e a parere preventivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 31/02. Sono ammessi interventi di **MS, RRC, NC/A e NC/S** con modalità diretta semplice e inoltre di **RE, NC, D, DR** previa modalità diretta condizionata ai sensi dell'art. I.9.

Per le destinazioni d'uso **R, T, P, M** valgono le seguenti prescrizioni:

- a) per le destinazioni d'uso **R, T, P**, l'uso prevalente può variare dal 70% al 100% della **Suc** totale ammessa, con la eventuale integrazione di altri usi di cui all'art. VI.33, c15;
- b) per la destinazioni d'uso **M** nessuno di detti usi può eccedere il 50% della **Suc** totale e la residenza non può eccedere il 25%;
- c) In caso di recupero (**RS, RRC, RT, RE**) degli edifici esistenti di valore tipologico-documentario e/o testimoniale non è ammesso l'incremento del volume esistente, è ammesso all'interno della sagoma l'aumento di **Suc** compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli edifici.
- d) in caso di demolizione e ricostruzione (**DR**) è applicabile un **Uf** max pari a 0,30 m²/m² + il 50% della **Suc** esistente, purché non si superi un **Uf** complessivo di 0,70 m²/m².
- e) per la classe **R** una percentuale (min. 25% della **Suc** totale e dell'area d'intervento) è da destinarsi ad edilizia residenziale sociale e/o a servizi privati di interesse pubblico da convenzionare, in tal caso la **Suc** a tali usi destinata è conteggiata al 50%, e non è dovuto alcun standard pubblico.
- f) è dovuta una quota di standard pubblico (del 20% dell'area) anche monetizzabile eccetto la quota a Parcheggio (non inferiore al 50%), per le classi **T** e **M**; del 10% per la classe **P**. La eventuale nuova viabilità prevista nelle tavole RUE 2 concorre a tale quota.
- g) per la classe **T** nel caso del solo uso ricettivo alberghiero (**T1**) sono applicabili gli incentivi di cui all'art. VI.48, c8.

2. All'interno del *Programma di Riqualificazione Urbana Darsena di città*, in particolare negli isolati compresi fra via Magazzini Anteriori e via Magazzini Posteriori l'obiettivo è quello della riqualificazione e/o rifunzionalizzazione degli edifici esistenti con particolare attenzione ad incrementare la permeabilità fra i due fronti e i percorsi veicolari e pedonali di connessione fra le due vie. Fino ad avvenuta adozione del POC e del **PRU** è ammesso, con modalità *diretta condizionata* (art. I.9), l'incremento max del 50% della **Suc** esistente (ad eccezione che per usi abitativi) prevalentemente all'interno della sagoma dell'edificio; eventuali parcheggi interrati non concorrono alla determinazione della **Suc**. Sono ammessi gli usi di cui all'art. VI.33, c15.

Art. VI.45

Articolazione della Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività produttive

1. Il RUE articola la *Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività produttive* nelle seguenti componenti di *complessi, edifici, impianti* per attività:

- a) *industriale - artigianale*
- a.1) esistenti e di completamento
 - a.2) esterne ai centri urbani di valenza territoriale, prevalentemente edificate o soggette a Piano Particolareggiato o Progetto Unitario approvato e in corso di attuazione
- b) *artigianale-deposito*: esistenti e di completamento
- c) *misto*: di completamento
- d) *produttiva – espositiva*: esistenti e di completamento
- e) *deposito all'aperto*

Le componenti di cui ai punti a), b), c), d), e) sono individuate nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia.

Per gli insediamenti esistenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR) individuati con l'apposito perimetro nelle tavole di RUE 2, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni dell'art. V.5.

Art. VI.46

Disciplina dei tessuti e/o manufatti per attività produttive

1. Le zone oggetto di piani particolareggiati e/o progetti unitari approvati individuate con specifica perimetrazione nelle tavole RUE 2, ricadenti nelle componenti di cui al precedente art. VI.45, sono disciplinate dall'art. I.11. In caso di variante al **PUA** e/o **PU** in corso di validità oltre alle prescrizioni grafiche e normative delle presenti norme dovrà essere rispettata la seguente prescrizione aggiuntiva:

- per i **PUA**: aree pubbliche, escluse le strade interne, 15% della **St** di cui almeno 1/3 a parcheggio;
- per i **PU**: sono confermate le aree pubbliche del progetto originario, salvo adeguamento alle eventuali diverse indicazioni grafiche del RUE.

2. I complessi, edifici e impianti per attività *industriale - artigianale* esistenti e di completamento di cui al precedente art. VI.45, punto a.1) sono aree già urbanizzate, prevalentemente inserite nella realtà urbana e/o comunque tali che per dimensioni e tipo di attività possono servire realtà urbane limitrofe.

In tale componente, individuata nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art. I.5, la realizzazione di attività:

- *Industriali produttive di tipo manifatturiero (Pr1)*;
- *Artigianali produttive e laboratoriale (Pr2)*;

Sono inoltre ammessi *esercizi di vicinato (Co1)* solo se connessi all'attività produttiva, con esclusione del settore alimentare e comunque con **Suc** non superiore al 30% della **Suc** ammessa.

In tali Aree il RUE si attua con modalità *diretta semplice*, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, nel rispetto dei seguenti indici:

- **Uf** ≤ 0,70 m²/m²
- **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml fra edifici
- Superficie minima del lotto (**Sf**) = m² 1.500, salvo diversa indicazione grafica di RUE
- Distanza tra edifici = **VI**
- Distanza minima dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
- Distanza minima dai confini di componente e/o zona = m 5,00
- Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00.

Per attività produttive in attività qualora alla data di adozione delle presenti norme sia esaurita la potenzialità edificatoria è ammesso un ampliamento fino ad un max di m² 200 di **Suc**, purché all'interno della sagoma esistente.

3. I complessi, edifici e impianti per attività *industriale- artigianale* esterne ai centri urbani, e di valenza territoriale o soggette a *Piano Particolareggiato o Progetto Unitario approvato* e in corso di attuazione di cui al precedente art. VI.45, punto a2) sono aree prevalentemente edificate.

In tale componente, individuata nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art. I.5 la realizzazione di attività:

- *Industriali produttive di tipo manifatturiero (Pr1)*
- *Artigianali produttive e laboratoriale (Pr2)*

Sono inoltre ammessi *Esercizi di vicinato (Co1)* e *Medio-piccole strutture di vendita (Co3)* (art. I.5); l'uso commerciale deve essere connesso alla attività produttiva principale, con **Suc** non superiore al 30% della **Suc** esistente e/o di progetto; per il settore alimentare comunque la classe dimensionale non potrà essere superiore a quella dell'esercizio commerciale di vicinato, ovvero con **S.V.** inferiore ai 250 m².

- *Commercio all'ingrosso (Pr4 – Co9)*.

In tali Aree il RUE si attua con modalità *diretta semplice*, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, con gli indici di cui al precedente c2, eccetto che per le aree soggette a Piano Particolareggiato o Progetto Unitario approvato per le quali si applica quanto definito al precedente c1.

Nelle zone soggette ai vigenti progetti unitari per le aree industriali- artigianali del forese (P.U.A.A.I.F.), nelle aree industriali artigianali commerciali di Savio e Fosso Ghiaia, nelle aree dell'intervento Bassette e nelle aree con PIP approvato si applicano le norme specifiche dei relativi piani di utilizzo.

Per le attività produttive in attività vale quanto definito all'ultimo capoverso del comma precedente.

4. I complessi, edifici e impianti per attività *artigianale-deposito* esistenti e di completamento sono aree già urbanizzate, prevalentemente inserite nella realtà urbana che per dimensioni e attività possono servire la realtà urbana limitrofa.

In tale componente, individuata nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art.

I.5 la realizzazione di attività:

- *Artigianali produttive e laboratoriale (Pr2)*
- *Commercio all'ingrosso (Pr4)* con un limite massimo del 50% della **Suc** ammessa per la singola sottozona e non oltre 2000 m².

In tali Aree il RUE si attua con modalità diretta semplice, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, con gli indici di cui al precedente c2.

5. I complessi, edifici e impianti per attività *mista urbane* di completamento sono aree già urbanizzate, che per dimensioni e attività possono servire la realtà urbana limitrofa.

In tale componente, individuata nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art.

I.5 la realizzazione di attività:

- *Artigianali produttive e laboratoriali (Pr2)*
- *Artigianato di servizio per cose e mezzi (Pr3)*
- *Commercio all'ingrosso (Pr4)* con un limite massimo del 50% della **Suc** ammessa sulla singola sottozona e non oltre 2000 m²

Sono inoltre ammessi *Esercizi di vicinato (Co1)* solo se connessi all'attività produttiva, con esclusione del settore alimentare e comunque con **Suc** non superiore al 30% della **Suc** ammessa.

In tali Aree il RUE si attua con modalità diretta semplice, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, con gli indici di cui al precedente c2.

6. I complessi, edifici e impianti per attività *produttivo-espositiva* urbane di completamento sono aree già urbanizzate, prevalentemente integrate nella realtà urbana e/o comunque tali che per dimensioni e tipo di attività possono servire la realtà urbana limitrofa.

In tale componente, individuata nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art.

I.5 la realizzazione di attività:

- *Artigianali produttive e laboratoriali (Pr2)*
- *Artigianato di servizio per cose e mezzi (Pr3)*
- *Commercio all'ingrosso - depositi e spazi espositivi connessi o meno all'attività produttiva (Pr4)*

In tali Aree il RUE si attua con *modalità diretta semplice*, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, con gli indici di cui al precedente c2.

7. I complessi, edifici e impianti per attività *depositi all'aperto* con relativa produzione sono aree già urbanizzate, integrate o meno nella realtà urbana e/o comunque tali che per dimensioni e tipo di attività possono servire la realtà urbana limitrofa.

In tali componenti, individuate nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art.

I.5 la realizzazione di attività:

- *Depositi all'aperto (Pr5)* con produzione di materiali connessi ad attività produttiva (materiali edili, legnami, materie prime etc. con esclusione di quelle pericolose e/o a rischio nell'ambito urbano).

In tali Aree il RUE si attua con *modalità diretta semplice*, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- gli spazi di deposito e di esposizione dovranno essere pavimentati e/o impermeabilizzati in relazione alle prescrizioni di ARPA e AUSL; dovranno essere previste inoltre le necessarie sistemazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche e di lavorazione.

- è consentita la realizzazione di costruzioni ad uso ufficio, servizi e alloggio di custodia (con $Suc \leq 160 \text{ m}^2$) e foresteria (con $Suc \leq 300 \text{ m}^2$) sulla base dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** $\leq 0,20 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- **VI** = 0,5 con un minimo di 10 ml fra edifici
- Superficie minima del lotto (**Sf**) = $\text{m}^2 1500$, salvo diversa indicazione grafica di RUE
- Distanza tra edifici = **VI**
- Distanza minima dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
- Distanza minima dai confini di componente e/o zona = m 5,00

- Non determinano **Suc** le coperture con caratteristiche di facile smontabilità e aperte almeno su due lati al fine di proteggere i materiali depositati, purché compatibili con il contesto paesaggistico.

Art. VI.47
Articolazione della Città consolidata o in via di consolidamento
prevalentemente per attività turistica

1. Il RUE articola la *Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività turistica* nelle seguenti componenti di *complessi, edifici, impianti* per attività:

- a) *alberghiere*
- b) *alberghiere non dismettibili*
- c) *residenze turistico alberghiere*
- c) *strutture ricettive all'aria aperta*
- d) *ostelli*
- e) *aree sosta camper*

Le componenti di cui ai punti a), b), c), d), e) sono individuate nelle tavole RUE 2 con specifica simbologia.

Tali strutture oltre che dalle presenti norme sono regolamentate dalla L.R. 16/2004 e successive disposizioni - direttive regionali in materia, che prevalgono in caso di dubbio interpretativo.

Art. VI.48
Disciplina dei complessi, edifici e/o impianti per attività ricettive

1. I *complessi, edifici, impianti per attività alberghiere, alberghiere non dismettibili e residenze turistico alberghiere* di cui al precedente art. VI.47, individuate nelle tavole di RUE 2 con l'apposita simbologia, sono ammessi in relazione agli usi di cui all'art. 1.5 la realizzazione di strutture ricettive alberghiere (**T1**), tali strutture sono integrabili con esercizi di vicinato (**Co1**) e pubblici esercizi (**Spr1**) quali bar, ristoranti, pub:

Per gli interventi di **NC**; **NC/A**; **NC/S** e **DR** si applicano i seguenti indici e parametri fatto salvo quanto consentito per gli alberghi esistenti al c3:

- **Uf** <= 0.80 m²/m²
- **H max** = m. 15,50 (la H max può essere elevata in sede di approvazione di **PUC** e/o **PUA**, alla luce delle caratteristiche del sito e delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'albergo al fine di favorire la realizzazione di servizi nell'area scoperta; in sede di **PUC** la maggiorazione non può eccedere i ml. 3,50).
- Distanza tra edifici: **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml
- Distanza minima dai confini di zona/componente e di proprietà = m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari o previo **PUC** (art. 1.9) con previsione planovolumetrica.

2. Le attività *alberghiere* si attuano con modalità *diretta semplice*, salvo facoltà di presentare un progetto unitario convenzionato (**PUC**) di cui all'art. 1.9 per la riqualificazione di strutture esistenti. Le *Residenze turistico-alberghiere* si attuano con modalità diretta condizionata, anche sulla base di specifica convenzione-tipo da approvarsi da parte della Giunta Comunale; le singole unità non possono essere frazionate né alienate e la gestione deve essere unitaria così come da direttiva Regione ER approvata con deliberazione di G.R. N. 916 del 25 giugno 2007.

3. Le attività *alberghiere* esistenti il RUE prevede particolari modalità d'intervento ed incentivi di seguito elencati, al fine di promuoverne la riqualificazione e l'adeguamento, fermo restando quanto previsto per gli assi di valorizzazione turistica-commerciale di cui all'art. VI.52:

- Sono ammessi parcheggi anche interrati (non computati come **Suc**), con le dovute garanzie tecniche se in zona di ingressione marina
- Distanze:
 - in caso di ampliamento (**NC/A**) ml 3.00 dai confini e ml 8.00 fra edifici;
 - in caso di **DR** e **NC** ml 5.00 dai confini e ml 10.00 fra edifici;
- Incremento dell'altezza: max di 2 piani
- Incrementi graduali fino ad un massimo del 30% della **Suc** per riqualificazioni che comportino il passaggio a categorie superiori a partire dal 3 stelle superiore, come di seguito indicato:
 - fino al 10% per passaggio di una categoria;
 - fino al 20% per passaggio di 2 categorie;
 - fino al 30% per passaggio di 3 categorie ed oltre.

In caso di aumenti di categoria in momenti successivi non si applicherà comunque più del 30% complessivo. E' riconosciuto, anche in caso di demolizione e ricostruzione, inoltre un incremento del 10% di **Suc** in caso di integrazione fra due o più alberghi esistenti o tra albergo/i esistente/i e albergo nuovo di progetto (in tal caso l'incremento è calcolato sulla **Suc** delle strutture esistenti), che costituiscano un'unica struttura alberghiera ovvero un villaggio-albergo, ovvero una struttura alberghiera unitaria composta da una struttura principale e da una o più dipendenze, secondo i requisiti previsti dalla LR 16/2004 e relativa direttiva di G.R., purché la nuova struttura alberghiera abbia una classifica pari o superiore alla struttura/e esistenti. I suddetti incrementi di superficie potranno essere utilizzati fino al 100% per realizzare i

servizi necessari previsti dalla nuova categoria. La parte di bonus non necessario a tal fine, e comunque non oltre il 50% dell'incremento di superficie sopra previsto, potrà essere utilizzato per incrementare la ricettività. Tali riqualificazioni ed integrazioni devono mantenere un saldo positivo o comunque un "non decremento" di ricettività.

- Per gli *Alberghi* ricadenti e/o frontistanti *Centralità* e/o *Assi di riqualificazione turistica* lo standard di parcheggio privato e di parcheggio pubblico, può essere monetizzato fino al 50%.

- Gli *Alberghi* ricadenti nella *Città storica* sono individuati nelle tavole RUE 4.2.1 *Regimi normativi della Città storica: componenti sistemiche* relativamente all'uso, nelle tavole RUE 4.1 *Regimi normativi della Città storica: Spazio urbano* relativamente alla classificazione degli edifici, dalla cui disciplina esso è regolato.

Al fine della riqualificazione e adeguamento degli alberghi ricadenti nella *Città storica* è ammessa la modifica di sottotetti e coperture, la creazione di nuovi collegamenti verticali e orizzontali, anche con incremento di **Suc**, per ricavare spazi destinati a servizi comuni. Tali spazi, quando eccedano la sagoma esistente, potranno essere coperti e delimitati con strutture e materiali di facile rimozione e smontabilità. Ciò compatibilmente coi valori architettonici, tipologici rilevati per i singoli edifici.

4. Per le Strutture ricettive-alberghiere, il RUE detta criteri e parametri per la possibile dismissione. Non sono dimettibili gli *Alberghi* individuati con apposita simbologia nelle tavole RUE e comunque gli alberghi rispondenti ai seguenti criteri:

- alberghi localizzati nel centro storico, ad eccezione degli alberghi a una stella dimettibili ai sensi della LR 28/90;
- alberghi classificati (alla data di adozione del RUE o successivamente) a 3 stelle superiore e categorie superiori;
- alberghi classificati (alla data di adozione del RUE o successivamente) a tre stelle con le seguenti caratteristiche:
 - a) nel capoluogo e frangia e negli assi di valorizzazione turistica e commerciale degli altri centri: alberghi con più di 20 stanze
 - b) nel litorale e negli altri centri (escluso il capoluogo e la frangia), al di fuori degli assi di valorizzazione turistica e commerciale come segue:
 - b.1. alberghi collocati in isolati di prima fascia a mare (antistanti all'arenile e/o al pinetato) con più di 25 stanze
 - b.2. alberghi collocati in altri isolati con più di 29 stanze.

Gli *Alberghi* che non rientrano nelle tipologie degli *alberghi non dimettibili* di cui sopra, potranno essere dismessi a condizione che la relativa ricettività confluisca nell'ambito di zone ricettive per "nuovi alberghi con integrazione di ricettività esistente", con saldo di ricettività positivo per le località o zone come indicate al c5 in cui ricadono ed un livello di categoria superiore a quelli delle strutture esistenti oggetto di dismissione. Gli *Alberghi* dismessi, la cui ricettività viene destinata ad albergo integrato, sono regolati dalla disciplina di tessuto dell'isolato a cui appartengono, con obbligo del mantenimento delle destinazioni a pubblici esercizi e/o commerciali esistenti e con obbligo, per gli *alberghi* posti su *assi di valorizzazione turistica e commerciale*, di nuova destinazione del piano terra: a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, servizi al turismo e alla persona.

Al di fuori di dette casistiche di possibile dismissione di alberghi la cui ricettività confluisce nell'ambito dei "nuovi alberghi con integrazione di ricettività esistente" alle condizioni sopra indicate, l'obbligo del mantenimento della destinazione alberghiera è eliminabile esclusivamente ai sensi della LR 28/90, previa dimostrazione della non convenienza economica, secondo i parametri individuati nella delibera di consiglio comunale N. 196 del 26.10.1999, (fermo restando il permanere dell'obbligo ai sensi dell'art. 4 della citata legge qualora siano stati utilizzati finanziamenti pubblici e/o per il periodo di 10 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, nel caso si sia ricorso ad incentivi della potenzialità edificatoria, salvo che non vengano ripristinate le condizioni originarie), nei seguenti casi:

- per gli *Alberghi* ad 1 stella nel Capoluogo, così classificati alla data di entrata in vigore della L.R. 28/90;
- per gli *Alberghi* ad 1, 2 e 3 stelle con meno di 20 stanze nel Litorale, così classificati alla data di entrata in vigore della L.R. 28/90.

5. Sono di seguito elencate le località o zone ove collocare la ricettività:

- 1) Casalborgonetti
- 2) Marina romea – Porto Corsini
- 3) Marina di Ravenna – Rivaverde
- 4) Punta marina Terme
- 5) Lido Adriano – Lido di Dante
- 6) Lido di Classe
- 7) Lido di Savio
- 8) Capoluogo e centri di frangia

6. Per le *Strutture ricettive alberghiere* è comunque ammesso:

- a) effettuare gli interventi di adeguamento dell'esistente ai requisiti di cui alla L.R. 16/2004 e relative direttive di attuazione per il mantenimento dell'attuale classificazione;
- b) nei casi di ampliamento di cui al c3, lo standard di parcheggio privato di cui all'art. 1.23 è ridotto al 50% e computato sulla **Suc** aggiuntiva, questo ad integrazione del parcheggio preesistente.

7. Le strutture assistenziali per anziani realizzate all'interno di strutture ricettive, se dismesse e/o trasferite devono essere ridestinate ad uso alberghiero; si applicano per quelle esistenti le norme di attuazione del PRG 93²⁸. Non è ammessa la realizzazione di nuove strutture assistenziali.

8. Per gli Alberghi di nuova costruzione è consentito un incremento dell'**Uf** ammessa dal RUE pari al:

- 15% per la categoria a 4 stelle;
- 20% per la 4 superiore;
- 30% per la 5 stelle

ciò al fine di favorire la più alta realizzazione di servizi necessari alla classificazione richiesta, e a condizione che si tratti di progetti imprenditoriali di qualità che vedano fin dalla fase progettuale la compresenza di costruttore e gestore e di particolare rilevanza architettonica, anche previa presentazione di uno o più schemi progettuali preliminari, da sottoporre al parere della CQAP.

Per i "nuovi alberghi con integrazione di ricettività esistente" che recuperano posti letto da strutture dismesse, in regime di convenzione che regolamenti sia il nuovo albergo che quello dismesso, anche sulla base di eventuale convenzione-tipo da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, è consentito un incremento dell'**Uf** ammessa dal RUE pari ad un max del 30% al fine di ospitare in toto o in parte la capacità ricettiva dismessa²⁹ purché il nuovo albergo sia di categoria non inferiore a 4 stelle. Gli incrementi dell'**Uf** previsti per gli *Alberghi di nuova costruzione* e per i "nuovi alberghi con integrazione di ricettività esistente" sono sommabili fra loro.

Al fine di destinare a verde e attrezzature ricreative non meno del 50% dell'area scoperta, gli eventuali parcheggi interrati previsti per gli *Alberghi di nuova costruzione* e per i "nuovi alberghi con integrazione di ricettività esistente" non sono computati nel calcolo della **Suc**; qualora tali alberghi ricadano in zona di ingressione marina per i parcheggi interrati dovranno essere garantite adeguate misure per la sicurezza.

9. Il cambiamento di destinazione d'uso da Albergo a Residenza turistico-alberghiera (RTA) e la relativa realizzazione e gestione dovranno essere regolamentate con specifico atto d'obbligo e convenzione con il quale il richiedente si impegna anche a conservare la destinazione d'uso in conformità con lo strumento urbanistico vigente. Per le *Residenze turistico-alberghiere (RTA)* esistenti non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso in *Abitazione civile A1* e/o *Abitazione turistica (A4)*. È ammesso un incremento max del 10% dell'**Uf** per la realizzazione di *Residenze turistico-alberghiere (RTA)* di categoria 4 stelle e per interventi di riqualificazione di *Residenze turistico-alberghiere (RTA)* esistenti che comportino il passaggio da categoria 3 stelle a 4 stelle.

10. Le Strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. VI.47, lettera c), individuate nelle tavole RUE 2 con l'apposita simbologia è ammessa in relazione agli usi di cui all'art. I.5 la realizzazione di attività:

- *Strutture ricettive all'aria aperta: Campeggi e Villaggi Turistici (T2)*.

Esse possono ricadere nello Spazio naturalistico (art. III.15) o nello *Spazio urbano*; per queste ultime si applicano le norme della LR. 16/2004 e relative direttive regionali (delib. GR 2150 del 2.11.2004), oltre quelle di eventuale specifico regolamento comunale da approvarsi da parte del C.C. con le modalità di un *PUA di iniziativa pubblica*. Per incentivare la qualificazione di tali *Strutture* e il passaggio ad una categoria superiore, oltre che per favorire nuove forme quali il villaggio turistico e il centro vacanze è ammesso l'incremento della **Suc** esistente per servizi, impianti, strutture, al fine di pervenire ad una classifica superiore per la trasformazione in villaggio turistico e centro vacanze nel rispetto della LR 16/2004, ciò in deroga al Regolamento Comunale vigente. Fino all'adeguamento del Regolamento vigente la disciplina della LR 16/2004 prevale sulle norme regolamentari vigenti.

È possibile associare a campeggi a 4 stelle, purché ricadenti nello *Spazio urbano*, anche *Strutture alberghiere e Residenze Turistico-Alberghiere* (rispettivamente con minimo a 4 o 3 stelle) interessando non più del 25% dell'attuale superficie complessiva del campeggio con un rapporto di copertura max del 20% dell'area di pertinenza delle *Strutture e Residenze stesse*, previa verifica di compatibilità ambientale; fermo restando che in tali casi le *Strutture* e le *Residenze* dovranno essere strutture amministrativamente e gestionalmente distinte dal campeggio, come disciplinate dalla LR 16/2004 e dalla direttiva Regionale Emilia Romagna approvata con delibera di G.R N 916 del 25.06.2007. In tal caso l'intervento si attua con modalità diretta condizionata previo **PUC**.

11. I complessi, edifici, impianti per attività di Ostello e Aree sosta camper di cui al precedente art. VI.47, individuate nelle tavole di RUE 2 con l'apposita simbologia, è ammessa in relazione agli usi di cui all'art. I.5 la realizzazione di attività:

- *Strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive (T3)* limitatamente a *Ostelli* e *Aree sosta camper* sono articolate ai sensi dell'art. VI.47, lettera c). Gli *Ostelli* di cui all'art. VI.47, lettera d), di iniziativa pubblica e/o privata sono realizzabili con gli stessi parametri edilizi previsti per gli *Alberghi* all'art. VI.48, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della LR 16/04 e dalla direttiva di attuazione approvata con delibera di G.R. 2186/2005. Le *Aree sosta camper* di cui

²⁸ Pur permanendo il vincolo alberghiero è ammessa la trasformazione e cambio d'uso a struttura per l'ospitalità di anziani non autosufficienti, ... omissis ... degli alberghi ad una o due stelle e inoltre degli alberghi a tre stelle anche con oltre 19 stanze, per non più del 30% delle camere esistenti e comunque per non più di 50 stanze per singolo centro abitato.

Ciò è autorizzabile previa presentazione di un piano di trasformazione e gestione che illustri ogni intervento necessario a rendere funzionale l'immobile per la nuova destinazione d'uso aggiuntiva, detto piano dovrà essere valutato preventivamente dall'A.U.S.L. e approvato con deliberazione della G.C. In caso di cessazione della nuova destinazione d'uso aggiuntiva ammessa dovrà essere ripristinato l'uso alberghiero originario, detti impegni dovranno essere riportati in specifico atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trascriversi a cura del proprietario.

²⁹ Al fine di determinare l'incremento dell'**Uf** in relazione ai posti letti dismessi, si parametrano questi alla superficie minima per posto letto definita dalla direttiva regionale n. 916 del 25.06.07 incrementata del 20%; tale parametratura può essere rivista in sede di approvazione della convenzione tipo.

all'art. VI.47, lettera e), sono disciplinate dall'art. 15 della LR. 16/2004 e dalla delibera di G.R. 2150/2004; esse sono attuate dal Comune o da soggetti privati nelle aree indicate con specifica simbologia nelle tavole RUE 2; sono inoltre attuabili dal Comune in aree adibite a parcheggio pubblico e da soggetti privati nelle *Zone agricole periurbane con funzione pubblica-privata d'interesse generale*.

Art. VI.49
Articolazione della Città consolidata
o in via di consolidamento per attività terziarie e/o miste

1. Il RUE articola la *Città consolidata e/o in via di consolidamento prevalentemente per attività terziarie e/o miste* nelle seguenti componenti di complessi, edifici, impianti per attività:

a) *Direzionale (D)*

b) *Commerciale, pubblico esercizio e artigianato di servizio (C)*

il commerciale si articola in:

b1) *Esercizi di vicinato, pubblici esercizi, artigianato di servizio (C1)*

b2) *Complessi commerciali di vicinato o Gallerie commerciali di vicinato (C2)*

b3) *Medio-piccole strutture di vendita (C3)*

b4) *Medio-grandi strutture di vendita (C4)*

b5) *Centro commerciale di livello inferiore (C5)*

b6) *Centro commerciale di livello superiore (C6)*

b7) *Grande struttura di vendita (C7)*

b8) *Area commerciale integrata e/o Polo funzionale (C8)*

b9) *Commerciale, pubblico esercizio e artigianato integrabile* (integrabile col 30% di residenziale o altra destinazione non residenziale) **(Ci)**

c) *di servizio alla mobilità* (distributore, autorimessa, autosilo) **(M)**

d) *Deposito ed esposizione all'aperta (E)*

e) *Alberghiera (Al)*

f) *di autotrasporto (Au)*

g) *Ricreativo-turistico-pubblico esercizio (Rt)*

h) *Produttivo (Pro)*

Le componenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sono individuate nelle tavole RUE 2 con specifica lettera e/o sigla.

2. Qualora nelle tavole RUE siano riportati più lettere e/o sigle, sono ammessi gli usi corrispondenti (associati o meno); in sede progettuale si applicherà per ognuno di essi la disciplina specifica di cui alle presenti norme in rapporto alla relativa area di pertinenza.

3. Onde favorire la compresenza di funzioni diverse così come previsto dall'art. 98, c6 del PSC, è ammessa, previa presentazione di uno studio preliminare, da approvarsi da parte della G.C., che dimostri la compatibilità ambientale ed urbanistica in relazione al carico urbanistico indotto, la modificazione e/o integrazioni fra le componenti di cui al c1, con esclusione di quelle di cui ai punti c), d), f).

Art. VI.50
Disciplina dei Complessi, edifici e/o impianti per attività terziarie e/o miste

1. I complessi, edifici, impianti per attività *Direzionali (D)* individuati nelle tavole RUE 2 con l'apposita lettera **(D)** ammettono i seguenti usi di cui all'art. I.5:

- *Terziario-direzionale (Spr4)*
- *Servizi educativi, scolastici e formativi (Spr5)*
- *Servizi socio-sanitari, assistenziali (Spr6)*
- *Servizi culturali e per lo spettacolo (Spr8)*

sono inoltre ammessi quali usi complementari: *Pubblici servizi (Spr1)*, *Esercizi di vicinato (Co1)*; *Complessi e/o centri commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato (Co2)* e *Artigianato di servizio alla persona (Spr3)*.

Per gli interventi di **DR/NC**; **NC/A**; **NC/S** si applicano i seguenti indici e parametri:

Uf ≤ 0,70 m²/ m²

Ic max = 40%

Ip min = 30%

H max = 15,50 ml

Distanza fra edifici **VI**= 0,5 minimo 10 ml

Distanza minima dai confini di zona/componente e di proprietà = 5,00 ml

2. I complessi, edifici, impianti per attività *commerciali* individuati nelle tavole RUE 2 con apposita sigla; ammettono gli usi di cui all'art. I.5 in relazione all'articolazione delle componenti di cui all'art. VI.49, c1, punto b).

- Nella componente (**C1**) sono ammessi: *Esercizi di vicinato (Co1)*, *Pubblici esercizi (Spr1)*, *Artigianato di servizio alla persona (Spr3)*;

- Nella componente (**C2**) sono ammessi *Complessi commerciali di vicinato, gallerie commerciali di vicinato (Co2)* e altri Servizi privati (**Spr**) nel limite del 30% della **Suc** totale ammessa.

Tali usi e relativi servizi e depositi devono interessare l'intera Superficie utile complessiva ammessa.

Per gli interventi di **DR/NC; NC/A; NC/S** si applicano i seguenti indici e parametri:

Uf ≤ 0,60 m²/ m²

Ic max = 40%

Ip min = 30%

H max = 12,50 ml

Distanza fra edifici **VI** = 0,5 , con un minimo di 10 ml

Distanza minima dai confini di zona/componente e di proprietà = 5,00 ml o a confine – anche con altre componenti – previo progetto unitario convenzionato (**PUC**) con previsione planivolumetrica

Alle Componenti **C3, C4, C5, C6, C7, C8**, di cui all'art. VI.49, c1, si applicano gli indici territoriali e fondiari dei **PUA** vigenti; qualora queste non siano soggette a strumento urbanistico preventivo si applicano gli stessi indici e parametri previsti per le componenti **C1** e **C2**. L'attuazione e/o ampliamento di detti complessi è subordinata ad uno studio preventivo sulla sostenibilità in termini di traffico, viabilità e sicurezza, oltre che a uno studio di compatibilità ambientale al fine di definire gli interventi necessari di mitigazione (**MIA**) – vedi art. I.6. Per quanto non specificato, per detti complessi edifici e commerciali si applicano le disposizioni regionali in materia (delib. CR n.1253 del 23/09/99 e relative integrazioni).

Nelle tavole RUE 2 con la sigla (**Ci**) è inoltre individuata la componente ove gli usi ammessi (esercizi di vicinato, ecc.) possono essere integrati con gli usi abitativi permanenti (**A1**) o altri usi non residenziali compatibili fino ad un massimo del 30% della **Suc** ammessa.

3. I complessi, edifici, impianti per attività di servizio alla mobilità individuata nelle tavole RUE 2 con la lettera **M**, ammettono i seguenti usi di cui all'art. I.5: *Autorimesse (Sm1)*, *Autosilo (Sm2)*, *Stazioni di servizio (Sm3)*.

a) Le *Autorimesse (Sm1)* *gli Autosilo* e relativi servizi (**Sm2**) sono realizzabili su più piani, anche interrati, nel rispetto dei seguenti parametri:

- **H max** = 15,50 ml; per interrati = 3.00 ml

- Distanza fra edifici **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml

- Distanza minima dai confini di proprietà e di zona/componente = 5,00 ml

E' ammesso anche l'allineamento a confine con spazi pubblici nel rispetto della **VI** = 0,5 fra edifici.

Tali servizi alla viabilità si attuano con modalità diretta condizionata previa convenzione e/o atto d'obbligo onde garantire nel tempo la destinazione d'uso e le modalità di gestione.

b) Le *Stazioni di servizio* e/o altri servizi alla mobilità - **Sm3** ricadenti nello Spazio urbano e/o adiacenti allo stesso (le Stazioni ricadenti nello Spazio rurale non sono individuate come specifica componente nelle tavole RUE 2 si rinvia all'art. II.21 e al Titolo IV) sono realizzabili e/o modificabili nel rispetto dei seguenti parametri:

- **H max** = m. 5,00 per i fabbricati (per le pensiline l'altezza massima è fissata in m. 6,00 misurati all'intradosso della copertura);

- **Uf** = 0,05 m²/ m², nei soli casi di demolizione-ricostruzione e nuova costruzione;

- **Rc** = 0,20 m²/ m² con esclusione delle pensiline fino a m² 250;

- Distanza minima dalla strada dei fabbricati m. 10,00 per nuovi impianti, riducibili a ml. 5,00 per impianti esistenti; distanza minima dalla strada delle pensiline ml. 5,00, salvo diverse prescrizioni del codice della strada;

- Distanza minima dai confini di proprietà e componente/zona **VI** = 0,5 comunque non inferiore a m. 5,00.

Non è in ogni caso ammessa la destinazione d'uso *Abitativa (A)*; per le abitazioni esistenti sono consentiti **MO, MS, RRC, RE**. Nel caso di dismissione per trasferimento degli impianti, previo parere preventivo AUSL e ARPA, nei fabbricati esistenti può essere ammesso l'insediamento di attività artigianali di servizio, esercizi di vicinato e pubblici esercizi. Devono essere in ogni caso rispettate le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29/2/2000 N. 1399 e del conseguente regolamento specifico da approvarsi con delibera del Consiglio Comunale, che sono da intendersi prevalenti rispetto alle previsioni del presente PRG.

4. I complessi, edifici, impianti per attività per depositi ed esposizione all'aperto individuati nelle tavole RUE 2 con la lettera (**E**) ammettono i seguenti usi di cui all'art. I.5:

- *Depositi all'aperto (Pr5)* ed esposizioni d'auto, autocarri, macchine operatrici, camper e caravan, barche, piante e fiori, articoli da giardino etc., purché compatibili con il contesto urbano. Sono ammesse attività di commercializzazione, manutenzione e riparazione dei prodotti esposti. Gli spazi di deposito e di esposizione dovranno essere realizzati con pavimentazione impermeabile; dovranno essere previste le necessarie opere per lo smaltimento delle acque meteoriche e per garantire una sicura accessibilità; deve essere inoltre prevista un'opportuna sistemazione a verde, con mitigazione e verde di filtro perimetrale su almeno il 25% dell'area. E' consentita la realizzazione di costruzioni per ufficio, deposito ed esposizione, attività commerciali connesse nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,15 m²/m² con **Suc** ≤ 500 m²

- **Ip** min = 70%
- **H max** = 6,50 ml
- **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml
- Distanza dalle strade = 6,00 ml o in confine con rispetto stradale quando individuato
- Distanza dai confini di proprietà e/o di componente/zona = 5,00 ml
- Sono ammesse inoltre strutture di facile rimozione e smontabilità, con coperture telate, a protezione dei prodotti in esposizione per non più del 15% della superficie dell'area.

5. I complessi, edifici, impianti per attività alberghiere individuate nelle tavole RUE 2 con la lettera (**AL**), ammettono gli usi ricettivi alberghieri con la disciplina di cui all'art. VI. 48; tali usi sono integrabili con usi commerciali (**C1**), ricreativi (**Rt**), direzionali (**D**) per un massimo del 50 % del **Sf** applicando la disciplina di componente specifica.

6. I complessi, edifici, impianti per attività per l'autotrasporto individuati nelle tavole RUE 2 con la sigla (**AU**) ammettono i seguenti usi di cui all'art. I.5:

- **Artigianato di servizio per cose e mezzi (Pr3)** parcheggi attrezzati e servizi per l'autotrasporto e corrieri. Le aree così destinate dovranno essere sistemate, recintate ed attrezzate per il parcheggio custodito degli automezzi e relativi servizi; in particolare è ammessa la realizzazione: di parcheggi e spazi di manovra pavimentati e dotati di impianti di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- **Stazione per autocorriere, aziende di trasporto pubblico e relativi servizi (Sm6)** edifici adibiti ad officine, rimessaggio mezzi, uffici, bar, ristorante, foresteria, alloggio di custodia per un max di 160 m² di **Suc**, attività di stoccaggio delle merci e attività commerciali, espositive purché connesse all'autotrasporto e alla mobilità.

Si interviene con modalità diretta condizionata di cui all'art. I.9. Per tali impianti dovrà essere prodotto uno studio che verifichi le condizioni di compatibilità col contesto, di accessibilità, di inserimento ambientale e paesaggistico con l'introduzione di opportune fasce verdi di filtro perimetrali.

Per gli interventi di **NC**; **NC/A**; **NC/S** e **DR** si applicano i seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,35 m²/m²
- **Ip** min = 20%
- **H max** = 16,50 ml
- **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml
- Distanza minima dalle strade = 6,00 ml o in confine con rispetto stradale quando individuato
- Distanza minima dai confini proprietà e di componente/zona = 5,00 ml

7. I complessi, edifici, impianti per attività ricreative, turistiche e di pubblico esercizio individuati nelle tavole RUE 2 e RUE 3 con l'apposita sigla (**Rt**) ammettono i seguenti usi di cui all'art. I.5:

- **Esercizi di vicinato (Co1)**
- **Pubblici esercizi (Spr1)**
- **Servizi ricreative sportivi (Spr7)**
- **Servizi ricreativo-culturali (Spr8)**
- **Servizi di uso pubblico (Spu4), (Spu6), (Spu7)**

Per gli interventi di **NC**; **NC/A**; **NC/S** e **DR** si applicano i seguenti indici e parametri:

- **Uf** ≤ 0,50 m²/ m²
- **Scp** ≤ 30%
- **H max** = 6,50 ml
- Distanza fra gli edifici **VI** = 0,5, con un minimo di 10 ml
- Distanza dai confini di proprietà e di componente/ zona = 5,00 ml

Per tali interventi, in relazione al contesto, in particolare se alberato, dovrà essere prodotto uno studio di compatibilità ambientale, che sia finalizzato alla tutela del verde, alla compatibilità acustica (in particolare per le discoteche) alla mobilità e accessibilità, alla qualità architettonica ed urbana.

8. I complessi, edifici e/o impianti per attività produttive individuati nelle tavole di RUE 2 con l'apposita sigla (**Pro**) ammettono in relazione agli usi di cui all'art. I.5, la realizzazione di *attività artigianali produttive e laboratoriale (Pr2)*.

Gli interventi si attuano nel rispetto degli indici di cui all'art. VI.46, c2.

Capo 7° **Elementi di caratterizzazione della città consolidata o in via di consolidamento**

Art. VI.51 **Articolazione degli Elementi di caratterizzazione della città consolidata o in via di consolidamento**

1. Il RUE individua con specifica simbologia gli *Elementi di caratterizzazione della città consolidata o in via di consolidamento* distinguendoli nelle seguenti componenti:

- a) *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica*
- b) *Tessuto con impianto urbano di qualità*
- c) *Asse verde strutturante*
- d) *Asse da riqualificare*

Art. VI.52 **Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica**

1. Il RUE individua nelle tavole RUE 2, con apposito perimetro le *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica* da sottoporre a progettazione unitaria di iniziativa pubblica. In assenza di tali progetti unitari il/i privato/i possono intervenire o con PUA/PRU, previo POC nel caso di interventi indiretti, o con modalità diretta condizionata ai sensi dell'art. 1.9 (PUC e/o PUAO), anche per parti funzionali o singolarmente nel caso di interventi di cui all'art.5 c1 della L.R. n. 31/02. All'interno di tali perimetri, l'obiettivo prioritario del RUE è la conservazione ed incentivazione delle attività commerciali e turistiche e di servizio a tal fine il RUE prevede:

- 1) il mantenimento degli usi commerciali, pubblici esercizi (ad esclusione delle discoteche), servizi pubblici e privati ricettivi esistenti senza possibilità di mutamento in altri usi;
- 2) l'incentivazione degli usi commerciali e dei servizi privati ai piani terra al fine di consolidare e potenziare i centri polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 14/99; a tal fine, quale incentivo e ad incremento all'indice **Uf** della componente, è consentito l'aumento della **Suc** fino ad un max del 30% della superficie destinata all'oggi e/o di progetto a usi commerciali nel capoluogo e litorale, fino ad un max del 50% nella frangia e fino ad un max del 100% nel forese, anche mediante interventi di sopraelevazione o ampliamento. In tal caso l'intervento si attua con modalità diretta condizionata, previo atto d'obbligo e/o convenzione al fine di garantire nel tempo l'uso commerciale. Per le *Strutture ricettive* ricadenti nelle *Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica* valgono gli incentivi di cui all'art.VI.48;
- 3) la realizzazione di spazi di sosta, anche interrati senza che concorrano al calcolo della **Suc**; le quote di **Suc** eccedente l'**Uf** ammesso di cui al punto 2) non concorrono al calcolo della superficie a parcheggio privato;
- 4) l'introduzione di *Attività commerciali* con superficie di vendita superiore a 250 m² e fino a un max di:
 - 500 m² per il settore alimentare
 - 1000 m² per il settore non alimentare;E' ammesso inoltre l'abbinamento dei due settori fino ad un max di 1500 m².

2. L'Amministrazione Comunale può redigere in sede di validità del RUE specifici progetti unitari di riqualificazione o demandare a POC eventuali situazioni più complesse da assoggettare a programma di riqualificazione urbana.

Art. VI.53 **Tessuto con impianto urbano di qualità**

1. Il RUE individua con apposito perimetro i *Tessuti con impianto urbano di qualità* comprendenti in prevalenza tessuti a morfologia unitaria autonoma da conservare e relativi spazi di pertinenza (verdi pubblici e privati) e dotazioni (pubbliche e/o private di uso pubblico). In tali ambiti il RUE prevede il mantenimento degli assetti tipomorfologici del disegno di piano originario così come degli spazi aperti e di relazione, anche sulla base delle prescrizioni e indirizzi della Carta della qualità. Qualora il perimetro del *Tessuto con impianto urbano di qualità* coincida con il perimetro del piano pregresso, il RUE ne individua il solo perimetro e ne rimanda la disciplina a quella del piano pregresso.

Art. VI.54
Assi verdi strutturanti

1. Il RUE individua con apposita simbologia gli *Assi verdi strutturanti esistenti* e di *progetto* coincidenti di norma con assi importanti di penetrazione/distribuzione del Capoluogo e frangia,–e di alcuni centri del litorale e del forese. Tali assi svolgono funzione strutturante sia dal punto di vista di caratterizzazione dello spazio urbano, sia per la continuità dei vari sistemi della rete ecologica (tra rete extraurbana e rete urbana e tra rete del capoluogo e rete del Centro Storico). Per tali Assi il RUE prevede il mantenimento, la riqualificazione e il potenziamento del verde e dell'arredo, oltre che l'integrazione delle funzioni commerciali e turistiche di cui all'art. VI.52.

Art. VI.55
Assi da riqualificare

1. Il RUE individua con apposita simbologia nelle tavole RUE 2, gli *Assi da riqualificare*. Per tali assi, che corrispondono a situazioni urbane oggi sottoutilizzate e/o fragili e/o non consolidate ma comunque con ruolo urbano strutturante, obiettivo prioritario del RUE è quello della riqualificazione fisico/funzionale degli edifici e degli spazi pubblici prospicienti tali assi, anche in relazione ad una diversificazione degli attuali flussi di traffico. Per l'assetto funzionale e la riqualificazione degli spazi pubblici è prevista la redazione di specifici *progetti unitari (PUC)* in sede di RUE o di *programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica* in sede di POC, per realtà urbane più articolate e complesse, di iniziativa pubblica. Per gli usi commerciali turistico, ricreativi si applica quanto previsto all'art. VI.52. Il **PUC** o il PRU potranno prevedere altri usi integrativi, riorganizzare gli spazi di sosta, privilegiando quelli per la mobilità minore, le attrezzature di arredo, gli eventuali chioschi e dehors, gli impianti pubblicitari e informativi.